



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

Dottorato di ricerca in

Scienze Giuridiche

*Curriculum: Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale*

XXIX ciclo

TESI DI DOTTORATO

**La «libera circolazione» delle decisioni in materia civile e
commerciale nello Spazio giudiziario europeo**

Regime generale e settori specifici

Coordinatore: *Ch.mo Prof. Geminello Preterossi*

Tutor: *Ch.ma Prof.ssa Angela Di Stasi*

Dottoranda: *Dott.ssa Michela Capozzolo*

Matricola: 8888300007

Anno Accademico 2015/2016

*Ai miei genitori,
per l'amore incondizionato
e gli insegnamenti di vita*

*Alla Prof.ssa Angela Di Stasi
per gli insegnamenti scientifici
e la fiducia riposta*

INDICE

➤ PREMESSA	p. 6
-------------------	------

PARTE I

LA «LIBERA CIRCOLAZIONE» DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE: LA NUOVA DISCIPLINA DETTATA DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012

CAPITOLO I

Il regolamento Bruxelles I bis: profili generali

1. Applicazione <i>ratione temporis</i> del regolamento	p. 12
2. Novità e continuità con il Regolamento (CE) n. 44/2001 (<i>cenni e rinvio</i>)	p. 17
3. Ambito di applicazione spaziale: Regno Unito, Irlanda, Danimarca e la Convenzione «parallela» di Lugano	p. 22
4. Ambito di applicazione <i>ratione personarum</i> e (flebile) apertura verso i Paesi terzi: il carattere «universale» del regolamento	p. 25
5. Ambito di applicazione <i>ratione materiae</i>	p. 31
5.1. Responsabilità dello Stato per <i>acta iure imperii</i>	p. 33
5.2. Materie civili e commerciali escluse: stato, capacità e regime patrimoniale tra coniugi	p. 34
5.3. (<i>segue</i>) Obbligazioni alimentari	p. 36
5.4. (<i>segue</i>) Materia successoria	p. 37
5.5. (<i>segue</i>) Sicurezza sociale	p. 38
5.6. (<i>segue</i>) Materia fallimentare	p. 39
6. Esclusione dell'arbitrato	p. 40
7. Ampliamento della nozione di «decisione» ai fini dell'applicabilità del «nuovo sistema» Bruxelles I bis	p. 42
8. Litispendenza «intra-europea»	p. 47
9. Connessione «intra-europea»	p. 62
10. Litispendenza e connessione «extra-europea»	p. 66

CAPITOLO II

Il nuovo regime della libera circolazione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali

A) Il riconoscimento

1. Da Bruxelles I a Bruxelles I bis: la garanzia della certezza delle situazioni giuridiche	p. 69
2. Natura, contenuti delle decisioni destinate a «circolare»	p. 74
3. Il principio del riconoscimento automatico delle decisioni:	

accertamento in via principale ed accertamento in via incidentale	p. 76
4. Gli effetti e la natura dichiarativa del riconoscimento	p. 81
5. I provvedimenti provvisori e cautelari: il nuovo regime differenziato di circolazione	p. 82
B) La «circolazione» degli effetti esecutivi delle decisioni nello SLSG	
1. L'abolizione dell' <i>exequatur</i> e l'equivalenza esecutiva	p. 89
2. Le formalità e la disciplina del procedimento di esecuzione	p. 93
3. Motivi ostativi al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni	p. 96
3.1. (<i>segue</i>) Il «manifesto contrasto» con l'ordine pubblico sostanziale e processuale	p. 99
3.2. (<i>segue</i>) Le «congrue» modalità di comunicazione della domanda al convenuto condannato in contumacia	p. 105
3.3. (<i>segue</i>) Il contrasto tra decisioni: la non contrarietà della decisione straniera con altra decisione pronunciata nell'ordinamento del foro, in un altro Stato dell'U.E. o in uno Stato terzo	p. 109
3.4. (<i>segue</i>) Violazione del foro «speciale» previsto per la tutela del lavoratore	p. 113
4. Il procedimento di accertamento dei motivi ostativi alla «circolazione» delle decisioni straniere	p. 114
5. L'efficacia esecutiva di atti autentici e transazioni giudiziarie	p. 119
C) Il titolo esecutivo europeo dopo il regolamento n. 1215/2012: il regime «speciale» della tutela transnazionale del credito	
	p. 122

PARTE II

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE ED EXTRAGIUDIZIALI NEI SETTORI SPECIFICI NON DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012

CAPITOLO I

La «circolazione» delle decisioni nel diritto di famiglia: il regolamento CE n. 2201/2003 alla luce della proposta di *Recast* della Commissione UE

1. Caratteri generali	p. 131
2. La disciplina del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale	p. 136
3. Il procedimento per il riconoscimento delle decisioni di scioglimento del vincolo matrimoniale	p. 143
3.1. Motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni matrimoniali	p. 147
4. Responsabilità genitoriale: l'ascolto del minore come “controlimite” all'ordine pubblico	p. 154
4.1. L'esecuzione delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale	p. 157
5. Provvedimenti eseguibili senza necessità di <i>exequatur</i> : decisioni in materia di diritto di visita e ritorno del minore	p. 164

CAPITOLO II

La «circolazione» dei provvedimenti a contenuto patrimoniale

1. Le decisioni inerenti ai crediti alimentari in situazioni transfrontaliere: il regolamento (CE) n. 4/2009 p. 173
 - 1.1. Applicazione *ratione materiae*: la nozione di «decisione», «obbligazioni alimentari», «rapporti di famiglia», «creditori di alimenti» p. 173
 - 1.2. Riconoscimento ed esecuzione p. 181
2. I nuovi regolamenti n. 2016/1103 e n. 2016/1104 relativi ai regimi patrimoniali sia tra coniugi che nelle unioni registrate p. 188
 - 2.1. Dal “fallimento” delle precedenti proposte di regolamento alla cooperazione rafforzata p. 188
 - 2.2. Ambito di applicazione e definizioni p. 190
 - 2.3. Riconoscimento ed esecuzione p. 191

CAPITOLO III

La «circolazione» delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie nel regolamento (UE) n. 650/2012

1. La nozione di «decisione» destinata a «circolare» p. 195
2. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni p. 201
3. Motivi di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione p. 207
4. Accettazione ed esecutività degli atti pubblici p. 210
5. Esecutività delle transazioni giudiziarie p. 213
6. Il certificato successorio europeo p. 215

CAPITOLO IV

Il regolamento (UE) n. 2015/848: la “libera circolazione” delle decisioni inerenti le procedure d’insolvenza transfrontaliere

1. Gli obiettivi della riforma p. 217
 2. Il riconoscimento e la nozione di «apertura della decisione principale» p. 221
 3. La priorità della decisione di apertura della procedura d’insolvenza principale in base al principio del riconoscimento automatico p. 224
 4. Riconoscimento e carattere esecutivo delle decisioni diverse da quella di apertura p. 229
 5. L’ordine pubblico come limite alla circolazione delle decisioni p. 230
- **PROFILI CONCLUSIVI** p. 233
- **BIBLIOGRAFIA** p. 240

PREMESSA

Il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di analizzare la disciplina della «circolazione» delle decisioni in materia civile e commerciale (regime generale e settori specifici) nello Spazio giudiziario europeo, alla luce delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 1215/2012, che riprende e rielabora in maniera sistematica il regolamento (CE) n. 44/2001, c.d. Bruxelles I, e per questo motivo, è anche denominato Bruxelles I-*bis*.

Com'è noto, il diritto processuale civile e commerciale elaborato in ambito europeo rappresenta uno degli aspetti più pregnanti dell'integrazione giuridica europea.

Tale percorso è iniziato nel lontano 1968 con la Convenzione di Bruxelles, i cui principi fondanti – sebbene siano stati rielaborati ed integrati – costituiscono ancora oggi la base giuridica sulla quale sono stati adottati il nuovo «Recast» ed i regolamenti settoriali.

Le innovazioni introdotte dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 hanno richiesto una rielaborazione del sistema normativo c.d. Bruxelles I, rielaborazione che ha necessariamente preso le mosse dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Con tale regolamento, infatti, il legislatore europeo è intervenuto proprio per correggere alcuni aspetti del precedente sistema normativo alla luce delle interpretazioni datene nel corso degli anni dalla stessa Corte di Lussemburgo, tenendo in debita considerazione soprattutto i *leading cases* che hanno sensibilmente inciso sull'evoluzione del sistema in esame.

Come si vedrà, la c.d. «quinta libertà di circolazione» quella, per l'appunto, relativa alle decisioni giudiziarie, oltre che fondarsi sui principi inerenti le tradizionali libertà garantite dal diritto comunitario, è stata disciplinata con un regolamento (e non con direttiva). Si è ritenuto, infatti, che tale strumento fosse l'unico a realizzare compiutamente la libertà in parola, in quanto solamente la c.d. «unificazione» (e non la semplice armonizzazione) dei criteri nazionali di ripartizione della giurisdizione civile e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere può assicurare l'effettiva parità di trattamento dei diritti riconosciuti ai soggetti comunitari.

La prima parte del lavoro, dunque, si prefigge l'obiettivo di analizzare il c.d. sistema Bruxelles I *bis* al fine di metterne in evidenza le innovazioni e gli elementi di continuità con il precedente sistema, utilizzando l'eventuale apporto “correttivo” della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche se, essendo ancora recentissima la sua applicabilità, ad oggi vi sono ancora pochissime pronunce che, però, non riguardano le disposizioni del regolamento relative alla disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione. In particolare, la prima

pronuncia¹ è del 16 novembre 2016 nella quale la Corte ha statuito che le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate nel senso che l'azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato, prevista all'articolo 24, punto 1, di tale regolamento, in materia di diritti reali e personali su beni immobili, bensì nella competenza speciale per le controversie in materia contrattuale di cui all'art. 7, punto 1, lett. a), di detto regolamento².

Nella seconda pronuncia del 9 marzo 2017³ la Corte di giustizia si è soffermata sull'interpretazione dell'art. 1 del *Recast* precisando che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 «*un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società dal suddetto ente, non avendo carattere punitivo ma costituendo il mero corrispettivo di un servizio fornito*».

L'ultima, recentissima, sentenza del 15 giugno 2017⁴ verte sull'interpretazione dell'art. 7, par. 1, lett. b) del regolamento, il quale deve essere interpretato nel senso che «*un contratto di mutuo concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come “contratto di prestazione di servizi”*». In tal senso, il «*luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto*», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto di credito, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell'azione di regresso tra i condebitori.

In ragione dell'oggetto del presente lavoro, si tralascerà l'analisi delle norme non direttamente connesse con la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, fermo restando che la corretta determinazione della giurisdizione incide direttamente sulla stessa.

Nell'analisi delle modifiche apportate – anche e soprattutto alla luce delle pronunce della Corte di Lussemburgo – al sistema Bruxelles I, è necessario evidenziare – oltre alla definitiva abolizione dell'*exequatur* - l'ampliamento della nozione di «decisione» volta a circolare nello Spazio giudiziario europeo, la precisazione dell'eccezione in materia arbitrale,

¹ Corte di giustizia, sentenza del 16 novembre 2016, causa C-417/15, *Wolfgang Schmidt c. Christiane Schmidt*.

² L'azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all'articolo 24, punto 1, del medesimo regolamento.

³ Corte di giustizia, sentenza del 9 marzo 2017, causa C-551/15, *Pula Parking d.o.o. c. Sven Klaus Tederahn*.

⁴ Corte di giustizia, sentenza del 15 giugno 2017, causa C-249/16, *Saale Kareda c. Stefan Benkö*.

il primato del foro prorogato in deroga alla regola generale sulla litispendenza, la centralità del giudice di merito nel rilascio di provvedimenti cautelari, il rilievo assunto da tale regolamento nei rapporti con gli Stati non membri ed il suo carattere «universale», senza dimenticare il maggiore rispetto delle garanzie processuali fondamentali del convenuto. Tale regolamento, attribuendo direttamente natura esecutiva alla decisione assunta in un altro Stato membro che abbia già acquisito in esso valore esecutivo, ha ampliato l'indagine sul c.d. merito processuale prevista dal precedente sistema Bruxelles I. Alle condizioni di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione presenti nel precedente regolamento, infatti, il legislatore europeo ha aggiunto un espresso riferimento (art. 45, lett. e) i)) alla verifica delle condizioni attributive della giurisdizione relative al foro del lavoratore. Ancora nella prima parte del lavoro, si darà, altresì, contezza della procedura di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione enucleata nel regolamento, il quale ha, dunque, "spostato in avanti" il momento di verifica delle condizioni ostative all'efficacia delle decisioni straniere.

In ultimo, si evidenzieranno le modifiche che il regolamento n. 1215/2012 ha apportato al titolo esecutivo europeo. Esso, infatti, perfeziona il meccanismo di circolazione mutuato dal reg. n. 805/2004 e lo estende all'intera materia civile e commerciale, al di là del requisito della non contestazione del credito. D'altra parte, attraverso una tecnica più attenta alla tutela del debitore, esso supera i limiti e le debolezze del titolo esecutivo europeo, offrendo uno strumento esecutivo pienamente confacente ai diritti fondamentali del giusto processo. Nella medesima ottica si darà conto, altresì, dei regolamenti n. 1896/2006 sul procedimento di ingiunzione europea e n. 861/2007 sulle controversie di modesta entità, entrambi modificati dal regolamento (UE) n. 2015/2421 del 16 dicembre 2015, nonché del regolamento n. 655/2014 che istituisce una procedura per ottenere l'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari, necessaria per il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

La seconda parte della tesi è volta ad esaminare la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in settori specifici della materia civile e commerciale. Il modello del regolamento Bruxelles I-bis, infatti, si riverbera sull'intero ordinamento dell'U.E. condizionando anche gli altri atti che, nel settore della cooperazione giudiziaria civile, disciplinano il regime dell'efficacia delle decisioni, con richiami specifici alla normativa prevista nel regolamento n. 44/2001 o alla Convenzione di Bruxelles del 1968. Oggetto di analisi saranno, pertanto, le specifiche disposizioni regolamentari che disciplinano la «circolazione» delle decisioni in materia familiare (scioglimento del vincolo matrimoniale, responsabilità genitoriale, diritto di visita, regime

patrimoniale sia in costanza di matrimonio che nelle unioni registrate), nelle successioni, in tema di crediti alimentari, nelle procedure di insolvenza transfrontaliere.

Come per il regolamento n. 1215/2012, anche per gli altri strumenti normativi si terrà conto della giurisprudenza comunitaria che ha sensibilmente modellato i contenuti e ha consentito la stessa evoluzione della disciplina di volta in volta considerata.

Nello specifico, si darà conto della disciplina in vigore per la materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, considerando che, com'è noto, il regolamento n. 2201/2003 è stato il primo atto comunitario che ha disposto l'abolizione dell'*exequatur* per la «circolazione» delle decisioni, sebbene solo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore. Per quanto concerne, invece, le decisioni inerenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla responsabilità genitoriale, il regolamento Bruxelles II *bis* ricalca il regolamento n. 44/2001. La recente proposta della Commissione di rifusione del regolamento n. 2201/2003, si pone, invece sulla scia del regolamento n. 1215/2012 estendendo a tutte le materie ricoperte dal regolamento Bruxelles II *bis* la definitiva abolizione di qualsivoglia procedura intermedia per il riconoscimento e l'esecuzione delle relative decisioni. Si farà, perciò, riferimento alle eventuali modifiche che (il potenziale) *Recast* potrà apportare a siffatto settore della materia civile.

Si proseguirà nella trattazione, non senza evidenziare i profili di criticità – che emergono dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia almeno in tema di obbligazioni alimentari – sulla «circolazione» delle decisioni che, nel diritto di famiglia, hanno un contenuto patrimoniale. Il riferimento è al regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, nonché ai recentissimi regolamenti (UE) n. 2016/1103 e n. 2016/1104 aventi, rispettivamente, ad oggetto la disciplina dei regimi patrimoniali tra i coniugi e nelle unioni registrate. In merito a questi ultimi, la difficoltà di trattazione è dovuta, anche e soprattutto, alla mancanza di una compiuta elaborazione dottrinale. Si anticipa che, in essi, il legislatore ha inaspettatamente fatto un “passo indietro” rispetto al regolamento n. 1215/2012 che domina la generale materia civile e commerciale, riprendendo e mantenendo il procedimento semplificato previsto per l'esecuzione nel vecchio regolamento n. 44/2001 o, *ratione materiae*, nel regolamento n. 2201/2003.

Seguirà, la disamina delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere al fine di rilevarne la grande portata innovativa, atteso che, per la prima volta, viene contenuta e disciplinata in un atto uniforme del diritto dell'U.E.

In ultimo, ma solo per comodità di trattazione, saranno oggetto di indagine le disposizioni inerenti al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni riguardanti la

disciplina dell'insolvenza transfrontaliera alla luce della rifusione attuata dal regolamento n. 2015/848. Invero, l'Unione europea ha intrapreso il processo d'innovazione del diritto della crisi d'impresa su due differenti piani: da una parte quello dell'armonizzazione, invitando gli Stati membri a privilegiare nei loro ordinamenti procedure volte al risanamento delle imprese piuttosto che alla loro liquidazione e, dall'altra, quello fondato sul principio del mutuo riconoscimento attraverso il quale gli Stati membri consentono che le decisioni giudiziarie pronunciate in un altro Stato membro producano effetti nel proprio ordinamento. In relazione a quest'ultimo aspetto, infatti, il regolamento n. 2015/848 riprende la disciplina del regolamento n. 1215/2012 per quanto concerne l'abolizione della procedura intermedia di *exequatur* che, invece, era prevista dal precedente regolamento n. 1346/2000.

L'analisi dei singoli regolamenti della seconda parte del presente lavoro sarà condotta mettendo in evidenza il processo di osmosi che si è verificato e che si verifica tra la normativa generale e la disciplina dei settori particolari, alla luce dell'interpretazione evolutiva effettuata dai Giudici di Lussemburgo.

L'obiettivo di assicurare certezza ed uniformità alle situazioni giuridiche nello Spazio giudiziario europeo e garantire la loro «circolazione» deve, però, costantemente confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali nazionali e con la legislazione interna degli Stati membri.

Pertanto, nell'esame di tutti i regolamenti si terrà conto, altresì, della giurisprudenza interna italiana, allorché essa si è presentata di significativo interesse e non meramente ripetitiva della giurisprudenza comunitaria. Nel corso della trattazione della disciplina generale dettata dal regolamento n. 1215/2012 si indicheranno le disposizioni processuali interne cui l'operatore del diritto italiano dovrà attingere per ottenere una decisione attestante l'assenza dei motivi di diniego del riconoscimento, una decisione di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione che comprovi, per l'appunto, la presenza di motivi ostativi alla «circolazione» della decisione stessa.

Le conclusioni, vista la delicatezza e la trasversalità della disciplina oggetto di studio, si profilano di non facile stesura.

PARTE I

**LA «LIBERA CIRCOLAZIONE» DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E
COMMERCIALE: LA NUOVA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1215/2012**

CAPITOLO I

Il regolamento Bruxelles I-bis: profili generali

1. Applicazione *ratione temporis* del regolamento

Prima di entrare nel merito della riforma operata dal «Recast» e dei suoi obiettivi in tema di «circolazione delle decisioni», è bene precisare gli aspetti fondamentali dell'ambito di applicazione della riforma e delle ulteriori novità.

Un'analisi che possa ritenersi corretta deve necessariamente prendere le mosse dalla delimitazione dell'ambito di applicazione *ratione temporis* del regolamento.

Com'è noto, a partire dal 10 gennaio 2015 nell'ambito dei rapporti tra gli Stati membri, la ripartizione della giurisdizione mediante la previsione di norme uniformi, la disciplina generale del riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sono disciplinate dal regolamento UE n. 1215/2012⁵, che ha sostituito il

⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in GUUE, n. L 351 del 20 dicembre 2012 p. 1, come modificato dal regolamento (UE) n. 542/2014, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in GUUE, L 163 del 24 maggio 2014, p. 1, e dal regolamento delegato (UE) 2015/281, del 26 novembre 2014, che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in GUUE, L 54 del 25 febbraio 2015, p. 1. Per una panoramica generale sul regolamento si vedano: S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016; F. FERRARI, F. RAGNO, *Cross-border Litigation in Europe: the Brussels I Recast Regulation as a Panacea?*, Milano, 2016; U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (dir.), *Brussels I bis Regulation*, 4 Auf., München, 2016; A. MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016; A. DICKINSON, E. LEIN (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015; T. RAUSCHER (Hrsg.), *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR*, vol. I, *Brüssel Ia-VO*, 4 Auf., München, 2015; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Vicenza, 2015; E. GUINCHARD (dir.), *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruxelles, 2014; F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (eds.) *Recasting Brussels I*, Padova, 2012. Tra le opere minori relative ad aspetti specifici della disciplina in esame si vedano: W. WURMNEST, *International Jurisdiction in competition damages cases under the Brussels I Regulations: CDC Hydrogen Peroxide*, in *CML Rev.*, n. 1/2016, pp. 225 ss.; S. BARIATTI, *I nuovi criteri di competenza per le società estere e la loro incidenza sull'applicazione dei regolamenti europeo n. 44/2001 e n. 1215/2012*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1, 2015, pp. 31 ss.; I. BERGSON, *The death of the torpedo action? The practical operation of the Recast's reforms to enhance the protection for exclusive jurisdiction agreements within the European Union*, in *J. Priv. Int. Law.*, n. 1/2015, p. 27; A. L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Medidas provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-bis*, n. 2, 2015, pp. 114 ss.; S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Non-EU States and Brussels I: New Rules and some Solutions for Old Problems*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1/2015, pp. 5 ss.; M. L. GUARNIERI, *La circolazione delle sentenze di condanna alla luce del regolamento n. 1215/2012. Sistemi di esecuzione e riconoscimento a confronto*, in *Ordines*, n. 2/2015, pp. 156 ss.; P. HOVAGUIMIAN, *The enforcement of foreign judgments under Brussels I bis: false alarms and real concerns*, in *Jour. Priv. Int. Law*, n. 2/2015, pp. 212 ss.; A. LEANDRO, *Towards a New Interface Between Brussels I and Arbitration?*, in *Journ. Int. Disp. Sett.*, n. 1/2015, pp. 1 ss.; V. LEGRAND, *Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en matière civile et commerciale dans l'espace communautaire: quels changements en 2015?*, in *LPA*, n. 4/2015, pp. 7 ss.; N. NISI, *I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis*, in *Cuad. Der. Trans.*, n. 1/2015, pp. 128 ss.; F.

PESCE, *Protection of the So-Called Weak Parties in the New Brussels I Recast*, in I. QUEIROLO, B. HEIDERHOFF, (Eds.), *Party Autonomy in European Private (and) International Law*, Tome I, Roma, 2015, pp. 125 ss.; S. PIERRE-MAURICE, *La nouvelle action en refus d'exécution d'un jugement européen : entre simplicité, équilibre et stratégie*, in *Dalloz Rev.*, n.12/2015, pp. 692 ss.; S. SANCHEZ LORENZO, *El nuevo sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones en el Reglamento (UE) 1215/2012 («Bruselas I bis»)*, in *La Ley-U. E.*, 2015, pp. 5 ss.; P. VERON, *Le règlement (UE) n° 542/2014 modifiant le règlement «Bruxelles I (refonte)» «en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la Juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux»*, in *Procéd.* n. 5/2015, pp. 4 ss.; P. WAUTELET, *Les procédures concurrentes en Europe : les innovations du Règlement 1215/2012*, in *Revue@dipr.be 2015/1*, pp. 148 ss.; B. CAMPUZANO DIAZ, *Las normas de competencia sudicia internacional del Reglamento 1215/2012 y los demandados domiciliados fuera de la UE: Análisis de la reforma*, in *Rev. Electr. Est. Int.*, n. 1/2014, pp. 1 ss.; M. E. DE MAESTRI, *La proroga di giurisdizione nel nuovo regolamento Ue n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Dir. comm. int.*, n. 3/2014, pp. 577 ss.; P. FRANZINA, *Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel regolamento Bruxelles I bis*, in *ibidem*, pp. 621 ss.; E. GUALCO, G. RISSO, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel regolamento Bruxelles I bis*, in *ibidem*, pp. 637 ss.; T. C. HARTLEY, *The Brussels I Regulation and Arbitration*, in *Inter. Comp. Law Quart.*, n. 1/2014, pp. 1 ss.; A. LA MATTINA, C. CELLERINO, *L'arbitrato e il nuovo regolamento (Ue) 1215/2012: vecchie questioni e nuovi problemi aperti*, in *ibidem*, pp. 551 ss.; M. A. LUPOI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis)*, in B. CAPPONI, B. SASSANI, A. STORTO, R. TISCINI (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, Utet, 2014, pp. 1521 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, vol. XV, 2014, pp. 897 ss.; F. PESCE, *La tutela dei cd. Contraenti deboli nel nuovo regolamento Ue n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Dir. comm. int.*, n. 3/2014, pp. 579 ss.; S. PIERRE-MAURICE, *La libre circulation des actes notariés en matière civile et commerciale-Explication en schémas du règlement européen n° 1215/2012*, in *Deffrénois*, n.1/ 2014, pp. 450 ss.; J. STRNAD, *Determining the existence of consent for choice-of-court agreemnets under the Brussels I-bis Regulation*, in *The Eur. Leg. For.*, n. 5-6/2014, pp.113 ss.; J.-P. BERAUDO, *Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Jour. dr. Int.*, n. 3/2013, pp.741 ss.; F. CADET, *Le nouveau règlement Bruxelles I ou l'itinéraire d'un enfant gâté*, in *ibidem*, pp. 765 ss.; S. M.CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del Regolamento (UE) 1215/2012*, in *Dir. comm. int.*, 2013, pp. 651 ss.; F. CORNETTE, F. JAULT-SESEKE, V. PARISOT, *Le règlement n. 1215/2012 du 12 décembre 2012, portant refonte du règlement n° 44/2001 concernant les décisions en matière civile et commerciale: les espoirs déçus*, in *L.P.A.*, n. 211/2013, p. 12; G. CUNIBERTI, *La réforme du règlement Bruxelles I*, in *Dr. et proc.*, n. 2/2013, pp. 26 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.*, n. 4-5/2013, pp. 1044 ss.; L. D'AVOUT, *La refonte du règlement Bruxelles I (règlement UE n° 1215/2012)*, in *Dalloz Rev.*, 2013, pp. 1014 ss.; P. DEUMIER, M. LAZOUZI, E. TREPPOZ, *Le règlement Bruxelles I bis et la géométrie dans l'espace*, in *Rev. dr. civ.*, 2013, pp. 1037 ss.; H. GAUDEMET-TALLON, C. KESSEDIAN, *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *RTD eur*, 2013, pp. 435 ss.; P. HAY, *Notes on the European Union's Brussels-I « Recast » Regulation*, in *The European Legal Forum*, n. 1/2013, pp. 1 ss.; C. KESSEDIAN, *Le règlement «Bruxelles I révisé»: Much ado about... what?*, in *Europe*, n. 3/2013, étude 3; X. E. KRAMER, *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-bis Regulation: Toward a New Balance betwenn Mutual Trust and National Control over Fundamental Right*, in *Neth. Int. Law Rev.*, n. 3/2013, pp. 343 ss.; A. LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Giusto processo civ.*, n. 2/2013, n. 583; O. LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Riv. dir. int.*, n. 4/2013, pp. 149 ss.; M. A. LUPOI, *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 4/2013, p. 1429 ss.; A. MARMISSE D'ABBADIE D'ARRAST, *Le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012*, in *RTD com.*, 2013, pp. 377ss.; P. A. NIELSEN, *The New Brussels I Regulation*, in *CML Rev.*, n. 2/2013, pp. 503 ss.; C. NOURISSAT, *Refonte du règlement «Bruxelles I»: Much ado about nothing...*, in *Procédures*, n. 3/2013, alerte 26; A. NUYS, *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. DIP* n. 1/2013, p. 1 ss.; J.-F. SAGAUT, *La refonte du règlement Bruxelles I et l'exécution de l'acte authentique - «Et bien, circulez maintenant!»*, in *Deffrénois*, n. 2/2013, p. 83; F. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 1215/2012*, in *Riv. dir. int.*, n. 4/2013, pp. 1146 ss.; C. SILVESTRI, *Recasting Brussels I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 2/2013, pp. 677 ss.; C. HONORATI, *Provisional measures and the recast of Brussels I regulation: a missed opportunity for a better ruling*, in *Riv. Dir. Int. priv. e proc.*, 2012, pp. 525 ss.; H. GAUDEMMENT-TALLON, *La refonte du Règlement Bruxelles I*, in *La justice civile européenne en marche*, M. DOUCHY-PUDOT, E. GUINCHARD (a cura di), Parigi, 2012, pp. 21 ss.; L. E. GILLIES, *Creation of subsidiary*

Regolamento Bruxelles I. Il nuovo regolamento costituisce l'ultima tappa della revisione periodica del sistema uniforme europeo concernente il riparto della giurisdizione e l'efficacia ed il riconoscimento delle decisioni straniere avviato con la Convenzione di Bruxelles del 1968⁶, conclusa all'epoca dai soli sei Stati membri fondatori della CEE, sulla base del vecchio art. 220 del TCE, per arrivare poi al processo c.d. di «comunitarizzazione» del diritto internazionale privato operato con il Trattato di Amsterdam del 1997 realizzatosi – per quanto qui interessa – attraverso la «traslazione» della Convenzione in atto comunitario con l'adozione del regolamento (CE) n. 44/2001⁷.

Invero, la volontà di realizzare un diritto europeo uniforme, soprattutto processuale, conferisce al principio del riconoscimento ed esecuzione automatica di sentenze e decisioni straniere in materia civile e commerciale una maggiore portata sia per la tipologia di provvedimenti interessati, sia per la profondità applicativa nel momento in cui stabilisce equivalenza tra i titoli esecutivi emessi dagli ordinamenti processuali degli Stati membri. D'altra parte, per agevolare la piena riuscita di tale «circolazione», si affievoliscono le condizioni ostative al riconoscimento ed all'efficacia delle decisioni straniere, nonché gli strumenti processuali per farle valere, il tutto alla luce della reciproca fiducia che deve permeare i rapporti tra gli Stati membri.

Il nuovo regolamento, che ai sensi dell'art. 80 abroga il regolamento Bruxelles I⁸, come detto, si applica alle azioni proposte, agli atti pubblici redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse a partire dal 10 gennaio 2015. Invero, l'art. 81 distingue, in relazione all'applicabilità nel tempo, l'entrata in vigore, che è avvenuta il 10 gennaio 2013 – ovverosia decorsi i 20 giorni di *vacatio legis* dalla pubblicazione in

jurisdiction rules in the recast of Brussels I: back to the drawing board?, in *Jour. Priv. Int. Law*, vol. 3/2012; F. LEFÈVRE, O. VAN DER HAEGEN, *Arbitration and Brussels I Regulation: before and after West Tankers*, in M. FLAMÉE P. LAMBRECHT (Eds.), *Hommage à Guy Keutgen pour son action de promotion de l'arbitrage*, a cura di, Bruylant, 2012, pp. 285 ss.

⁶ Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, *GUCE*, C 27 del 26 gennaio 1998. Il regolamento (CE) n. 1215/2012 costituisce il punto di arrivo di un lungo *iter*, avviato dalla Commissione con il Libro verde del 21 aprile 2009 sulla revisione del regolamento Bruxelles I (COM (2009) 0174), seguito poi da una proposta della Commissione del 14 dicembre 2010 (COM (2010) 748 def.). Rispetto a questa proposta, per molteplici aspetti, il testo definitivamente approvato risulta meno innovativo, in particolare per quanto concerne la prospettata estensione dell'ambito di applicazione anche ai convenuti domiciliati negli Stati terzi e ai rapporti con le procedure arbitrali.

⁷ Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUCE*, n. L 12 del 16 gennaio 2001.

⁸ La Convenzione di Bruxelles resta, invece, formalmente in vigore, essendo applicabile a tutti i territori d'oltremare, come precisato dal *considerandum* n. 9 e dall'art. 68.

Gazzetta – e l'applicazione, che invece decorre dal 10 gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 75 e 76 che decorrono dal 10 gennaio 2014⁹.

L'art. 66, par. 1 precisa che il regolamento si applica alle azioni proposte, agli atti pubblici redatti o registrati ed alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. Il par. 2, aggiunge che le stesse regole valgono per il riconoscimento e l'esecuzione che si applicano solo alle decisioni emesse nei procedimenti promossi dopo la data innanzi indicata¹⁰. È evidente che per avere una prima applicazione concreta di tali norme occorre attendere la conclusione dei procedimenti incardinati innanzi alla Corte di giustizia successivamente a tale data.

Ciononostante, sul tema, in generale, dell'efficacia *ratione temporis* del regolamento, val la pena ricordare la pronuncia *Wolf Naturprodukte GmbH c. SEWAR spol. S.r.o.* della Corte di giustizia del 21 giugno 2012 che, benchè pronunciata sotto la vigenza del sistema Bruxelles I, ha svolto un ragionamento trasponibile al *Recast*¹¹. In essa la Corte ha chiarito che il regime delineato dal reg. 44/2001 relativo alla circolazione delle sentenze non può operare se lo Stato richiesto del riconoscimento, diversamente da quello di origine, non era membro dell'UE al momento in cui la decisione è stata emessa.

La pronuncia della Corte si fonda sul seguente ragionamento: dal tenore dell'art. 66, par. 2 del reg. 44/2001 non si comprende se, per circolare ai sensi dello stesso, le decisioni devono essere emesse dopo che tale disciplina è entrata in vigore sia nello Stato d'origine sia in quello richiesto. La reciproca fiducia che giustifica il meccanismo semplificato di riconoscimento delle decisioni di cui al reg. 44/2001 si fonda sul presupposto che tali decisioni siano state emesse da giudici muniti di competenza giurisdizionale in conformità ai rilevanti criteri posti dal regolamento medesimo o da discipline di tenore analogo in quanto assicurano al convenuto, soprattutto se contumace, un'adeguata protezione dei suoi diritti di difesa; inoltre, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato che non è membro dell'Unione europea al momento dell'instaurazione del giudizio né al momento dell'emissione della relativa sentenza, tale convenuto deve intendersi domiciliato in uno Stato terzo, non potendo dunque fruire di meccanismi di garanzia dei suoi diritti contemplati dalla disciplina Bruxelles I.

⁹ Art. 81, par. 2, regolamento n. 1215/2012/UE.

¹⁰ Occorre precisare che il regolamento (UE) n. 1215/2012 è più restrittivo rispetto al regolamento (CE) del reg. n. 44/2001, in quanto il corrispondente art. 66, par. 2, prevedeva l'applicazione delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione alle decisioni rese dopo la data di applicazione, ma introdotte prima della data stessa.

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2012, causa C-514/10, *Wolf Naturprodukte GmbH c. SEWAR spol. S r.o.*, in particolare parr. da 23 a 31.

Conseguentemente, l'art. 66, par. 2 deve intendersi nel senso che se alla data di pronuncia della sentenza il regolamento è in vigore nello Stato di origine, ma non in quello richiesto, tale sentenza non può esservi riconosciuta secondo il regime semplificato di Bruxelles I.

Quanto agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 75 e 75, nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 9 gennaio 2015 sono state pubblicate alcune delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione in relazione al regolamento, segnatamente quelle previste dall'art. 76¹², concernenti le norme nazionali sulla giurisdizione non applicabili ai convenuti domiciliati negli Stati membri, le norme nazionali in tema di *litis denuntiatio* e le convenzioni bilaterali fra Stati membri destinate a cedere il passo al regolamento¹³.

Inoltre, per quanto riguarda l'Italia, come emerge dal documento n. 5087/15 del Consiglio dell'Unione europea¹⁴, il 19 gennaio 2015 è stata avviata la procedura di correzione di errori materiali riscontrati nella versione italiana del regolamento in commento¹⁵. Oltre al semplice errore di declinazione di un participio rilevato nell'art. 29, par. 2, in tema di litispendenza¹⁶ – nella parte in cui si riferisce alla comunicazione da parte dell'autorità giurisdizionale investita in via concorrente della lite – la rettifica interessa, soprattutto, l'art. 65, par. 1 del regolamento, concernente l'invocabilità del foro della chiamata in garanzia di cui all'art. 8 n. 2 e all'art. 13. Queste ultime disposizioni – come si legge nell'attuale testo dell'art. 65, possono essere invocate negli Stati membri figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'art. 76, par. 1, lett. b), e dell'art. 76, par. 2, solo se il diritto nazionale lo consente: una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati

¹² Le uniche per le quali è stabilita la pubblicazione in *GUUE*. In particolare, l'Italia ha comunicato che, ai sensi di tale articolo del regolamento, le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, sono da rintracciare agli artt. 3 e 4 della Legge n. 218/1995.

¹³ Per quel che concerne le comunicazioni rese ai sensi dell'art. 75 del regolamento, l'Italia ha comunicato che le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'art. 47, par. 1, sono i Tribunali ordinari, mentre l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'art. 49, par. 2, va proposta alle Corti di Appello. Quanto alla ulteriore impugnazione di cui all'art. 50, viene indicata la competenza della Corte di Cassazione.

¹⁴ Council of the European Union, *Legislative acts and other instruments: corrigendum/rectificatif - No 5087/15 - Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters*, Brussels 19/01/2015.

¹⁵ P. FRANZINA, *Verso la correzione di alcuni errori materiali rilevati nella versione italiana del regolamento Bruxelles I bis*, in www.aldricus.com/2015/01/2015.

¹⁶ Si è sostituito “nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stata adita a norma dell'art. 32” con “nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale comunica senza indugio alla prima la data in cui è stata adita a norma dell'articolo 32”.

membri «conformemente alle disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui al predetto elenco» – così nel testo precedente –. Nella versione rettificata, l'ultimo passaggio fa riferimento alle «disposizioni sulla *litis denuntiatio* di cui al predetto elenco». Pertanto, la nuova formulazione esplicita il fatto che l'art. 65 – in conformità con l'analoga disposizione del vecchio regolamento n. 44/2001 – fa specifico riferimento al particolare istituto della *litis denuntiatio* conosciuto all'ordinamento di alcune giurisdizioni degli Stati membri, e non in generale alla chiamata in causa del terzo come nella versione precedente all'attuale rettifica.

2. Novità e continuità con il regolamento (CE) n. 44/2001 (*cenni e rinvio*)

Il regolamento n. 1215/2012 costituisce il più rilevante strumento di diritto processuale internazionale uniforme operante nell'odierna Unione europea¹⁷ ed attiene in particolare al diritto processuale civile internazionale. Proprio la comune ascendenza di questo regolamento e del suo predecessore dalla Convenzione, ha dato origine alla loro informale denominazione di «Sistema Bruxelles I»¹⁸.

Come si vedrà, nonostante l'attuale regolamento si ponga in continuità con il regolamento n. 44/2001, esso ne costituisce un'evoluzione, in quanto riprendendo le direttive del Programma di Stoccolma¹⁹, ha la finalità di garantire la piena realizzazione (in termini di accelerazione e semplificazione) del sistema di «circolazione» delle decisioni civili e commerciali che – come detto – era stato avviato, *in nuce*, dalla Convenzione di Bruxelles del 1968.

A tal proposito, al *considerandum* n. 26 il legislatore europeo, richiamando le conclusioni del Consiglio europeo riportate nel programma di Stoccolma, ha precisato la necessità della definitiva abolizione di qualsivoglia ostacolo alla «circolazione» delle decisioni giudiziarie nello Spazio giudiziario europeo, ribadendo in particolare il principio fondante della cooperazione giudiziaria europea secondo cui «*le decisioni emesse in uno Stato membro devono essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale*». Il citato considerando ha, altresì, precisato che l'abolizione della dichiarazione di esecutività prodromica all'esecuzione di una decisione nello Stato

¹⁷ F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., p. 1 ss.

¹⁸ Per distinguerlo dal «Sistema Bruxelles II» che individua la disciplina uniforme in materia di rapporti matrimoniali e potestà genitoriale e deriva dalla Convenzione di Bruxelles del 1998 mai entrata in vigore.

¹⁹ Nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009 tenutasi a Bruxelles il Consiglio europeo ha adottato il «Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» in *GUUE*, C 115 del 04.05.2010.

interessato trova la sua giustificazione nella volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri²⁰.

Pertanto, la principale novità processuale introdotta dal regolamento in commento, per quanto concerne il regime di «circolazione» delle decisioni, consiste nell'aver eliminato la procedura intermedia volta alla dichiarazione di esecutività nello Stato membro richiesto²¹, trasferendo l'onere di attivazione sulla controparte, che potrà domandare il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione secondo il dettato degli artt. 45 e 46 del regolamento Bruxelles I *bis*.

Invero, la semplificazione del meccanismo di «circolazione» delle decisioni in materia civile e commerciale nell'ordinamento dell'Unione europea che, all'epoca dell'adozione del regolamento Bruxelles I, era considerata nei termini di mera eventualità, è progressivamente diventata una vera e propria necessità, allorché si è trattato di bilanciare gli aspetti positivi e negativi che il permanere dell'*exequatur* avrebbe comportato²².

Nello specifico, il mantenimento di tale procedura risulta svantaggioso almeno per tre ordini di motivi, indicati anzitempo dalla Commissione europea nella sua relazione sull'applicazione del regolamento n. 44/2001²³. In primo luogo, come già innanzi accennato, essa costituisce un onere particolarmente considerevole per l'istante, dal momento che comporta il dispendio di ingenti risorse economiche²⁴, nonché un notevole

²⁰ La c.d. «quinta libertà di circolazione» (quella relativa, appunto, alle sentenze) oltre che fondarsi sui principi inerenti le tradizionali libertà garantite dal diritto comunitario prima e dell'Unione europea ora, è stata disciplinata con un regolamento (e non con una direttiva). Così, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è ritenuto che tale strumento fosse il più idoneo a realizzare compiutamente tale libertà. Soprattutto tale strumento è l'unico idoneo a realizzare la completa «unificazione» (e non già la mera «armonizzazione») dei criteri nazionali di ripartizione della giurisdizione civile. Solo quest'ultima ed il riconoscimento delle sentenze straniere possono realizzare un'effettiva parità di trattamento dei diritti riconosciuti ai soggetti comunitari. In tal senso si legga: S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, *op. cit.*, p. 4.

²¹ Prevista invece dagli artt. 38 e ss. del regolamento (CE) n. 44/2001, c.d. Bruxelles I.

²² La possibilità di procedere ad una revisione delle disposizioni del regolamento Bruxelles I era già stata prospettata all'epoca della sua adozione, dal momento che l'art. 73, nel dare mandato alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento entro i cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, prevedeva altresì l'ipotesi che, nella suddetta relazione, fossero avanzate opportune proposte di modifica.

²³ Si tratta della già citata “*Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*”, COM (2009) 174 def.

²⁴ Seppur con le ovvie differenze legate ai diversi contesti nazionali, la Commissione ha rilevato che il costo medio nell'Unione europea, per un caso semplice, è di 2.200 euro. L'importo sembrerebbe crescere esponenzialmente se il caso è più complesso o contestato (fino a 12.700 euro). Partendo dall'ipotesi che il 25% dei casi è complesso, il costo globale del procedimento di *exequatur* nell'UE supererebbe i 47 milioni di euro l'anno.

impiego di tempo²⁵. In secondo luogo, il permanere di tale disciplina rappresenterebbe non solo un ostacolo all'integrazione tra Stati nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma anche una forma di rallentamento dello sviluppo del mercato unico. La terza ragione per la quale si è resa necessaria l'abolizione definitiva della procedura di *exequatur* si rintraccia in particolar modo nel mutato contesto giuridico in cui il sistema Bruxelles I *bis* si trova ad operare. Infatti, successivamente alla entrata in vigore del regolamento Bruxelles I e soprattutto a seguito della nuova formulazione del contenuto del vecchio art. 65 TCE, sostituito dall'art. 81 TFUE²⁶, la cooperazione giudiziaria nelle materie civili si fonda sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali sulla base di un livello piuttosto evoluto di mutua fiducia tra gli Stati membri²⁷. Si è, dunque, fatta strada l'idea di valorizzare appieno la «libera circolazione» delle decisioni all'interno dell'UE quale condizione necessaria per assicurare un accesso effettivo alla giustizia nello Spazio europeo.

Solo brevemente occorre precisare che il nuovo art. 81 TFUE²⁸ stabilisce che – proprio al fine di sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con

²⁵ I tempi per ottenere l'*exequatur* varierebbero da un paio di giorni a diversi mesi, fino a due anni in caso di ricorso. In più del 90% dei casi il procedimento costituirebbe una pura formalità, non sussistendo motivi per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione; sarebbero poche le decisioni oggetto di ricorso e i ricorsi avrebbero raramente esito positivo. L'*exequatur* avrebbe dunque l'effetto di complicare le già complesse controversie transfrontaliere, dissuadendo le imprese dal lanciarsi in attività commerciali oltreconfine.

²⁶ L'art. 81, par. 2, lettere a), c) ed e) del TFUE costituisce la base giuridica del regolamento in commento, in base al quale, al fine della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria adottano, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione, la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione, un accesso effettivo alla giustizia.

²⁷ O. FERACI, *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni?*, in *Riv. dir. int.*, 2011, pp. 832 ss.

²⁸ Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 65, il requisito che connetteva l'esercizio delle competenze in materia di cooperazione giudiziaria nel settore civile della promozione del buon funzionamento del mercato interno è oggi meno intenso poiché le misure che oggi rinveniamo nell'art. 81 TFUE posso essere adottate «in particolare» per quel fine, ma non necessariamente. Tutto questo oggi permette di considerare la cooperazione giudiziaria in materia civile in larga misura autonoma dalla logica del mercato interno, in quanto indirizzata, soprattutto, a realizzare un unico Spazio giuridico europeo, caratterizzato accanto al mercato interno, dalla Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La politica di cooperazione giudiziaria relativa alla «circolazione» delle decisioni ruota intorno al principio del mutuo riconoscimento (o principio della reciproca fiducia). Viene in rilievo per la prima volta nel contesto della libera circolazione di cose, servizi e capitali, dove favorisce la creazione di un ambiente di reciproca fiducia, nel quale i fattori economici circolano attraverso i confini nazionali, senza incontrare restrizioni o limitazioni di sorta. Viene poi trapiantato in ambito processuale, dove funge da guida per la cooperazione giudiziaria e contribuisce alla costruzione di un regime di doverosa e reciproca fiducia nei prodotti giudiziari stranieri (*full faith and credit*). In applicazione del principio, il giudicato gode di un trattamento uniforme, anche ai fini esecutivi, in tutti gli Stati membri. La rilevanza del mutuo riconoscimento trova conferma in numerosi atti programmatici che lo celebrano come principio cardine sul quale edificare uno Spazio europeo di giustizia. Tra i tanti basti citare il Progetto di programma relativo all'attuazione del principio del riconoscimento

implicazioni transnazionali, fondata sul suddetto principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie – il Parlamento europeo e il Consiglio, «*deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare, se necessario al buon funzionamento del mercato interno*» una serie di misure concernenti, tra le altre cose, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni degli Stati membri, la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali, la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione²⁹.

Questo sviluppo sul piano normativo ha dato origine al – già evocato – fenomeno della c.d. «*comunitarizzazione/europeizzazione del diritto internazionale privato e processuale*», ossia all'elaborazione di una diretta normazione a livello europeo nell'intero settore: legge applicabile, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere. Tale comunitarizzazione che, in taluni casi, si è manifestata attraverso la trasformazione di strumenti comunitari di preesistenti normative convenzionali e, in altri casi, attraverso l'adozione di normative comunitarie in settori privi ancora di disciplina internazionalprivatistica uniforme, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, può oggi essere definita con l'espressione «*europeizzazione*» del diritto internazionale privato e processuale.

Dopo tale breve parentesi sulla base giuridica del regolamento in commento, ritorniamo nuovamente sulla Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo in merito all'applicazione del regolamento n. 44 del 2001, la quale proseguiva individuando altri ambiti del vecchio regolamento in cui risultava necessario intervenire e sui quali, di fatto, il regolamento Bruxelles I bis – *Recasting* è intervenuto³⁰.

Oltre alla definitiva abolizione dell'*exequatur* per i motivi di cui innanzi, la Commissione evidenzia la necessità di estendere l'operatività del regolamento anche ai

reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUCE*, n. C 12 del 15 gennaio 2001, il Programma di Tampere del 2 giugno 2004 (COM/2004/401 def.), il Programma di Stoccolma del 2009 in *GUUE*, n. C 115/01 del 4 maggio 2010.

²⁹ Costituisce un'eccezione la materia del diritto di famiglia con implicazioni transnazionali. Il terzo paragrafo dell'art. 81 TFUE prevede, infatti, che «*le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo (...)*».

³⁰ Chiaramente in questo paragrafo si tratta solo di una sintesi delle modifiche che saranno oggetto di trattazione in prosieguo, soprattutto per questi aspetti direttamente od indirettamente connessi al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni.

convenuti domiciliati nei Paesi terzi, sottolineando come l'assenza di norme comuni sulla competenza nei loro confronti compromette l'applicazione "imperativa" delle norme comunitarie e priva di tutela effettiva gli attori del diritto. Tale "apertura" agli ordinamenti degli Stati terzi non è, però, avvenuta nelle forme e nella misura prevista dalla Proposta della Commissione di cui si dirà nel paragrafo dedicato alla applicazione *ratione personarum* del regolamento.

Ulteriore settore di intervento riguarda l'attribuzione di maggiore effettività alla clausola di elezione del foro, che comporta la modifica tanto del criterio di prevenzione della litispendenza³¹, quanto della definizione delle condizioni di validità sostanziale della clausola stessa. Nello specifico la Commissione si chiede se detta clausola sia soggetta non solo ai requisiti previsti dall'art. 23 del regolamento Bruxelles I ma anche a quelli previsti dalla *lex fori* o dalla *lex causae*.

La Commissione auspica, ancora, di intervenire in ulteriori due settori. Il primo riguarda la disciplina del rapporto tra il regolamento e l'arbitrato e la contestuale necessità di evitare procedimenti paralleli. Il secondo rileva in ordine alle modifiche in materia di provvedimenti cautelari, in quanto le difformità esistenti nei diritti processuali dei singoli Stati, rendono difficile la «circolazione» di tali misure.

Le modifiche prospettate dalla Commissione sono sfociate, prima, nel progetto di revisione del regolamento che la stessa Commissione ha adottato in data 14 dicembre 2010³² e, successivamente, nel testo definitivo – meno innovativo rispetto alla proposta - emanato il 12 dicembre 2012.

Con riserva di esaminare le novità del *Recast amplius* in appresso, conviene sin d'ora evidenziare che, in materia di assicurazioni il "nuovo" testo non ha comportato alcuna particolare modifica. Per quanto riguarda i fori esclusivi previsti all'art. 24 e il foro elettivo disciplinato dall'art. 25, essi mantengono l'attrattività dei convenuti non domiciliati nel territorio UE, ultrattività pertanto già operante, per i primi, nella versione consolidata del regolamento³³.

³¹ Sulla scorta di quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja sugli accordi di scelta del foro consentendo al giudice designato nell'accordo di procedere indipendentemente dalla pendenza di un procedimento parallelo in un altro Stato.

³² COM/2010/0748 def. "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Rifusione".

³³C. SILVESTRI, *Recasting Brussels I*, op. cit., pp. 679 e ss.

Altro settore di intervento riguarda il coordinamento dell'azione giudiziale nel tempo e nello spazio, ovverosia la disciplina relativa alla litispendenza e alla connessione contenuta nella sezione nona del regolamento.

Invero, lo schema di base del regolamento Bruxelles I resta immutato. Per quel che concerne la litispendenza, in particolare, nessuna novità viene introdotta rispetto alla nozione di stessa causa e si continua a prevedere che il giudice adito per secondo sia tenuto a sospendere il proprio procedimento in attesa della decisione del primo giudice in merito alla propria competenza, per poi dichiararsi privo di giurisdizione in caso di esito positivo di tale analisi.

A tale schema, ormai consolidato, si aggiungono due importanti novità, ovverosia *in primis*, viene prevista un'eccezione al criterio della priorità temporale per l'ipotesi in cui il giudice adito per secondo sia quello scelto dalle parti in una clausola di proroga del foro; in secondo luogo, per la prima volta il legislatore europeo si avventura nella disciplina dei *parallel proceedings* tra uno Stato membro ed uno Stato terzo.

Di ciò si darà conto nel paragrafo dedicato alla disciplina di tale istituto.

In ultimo, il nuovo regolamento ribadisce l'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione materiale del regolamento³⁴, esclusione come noto già formulata nella disciplina previgente fin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. Ma, diversamente da quella, il regolamento n. 1215/2012 contiene indicazioni che orientano i rapporti tra arbitrato e giustizia civile nello spazio giudiziario europeo³⁵. Ci si riferisce, in particolare a quanto previsto nel *considerandum* n. 12 e nell'art. 73, par. 2, che richiama la Convenzione di New York del 1958³⁶ sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. La trattazione di tali modifiche sarà ripresa nel paragrafo dedicato all'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento.

3. Ambito di applicazione spaziale: Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Convenzione «parallela» di Lugano

È evidente che l'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) n. 1215/2012 coincide in linea di massima con la sfera di sovranità degli Stati membri

³⁴ Art. 1, par. 2, lett. d), regolamento n.1215/2012/UE.

³⁵ F. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile*, op. cit., p. 1146.

³⁶ Convenzione di New York del 10 giugno 1958, entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 1969, ratificata con Legge 19 gennaio 1968, n. 62, *Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione*, pubblicata in *GU* n. 46 del 21 febbraio 1968.

dell'Unione europea ma, com'è noto, l'estensione delle competenze dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile operata dal Trattato di Amsterdam non ha riguardato il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda e la Danimarca³⁷.

Il Regno Unito e l'Irlanda hanno depositato apposita dichiarazione con riferimento al regolamento n. 1215/2012, come previsto dal considerando n. 40 del medesimo regolamento. Pertanto, esso opera anche nei rapporti con tali Stati, nonostante la predetta estraneità di questi ultimi all'estensione delle competenze UE in materia di diritto processuale civile internazionale.

La Danimarca, invece, sulla base degli artt. 1 e 2 contenuti nel protocollo n. 22 al TUE ed al TFUE, non può effettuare dichiarazioni di "adesione" per gli atti adottati dall'Unione europea nelle materie inerenti lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V del TFUE, potendo solo esercitare l'*opting out* rispetto a tale titolo. Pertanto, come precisato nel considerando n. 41 del regolamento, la Danimarca «*non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo del 19 ottobre 2005*³⁸ tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale».

Avvalendosi della facoltà contemplata da detta norma, la Danimarca ha, quindi, notificato alla Commissione europea la decisione di attuare i contenuti del nuovo regolamento che, pertanto, si applicheranno ai rapporti tra l'Unione europea e tale Paese³⁹.

Quanto alla Convenzione di Bruxelles, che resta formalmente in vigore, essa trova applicazione con riferimento alle controversie ed alle decisioni relative ai territori – assoggettati alla sovranità degli Stati membri, ma – esclusi dalla sfera di efficacia

³⁷ Come previsto dall'art. 3 del protocollo n. 21 (*ex* protocollo n. 4) allegato al TUE ed al TFUE, il Regno Unito e l'Irlanda sono ricompresi nell'ambito di operatività degli atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile sulla base delle disposizioni del Titolo V del TFUE solo in quanto presentino apposita dichiarazione.

³⁸ L'accordo è stato stipulato a norma della decisione del Consiglio 2005/790/CE, del 20 settembre 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea ed il regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 299 del 16 novembre 2005, p. 61. L'accordo è stato pubblicato in *GUUE*, L 299 del 16 novembre 2005, p. 62. In data 26 aprile 2006, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/326/CE relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea ed il regno di Danimarca relativo alla notificazione ed alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 120 del 5 maggio 2006, p. 22.

³⁹ La Danimarca ha notificato tale decisione alla Commissione europea con lettera del 20 dicembre 2012, pubblicata in *GUUE*, L 79 del 21 marzo 2013, p. 4. Successivamente con lettera del 22 aprile 2015, la Danimarca ha notificato all'Unione europea la decisione di attuare il contenuto del regolamento (UE) n. 281/2015 di cui alla nota 1. Si veda *GUUE*, L 182 del 10 luglio 2015, p. 1.

territoriale del diritto dell'Unione europea⁴⁰. Ci si riferisce ai c.d. “territori d'oltremare”, come la Polinesia francese e la Nuova Caledonia, cui la disciplina della Convenzione di Bruxelles è stata a suo tempo estesa e per i quali resta in vigore ai sensi dell'art. 68, par. 1 del regolamento n. 1215/2012.

Un cenno a parte merita la Convenzione di Lugano del 2007⁴¹ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 dalla allora Comunità europea, dalla Danimarca e dagli Stati parte dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS, meglio nota con l'acronimo inglese EFTA), vale a dire Svizzera, Islanda e Norvegia. Essa sostituisce a sua volta la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, parallela ed omogenea nei contenuti al sistema di diritto uniforme basato sulla Convenzione di Bruxelles. Anche la Convenzione del 2007 riprende il sistema delineato dal regolamento n. 44/2001 e, a differenza della Convenzione del 1988, ne sono parti contraenti oltre agli Stati dell'AELS, la Comunità (oggi Unione) europea e non più i singoli Stati membri.

Non vi sono interferenze tra i due «sistemi». La stessa Convenzione di Lugano, infatti, si preoccupa di definire con precisione il campo di applicazione proprio e del regolamento n. 44/2001 (oggi regolamento n. 1215/2012), come precisato nell'art. 64, par. 1. I possibili conflitti che possono sorgere sono presi in considerazione dal secondo paragrafo dell'art. 64 della Convenzione, il quale prevede che le disposizioni della stessa si devono applicare comunque, anche da parte dei giudici di un Paese dell'Unione, in una serie di circostanze attinenti sia alla competenza giurisdizionale, sia alla litispendenza, sia al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze. Il regolamento Bruxelles I *bis* non incide su tale situazione.

Orbene, alla luce di quanto detto, per stabilire i rispettivi ambiti di applicazione del regolamento n. 1215/2012, dell'accordo UE/Danimarca, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e della Convenzione di Lugano del 2007, si deve considerare il domicilio del soggetto convenuto. Se detto domicilio si trova nel territorio di uno Stato membro,

⁴⁰ Nei termini definiti dall'art. 355 TFUE.

⁴¹ Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, a norma della decisione del Consiglio 2007/712/CE del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a norma della Comunità, della Convenzione stessa. La conclusione della Convenzione a nome della Comunità, è stata successivamente approvata dal Consiglio con decisione 2009/430/CE, del 27 novembre 2008, in *GUUE*, L 147 del 10 giugno 2009. Tale convenzione è in vigore tra l'Unione europea, la Danimarca e la Norvegia dal 1° gennaio 2010; nei confronti della Svizzera dal 1° gennaio 2011 e nei confronti dell'Islanda dal 1° maggio 2011. A differenza della Convenzione di Lugano del 1988 – che subordinava al complesso meccanismo dell'art. 62, par. 1, lett. b) l'adesione ad essa da parte di Stati terzi – la “nuova” Convenzione è “aperta” all'accesso di Stati non membri UE sia europei sia non europei.

dovranno essere applicate le disposizioni del regolamento n. 1215/2012, dell'accordo con la Danimarca o della Convenzione di Bruxelles del 1968 secondo i criteri innanzi esposti. Nel caso, invece, di domicilio del convenuto localizzato in un territorio appartenente alla Svizzera, all'Islanda o alla Norvegia, dovranno essere applicate le disposizioni della Convenzione di Lugano del 2007⁴².

4. Ambito di applicazione *ratione personarum* e (flebile) apertura verso i Paesi terzi: il carattere «universale» del regolamento.

Oltre all'applicazione spaziale innanzi delineata, l'ambito applicativo del regolamento non può prescindere da elementi soggettivi relativi alle parti da esso interessate.

Gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento si occupano, infatti, di delineare la sua sfera di operatività *ratione personarum*.

Il foro generale è costituito dallo Stato di domicilio del convenuto – previsto dall'art. 4 del regolamento – ed è utilizzabile per ogni azione a prescindere dal contenuto della pretesa. Tale delimitazione *ratione personae* evidenzia, innanzitutto, l'irrilevanza (per lo meno in linea di principio) del criterio della cittadinanza delle parti, nonché esula dall'eventuale cumulo con altro legame domiciliare in uno Stato terzo.

È evidente che l'individuazione di tale foro non può prescindere dalla nozione di «domicilio» del convenuto che va utilizzata sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

Per quanto concerne la determinazione della nozione di «domicilio» e delle circostanze oggettive e soggettive necessarie per considerare l'individuo convenuto come domiciliato nel territorio di uno Stato membro, si deve precisare che esse esulano dall'avere un'autonoma disciplina all'interno del regolamento, bensì devono ricavarsi dall'ordinamento giuridico dello Stato in cui si ritiene che si trovi la domiciliazione della persona fisica chiamata in giudizio⁴³.

⁴² Occorre ancora precisare che, secondo gli stessi criteri menzionati, la Convenzione di Lugano è applicabile: 1. in tutti i casi in cui, ai sensi degli artt. 22 o 23, la competenza esclusiva spetti a un giudice localizzato in Svizzera, Islanda o Norvegia; 2. quando si tratti di valutare gli effetti della litispendenza e della connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di uno Stato membro e di uno Stato contraente la sola Convenzione di Lugano; 3. nei casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, allorché lo Stato in cui tale provvedimento è stato adottato o lo Stato richiesto sia contraente della sola Convenzione di Lugano.

⁴³ Ciò per espressa statuizione dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Diverso è il caso del «*domicilio*» delle persone giuridiche, in quanto i criteri necessari per rilevarlo sono specificati nell'art. 63 del *Recast* anche se esso, comunque, non può prescindere dalle norme dell'ordinamento statale in cui è localizzato l'ente di cui si deve stabilire il «*domicilio*»⁴⁴.

Sin da subito occorre precisare che il regolamento non prende in considerazione la mobilità transfrontaliera di persone fisiche e giuridiche⁴⁵ successivamente all'avvio del processo. Per determinare la sussistenza del legame personale utilizzato in relazione al foro domiciliare del convenuto, resta determinante la condizione sussistente al momento della proposizione della domanda⁴⁶, a nulla valendo che in un momento successivo il convenuto abbia cambiato il proprio domicilio, anche trasferendosi in uno Stato non membro dell'UE. La questione – come precisato dalla Corte di giustizia nella nota sentenza *Interedil* – andrebbe risolta in base al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, lasciando inalterata la competenza del giudice adito sulla base del legame personale esistente al momento della domanda, sia esso costituito dal domicilio della persona fisica o da uno dei tre legami configurati per le persone giuridiche⁴⁷.

Alla stregua dell'art. 5 le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro dell'UE possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo nei casi indicati nelle sezioni da 2 a 7 del capo II del medesimo regolamento. A tal proposito, la Corte di giustizia, sebbene si sia pronunciata in relazione al regolamento n. 44/2001 (con statuizioni estensibili anche al *Recast*), ha chiarito che nel caso in cui una controversia connotata da elementi di estraneità rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento ed il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro «*le norme sulla competenza previste dal regolamento devono, in linea di principio, trovare applicazione e prevalere sulle norme nazionali sulla competenza*»⁴⁸.

Dunque, da questo punto di vista, il domicilio del convenuto ha due funzioni precipue, ovverosia di determinare e definire, da un lato, l'ambito di applicazione soggettivo della riforma del «sistema Bruxelles I» e, dall'altro, un criterio di collegamento

⁴⁴ A proposito delle persone giuridiche l'art. 63, par. 1 impiega, alternativamente criteri di collegamento giurisdizionali quali la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale, che per essere compiutamente determinati in tutti i loro elementi costitutivi dovranno essere rapportati alle corrispondenti qualificazioni normative nazionali dello Stato in cui si assume che gli indicati criteri di collegamento siano localizzati.

⁴⁵ Così F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., p. 130.

⁴⁶ Art. 32 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁴⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 20 ottobre 2011, causa C-396/09, *Interedil S.r.l. c. Fallimento Interedil S.r.l., Intesa Gestione Crediti S.p.A.*, in particolare par. 55.

⁴⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2013, causa C-9/12, *Corman-Collins SA c. La Maison du Whisky SA*, in particolare parr. da 17 a 23.

giurisdizionale a portata generale che possa essere utilizzato in relazione a qualsivoglia controversia ad eccezione di quelle per le quali il regolamento prevede di non considerare il «domicilio»⁴⁹.

Questa delimitazione, dunque, prescinde dall'eventuale cumulo con altro legame domiciliare in uno Stato terzo, infatti, l'art. 6 del nuovo regolamento stabilisce che i criteri di competenza giurisdizionali dettati dal *Recast*, in via di principio, non trovano applicazione «*se il convenuto non è domiciliato del territorio di uno Stato membro*», rinviando così al diritto nazionale nel caso di convenuti domiciliati in Paesi non UE.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia⁵⁰, devono considerarsi domiciliati nel territorio dell'Unione europea, ai fini dell'applicabilità della normativa in commento, anche i soggetti – cittadini dell'UE – di cui sia ignoto l'attuale domicilio, ma rispetto ai quali non sussistano indizi certi circa la loro localizzazione al di fuori dell'Unione stessa⁵¹.

Qualora non si verifichi neanche questa ultima ipotesi, il convenuto si ritiene domiciliato con certezza in uno Stato terzo, con la conseguenza che la sfera della giurisdizione civile e commerciale dovrà essere determinata, di volta in volta, sulla base dei criteri di diritto comune vigenti in ciascuno Stato membro⁵².

Quanto detto è espressione del fatto che, ferma restando l'aggregazione, da parte del «sistema» delineato dal regolamento n. 1215/2012, di tutti gli Stati membri intorno ad un unico centro di regole uniformi di diritto processuale civile internazionale, l'armonizzazione all'interno dello Spazio giudiziario europeo non può prescindere dai

⁴⁹ Ci si riferisce ai casi in cui il regolamento stesso prevede la competenza esclusiva di un giudice che prescinde dal domicilio del convenuto a causa ed in funzione: 1. della particolare intensità del suo collegamento territoriale con la localizzazione di alcune specifiche controversie (in particolare si vedano quelle delineate dall'art. 24); 2. Dell'esigenza di evitare conflitti di giudicati (in es. artt. 29 ss.).

⁵⁰ Ancora una volta è bene precisare che si tratta di una pronuncia relativa all'interpretazione del vecchio regolamento ma estendibile al *Recast*.

⁵¹ Sul punto si veda, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, causa C-327/10, *Hypoteční banka a. s. c. Udo Mike Linder*, ai cui par. 40 e 42 precisa che la delimitazione relativa al domicilio opera «*solo se il giudice adito dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che il convenuto, cittadino dell'Unione non domiciliato nello Stato membro di detto giudice, sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell'unione*»; si veda, altresì, la sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2012, causa C-292/10, *G. c. Cornelius de Visser*, in particolare par. da 39 a 42. In particolare al par. 40 precisa che «*la locuzione "non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro" (...) deve essere intesa nel senso che l'applicazione delle norme nazionali anziché delle norme uniformi sulla competenza è possibile solo se il giudice adito dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che il convenuto, cittadino dell'Unione non domiciliato nello Stato membro di detto giudice, sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell'Unione*».

⁵² Costituiscono un'eccezione a questa regola i casi di competenza esclusiva disciplinati dagli artt. 24 e 25 del reg. 1215/2012.

rapporti con gli Stati terzi che non sono membri ma che pure possono essere variamente interessati dallo svolgimento della lite.

Invero, il regolamento prende in considerazione la circostanza che le procedure giudiziarie avviate in Stati terzi concorrano (ovvero confliggano) con l'amministrazione della giustizia civile così come disciplinata nello Spazio europeo, tant'è che si prevede la possibile declinazione provvisoria della competenza da parte di uno Stato membro a favore di quella di uno Stato terzo se dinanzi al giudice di questo secondo Stato sia stata preventivamente instaurata la stessa causa o una causa connessa⁵³.

Occorre, però, precisare che il *Recast* ha comportato un sostanziale ridimensionamento della «universalizzazione» delle regole di competenza sancite dal regolamento n. 44/2001 proposta dalla Commissione in relazione alla estensione dell'ambito di applicazione anche ai convenuti domiciliati negli Stati terzi⁵⁴.

Invero, nella suddetta Proposta⁵⁵ di modifica del regolamento Bruxelles I, facendo leva sul parere n. 1/03 reso dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 2006⁵⁶ e su alcune

⁵³ Il regolamento (UE) n. 1215/2012 ha introdotto una disciplina apposita per i casi di litispendenza e connessione con gli Stati terzi – in particolare al considerando 24 ed all'art. 34 – in virtù della quale i Tribunali degli Stati Membri hanno la facoltà di sospendere il procedimento presso di loro avviato qualora sia già stata instaurata una causa di fronte ad un Tribunale di uno Stato non membro, e ciò a condizione che: a) siano opportune una trattazione e una decisione unica sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata; b) ci si attenda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso eseguita, nello Stato membro; c) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. La sospensione può essere decisa su istanza di parte, o, ove ammesso dalla legge nazionale, d'ufficio. Di ciò si dirà più ampiamente *infra*.

⁵⁴ Nel sistema previgente, si prospettavano due ipotesi: a) quella in cui la parte debole era domiciliata in uno Stato membro e la controparte in uno Stato terzo; b) quella opposta in cui la parte «forte» era domiciliata in uno Stato UE ed il contraente «debole» in uno Stato terzo. L'art. 4, par. 1 del reg. 44/2001 rinviava alle norme nazionali. Tale rinvio era ridimensionato. Nel caso *sub a)* il contraente «forte» domiciliato in un Paese terzo, ma avente una succursale, agenzia o altra sede di attività nell'UE, doveva considerarsi ivi domiciliato; pertanto la parte «debole» europea che intendeva agire nei suoi confronti poteva avvalersi dei fori protettivi stabiliti dal regolamento (art. 9, par. 2; art. 15, par. 2; art. 18, par. 2). Nel caso *sub b)* si presumeva l'ubicazione nell'Unione europea del domicilio di tutti i cittadini europei (per il riscontro giurisprudenziale si veda la sentenza *de Visser*, in particolare i par. 39 e 40).

⁵⁵ COM/2010/0748 def., *cit.*, in particolare si vedano i punti 2, 3 e 3.2.1. Se fosse stata accolta *in toto*, la Proposta della Commissione di universalizzare le norme sulla giurisdizione del sistema Bruxelles I-*bis* si sarebbe avuta una maggiore garanzia di accesso alle corti degli Stati membri per le parti deboli domiciliate nell'UE, a prescindere dall'ubicazione della sede della controparte «forte». Inoltre, in relazione alle azioni promosse dal un imprenditore europeo nei confronti del contraente «debole» domiciliato in uno Stato terzo, la giurisdizione – in via eccezionale – si sarebbe potuta fondare sui c.d. «titoli uniformi residuali» della situazione dei beni del convenuto e del *forum necessitatis* (artt. 25 e 26 della Proposta).

⁵⁶ Parere della Corte di giustizia n. 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla competenza della Comunità per concludere la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in *Raccolta*, I, p. 1145, in cui si evidenzia che «l'art. 4 deve essere interpretato come facente parte del sistema istitutivo del regolamento, dal momento che quest'ultimo disciplina la situazione prevista con riferimento alla legislazione dello Stato membro il cui giudice è adito». La Corte di giustizia sembrava aver interpretato l'art. 4 del regolamento in questione nel senso che questo strumento è applicabile anche quando il convenuto è domiciliato in uno Stato terzo; in tal caso, peraltro, la disciplina concreta della fattispecie risulta da un rinvio alle norme sulla competenza in vigore nello Stato del giudice adito. La conseguenza di tale interpretazione sembra essere che un accordo

pronunce rese da quest'ultima⁵⁷, ha sottolineato come l'assenza di norme comuni sulla competenza nei confronti di convenuti di Paesi terzi rischi di compromettere l'applicazione di disposizioni imperative di diritto comunitario e privi di tutela gli attori dell'U.E. in materie quali ad esempio la tutela dei consumatori, dei lavoratori dipendenti, dei danneggiati da prodotti difettosi, qualora intrattengano, per l'appunto, rapporti con soggetti domiciliati in Paesi extra U.E.

Nel testo definitivo, invece, è esclusa la possibilità di convenire le persone non domiciliate in uno Stato membro in forza delle norme enunciate nel progetto originario, derivandone, di fatto, la restrizione dell'«universalizzazione» contenuta nella Proposta.

L'unica «apertura» verso i convenuti non domiciliati nel territorio dell'Unione del testo definitivo è data dagli artt. 18, n. 1, 21, n. 2, 24 e 25. Alla luce di tali disposizioni il consumatore può, pertanto, citare la propria controparte contrattuale⁵⁸ dinanzi al giudice del proprio domicilio indipendentemente dal domicilio del convenuto⁵⁹ ed analoga previsione è prevista a carico del datore di lavoro domiciliato in uno Stato terzo il quale, ai sensi dell'art. 21 del regolamento in esame, potrà essere citato nel Paese membro in cui il lavoratore ha svolto abitualmente la sua attività, ovvero nell'ultimo domicilio abituale, ovvero presso la sede d'attività in cui è stato assunto⁶⁰.

Un'analoga modifica non è stata effettuata per la materia assicurativa, le cui norme «protettive» continuano ad applicarsi solo quando il convenuto-parte forte è domiciliato nell'Unione europea. È evidente che siffatta situazione comporta una ingiustificata discriminazione tra soggetti (il lavoratore, il consumatore e l'assicurato) che il regolamento riconosce in egual misura contraenti «deboli» e, in linea di principio, meritevoli della medesima tutela⁶¹. Pertanto, le ragioni di tale scelta non appaiono assolutamente chiare e, probabilmente, possono essere rinvenute nella circostanza che la maggior parte degli Stati membri non prevede norme di giurisdizione *ad hoc*⁶².

concluso con uno Stato terzo incide sulla regolamentazione comunitaria anche se si limita a regolare la competenza nei confronti di convenuti domiciliati in uno Stato terzo.

⁵⁷ Si veda tra tutte Corte di giustizia, sentenza del 29/11/2007, causa C-68/07 *Kerstin Sundelin Lopez contro Miguel Enrique Lopez*.

⁵⁸ Art. 15, regolamento n. 1215/2012/UE.

⁵⁹ Art. 18, regolamento n. 1215/2012/UE.

⁶⁰ Nel *Recast* il mantenimento degli artt. 17, par. 2 e 20, par. 2 che prevedono (nel vecchio sistema aveva carattere effettivo) la *fictio iuris* che assimila la sede secondaria nel territorio europeo al domicilio del contraente più forte ha solamente la funzione di consentire l'operatività del foro speciale della succursale di cui all'art. 7, n. 5, che sarebbe altrimenti inapplicabile nei confronti dei convenuti non domiciliati in uno Stato membro,.

⁶¹ S. M. CARBONE, C. TUO, *Non-EU States and Brussels I*, op. cit., p. 9, in particolare si legga la nota 9.

⁶² Tale tesi è stata, tra gli altri, sostenuta da F. PESCE, *La tutela dei c.d. contraenti deboli*, op. cit., p. 595.

È necessario evidenziare che in tal modo il legislatore ha, in un certo senso, “tradito” l’apertura del diritto processuale civile europeo agli ordinamenti degli Stati terzi così come formulata dalla Corte di giustizia. A ben vedere, infatti, la Corte già sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles aveva manifestato l’auspicio di un superamento del carattere strettamente intracomunitario nell’applicazione delle norme in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni⁶³. Valga solo come esempio la pronuncia *Group Josi Reinsurance Company* del 13 luglio 2000, in cui la Corte, chiamata a determinare la sfera di operatività del sistema Bruxelles I nei casi in cui il convenuto era domiciliato in uno Stato membro mentre l’attore si trovava al di fuori della (allora) Comunità, ha precisato che tale circostanza è assolutamente irrilevante e che «*unica condizione di operatività*» delle norme sulla giurisdizione (previste dalla Convenzione) è la presenza del domicilio o della sede del convenuto in uno Stato membro⁶⁴.

In definitiva, l’unica condizione per l’operatività dell’intera disciplina relativa alla competenza giurisdizionale di cui al regolamento n. 1215/2012 è – in presenza del domicilio del convenuto in uno Stato UE – l’idoneità della controversia a creare potenziali conflitti di giurisdizione e/o di giudicati, *ergo* la presenza nel caso concreto di un qualsiasi elemento di internazionalità. Sul punto la Corte si era pronunciata, in relazione all’applicabilità dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, nel noto caso *Owusu*, in cui ha precisato che «(...) *L’implicazione di uno Stato contraente e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto, nel primo Stato, e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame. Tale situazione, infatti, è atta a sollevare nello Stato contraente, come nella causa principale, questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale, il che costituisce, proprio una delle finalità della Convenzione di Bruxelles, come emerge dal terzo ‘considerando’ del suo preambolo*»⁶⁵.

È evidente che tali considerazioni valgono anche per l’art. 4 del regolamento in commento. Infatti, negare l’applicazione del regime Bruxelles I-bis ogni volta in cui la

⁶³ Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 1976, causa 12/76, *Industrie Tessili italiana Como c. Dunlop AG*, in particolare par. 9; sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 1990, causa C-365/88, *Kongress Agentur Hagen GmbH c. Zeehaghe BV*, in particolare par. 17.

⁶⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2000, *Group Josi Reinsurance Company SA c. Universal General Insurance Company (UGIC)*, in particolare su tale questione si leggano i parr. da 57 a 59.

⁶⁵ Si veda, tra le altre, Sentenza della Corte di giustizia del 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Andrew Owusu c. N. B. Jackson che opera con il nome commerciale “Villa Holidays Bal-Inn Villas”* e altri, in particolare parr. da 24 a 26.

controversia, nonostante sia dotata di elementi di internazionalità, presenti un collegamento con un solo Stato membro ed uno Stato terzo, oppure riguardi un convenuto che – sebbene sia cittadino di un Paese UE – sia privo di domicilio certo nel territorio dell’Unione, significherebbe lasciare uno spazio di operatività troppo ampio alle norme statali di diritto processuale civile internazionale e ciò comprometterebbe il raggiungimento degli obiettivi di uniformità perseguiti dal regolamento n. 1215/2012⁶⁶.

5. Ambito di applicazione *ratione materiae*

Per quanto concerne le materie cui il «Recast» è applicabile, l’art. 1, par. 1 precisa che esso disciplina l’esercizio della giurisdizione e l’efficacia delle decisioni degli Stati membri in «materia civile e commerciale», indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale adita.

Non vi è dubbio che la nozione di «materia civile e commerciale» va interpretata in maniera “autonoma” rispetto alle corrispondenti nozioni rinvenibili negli ordinamenti degli Stati membri e deve essere individuata in relazione alla prassi applicativa posta in essere prima sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, successivamente, del regolamento Bruxelles I.

Occorre precisare che sin dalle prime decisioni sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme convenzionali, la Corte comunitaria aveva rimarcato con forza la necessità dell’autonomia di tale nozione, ed in particolare lo aveva fatto nella celebre sentenza *Eurocontrol* nel lontano 14 ottobre 1976, nella quale già precisava che la nozione in esame andava individuata in via autonoma ed «in riferimento, da un lato agli obiettivi della Convenzione e, dall’altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali»⁶⁷.

Tale orientamento è stato confermato in modo ancor più netto in relazione al regolamento (CE) n. 44/2001.

Infatti, nella sentenza del 23 ottobre 2014, caso *flyLAL-Lithuanian Airlines AS, in liquidazione c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, la Corte – nel pronunciarsi in via pregiudiziale in merito ad una domanda di riconoscimento ed esecuzione in Lettonia della decisione di un giudice lituano che dispone misure provvisorie o cautelari – ha precisato, innanzitutto, che è opportuno, oltre che necessario, garantire la

⁶⁶ Sentenza *de Visser, cit.*, in particolare parr. da 40 a 42.

⁶⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1976, causa 26/76, *LTU c. Eurocontrol*, a tal proposito si legga il par. 7.

continuità interpretativa tra la Convenzione ed il regolamento (CE) n. 44/2001 (e, dunque, anche del regolamento n. 1215/2012) ed ha ribadito che «*per assicurare nella misura del possibile l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 44/2001 per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di "materia civile e commerciale" non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro Stato coinvolto. Tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all'impianto sistematico del predetto regolamento e, dall'altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali*»⁶⁸.

È, dunque, chiara la rilevanza dell'apporto correttivo/chiarificatore della Corte di Lussemburgo nella definizione dell'ambito di applicazione *ratione materiae* prima della Convenzione e, poi, del regolamento n. 44/2001, in virtù di statuizioni del tutto trasponibili al *Recast*, in ragione della sostanziale identità del suo art. 1, par. 1, con le versioni previgenti di tale disposizione, soprattutto al fine di evitare di lasciare vuoti normativi che ciascuno Stato membro avrebbe potuto e potrebbe colmare *pro domo sua*.

Com'è noto, infatti, la Corte di giustizia non ha avuto remore nell'affermare – sin dalle sue prime pronunce sul tema – che una controversia deve essere ricondotta alla «materia civile e commerciale» in ragione non delle caratteristiche delle parti e/o dell'oggetto del rapporto, ma in relazione alla circostanza che si tratti di un'operazione economica relativa al trasferimento di beni e/o servizi, oppure al pagamento di somme, nella quale la titolarità di un potere autoritativo di una parte ed il relativo eventuale esercizio «*non costituiscono la ragione giustificativa del rapporto*», né la relativa disciplina. Qualora, invece, il potere autoritativo di una parte sia alla base della speciale regolamentazione del rapporto, modellata in funzione dell'esercizio di tale potere, le relative controversie risultano estranee a tale materia⁶⁹.

⁶⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2014, causa C-302/13, *flyLAL-Lithuanian Airlines AS, in liquidazione c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, in particolare par. 24. In tal senso si vedano altresì: sentenza del 28 aprile 2009, causa C-420/07, *Meletis Apostolides contro David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*, punto 41 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 27 febbraio 2014, causa C-1/13, *Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions Assurance SA contro Ziegler France SA e altri*, punto 32 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 3 aprile 2014, causa C-387/12, *Hi Hotel HCF SARL contro Uwe Spoering*, punto 24 e giurisprudenza ivi citata.

⁶⁹ Sentenza *Meletis Apostolides*, *cit.*, della quale è opportuno riportare a mo' di chiarimento sul tema i parr. da 43 a 45 «*La Corte ha altresì dichiarato che, sebbene talune controversie tra un'autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano essere sussunte nella nozione in discorso, la situazione è diversa qualora l'autorità pubblica agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio. Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell'esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001. La*

A questo punto, è opportuno evidenziare che il regolamento (UE) n. 1215/2012 opera una serie di precisazioni in relazione all'esatta portata della «materia civile e commerciale» e delle specifiche materie escluse, anche e soprattutto alla luce dell'entrata in vigore di altri strumenti dell'Unione in materie precedentemente regolate dal sistema Bruxelles e prevede una maggiore esclusione – di cui isidirà *infra* – della materia arbitrale rispetto al vecchio regolamento.

5.1. Responsabilità dello Stato per *acta iure imperii*

La seconda parte del paragrafo 1 dell'art. 1 esclude espressamente dalla «materia civile e commerciale» oltre alla materia fiscale, amministrativa e doganale, anche la «responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*)».

Com'è evidente, l'esigenza di rispettare la prevalente natura pubblicistica di ambiti quali la materia fiscale, doganale e amministrativa, giustificano l'esclusione dall'applicazione della disciplina Bruxelles I (-bis).

Per quanto concerne la materia amministrativa la Corte di giustizia, già alla luce della disciplina previgente (e con considerazioni valedoli anche per il *Recast*), ha precisato che non basta che una delle parti sia espressione della pubblica autorità, ma è necessario che questa abbia posto in essere azioni che siano espressione dell'esercizio di un pubblico potere tale da escludere la presenza di atti di diritto privato. Invero, nel già citato caso *Apostolides* la Corte ha evidenziato proprio questo aspetto, precisando che nel momento in cui una delle parti in causa esercita «prerogative di pubblici poteri» la controversia non può essere ricondotta nel novero della «materia civile e commerciale»⁷⁰.

La formula dell'esclusione della «responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*)» era, invero, sconosciuta al regolamento Bruxelles I ma la si rinviene nei regolamenti sul titolo esecutivo europeo.

*causa principale verte su una controversia tra soggetti privati in ordine al risarcimento danni per occupazione illegittima di un bene immobile, al rilascio ed al ripristino dello status quo ante dello stesso nonché alla cessazione di ogni ulteriore illecito. L'azione in tal modo intentata è diretta non già nei confronti di condotte o di procedure che presuppongono una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri proveniente da una delle parti della controversia, bensì nei confronti di atti compiuti da soggetti privati». Si vedano, altresì, le sentenze: Eurocontrol, cit., par. 3; 16 dicembre 1980, causa 814/79, Stato olandese c. Reinhold Rüffer, par. 7; 21 aprile 1993, causa C-172/91, Volker Sonntag c. Hans Waidmann e altri, par. 18; 15 maggio 2003, causa C-266/01, Préservatrice foncière TIARD SA c. Staat der Nederlanden, par. 20; 18 maggio 2006, causa C-343/04, Land Oberösterreich c. ČEZ as., par. 22; 15 febbraio 2007, causa C-292/05, Eirini Lechouritou e altri c. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, par. 29. In dottrina, sul punto, si legga S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., in particolare p. 27.*

⁷⁰ Sentenza *Meletis Apostolides*, cit., parr. 37 e 42-44.

In ragione della scelta dell'argomento oggetto di trattazione nel presente lavoro non ci si dilunga sulle fattispecie – seppur estremamente interessanti – che costituiscono i casi concreti di esclusione degli *acta iure imperii* dalla materia esaminata. Val la pena solo precisare che ci si riferisce a tutti quegli atti che l'ente convenuto esercita giovandosi dell'immunità giurisdizionale prevista in funzione delle modalità attraverso le quali il suo potere autoritativo è stato esercitato nel rapporto oggetto della controversia. In tali casi la controversia resta esclusa dall'ambito di applicazione della normativa in esame. Al contrario, quando le pretese fatte valere dalla pubblica amministrazione (o nei suoi confronti) o ente pubblico traggono origine da rapporti conclusi *iure privatorum*, vale a dire senza il potere autoritativo di cui essi sono muniti, la relativa controversia ricade nella nozione di «materia civile e commerciale».

Un'ultima precisazione deve essere fatta in relazione alla circostanza che, come nei testi dei regolamenti sul titolo esecutivo europeo, anche nel regolamento n. 1215/2012 ci si riferisce solo alla responsabilità dello Stato. Chiaramente, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria pregressa, anche in questo caso il riferimento è all'«esercizio di pubblici poteri» esercitati non solo dagli Stati ma da tutte le persone giuridiche pubbliche.

5.2. Materie civili e commerciali escluse: stato, capacità e regime patrimoniale tra coniugi

Il secondo paragrafo dell'art. 1 del regolamento in commento ne circoscrive ulteriormente l'ambito di applicazione *ratione materiae* escludendone alcuni rapporti che astrattamente sono riconducibili alla «materia civile e commerciale».

Al fine di comprendere la portata applicativa di tali limiti, che devono per forza sussistere in ragione delle differenti discipline adottate dagli Stati membri, occorre precisare che talune delle materie escluse dalla disciplina generale sono regolamentate da atti settoriali vincolanti. Pertanto, le norme generali del regolamento n. 1215/2012 vanno lette in un'ottica intertestuale con la disciplina contenuta nei regolamenti settoriali al fine di evitare sovrapposizioni. Nei casi in cui non vi è un'espressa formulazione normativa che chiarisca la portata dell'esclusione settoriale, la qualificazione va fatta nei termini restrittivi affermatasi sotto la vigenza del sistema Bruxelles I, del quale la Corte ha valorizzato la portata generale. Infatti, nella già menzionata sentenza *flyLAL-Lithuanian Airlines AS*, la Corte precisa che «Le esclusioni dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001

configurano delle eccezioni che, al pari di qualunque eccezione, e alla luce dell'obiettivo del regolamento in parola, ossia conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle decisioni, devono essere assoggettate ad interpretazione restrittiva»⁷¹.

Il primo settore escluso riguarda «*lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivanti da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio*». L'eccezione copre, dunque, il c.d. *statuto personale* delle persone fisiche, cioè tutti quegli atti e quelle procedure che trovano il loro fondamento nella capacità delle persone fisiche e che discendono dai corollari di diritto internazionale privato come, ad esempio, le misure volte a tutelarla dal compimento di atti di disposizione che potrebbero comportare pregiudizio⁷².

La fase patologica dei rapporti matrimoniali è oggi oggetto di una disciplina uniforme europea. Ci si riferisce, in particolare, al regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. *Bruxelles II*)⁷³, attualmente oggetto di un progetto di rifusione⁷⁴.

L'esclusione dei rapporti patrimoniali dal regolamento *Bruxelles I-bis* investe anche quelli non formalmente riconducibili alla formula matrimoniale tradizionale. Infatti, l'espressione «*effetto comparabile*» si riferisce sia alle unioni di coppie eterosessuali non in forma matrimoniale, sia alle coppie omosessuali legate da un rapporto giuridicamente rilevante compreso lo stesso matrimonio⁷⁵.

La disciplina del regime patrimoniale è oggi rinvenibile nel regolamento (UE) n. 1103/2016⁷⁶ che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, mentre per le unioni registrate essa è racchiusa nel regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della

⁷¹ Sentenza *flyLAL-Lithuanian Airlines AS*, *cit.*, in particolare par. 27.

⁷² Sul punto, valga come esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013, causa C-386/12, *Siegfried János Schneider*.

⁷³ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *GUCE*, L 338 del 23 dicembre 2003 p. 1.

⁷⁴ Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione), del 30 giugno 2016, COM (2016) 411 fin. 2012/0190 (CNS).

⁷⁵ Chiaramente il riferimento all'una o all'altra o ad entrambe le fattispecie incontra il limite dell'ordine pubblico di quegli Stati che non riconoscono formalmente tali unioni.

⁷⁶ Regolamento (UE) n. 1103/2016 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in *GUUE*, L 183 dell'8 luglio 2016, p. 1.

competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate⁷⁷.

5.3. (*segue*) **Obbligazioni alimentari**

La lett. e) dell'art. 1, par. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 esclude dall'ambito di applicazione della disciplina generale – e ciò costituisce un'innovazione rispetto al passato – le controversie riconducibili all'esistenza di un'obbligazione alimentare dipendente da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità che sono oggetto di specifica disciplina nel regolamento (CE) n. 4/2009⁷⁸.

Si tratta di un'innovazione particolarmente significativa, atteso che le controversie in detta materia sono state disciplinate a lungo dal sistema Bruxelles I, tanto da giustificare la predisposizione di un apposito titolo speciale di giurisdizione sia nella Convenzione di Bruxelles del 1968, sia nel regolamento (CE) n. 44/2001 (art. 5, n. 2).

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria⁷⁹, per «obbligazione alimentare» deve essere intesa una nozione ampia che ricomprenda tutte le obbligazioni fondate sulla funzione di solidarietà posta a carico del debitore e a favore del soggetto che ne risulta beneficiario in quanto legati da un rapporto di famiglia, parentela, matrimonio, affinità⁸⁰.

Occorre, dunque, operare un coordinamento interpretativo tra le esclusioni indicate alla lettera f) dell'art.1, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 e la disciplina prevista dal regolamento n. 4/2009, al fine di evitare sovrapposizioni nella sfera di operatività dei due atti vincolanti e colmare alcune lacune, come ad esempio, le obbligazioni alimentari di natura puramente contrattuali le quali non risultano disciplinate in nessuno dei due regolamenti, oppure i casi di trasferimento di una proprietà immobiliare pari al valore di

⁷⁷ Regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in *GUUE*, L 183 dell'8 luglio 2016, p. 30.

⁷⁸ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *GUUE*, L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1. Il regolamento è applicabile dal 18 giugno 2011.

⁷⁹ Si veda, per tutte, la datata ma comunque attuale sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 1980, causa C-120/79, *Jacques de Cavel c. Louise de Cavel*, laddove nel par. 11, la Corte precisa che sono ricomprese in tale nozione «le obbligazioni alimentari imposte ai coniugi, dalla legge o dal giudice, per il periodo successivo al divorzio».

⁸⁰ A tal proposito si ricorda in tenore del considerando n. 11 del regolamento 4/2009 che ora ben si concilia con la lettera dell'art. 2 del regolamento n. 1215/2012. Il considerando stabilisce che il regolamento n. 4/2009 si applica «a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori alimentari».

quanto dovuto a titolo di credito alimentare⁸¹. In quest'ultima situazione, di fronte all'impossibilità di individuare nello Spazio giudiziario europeo una comune disciplina, si deve utilizzare la disciplina applicabile alla tipologia di rapporto di volta in volta rilevante al fine di comprendere se un tale aspetto possa essere ricompreso nel campo di applicazione dell'uno o dell'altro regolamento, oppure se demandarne la tutela alla disciplina nazionale.

Ulteriore problema si pone per la collocazione delle controversie sulle obbligazioni alimentari relative a rapporti con effetti simili al matrimonio nell'uno o nell'altro regolamento, atteso che la lettera normativa di entrambi non fornisce alcuna precisazione al riguardo. A primo acchito si potrebbe immaginare che la relativa disciplina possa essere rintracciata nei regolamenti (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016 innanzi richiamati ma, ancora una volta, sarà la giurisprudenza della Corte di giustizia a fare chiarezza.

5.4. (segue) Materia successoria

La lett. f), art. 1, par. 2, reg. 1215/2012 esclude dal campo di applicazione di quest'ultimo i testamenti, le successioni e le obbligazioni alimentari *mortis causa*.

Anche in questo caso, per la delimitazione oggettiva di tale esclusione emerge l'importanza del coordinamento tra i vari regolamenti UE in materia di cooperazione giudiziaria civile con implicazioni transnazionali e, per quel che qui interessa, con il regolamento (UE) n. 650/2012⁸².

Per definire il confine tra gli ambiti di operatività dei due atti vincolanti può essere di aiuto il considerando n. 9 del reg. n. 650/2012, il quale ricomprende in tale materia «tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

In via definitiva restano esclusi da tale regolamento e rientrano, invece, nella disciplina del Bruxelles I-*bis* le controversie relative ai rapporti instaurati dal *de cuius* di cui si chiede l'adempimento agli eredi (ad esempio la restituzione di un mutuo, ai diritti

⁸¹ Sul punto si legga: I. VIARENGO, *The Removal of Maintenance Obligations from the Scope of Brussels I*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (Eds.), *op. cit.*, pp. 29 ss.

⁸² Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *GUUE*, L 201 del 27 luglio 2012, p. 107. Il regolamento si applica alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015.

previsti in statuti societari che determinano il beneficiario delle quote appartenenti a un socio al momento della sua morte, ai c.d. patti successori, agli obblighi di rendiconto di soggetti gestori dell'asse ereditario, nonché le questioni inerenti la natura dei diritti reali, la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento del *trust*.

5.5. (*segue*) Sicurezza sociale

Alla lett. c) del par. 2, dell'art. 1 è disciplinata l'esclusione dalla sfera di operatività del regolamento in esame della materia della sicurezza sociale alla quale – come precisato dalle relazioni Jenard⁸³ e Schlosser⁸⁴ – vanno ricondotti solamente i procedimenti tra l'ente pubblico o privato responsabile della sicurezza sociale ed il soggetto privato titolare della corrispondente pretesa. Proprio l'esigenza di rispettare la prevalente natura pubblicistica della sicurezza sociale ne spiega la sua esclusione dal campo di applicazione del regolamento⁸⁵.

L'esclusione va coordinata con la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 883/2004⁸⁶ sostituito dal regolamento (UE) n. 1372/2013⁸⁷, secondo il quale rientrano nella sua disciplina e, dunque, sono escluse dal regolamento n. 1215/2012 le sole controversie riconducibili ad un particolare rapporto specificamente caratterizzato dalla sua natura pubblicistica, secondo l'autonoma definizione che si deve trarre da un'interpretazione sistematica dei regolamenti⁸⁸.

Di riflesso, rientrano nell'ambito applicativo del reg. 1215/2012 i procedimenti giudiziari promossi dall'ente di sicurezza sociale nei confronti di terzi responsabili della causazione del danno indennizzato o delle spese anticipate dall'ente, nonché le controversie tra soggetti titolari di un medesimo diritto di indennizzo e l'ente tenuto al pagamento⁸⁹.

⁸³ Relazione alla Convenzione di Bruxelles del 1968 elaborata da P. Jenard, in *GUCE*, C 59 del 5 marzo 1979, p. 1.

⁸⁴ Relazione alla Convenzione del 1978 di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca elaborata da P. Schlosser, in *GUCE*, C 59 del 5 marzo 1979, p. 71.

⁸⁵ Relazione Jenard, *cit.*, pag. 12.

⁸⁶ Regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in *GUUE*, L 166 del 30 aprile 2004, p. 1.

⁸⁷ Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in *GUUE*, L 346 del 20 dicembre 2013, p. 27.

⁸⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2002, causa C-271/00, *Gemeente Steenberg c. Luc Baten*, par. da 43 a 45.

⁸⁹ Relazione Schlosser, *cit.*, par. 70; sentenza *Gemeente Steenberg, cit.*, par. 29 e 37.

5.6. (segue) Materia fallimentare

L'operazione di coordinamento tra la disciplina generale e quella settoriale è ancor più visibile nella materia fallimentare, soprattutto alla luce della rifusione del vecchio regolamento⁹⁰ in tema di insolvenza, operata con il regolamento (UE) n. 2015/848⁹¹, che ne ha ampliato il campo di applicazione.

La lett. b) dell'art. 1, par. 2 del regolamento n. 1215/2012 meglio definisce, rispetto al sistema precedente, la nozione di materia fallimentare, ricomprendendo in essa oltre ai fallimenti, ai concordati ed alle procedure affini, anche le «procedure relative alla liquidazione» di soggetti che si trovino in stato di insolvenza. Il regolamento n. 2015/848 ha, altresì, ricompreso le procedure finalizzate al salvataggio o alla riorganizzazione dell'impresa, come ad esempio gli accordi di ristrutturazione e tutte quelle procedure che hanno la finalità di prevenirlo stato di insolvenza o a realizzare una ristrutturazione negoziata del debito, anche nella fase in cui sussiste solo una probabilità di insolvenza⁹².

Il considerando n. 7 del regolamento n. 2015/848 opera un coordinamento tra i due regolamenti sul presupposto che *«l'interpretazione (del presente regolamento) dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti»* e far sì che la materia risulti disciplinata in modo coerente⁹³.

In virtù di una lettura combinata dei due regolamenti, volta a garantirne l'effetto utile, la Corte ha definito il criterio determinante per individuare l'ambito delle azioni derivanti da una procedura concorsuale: per considerare tali azioni ricomprese

⁹⁰ Ci si riferisce al regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza, in *GUCE*, L 160 del 30 giugno 2000, p. 1.

⁹¹ Regolamento (UE) n. 848/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure d'insolvenza (rifusione), in *GUUE*, L 141 del 5 giugno 2015, p. 19.

⁹² Art. 1, par. 2, considerando n. 10 del regolamento n. 848/2015. Per quanto concerne l'Italia, nell'allegato A del regolamento sono incluse anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore.

⁹³ In tal senso si è espressa la Corte di giustizia nella sentenza del 4 settembre 2014, causa C-157/13, *Nickel & Goeldner Spedition GmbH c. «Kintra» UAB*, laddove al par. 21 precisa *«la Corte ha dichiarato che quest'ultimo regolamento [reg. 44/2001] e il regolamento n. 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi vuoto giuridico. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra "i fallimenti, i concordati e la procedure affini", ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 rientrano in quello del regolamento n. 44/2001»*. In tal senso si era già pronunciata nella sentenza del 19 aprile 2012, causa C-213/10, *F-Tex SIA c. Lietuvos-Anglijos UAB "Jadecloud-Vilma"*, in particolare al par. 29 si legge: *«l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 44/2001, esclude dal campo di applicazione del medesimo, il quale, ai sensi del suo settimo considerando, è destinato ad essere applicato a tutta la materia civile e commerciale esclusi alcuni settori ben definiti, soltanto le azioni che derivano direttamente da una procedura d'insolvenza e che vi sono strettamente connesse. Da queste stesse considerazioni risulta, in secondo luogo, che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d'insolvenza e che vi sono strettamente connesse rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000»*. Ancor prima si veda la sentenza del 22 febbraio 1979, causa 133/78, *Heiri Gourdan c. Franz Nadler*, par. 4.

nell'eccezione di cui all'art. 1, par. 2, lett. b) del regolamento n. 1215/2012 non è sufficiente che esse siano esercitate nel contesto di una procedura di insolvenza ma occorre che abbiano il proprio fondamento giuridico nella disciplina regolatrice della procedura. Pertanto, le azioni potranno essere ricomprese nella sfera di operatività dell'uno o dell'altro regolamento a seconda che abbiano la loro fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale (rientrando, in tal caso, nel regolamento n. 1215/2012) ovvero nelle norme specifiche che disciplinano la procedura d'insolvenza (trovando la propria disciplina, quindi, nel regolamento n. 2015/848)⁹⁴.

6. Esclusione dell'arbitrato

L'arbitrato costituisce un'ulteriore eccezione prevista dall'art. 1, par. 2, lett. d) del reg. 1215/2012. Tale limite sovviene qualora le parti, di comune accordo, decidono di devolvere la soluzione di una controversia alla formula arbitrale.

Invero, la definizione dell'esatto ambito di esclusione delle controversie relative all'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento in commento risulta assai problematica. Tale esclusione risale, ad onor del vero, già alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e trova la sua ragione giuridica nell'esistenza di una Convenzione di diritto uniforme, la Convenzione di New York del 1958, sull'arbitrato.

Innanzitutto, il nuovo *considerandum* n. 12 interviene sul quadro normativo vigente in relazione all'estensione dell'esclusione di cui trattasi. Importante è, *in primis*, il quarto paragrafo di tale *considerandum*, il quale fornisce un elenco dei procedimenti esclusi codificando, per così dire, la giurisprudenza consolidata al riguardo dalla Corte di giustizia già nel vigore della Convenzione di Bruxelles del 1968.

Si prevede, infatti, che il regolamento non trova applicazione con riferimento «*alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l'annullamento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale*».

Tale elenco non è, però, esaustivo. Esso, infatti, contiene una clausola di chiusura con riferimento ai procedimenti riguardanti «*qualsiasi altro aspetto di tale procedura*». Restano, invece, soggetti alla disciplina uniforme, e quindi non esclusi dall'applicazione del regolamento in commento, i procedimenti volti al pagamento degli onorari degli arbitri

⁹⁴ In tal senso, ancora un volta si legga la sentenza , *Nickel & Goeldner Spedition GmbH*, in particolare i parr. 26 e 27.

oppure vertenti sulla costituzione di una garanzia bancaria a tutela di un credito accertato con lodo arbitrale, in quanto non inerenti all'attuazione della procedura e fondati su un autonomo contratto di arbitrato da considerarsi come contratto di mandato.

Rimane, invece, aperta la questione relativa ai procedimenti volti al risarcimento del danno per violazione della clausola arbitrale.

Inoltre, l'esclusione dalla disciplina uniforme delle decisioni riguardanti l'annullamento di un lodo arbitrale pare confermare che restano compatibili con il regolamento sia le previsioni nazionali che negano il riconoscimento di lodi annullati dal giudice dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, sono stati resi; sia quelle che invece ammettono, ad alcune condizioni, il riconoscimento e l'esecuzione di lodi che siano stati ritenuti invalidi da tale giudice. Pertanto, risulta contrario al principio della reciproca fiducia tra i sistemi giuridici degli Stati membri⁹⁵ un provvedimento che – come ad esempio l'*anti-suit injunction* – possa impedire ad un altro giudice comunitario la decisione sull'applicabilità del regolamento alla controversia di cui sia stato investito e alle altre eventuali questioni preliminari aventi ad oggetto la validità o l'estensione della clausola arbitrale⁹⁶.

Giova infine ricordare che sono escluse dal campo di applicazione del regolamento le decisioni giurisdizionali relative al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi⁹⁷, le quali non possono circolare ai sensi delle disposizioni uniformi, pur potendo costituire motivo ostativo del riconoscimento di decisioni con esse incompatibili ai sensi dell'art. 45 del regolamento, nonché i procedimenti relativi all'esistenza o meno di una valida clausola

⁹⁵ Su cui si fonda il sistema *Bruxelles I-bis*.

⁹⁶ In tal senso si veda la sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 2009, causa C-185/07, *Allianz SpA e Generali Assicurazioni Generali SpA c. West Tanker Inc.*, in particolare il par. 30 così afferma: «Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell'esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l'ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta *anti-suit injunction* va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001»; alla stessa conclusione la Corte era giunta nella sentenza del 27 aprile 2004, causa C-159/02, *Gregory Poul Turner c. Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint SA*, par. 24; sentenza 9 dicembre 2003, causa C-116/02, *Erich Gasser GmbH c. MISAT Srl*, par. 72. In dottrina si legga: F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale – Parte generale e obbligazioni*, settima edizione, Utet, 2015, p. 67, soprattutto in relazione alla sentenza *West Tankers*.

⁹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2015, causa C-536/15, «*Gazprom*» *OAO*. In dottrina si veda: A. MALATESTA, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: verso un ampliamento dell'arbitration exclusion*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1/2014, p. 20; F. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, in *Riv. dir. int.*, n. 4/2013, p. 1185.

compromissoria ed i procedimenti aventi ad oggetto misure di controllo del procedimento arbitrale⁹⁸.

Restano due questioni irrisolte, ovverosia: se la decisione resa in uno Stato membro nel senso della validità o efficacia di una clausola per arbitrato estero sia o meno idonea a precludere il riconoscimento di una decisione, assunta in un altro Stato membro, che sia invece espressa in termini opposti e se possano riconoscersi gli effetti di una sentenza pronunciata in uno Stato membro su una controversia coperta da clausola compromissoria, ma sulla quale non sia stato emesso alcun lodo. Autorevolissima dottrina ritiene che la clausola di subordinazione del regolamento alla convenzione di New York dovrebbe indurre correttamente a negare il riconoscimento della decisione della sentenza straniera in entrambi i casi, a condizione che nella seconda ipotesi non sia stata dichiarata la invalidità, la inoperatività o la inapplicabilità della convenzione di arbitrato⁹⁹.

7. Ampliamento della nozione di «decisione» ai fini dell'applicabilità del «nuovo sistema» Bruxelles I bis

Da una comparazione tra il testo del «vecchio» regolamento ed il regolamento Bruxelles I-bis si nota immediatamente come la nozione di «decisione» ai fini dell'applicabilità delle disposizioni regolamentari è stata oggetto di ampliamento¹⁰⁰. In particolare, il nuovo art. 2, lett. a), pur mantenendo invariata la definizione di cosa debba intendersi per «decisione», contiene un'importante precisazione e deve essere letto alla luce del *considerandum* n. 33. L'art. 2 precisa che ai fini del capo III del regolamento (concernente il riconoscimento e l'esecuzione) sono compresi nel termine «decisione» anche i provvedimenti provvisori e cautelari¹⁰¹ emessi da un'autorità giurisdizionale

⁹⁸ In tal senso si vedano le sentenze della Corte di giustizia del 25 luglio 1991, causa C-190/89, *Marc Rich and Co. AG c. Società Italiana Impianti PA*, par. da 18 a 21; sentenza del 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden Maritime BV, che agisce in giudizio con la denominazione Van Uden Africa Line c. Kommansitgesellschaft in Firma Deco-Line e a.*, par. 31.

⁹⁹ In tal senso, S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 44.

¹⁰⁰ Invero, a tal proposito si deve precisare che tale nozione deve intendersi estensivamente già nel vigore del regolamento n. 44/2001/CE, in ragione dell'apporto evolutivo della Corte di giustizia, secondo cui deve considerarsi «decisione» qualsiasi provvedimento emanato da un organo giurisdizionale nel contraddittorio, anche solo potenziale, tra le parti, indipendentemente dal carattere sommario del procedimento ovvero dal fatto che la *quaestio iuris* riguardi la competenza giurisdizionale, oltre che a prescindere dal carattere definitivo o meno della decisione stessa. Su tale argomento si leggano, tra le tante, le seguenti sentenze: Corte di giustizia, 15 novembre 2012, causa C-456/11, *Gothaer Allgemeine Versicherung AG c. Samskip GmbH*; Corte di giustizia, 6 giugno 2002, causa C-80/00, *Italian Leather Spa c. WECO*; Corte di giustizia, 13 luglio 1995, causa C-474/93, *Hengst Import BV c. Anna Maria Campese*; Corte di giustizia, 2 giugno 1994, causa C-414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio Boch*.

¹⁰¹ Invero, tale innovazione si limita a «codificare» orientamenti già espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; in particolare si legga la sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2002, sentenza

competente a conoscere nel merito ai sensi del regolamento, esclusi i provvedimenti emessi *inaudita altera parte* a meno che il provvedimento non sia stato notificato o comunicato al convenuto prima dell'esecuzione¹⁰².

Prima di soffermarci sul *considerandum* n. 33, per completezza, si evidenzia che la normativa europea non ha mai fornito una definizione comune di provvedimenti provvisori e cautelari. Com'è noto, né l'art. 24 della Convenzione del 1968, né l'art. 31 del regolamento n. 44/2001 hanno dato alcuna definizione di "*tutela provvisoria cautelare*". Tant'è che negli ordinamenti nazionali coesistono e si sovrappongono una molteplicità di rimedi che vengono qualificati dai rispettivi ordinamenti come provvisori o cautelari, rendendo ardua una definizione omogenea o quanto meno generale ed astratta di provvedimento provvisorio o cautelare che possa tener conto delle difformità dei vari ordinamenti europei.

La Corte di Giustizia è, perciò, intervenuta in più occasioni per cercare di elaborare una definizione comune di tale tipologia di provvedimenti senza, però, riuscire compiutamente nell'intento. A tal proposito si ricorda il principio enucleato nella pronuncia *Reichert c. Dresdner Bank*¹⁰³, nella quale la Corte ha anticipato il carattere strumentale dei medesimi provvedimenti che sarà poi ripreso dall'art. 31 del regolamento n. 44/2001/CE. In tale pronuncia del 1992 la Corte, dopo aver evidenziato la necessità di avere una autonoma definizione dell'ambito di applicazione della normativa europea in tema di tutela cautelare, ha affermato che «*la finalità di una misura cautelare o provvisoria è di preservare una situazione di fatto o di diritto per tutelare i diritti oggetto di tutela del procedimento di merito*»¹⁰⁴.

Italian Leather (già citata nella precedente nota) ove si afferma la natura di decisione di un provvedimento cautelare al fine della sua assoggettabilità al regime di cui all'art. 27, n. 3) della Convenzione di Bruxelles.

¹⁰² Quest'ultima limitazione è conforme a quanto già stabilito dalla Corte di giustizia nel caso *Denilauler* (Corte di giustizia, sent. 21 maggio 1980, causa 125/79, *Bernard Denilauler c. Snc Couchet frères*) nel quale ha rilevato che le norme contenute nelle disposizioni in materia del vecchio regolamento riguardano l'ipotesi di un procedimento in linea di principio contraddittorio, ma in cui il giudice è nondimeno autorizzato a statuire quando il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituisce. Ne consegue che tale disposizione non è di per sé applicabile alle decisioni adottate nei procedimenti di urgenza. Ciò nondimeno, si ritiene che essa costituisca l'espressione di un principio più generale che informa tutto il Regolamento (e, anteriormente, la Convenzione), in base al quale il procedimento agevolato di riconoscimento e contestuale attribuzione automatica di efficacia, possa riguardare soltanto le decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengono richiesti in uno Stato diverso da quello d'origine, sono state precedute, o avrebbero potuto essere precedute, in detto Stato d'origine, secondo modalità diverse, da un'istruzione contraddittoria.

¹⁰³ Corte di Giustizia, 26 marzo 1992, causa C-261/90.

¹⁰⁴ Tale principio è stato ripreso in successive pronunce tra le quali si ricordano: Corte di Giustizia, 17 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco Line*; Corte di Giustizia, 27 aprile 1999, causa C-99/96, *Mietz c. Intership Yachting Sneek BV*; Corte di Giustizia, 28 aprile 2005, causa C-104/03, *St. Paul Dairy Industries Nv. c. Unibel Exser Bvba*.

Il regolamento n. 1215/2012 ha tentato di fornire una definizione di «provvedimenti provvisori e cautelari», non nelle norme del regolamento stesso, bensì in uno dei *consideranda* introduttivi. Infatti, nel *considerandum* n. 25 troviamo non una definizione «positiva» di tali provvedimenti bensì esemplificazioni di provvedimenti che dovrebbero o non dovrebbero rientrare in tale nozione. Ad esempio ne fanno parte le ordinanze cautelari dirette ad ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Dovrebbero, invece, esserne esclusi i provvedimenti che hanno natura cautelare come quelli che ordinano l'audizione di un teste¹⁰⁵, mentre vi rientrano i provvedimenti adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale.

Precisato ciò, a questo punto è opportuno dare contezza anche del contenuto del *considerandum* n. 33 a tenore del quale, «*quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento*», con la precisazione, tuttavia, che «*i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione*». Lo stesso *considerandum* aggiunge che ciò «*non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale*» e che, qualora «*i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norme del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato*».

Tale indicazione dovrebbe portare ad escludere il riconoscimento di questi provvedimenti anche ai sensi delle norme interne nazionali: ciò non solo per un ragionamento *a contrario* rispetto alla esplicita soluzione accolta esclusivamente con riferimento ai provvedimenti adottati *inaudita altera parte*, ma anche per la *ratio* indicata nella proposta della Commissione di evitare il *forum shopping*¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Si tratta del recepimento di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso *St. Paul Dairy* innanzi citato.

¹⁰⁶ Proposta della Commissione, pp. 10 e ss.

Alla luce di quanto detto sinora, di interesse risulta soprattutto la seconda parte della lettera *a*) dell'art. 2 che, in primo luogo – come visto – chiarisce che solo i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del regolamento sono idonei a circolare all'estero, ad esclusione, dunque, di quelli emessi ai sensi del criterio speciale di giurisdizione di cui all'art. 35 dell'«attuale» regolamento dal giudice non competente nel merito. Come visto tale concetto è stato esplicitato dal *considerandum* n. 33.

La lettera *a*) del nuovo art. 2, inoltre, chiarisce che, nella nozione di «decisione», ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, non rientrano i provvedimenti provvisori e cautelari emessi dall'autorità giurisdizionale competente per il merito senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione¹⁰⁷.

La scelta di estromettere i provvedimenti *inaudita altera parte* dal regime privilegiato di «circolazione» delle decisioni rispecchia l'approccio particolarmente restrittivo seguito dalla Corte di giustizia – in particolare nel noto caso *Denilauler*¹⁰⁸ – già nel vigore della Convenzione di Bruxelles e giustificato dall'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa del convenuto contumace. In tale caso la Corte di Lussemburgo aveva affermato che le decisioni giurisdizionali contenenti autorizzazione di provvedimenti provvisori o cautelari, rese senza che la parte contro cui si rivolgono sia stata citata a comparire e destinate ad essere eseguite senza essere state prima notificate, non potessero fruire del regime comune di riconoscimento e di esecuzione.

Invero, il regolamento in esame detta alcune regole *ad hoc* per l'attuazione dei provvedimenti cautelari concessi *inaudita altera parte*, non senza sollevare dubbi interpretativi. A tal proposito, autorevole dottrina¹⁰⁹ ha evidenziato che il *considerandum* n. 33 afferma che, in ogni caso, il riconoscimento o l'esecuzione di tali provvedimenti provvisori potrebbero essere possibili ai sensi della normativa nazionale più favorevole eventualmente applicabile. In tal modo si è voluto, dunque, operare un compromesso tra il garantismo della normativa europea ed eventuali disposizioni nazionali più favorevoli al

¹⁰⁷ Invero, si tratta di una novità rispetto a quanto statuito dal precedente regolamento, anche se in modo meno incisivo rispetto a quanto era stato – in un primo momento – indicato nella Proposta della Commissione di prevedere l'esecutività automatica anche dei provvedimenti emessi *inaudita altera parte*.

¹⁰⁸ Per i riferimenti identificativi della pronuncia si veda la nota n. 26.

¹⁰⁹ M. A. LUPOLI, *L'attuazione negli Stati membri*, op. cit., pp. 1521 ss.

soggetto in favore del quale sia stata emessa una misura cautelare emanata senza previa instaurazione del contraddittorio¹¹⁰.

Se, dunque, il primo limite alla «libera circolazione» dei provvedimenti provvisori o cautelari è rappresentato dalla mancata notificazione dello stesso, il secondo è certamente ravvisabile nella condizione che i medesimi provvedimenti siano emanati da un'autorità giurisdizionale competente nel merito ai sensi del regolamento Bruxelles I-bis.

La soluzione di limitare gli effetti al territorio dello Stato per i provvedimenti provvisori e cautelari adottati da un giudice diverso da quello competente nel merito trova la sua *ratio* proprio nella volontà di contrastare il fenomeno del *forum shopping* cautelare, chiaramente favorito dalla profonda disomogeneità esistente in materia tra i Paesi membri. Invero, tale fenomeno si sarebbe potuto evitare¹¹¹ mantenendo il regime individuato dalla Corte nel caso *Denilauler*¹¹² che ha subordinato la «circolazione» di provvedimenti non emanati dal giudice competente nel merito alla condizione di sussistenza di un “*legame minimo*” tra lo Stato di emanazione e quello di esecuzione¹¹³.

In definitiva, dunque, seppure è vero che l'aver sganciato il regime di «circolazione» di siffatti provvedimenti dal sistema generale delineato, sotto questo specifico profilo, dall'attuale art. 45, lett. b), del regolamento Bruxelles I bis potrebbe creare spazi ad interpretazioni estensive, non pare, tuttavia, che la loro preventiva notificazione (o comunicazione) sia da sola sufficiente a garantire ai provvedimenti pronunciati *inaudita altera parte* il riconoscimento e l'esecuzione in altro Stato membro. Piuttosto, detta notificazione (o comunicazione) del provvedimento “*prima dell'esecuzione*” sembrerebbe ancora dover essere intesa come alludente alla necessità che, grazie ad essa, sia data la possibilità al debitore inciso dalla misura cautelare o dal provvedimento provvisorio di allestire compiutamente le sue difese al fine di provocarne, se del caso, la rimozione¹¹⁴.

¹¹⁰ Se guardiamo al diritto processuale italiano questa sorta di «clausola di salvezza» non ha un ambito operativo, considerato che, in forza della normativa interna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (artt. 64 e ss. della Legge n. 218/1995), di norma, possono trovare ingresso nel nostro Paese solo i provvedimenti passati in giudicato.

¹¹¹ E. GUALCO, G. RISSO, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni*, op. cit., p. 642.

¹¹² Su tale circostanza specifica la Corte in questa pronuncia ha statuito che «*la concessione di tale genere di provvedimenti richiede da parte del giudice una particolare circospezione ed una conoscenza approfondita delle circostanze concrete in cui il provvedimento dovrà esplicare i propri effetti*».

¹¹³ La Proposta della Commissione all'art. 31 prevedeva, invece, l'obbligo di cooperazione tra il giudice competente per il merito e quello richiesto di un provvedimento cautelare “*per garantire un coordinamento adeguato tra il procedimento di merito ed il provvedimento provvisorio e cautelare*”.

¹¹⁴ M. FARINA, *Per una prima lettura del “regolamento Bruxelles I bis”: il nuovo regime in tema di esecutività delle sentenze straniere*, consultabile all'indirizzo <http://aldricus.com/2013/01/13farina-exequatur/#more-5537>

8. Litispendenza “intra-europea”

Come nel previgente sistema, anche nel *Recast* le regole sulla determinazione del domicilio, sia delle persone fisiche che giuridiche, quelle che stabiliscono fori alternativi rispetto a quelli generali e le regole sulla connessione, nel loro concreto funzionamento, possono dare vita a situazioni nelle quali davanti ai giudici degli Stati membri pende la stessa causa o pendono cause aventi tra loro un nesso così stretto che una trattazione separata comporterebbe pronunce tra loro incompatibili¹¹⁵.

In siffatte circostanze si ravvisa l'esigenza di garantire un coordinamento tra tali azioni. È necessario, pertanto, al fine di evitare l'insorgere di procedimenti paralleli, prevedere a monte ogni rischio di contrasti tra giudicati¹¹⁶ attraverso la determinazione di meccanismi di coordinamento.

I meccanismi della litispendenza e della connessione, oltre a garantire la tutela dell'esigenza di economia processuale, sono strettamente funzionali alla realizzazione di uno Spazio giudiziario integrato fondato sulla reciproca fiducia tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri e tra i medesimi Stati, i quali si caratterizzano per essere dotati di ordinamenti variamente eterogenei¹¹⁷.

Le regole in tema di litispendenza contenute nel *Recast* sono adottate in un'ottica funzionale, non solo in relazione al rispetto del principio di economia processuale ma anche e soprattutto per evitare che la pronuncia di giudicati confliggenti possa costituire un ostacolo alla «libera circolazione» delle decisioni giurisdizionali che costituisce il fondamento dello Spazio giudiziario europeo.

Invero, la litispendenza costituisce un meccanismo di coordinamento tra giurisdizioni per così dire, *a priori*, laddove invece il riconoscimento delle sentenze straniere è suscettibile di operare quale strumento di coordinamento tra ordinamenti unicamente *a posteriori*, in quanto consente di accertare soltanto se un dato provvedimento giurisdizionale – compiutamente formato e già di per sé efficace nell'ordinamento di origine – possa o meno produrre effetti anche nello Stato in cui si pone la questione del riconoscimento. È necessario, però, escludere che siffatto provvedimento sia idoneo a produrre effetti nello Stato richiesto laddove esso contrasti con una sentenza emessa in

¹¹⁵ In tal senso, F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, op. cit., p. 110.

¹¹⁶ L'esigenza di ottenere un unico giudicato è stata affrontata recentemente dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, sentenza del 18 novembre 2015, n. 23538, le quali hanno precisato che nella giurisprudenza italiana è principio consolidato che la sentenza emessa in violazione di un precedente giudicato prevalga su questo, risolvendone gli affetti, laddove il contrasto non sia più sanabile tramite la revocazione ordinaria ex art. 395, n. 5 c.p.c.

¹¹⁷ Sul punto si legga, per più ampie considerazioni, P. FRANZINA, *Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi*, op. cit., p. 622.

quest'ultimo Stato. È evidente, dunque, che il riconoscimento – per la sua precipua finalità – non è in grado di prevenire il formarsi di giudicati contrastanti nell'ambito dei diversi ordinamenti in relazione ad un medesimo rapporto¹¹⁸.

Come si vedrà nel secondo capitolo della prima parte di questo lavoro, i riflessi che le disposizioni in tema di litispendenza e di connessione hanno sulla disciplina del riconoscimento delle sentenze sono rilevanti. Infatti, in virtù del principio della già tante volte invocata reciproca fiducia tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, è espressamente esclusa la sindacabilità – da parte del giudice dello Stato richiesto – delle valutazioni che il giudice *a quo* ha compiuto circa la propria competenza, salvo per quanto riguarda le competenze esclusive previste dall'art. 24 del regolamento Bruxelles I-*bis* (già art. 22 del regolamento n. 44/2001) e le norme protettive in tema di assicurazioni, contratti di consumo e di lavoro *ex art.* 45, par. 1 del *Recast* (già art. 35, par. 3 del regolamento Bruxelles I, che tuttavia non includeva, come già ricordato, i fori a protezione del lavoratore subordinato).

Prima di addivenire all'esame della specifica disciplina della litispendenza delineata dal nuovo regolamento e di vedere come essa, in taluni casi, sia il frutto dei correttivi apportati alla materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché di confrontarla con la tutela previgente, è necessario soffermarsi sulla nozione stessa di litispendenza e sulla determinazione del momento in cui la causa si definisce "pendente".

Per quanto concerne il primo aspetto, la nozione di litispendenza accolta sia nel reg. 1215/2012 che nel suo predecessore è autonoma rispetto a quella che si rinviene negli ordinamenti nazionali¹¹⁹ e comporta, da un punto di vista soggettivo, identità di parti in lite mentre, sul piano oggettivo, identità di titolo e di oggetto. I presupposti dell'identità oggettiva e soggettiva devono essere valutati secondo criteri estensivi più ampi di quelli utilizzati nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri¹²⁰.

In relazione all'identità oggettiva delle controversie pendenti tra Stati membri, la Corte di giustizia ha ritenuto, anche se non è riscontrabile una specifica identità formale di oggetto o di titolo, sussista una situazione di litispendenza allorquando il bene o l'interesse

¹¹⁸ Si legga sul punto, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Jovene editore, Napoli, 2008, pp. 6 e 7.

¹¹⁹ Corte di cassazione, sentenza del 17 febbraio 2005, n. 3192.

¹²⁰ Corte di giustizia, sentenza del 27 giugno 1991, causa C-351/89, *Overseas Union Insurance Limited e altri c. New Hampshire Insurance Company*, in particolare par. 16 «l'art. 21 [della Convenzione] deve costituire oggetto di un'interpretazione ampia, che ricomprenda, in linea di massima, tutte le situazioni di litispendenza dinanzi a giudici di Stati contraenti, indipendentemente dal domicilio delle parti»; sentenza del 9 dicembre 2003, causa C-116/02, *Erich Gasser GmbH c. MISAT Srl*, par. 41; sentenza 14 ottobre 2004, causa C-39/02, *Mærsk Olie & Gas A/S c. Firma M. de Haan en W. de Boer*, in particolare par. 32.

che ne costituiscono l'oggetto siano sostanzialmente gli stessi: e cioè se vi è identità degli elementi che qualificano un rapporto giuridico. In altre parole, si deve aver riguardo ai fatti ed alle norme giuridiche su cui si fondano le azioni parallelamente pendenti¹²¹.

Essendo motivata dalla dottrina dell'effetto utile, tale interpretazione permette di subordinare le differenze degli ordinamenti nazionali alle proprie finalità. Invero, questo scopo era ben chiaro già sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles, come si ricava dalle Conclusioni¹²² dell'Avv. Gen. Tesauro nel caso *Tatry* secondo cui «*L'applicazione dell'art. 21 [ora art. 29 reg. 1215/2012] non può essere fatta dipendere dalle caratteristiche e dalle diverse configurazioni degli ordinamenti processuali nazionali: il rinvio al diritto interno degli Stati contraenti, quando si rende necessario per l'incompletezza della disciplina della Convenzione di Bruxelles, è comunque strumentale all'applicabilità delle disposizioni convenzionali e non può condurre in alcun caso a risultati che contrastino con le finalità e la ratio della Convenzione stessa*»¹²³. In ossequio a quanto precisato dall'Avv. Gen. Tesauro, in sentenza si afferma che «*il "titolo" comprende i fatti e la norma giuridica adottata a fondamento della domanda*», quanto all'oggetto rilevante ai sensi della disciplina in esame, esso «*consiste nello scopo della domanda*»¹²⁴.

¹²¹ Corte di giustizia, sentenza dell'8 dicembre 1987, causa C-144/86, *Gubisch c. Palumbo*, nei cui parr. 14 e 16 si specifica che l'art. 21 della Convenzione, corrispondente all'art. 29 del nuovo regolamento «*si applica qualora le parti nelle due controversie siano le medesime e le due domande abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo; essa non esige alcun altro requisito*». Nel determinare se vi sia identità di oggetto tra due controversie che vertono sullo stesso titolo, cioè sullo stesso rapporto contrattuale e pendono tra medesimi soggetti, la Corte ha stabilito che una domanda di esecuzione e una di annullamento o di risoluzione contrattuale hanno ad oggetto «*la forza obbligatoria del contratto*», «*dal punto di vista processuale è giocoforza constatare che le due controversie hanno il medesimo oggetto, dato che quest'ultima nozione non può essere ristretta all'identità formale delle due domande*» (in tal senso il par. 17).

¹²² Conclusioni presentate il 13 luglio 1994, in particolare par. 19.

¹²³ Corte di giustizia, sentenza del 6 dicembre 1994, *The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" contro The owners of the ship "Maciej Rataj"*.

¹²⁴ Sentenza *Tatry*, parr. da 39 a 45 che solo per chiarezza si riportano: «*Hanno pertanto lo stesso titolo una domanda di declaratoria di non responsabilità, come quella presentata nella fattispecie di cui alla causa principale dai proprietari della nave, e un'altra domanda, come quella presentata successivamente dai proprietari delle merci sul fondamento di contratti di trasporto distinti, ma formulati in modo identico, relativi alle stesse merci trasportate alla rinfusa, merci danneggiate nelle stesse circostanze*»; «*Occorre quindi stabilire se due domande abbiano lo stesso oggetto quando la prima sia volta ad ottenere la dichiarazione che l'attore non è responsabile di un danno lamentato dai convenuti, mentre la seconda, proposta successivamente da questi ultimi, sia invece volta ad ottenere in primo luogo la dichiarazione che l'attore del primo procedimento è responsabile del danno e in secondo luogo la sua condanna al risarcimento. Per quanto riguarda la parte relativa al riconoscimento di responsabilità, la seconda domanda ha lo stesso oggetto della prima, poiché la questione dell'esistenza o meno di una responsabilità costituisce il fulcro dei due procedimenti. Il fatto che le conclusioni dell'attore siano formulate in modo negativo nella prima domanda, mentre nella seconda sono formulate in modo affermativo da parte del convenuto, divenuto attore, non muta l'oggetto della controversia. Per quanto riguarda la parte relativa alla condanna al risarcimento dei danni, le conclusioni della seconda domanda costituiscono la naturale conseguenza di quelle relative al riconoscimento della responsabilità e non alterano quindi l'oggetto principale della domanda. D'altra parte, la domanda di una parte volta a far dichiarare che essa non è responsabile di un*

Riferendosi alle determinazioni assunte del caso *Tatry*, la Corte nella sentenza *Nipponkoa*¹²⁵ – in virtù del coordinamento tra l’art. 27 del reg. 44/2001 (oggi art. 29 del reg. 1215/2012) e le norme in tema di riconoscimento (art. 33 del reg. 44/2001 corrispondente all’attuale art. 36 del Bruxelles I-*bis*) – ha stabilito che una domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenere la condanna di risarcimento non può essere proseguita quando, in relazione ai medesimi fatti e tra le stesse parti, il giudice di un altro Stato membro abbia già «*statuito con sentenza*» sulla domanda di accertamento negativo della propria responsabilità proposta dal convenuto medesimo¹²⁶; in senso contrario a detta soluzione non rileva che la sentenza già pronunciata sia divenuta definitiva poco dopo la proposizione della domanda innanzi al giudice adito per secondo.

Dunque, in relazione a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, per la determinazione del “titolo” gioca un ruolo fondamentale la prospettazione fatta dagli attori nelle rispettive cause, mentre in relazione all’“oggetto” risulta irrilevante la specifica *causa petendi* per dare rilievo oggettivo alla circostanza che entrambe le domande riguardino il medesimo «centro della controversia» idoneo a giustificare la concentrazione della competenza a favore del solo giudice preveniente. Risulta, pertanto, coerente quanto affermato in giurisprudenza circa la necessità di interpretare in senso estensivo la nozione di rapporto processuale a cui va correlato il «centro della controversia» e, quindi, il fenomeno della litispendenza¹²⁷.

Alla luce delle pronunce della Corte sotto la vigenza del sistema Bruxelles I valevoli anche per l’operatività del regolamento Bruxelles I-*bis*, per riscontrarsi identità sostanziale della controversia con riferimento al titolo e all’oggetto – attraverso una valutazione relativa alle circostanze concrete – sarà sufficiente che l’azione proposta dinanzi al giudice successivamente adito possa farsi ricadere nell’ambito dei profili a vario titolo rilevanti ai fini della tutela che si vuole ottenere con la proposizione della domanda dinanzi al giudice di un diverso Stato membro¹²⁸.

danno contiene implicitamente conclusioni che contestano l’esistenza di un obbligo al risarcimento dei danni»

¹²⁵ Corte di giustizia, sentenza del 19 dicembre 2013, C-452/12, *Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd c. Inter-Zuid Transport BV*, in particolare parr. da 42 a 49.

¹²⁶ Nel caso di specie, l’azione che non poteva essere proseguita era quella, promossa dagli assicuratori delle società incaricate del trasporto, di regresso nei confronti del vettore che aveva effettuato il trasporto, al fine di ottenere da questi il risarcimento degli importi che gli attori avevano pagato a titolo di indennizzo alle proprie assicurate. In una precedente causa instaurata dal vettore questi aveva ottenuto l’accertamento negativo della propria responsabilità.

¹²⁷ F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., p. 266.

¹²⁸ S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 286.

In ultimo, occorre precisare che il requisito dell'identità oggettiva tra le cause di cui all'art. 29 del regolamento n. 1215/2012 – in conformità con il corrispondente art. 27 del reg. 44/2001 – deve verificarsi avendo riguardo alle domande principali, non rilevando che il giudice prevenuto sul merito sia stato investito precedentemente della richiesta di adozione di una misura cautelare.

Per quanto concerne la determinazione dell'identità soggettiva, anche in questo caso occorre utilizzare un'interpretazione estensiva; pertanto, detto requisito dovrà ritenersi sussistente anche nel caso in cui le parti assumo la posizione di attore in un giudizio e di convenuto nell'altro e viceversa, oppure se non risultano domiciliate nello stesso Stato¹²⁹.

Più problematica è l'individuazione del concetto di «medesime parti» sul quale la Corte si è dovuta pronunciare nel senso di superare una definizione meramente formale e prediligere, invece, una nozione “sostanziale”. In particolare, nei casi *Drouot Assurance*¹³⁰ e *Nipponkoa*, la Corte ha ritenuto che l'identità soggettiva ricorre non soltanto in presenza di soggetti formalmente identici, bensì anche nei casi di coincidenza di interessi essenziali in capo a soggetti processuali presenti in due procedimenti diversi, o ancora, quando due soggetti siano titolari di «interessi identici e inscindibili»¹³¹.

Nel caso *Cartier parfums* si affronta l'ipotesi della presenza in giudizio di una pluralità di parti, di cui soltanto alcune di esse partecipano a due procedimenti paralleli. In tal caso la Corte ha precisato che la disciplina della litispendenza è applicabile solo nei confronti dei soggetti effettivamente parti di entrambi i giudizi.

Precisata la nozione di litispendenza, è ora necessario soffermarsi sul momento in cui la lite si considera pendente.

Il momento di rispettivo inizio dei procedimenti paralleli costituisce l'elemento chiave di un sistema che si fonda sulla prevenzione temporale e, pertanto, deve essere individuato in maniera univoca dai giudici, attraverso criteri chiari e precisi, in quanto l'eterogeneità degli ordinamenti degli Stati membri potrebbe comportare la differente determinazione del momento di inizio di pendenza della lite.

La Convenzione di Bruxelles non aveva affrontato tale problematica e non aveva fornito una disciplina autonoma ed uniforme sulla scorta della quale determinare il momento

¹²⁹ Tale aspetto è stato precisato dalla Corte nella sentenza *Overseas, cit.*, al par. 16.

¹³⁰ Corte di giustizia, sentenza del 19 maggio 1998, *Drouot Assurance SA c. Consolidates Metallurgical Industries*, par. 19.

¹³¹ In particolare nel caso *Nipponkoa* la Corte ha ritenuto che sia pendente tra le medesime parti l'azione di accertamento negativo della propria responsabilità instaurata da un vettore nei confronti della società incaricata del trasporto e l'azione di regresso promossa successivamente nei confronti dello stesso vettore dalle compagnie assicurative che, nel mentre, avevano indennizzato il proprietario della merce per la perdita della stessa.

rilevante ai fini della pendenza della lite, momento che, perciò, si stabiliva sulla scorta delle disposizioni dell'ordinamento statale nel quale di volta in volta veniva instaurato il procedimento¹³².

Per tali ragioni, al momento della comunitarizzazione della disciplina convenzionale, il reg. 44/2001 ha risolto le problematiche inerenti al momento di “inizio del procedimento” ed all'art. 30 ha provveduto a definire – secondo una nozione autonoma – il momento in cui i giudici degli Stati membri devono considerarsi aditi ai fini della disciplina sulla litispendenza.

Il regolamento n. 1215/2012 ha ripreso e trasposto tale norma nell'art. 32, rendendola più chiara. Il primo paragrafo precisa che per stabilire quando «*un'autorità giurisdizionale si considera adita*» ai fini della disciplina in commento, bisogna considerare due momenti: 1. quello del deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso il giudice, «*purché successivamente l'attore non abbia omissis di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione [dell'atto] al convenuto*», o 2. «*l'atto [introduttivo del giudizio] deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale*», al momento della ricezione dell'atto stesso da parte dell'autorità «*competente per la notificazione o comunicazione*», «*purché successivamente l'attore non abbia omissis di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale*».

Dunque, ai sensi del par. 1 dell'art. 32, nell'ipotesi in cui il processo abbia inizio con la notifica al convenuto della domanda giudiziale, l'autorità competente (per la notificazione o la comunicazione) è quella che per prima riceve l'atto. Pertanto, nel caso di notificazione in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1393/2007, la lite si considera pendente dal momento in cui l'atto è stato consegnato all'organo “mittente” e non dal momento in cui viene ricevuto dall'autorità straniera che si occuperà della notifica al destinatario¹³³. Inoltre, l'autorità giurisdizionale presso la quale la domanda o l'atto è depositato, oppure quelle preposte alla sua notificazione o comunicazione sono tenute ad annotare «*rispettivamente la data del deposito della*

¹³² Secondo la disciplina rilevante caso per caso, poteva accadere che il giudizio si considerava pendente nel momento dell'iscrizione della causa a ruolo, dopo la notifica al convenuto, come ad esempio avviene nell'ordinamento francese, alla data della notifica stessa come, invece, avviene in Italia, oppure con l'adozione di un provvedimento del giudice che ne stabilisce la data di decorrenza prima della relativa notifica al convenuto (come avviene nell'ordinamento italiano per un procedimento incardinato con ricorso e non con atto di citazione).

¹³³ In tal senso, A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, op. cit., p. 94; A. NUYTS, *La refonte du règlement Bruxelles I*, op. cit., p. 61.

domanda giudiziale o dell'atto equivalente o la data del ricevimento degli atti da notificare o comunicare»¹³⁴.

In tal modo il regolamento n. 1215/2012, dando rilievo al momento in cui l'autorità (preposta alla ricezione dell'atto, sia per la notifica che per il deposito) riceve l'atto, configura un criterio di prevenienza che è autonomo rispetto agli ordinamenti degli Stati membri. La certezza sul momento in cui la lite si considera pendente viene suffragata dal secondo paragrafo dell'art. 29, in base al quale l'autorità giurisdizionale preveniente può chiedere ed ottenere «*senza indugio*» da ogni altra autorità giurisdizionale l'indicazione della data in cui è stata adita ai sensi dell'art. 32¹³⁵. Invero, non si tratta di un vero e proprio obbligo, in quanto se da un lato sembra che la norma configuri un obbligo di risposta, dall'altro in caso di inottemperanza il regolamento non prevede alcuna conseguenza.

In relazione al momento di determinazione di pendenza della lite, in ultimo, la Corte nella sentenza *Aannemingsbedrijf*¹³⁶, ha precisato che il momento che rileva è solo e soltanto l'inizio del giudizio di merito e non anche quello di avvio di un procedimento cautelare o di una procedura conciliativa.

L'art. 29 del *Recast* conferma il meccanismo della prevenzione temporale, in virtù del quale il giudice successivamente adito, dopo aver verificato la sussistenza, nelle cause concorrenti, dell'identità di parti, oggetto e titolo e l'attuale pendenza della prima causa, deve dichiararsi privo di giurisdizione se il giudice preventivamente adito ha accertato la propria competenza giurisdizionale¹³⁷.

¹³⁴ Diversamente da altri Paesi quali, ad esempio, la Francia, il Belgio o i Paesi Bassi, la disciplina italiana in materia è già conforme in quanto, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo o al momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, viene apposto apposito timbro comprovante la data. Infatti, nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 149, terzo comma c.p.c., «*la notifica si intende eseguita già nel momento in cui è rivolta la richiesta all'autorità che poi deve provvedere*», nella giurisprudenza italiana si legga: Corte di cassazione, sentenza del 12 gennaio 2012, n. 253. Nel caso di deposito telematico del ricorso introduttivo del giudizio, è plausibile ritenere che per data del deposito deve intendersi quella di ricezione da parte del mittente della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore p.e.c. del Ministero della Giustizia, atteso che il deposito telematico (così come la notifica telematica) si perfeziona nel momento in cui il sistema genera tale ricevuta. Occorre precisare, in ultimo, che la Commissione, nella sua Proposta, aveva avanzato l'ipotesi che l'annotazione avrebbe dovuto indicare, oltre alla data, anche l'ora del deposito.

¹³⁵ Tale richiesta si giustifica sempre in relazione all'obbligo generale di leale cooperazione tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri.

¹³⁶ Corte di giustizia, sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-523/14, *Aannemingsbedrijf Aertssen NV e Aertssen Terrasements SA c. VSB Machineverhuur BV e altri*, in particolare i parr. da 41 a 52. Nella giurisprudenza di merito italiana, si veda l'ordinanza del Tribunale di Bolzano del 31 marzo 2015.

¹³⁷ Art. 29, par. 3, regolamento n. 1215/2012. A tal fine, non occorre una decisione definitiva del primo giudice purchè essa risulti dal comportamento delle parti e del giudice stesso, rilevando la circostanza che in suo favore potrebbe operare la c.d. proroga tacita di cui all'art. 26.

Nel più volte menzionato caso *Cartier parfums* la Corte di giustizia ha affrontato il problema della determinazione del momento nel quale è accertata la competenza del giudice adito per primo in un caso in cui la competenza di tale giudice si basava esclusivamente sull'accettazione tacita della sua giurisdizione da parte del convenuto, in pratica su di un'omessa contestazione. In tale pronuncia la Corte ha evidenziato l'irrelevanza della affermazione, esplicita o implicita, da parte del giudice adito per primo della propria competenza con una sentenza divenuta definitiva, dichiarando sufficiente che esso «*non abbia declinato d'ufficio la propria competenza e che nessuna delle parti l'abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento nazionale, come il primo atto difensivo presentato al medesimo primo giudice*»¹³⁸. Di conseguenza, in presenza di siffatti dati oggettivi, e sempre che il processo preveniente non sia stato nel frattempo disattivato, il giudice prevenuto deve declinare definitivamente la propria competenza giurisdizionale sul merito¹³⁹.

Pertanto, solo il giudice adito per primo dovrà pronunciarsi su eventuali irregolarità o invalidità relative alle formalità introduttive del giudizio, mentre il giudice successivamente adito potrà procedere a tale verifica soltanto in un secondo momento, allorchè l'attore abbia omesso di prendere le misure necessarie in base alla *lex fori* del giudice previamente adito per poter considerare il procedimento effettivamente e definitivamente instaurato innanzi a quest'ultimo¹⁴⁰.

In attesa ed a seguito della determinazione positiva sulla competenza del giudice preveniente, il giudice prevenuto può solo emanare provvedimenti cautelari esorbitanti ai sensi dell'art. 35 del regolamento. Se, nonostante la presenza delle condizioni richieste, il giudice adito successivamente non sospende il proprio procedimento, ciò non influisce sul giudizio pendente dinanzi al giudice preveniente¹⁴¹.

¹³⁸ Sentenza *Cartier parfums*, cit., in particolare par. 39.

¹³⁹ Sentenza *Cartier parfums*, cit., in particolare par. 43: «*la dichiarazione, da parte del giudice successivamente adito, della propria incompetenza non può produrre la conseguenza di un conflitto negativo di giurisdizione, in quanto la competenza del giudice precedentemente adito non può più essere posta in discussione*».

¹⁴⁰ In Italia la Corte di cassazione in un primo momento aveva ritenuto che il provvedimento che dispone o nega la litispendenza comunitaria poteva essere impugnato solamente con regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 295 c.p.c. Successivamente, con due ordinanze, dell'8 giugno 2011, n. 12410 e del 2 agosto 2011, n. 16862, ha corretto la propria impostazione affermando che, avverso i suindicati provvedimenti, è possibile proporre regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., in quanto la norma sulla litispendenza comporta «*una sorta di difetto temporaneo*» della giurisdizione, «*in quanto sostanzialmente diretta a privare il giudice successivamente adito della sua potestas iudicandi per tutto il tempo necessario all'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito*».

¹⁴¹ Resta salva la facoltà di far valere l'inosservanza del diritto dell'UE nello Stato prevenuto ed eventualmente eccepire l'efficacia della decisione in un altro Stato membro.

La prima condizione che il giudice prevenuto deve esaminare è, come detto, l'effettiva sussistenza della litispendenza transfrontaliera tra i due giudizi, rimettendo al giudice preveniente la disamina di ogni ulteriore questione¹⁴². Dunque, solo e soltanto il giudice adito per primo può valutare autonomamente la propria competenza, che non può essere controllata dal giudice prevenuto. Il potere di quest'ultimo subisce una restrizione nella misura in cui è vincolato da ciò che è stato deciso dal primo giudice¹⁴³. Pertanto, se questi si dichiara competente ai sensi dell'art. 29, par. 3 del regolamento, si produce immediatamente l'effetto privativo della giurisdizione del giudice prevenuto.

Ancora una volta viene in rilievo il caso *Cartier parfums* nel quale si rileva lo scopo della litispendenza nell'evitare conflitti negativi di giurisdizione, in quanto essa non priva definitivamente il giudice successivamente adito della giurisdizione prima ancora che il processo si sia definitivamente radicato presso il giudice preventivamente adito¹⁴⁴.

È evidente che la rigidità con cui il regolamento n. 44/2001 e prima ancora la Convenzione del 1968 hanno disciplinato la litispendenza avvantaggia la parte che si è attivata per prima, incentivando così quel fenomeno del *forum running* che ha la finalità di dar luogo a manovre dilatorie ed abusive per radicare il centro della controversia in un foro preveniente diverso da quello che le stesse parti in lite hanno eventualmente concordato preventivamente tramite l'accordo di proroga del foro. Ci si riferisce al c.d. fenomeno dell'«*Italian torpedo*», ovvero a quella pratica processuale volta ad adire preventivamente il giudice di uno Stato membro, pur palesemente incompetente ma notoriamente lento, per paralizzare il processo instaurato successivamente dinanzi al giudice effettivamente competente in virtù di un accordo di scelta del foro. In tali casi, quest'ultimo giudice è costretto (almeno sotto la vigenza del sistema Bruxelles I) ad arrestare il giudizio pendente dinanzi ad lui ed attendere che il primo giudice declini la competenza allo scopo di costringere la controparte a una transazione per essa vantaggiosa.

Diversamente dall'attuale disciplina, il vecchio art. 23, par. 1, pur definendo competenza esclusiva quella conferita al giudice dalla designazione ad opera delle parti,

¹⁴² L'effetto privativo della litispendenza è ancor più marcato rispetto alla legge italiana di riforma del diritto internazionale privato che, all'art. 7, subordina l'effetto sospensivo della litispendenza all'esito positivo della c.d. «prognosi di riconoscibilità» (ovverosia della probabilità che essa venga riconosciuta) nel foro prevenuto della decisione che verosimilmente verrà emessa dal giudice preveniente.

¹⁴³ In tal senso: sentenza *Gasser, cit.*, par. da 48 a 51; sentenza *Turner, cit.*, par. 23 e 26; sentenza *Overseas Union Insurance, cit.*, par. 24; sentenza *Allianz, cit.*, par. 29; sentenza *Gothaer, cit.*, par. 39. L'art. 29 conferisce la giudice adito (configurandosi la regola della *kompetenz-kompetenz*) preveniente il potere di pronunciarsi per primo sulla propria giurisdizione e obbliga l'altro giudice ad attenersi alle sue valutazioni. Per più ampie considerazioni sul punto, si veda F. C. VILLATA, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I*, Cedam, Padova, 2012, p. 125.

¹⁴⁴ Sentenza *Cartier parfums, cit.*, par. 42.

non ne fa derivare il superamento del criterio della prevenzione temporale «secca». Infatti, sotto la vigenza del regolamento n. 44/2001 non si poteva derogare a tale rigido criterio neanche nell'ipotesi in cui il giudice successivamente adito fosse quello designato dalle parti in virtù di una clausola esclusiva di elezione del foro. Secondo l'insegnamento della Corte di giustizia nel noto caso *Gasser*, sebbene sussista e sia noto il comportamento dilatorio messo in atto dalla parte per ritardare la risoluzione della controversia avviando un'azione dinanzi ad un giudice palesemente incompetente per l'esistenza di una clausola attributiva della competenza, ciò non legittima a mettere in discussione il rigido criterio della prevenzione temporale¹⁴⁵. Pertanto, la presenza di tale clausola in suo favore non esime il giudice prevenuto, una volta rilevata la litispendenza, dal sospendere il processo finché il giudice preveniente si sia dichiarato incompetente, senza che esso possa verificare la propria competenza¹⁴⁶.

Successivamente alla *Gasser*, e dopo l'adozione del regolamento Bruxelles I-bis (però non ancora applicabile al caso di specie), la Corte di giustizia compie una storica «virata». Nel caso *Weber*¹⁴⁷, infatti, si afferma che se il giudice prevenuto si ritiene competente in via esclusiva ex art. 22, reg. 44/2001 (oggi art. 24, reg. 1215/2012) non deve sospendere il processo ma procedere con la trattazione del merito.

La giurisprudenza *Gasser*, sebbene emanata nella piena rispondenza ai principi del sistema Bruxelles I, è stata oggetto di profonde critiche, in quanto favoriva per l'appunto proprio il fenomeno delle «torpedo actions» attraverso l'elusione degli accordi di proroga¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Sentenza *Gasser*, *cit.*, in particolare par. 52.

¹⁴⁶ Sentenza *Gasser*, *cit.*, secondo dispositivo.

¹⁴⁷ Corte di giustizia, sentenza del 3 aprile 2014, causa C-438/12, *Irmengar Weber c. Mechthilde Weber*. In tale caso, i due giudizi parallelamente pendenti tra le stesse parti erano stati radicati, il primo, in Italia e, il secondo, in Germania, dove era situato l'immobile oggetto del diritto reale di prelazione. Mentre in Italia l'attore era il terzo acquirente dell'immobile su cui gravava il diritto di prelazione e la sua domanda nei confronti del titolare di tale diritto e del soggetto obbligato era volta all'accertamento dell'invalidità dell'esercizio del diritto medesimo, in Germania l'azione era stata intentata dal titolare del diritto nei confronti del terzo acquirente e del soggetto obbligato, al fine di ottenere l'attuazione della prelazione mediante trasferimento a suo favore della proprietà della parte di immobile che ne costituiva oggetto. Avendo la Corte stabilito che la causa italiana rientrava nella competenza esclusiva del foro tedesco ex art. 24, n. 1 del regolamento in esame e che, quindi, se il giudice che ne era stato investito si fosse pronunciato al riguardo la relativa sentenza non avrebbe potuto circolare ai sensi del regolamento, il giudizio che avrebbe dovuto proseguire era, in deroga dell'art. 29, quello tedesco, la competenza esclusiva del relativo foro rendendo del tutto irrilevante la circostanza che fosse stato radicato dopo quello italiano. Il ragionamento applicato dalla Corte con riferimento alla materia dei diritti immobiliari vale anche per gli altri criteri di competenza esclusiva contemplati dall'art. 24 del regolamento, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di loro applicabilità.

¹⁴⁸ I. BERGSON, *The death of the torpedo action?*, *op. cit.*, p. 27.

Il superamento di tale pronuncia è stato uno dei temi principali della riforma del sistema in esame.

Invero, l'approccio del legislatore nel nuovo regolamento emerge dal *considerandum* n. 22, ove si proclama la necessità di migliorare l'efficacia degli accordi di scelta del foro, onde conferire piena efficacia alla volontà delle parti ed impedire tattiche processuali scorrette. A tal fine, si afferma che il regolamento dovrebbe dare priorità al giudice designato nell'accordo, ancorché adito per secondo, di pronunciarsi sulla propria competenza. Invero, coerentemente con tale indicazione, il par. 2 dell'art. 31 introduce una importante deroga al criterio della prevenzione temporale rigida stabilita dal par. 1¹⁴⁹ della medesima disposizione, per l'ipotesi in cui il giudice adito per primo sia diverso da quello scelto contrattualmente delle parti¹⁵⁰.

Il nuovo secondo comma dell'art. 31 va a demolire la prevenzione temporale rigida individuata nel comma precedente in quanto, fatta salva l'applicazione dell'art. 26 (sull'accettazione tacita della giurisdizione da parte del convenuto che si costituisce in giudizio senza nulla contestare in merito alla competenza del giudice), si prevede che, qualora sia instaurato un procedimento tra le stesse parti e sulla medesima causa avanti al giudice di uno Stato membro dotato di competenza esclusiva in forza di un accordo di proroga *ex art. 25*, il giudice di un altro Stato membro, seppur adito preventivamente, sia comunque tenuto a sospendere il proprio processo fino a quando il giudice adito sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo stesso¹⁵¹.

Il presupposto di applicazione della norma è che, dopo la proposizione della causa in un foro diverso da quello scelto dalle parti, la causa stessa sia "duplicata" nel foro previsto nell'accordo di proroga, al quale, a questo punto, il giudice preventivamente adito deve cedere il passo, sospendendo il procedimento, per quanto attiene la decisione sulla validità e l'efficacia della clausola di proroga. Una volta poi che il giudice competente in base alla clausola abbia affermato la propria giurisdizione, il giudice concorrente, ancorché adito per primo, dovrà dichiararsi incompetente. Corollario implicito di quanto precede è che il giudice designato nella clausola è esonerato dall'obbligo di sospendere il

¹⁴⁹ Tale paragrafo conferma, alla stregua dell'art. 29 del regolamento n. 44/2001/CE che, in caso entrambi i giudici aditi siano dotati di competenza esclusiva, trova comunque applicazione la regola della prevenzione.

¹⁵⁰ In tal senso si veda M. A. LUPOLI, *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione*, *op. cit.*, pp. 1429 ss.

¹⁵¹ M. FARINA, *Per una prima lettura del "regolamento Bruxelles I bis"*, *op. cit.* Nel testo del regolamento si vedano, a tal riguardo, i *Consideranda* nn. 23-24.

procedimento per la previa pendenza dinanzi al giudice di un altro Stato membro della medesima controversia¹⁵².

Dunque, la sospensione dal secondo comma dell'art. 31 apre due scenari alternativi: se il giudice indicato nella clausola dichiara la propria incompetenza, il processo sospeso potrà riprendere il suo corso; qualora invece il giudice designato abbia accertato la propria competenza in base all'accordo ogni altro giudice deve dichiarare la propria incompetenza a suo favore (ai sensi del comma 3). La deroga cessa di operare con conseguente ripristino della regola generale dell'art. 29, in due casi: quando le parti hanno stipulato accordi confliggenti di scelta esclusiva del foro e, ovviamente, quando l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita per prima. Allo stesso modo, si tornerà ad applicare la regola di prevenzione generale qualora il giudice designato dichiari la clausola invalida o inefficace, non potendo egli estendere la propria verifica ad altri eventuali ed ulteriori titoli di giurisdizione a suo favore.

Come detto e come si vedrà nel secondo capitolo di questa prima parte, tra i motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione delle sentenze che, eccezionalmente, implicano un controllo sulla competenza del giudice del Paese di origine figura anche la violazione dei criteri speciali di competenza posta a tutela delle parti deboli, a condizione che nel giudizio di origine della sentenza riconosca o eseguenda il contraente debole rivesta il ruolo processuale di convenuto¹⁵³.

Come precisato dalla Corte di giustizia¹⁵⁴ – sebbene sotto l'egida del regolamento Bruxelles I – l'applicazione dei criteri dei c.d. “fori protettivi” non può imporsi alle parti “deboli” che ne sono beneficiarie, tali parti ben potendo rinunciare alla relativa tutela a condizione, però, detta rinuncia sia una scelta consapevole ed informata. Infatti, come si ricava da tale giurisprudenza, l'art. 26 del nuovo regolamento non esclude l'operatività del meccanismo della proroga tacita della giurisdizione in presenza del convenuto/contraente debole, purchè il giudice, prima di dichiararsi competente, accerti che, nel comparire, tale convenuto sia consapevole delle conseguenze della propria costituzione in giudizio. In tal caso, la sentenza pronunciata dal giudice *de quo*, fondata sul titolo di giurisdizione di cui

¹⁵² M. A. LUPOI, *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione*, op. cit., p. 1427; F. C. VILLATA, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro*, op. cit., p. 167.

¹⁵³ Il riferimento è all'art. 45, par. 1, lett. e), i) del regolamento n. 1215/2012.

¹⁵⁴ Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2010, causa C-111/09, *Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group contro Michal Bilas*, par. 32-33 ed alla sentenza del 12 maggio 2011, causa C-144/2010, *Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts c. JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch*.

all'art. 26, sarà suscettibile di «circolare» nello Spazio giudiziario europeo, in quanto non integra le fattispecie di diniego previste alla lett. e), i) dell'art. 45.

In relazione a quanto detto, sembra corretto affermare che nel caso di procedimenti paralleli di cui, il primo, instaurato nei confronti di un convenuto-parte debole dinanzi ad un foro non competente ai sensi dei relativi criteri di cui alle sezioni 3, 4, o 5 del capo II del nuovo regolamento, e, il secondo, avviato dalla medesima parte debole nella veste di attore, davanti ad un foro competente ai sensi dei relativi criteri di cui alle predette sezioni, il giudice prevenuto dovrebbe – anziché sospendere d'ufficio ex art. 29, par. 1 – accertare chela comparizione del convenuto-parte debole innanzi al giudice prevenuto sia avvenuta, per l'appunto, in maniera consapevole. Tale accertamento, cioè, dovrebbe tendere alla verifica che il convenuto sia stato informato che, costituendosi, accettava, radicandola ex art. 26, la giurisdizione del giudice investito della controversia e, di conseguenza, rinunciava consapevolmente alla tutela maggiore offerta dai “fori protettivi”¹⁵⁵.

I casi citati sono gli unici in cui il giudice successivamente adito è tenuto a controllare la competenza del giudice preveniente; queste sono, altresì, le uniche circostanze in cui la non corretta applicazione di tali fori impone al giudice di rivalutare la sentenza straniera in sede di riconoscimento.

Sinora si è visto come la presenza di un accordo attributivo della competenza esclusiva ad un giudice di uno Stato UE ai sensi dell'art. 25 costituisce il presupposto per l'operativa della norma, secondo la quale il giudice derogato ha l'obbligo di sospendere il giudizio. La dottrina, però, si è interrogata sull'ampiezza dei poteri di indagine e di apprezzamento riconosciuti a tale giudice. Al di là delle diverse interpretazioni date, la tesi più coerente alla funzione della norma è quella secondo cui il giudice prorogato debba limitarsi ad una verifica *prima facie* dell'esistenza di un accordo di scelta di un altro foro, senza accertarne la validità, l'efficacia o l'ampiezza. Ciò significa che il giudice primo adito deve limitarsi a valutare se possa manifestamente escludersi l'esistenza stessa dell'accordo¹⁵⁶.

Oltre all'aspetto appena citato, l'applicazione pratica del nuovo meccanismo comporta almeno due aspetti problematici.

¹⁵⁵ S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 295.

¹⁵⁶ In tal senso, F. C. VILLATA, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro*, op. cit., pp. 146 ss.; T. C. HARTLEY, *Choice of Court Agreements and the New Brussels I Regulation*, in *Law Quart. Rev.*, 2013, p. 312; I. BERGESON, *The death of the torpedo action? The practical operation of the Recast's reforms to enhance the protection for exclusive jurisdiction agreements within the European Union*, in *J. Priv. Int. Law*, 2015, pp. 27 ss.; A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, op. cit., pp. 101 ss. In senso contrario, L. PENASA, *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del Reg. n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Int'l Lis*, n. 3-4/2013, p. 120.

Il primo è attinente all'incertezza relativa alla nozione di accordi di scelta «esclusiva» del foro, cui si applica l'art. 31, par. 2. Profili problematici si manifestano in relazione alla configurazione di alcune fattispecie, atteso che la determinazione del carattere esclusivo o meno della competenza attribuita al foro designato è sostanzialmente una questione di interpretazione della stessa clausola.

Autorevole dottrina¹⁵⁷ ha, infatti, evidenziato che i maggiori problemi sorgono in relazione alle c.d. clausole «asimmetriche» o «potestative» (*one-sided jurisdiction clauses*), le quali si caratterizzano per uno squilibrio processuale tra le parti, atteso che, mentre una parte è obbligata ad agire esclusivamente nel foro prescelto, l'altra ha la facoltà di scegliere tra più fori competenti¹⁵⁸. Le incertezze che si pongono in relazione alla

¹⁵⁷ C. HARTLEY, *Choice of Court Agreements*, op. cit., pp. 141 ss.; M. KEYES, B.A. MARSHALL, *Jurisdiction agreements: exclusive, optional and asymmetrical*, in *J. Priv. Int. Law*, 2015, pp. 341 ss.; A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, op. cit., p. 103. In senso contrario, F. GARCIMARTÍN, *Lis pendens and exclusive choice-of-court agreements (art. 31(2)-(4))*, in A. DICKINSON, E. LEIN (Eds.), op. cit., pp. 343 ss.

¹⁵⁸ La validità di siffatte clausole è controversa per la giurisprudenza nazionale. Ne è un esempio, di interesse notevole, la pronuncia della *Cour de Cassation* francese, I sezione civile, arrêt del 26 settembre 2012, n. 983, *Ms X c. Banque Privée Edmond de Rothschild*, disponibile (in francese) all'indirizzo http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/983_26_24187.html. Il caso riguarda un contratto d'investimento concluso tra una banca privata lussemburghese, la Edmond de Rothschild Europe, attraverso l'intermediazione della sua finanziaria con sede a Parigi, ed una correntista persona fisica, di nazionalità francese e domiciliata in Spagna (per un importo invero piuttosto cospicuo, circa 1,7 milioni di Euro). Diversi documenti negoziali sottoscritti dalle parti (la richiesta di apertura del conto, le condizioni generali della banca lussemburghese, la richiesta di rilascio della carta di credito) contenevano una clausola di elezione di foro in favore dei giudici lussemburghesi. Tale competenza era, però, esclusiva per la sola correntista, mentre la banca conservava il diritto di promuovere un'azione giudiziaria anche altrove. La correntista, insoddisfatta per il basso rendimento dell'investimento, ha incardinato la causa contro la banca lussemburghese e la società sorella francese innanzi al Tribunale di Parigi. La banca lussemburghese, costituitasi, ha eccepito l'incompetenza dei giudici francesi, in favore di quelli lussemburghesi, in forza della predetta clausola di elezione di foro. La *Cour de Cassation*, invero con una motivazione assai succinta, ha rigettato il ricorso promosso dalla banca avverso la decisione della Corte d'Appello di Parigi, la quale - confermando a sua volta la decisione di primo grado - aveva rigettato la doglianza della banca convenuta. In particolare, la Suprema Corte francese ha affermato: «*ma atteso che, avendo rilevato che la clausola, ai sensi della quale la banca si riservava il diritto di agire presso il domicilio della sig.ra X o innanzi "a ogni altro tribunale competente" obbligava, in realtà, soltanto la sig.ra X che era l'unica tenuta ad adire i tribunali lussemburghesi, la corte d'appello ne ha esattamente dedotto che essa aveva un carattere potestativo riguardo alla banca, cosicché essa era contraria all'oggetto e alla finalità della proroga di competenza ammessa dall'art. 23 del regolamento Bruxelles I*». In conclusione, la Suprema Corte francese ha considerato non solo inefficace l'opzione di scelta riservata alla banca, bensì invalida l'intera clausola di scelta del foro. Di conseguenza, ha approvato la scelta dell'attrice di promuovere il giudizio innanzi ai tribunali francesi, competenti quali giudici del luogo in cui uno dei due convenuti, la finanziaria avente sede a Parigi, era domiciliato (la giurisdizione francese sulla banca privata lussemburghese è basata, invece, sull'art. 6.1 del Regolamento di Bruxelles I), nonostante un espresso obbligo contrattuale di segno diverso. Per quanto concerne la giurisprudenza italiana, il favore mostrato da essa nei confronti dell'asimmetria nelle clausole di elezione di foro si rinviene con riferimento sia alla competenza territoriale sia alla giurisdizione internazionale. La Corte di Cassazione italiana nell'ordinanza n. 9314 del 9 aprile 2008, Sezione III, *Pelizzoli e altri c. Banca italease e altro*, ha affermato che «*la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita sia a favore di entrambe le parti, sia a favore di una parte sola. In quest'ultimo caso la parte favorita ha la facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto*». La causa

validità di siffatte clausole, utilizzate di sovente nei contratti finanziari, riguardano la loro validità sostanziale o la loro compatibilità con l'esigenza di prevedibilità del foro sancita dall'art. 25, ma non riguardano invece l'esclusività, almeno per la parte vincolata, della competenza attribuita al foro designato, pertanto non dovrebbero incidere sulla sfera di operatività dell'art. 31, par. 2.

Ulteriore questione si pone nel caso in cui una parte non vanti nessuna pretesa nei confronti dell'altra, ma abbia solo interesse ad ottenere una pronuncia sull'accordo di proroga da parte del giudice designato. In tal caso il problema che si pone è comprendere se la comunanza della questione relativa all'accertamento della portata della clausola di scelta del foro sia sufficiente a determinare l'identità oggettiva tra i due giudizi ai fini

concerneva una controversia tra, da un lato, due società e, dall'altro lato, un gruppo di persone fisiche, soci di una delle due società convenute, vincolati personalmente a certe obbligazioni come fideiussori. Tra le parti era intercorso un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile.

In primo grado, una delle convenute ha sollevato un'eccezione d'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Crema in favore del Tribunale di Milano, in forza di uno degli articoli delle condizioni generali del contratto di leasing, che conteneva una clausola di deroga della competenza con attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale di Milano. L'eccezione è stata accolta, il Tribunale di Crema ha dichiarato la propria incompetenza e gli attori hanno proposto il regolamento di competenza innanzi alla Suprema Corte. Con uno dei motivi del ricorso, in particolare, i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 29 c.p.c., proponendo il seguente quesito di diritto (vigeva allora l'art. 366 bis c.p.c.): «*se sia valido ed efficace fra le parti (ed il creditore che agisce in surrogatoria) l'accordo in deroga alla competenza territoriale, allorché il vincolo di esclusività sia destinato a valere solo per una delle parti*». La Cassazione ha dichiarato infondato il motivo, con la seguente, lineare, motivazione: «*essenziale per l'efficacia della deroga di competenza è che il patto si riferisca ad uno o più affari determinati (art. 29 c.p.c., comma 1), non che attribuisca competenza esclusiva, e però tale portata deve essere espressamente prevista (art. 29, comma 2). Modo di determinare gli affari interessati dalla deroga può essere quello che li individua in ragione della direzione soggettiva della pretesa fatta valere in giudizio, ovvero sia la deroga può essere stipulata a favore di una sola delle parti e ciò sia con riguardo alle sole liti passive sia riguardo alle sole liti attive sia a tutte le liti. Una clausola di questo tipo impone a chi agisce contro la parte favorita di rivolgersi al Giudice indicato nella clausola di proroga, mentre consente alla parte avvantaggiata di agire anche davanti ai diversi Giudici competenti secondo le pertinenti norme*». Successivamente la Suprema Corte, nella sentenza del 8 marzo 2012 n. 3624, SS.UU., *Umbro International Limited c. Soc. Global Brand Management*, è stata chiamata a pronunciarsi su una tipica clausola di giurisdizione unilaterale. La pattuizione, contenuta in un contratto tra una società italiana e una società inglese, prevedeva l'accettazione della giurisdizione delle corti inglesi, con l'ulteriore specificazione che la società italiana poteva agire in giudizio solo dinanzi a dette corti, mentre alla parte inglese era riservata la facoltà di agire, in alternativa, dinanzi ad una corte italiana o ad altro giudice avente giurisdizione in base alle convenzioni interne. La Suprema Corte – confermando in ambito di giurisdizione l'orientamento espresso in materia di competenza territoriale interna con la decisione del 2008 –, ha affermato che «*la circostanza che, rispetto alla giurisdizione, la posizione delle parti del contratto sia asimmetrica, essendo una vincolata alla giurisdizione delle Corti inglesi e l'altra avendo invece la facoltà di optare eventualmente anche per fori differenti, rientra nell'ambito dei possibili diversi accordi mediante i quali il citato art. 23 consente di temperare l'esclusività del criterio di competenza convenzionale, ma non legittima certo la deroga a tale criterio anche in favore della parte cui quella facoltà non sia stata invece riconosciuta nel contratto*». In particolare, la Cassazione ha rigettato l'eccezione sollevata dalla ricorrente società italiana, per la quale la clausola sarebbe stata inefficace in quanto generica: «*nel caso in esame la riferita clausola contrattuale inequivocabilmente si configura come clausola di proroga in favore della giurisdizione inglese e, contrariamente a quanto sostenuto - in modo peraltro del tutto assiomatico - nell'atto di citazione, non risulta su tal punto affatto generica, onde non v'è ragione di dubitare della sua validità*». Dunque, al pari della *Cour de Cassation*, sebbene con decisione di segno opposto, la Corte di cassazione italiana ha dimostrato di reputare l'art. 23 del Regolamento di Bruxelles I assolutamente favorevole alle clausole asimmetriche.

dell'art. 31, par. 2. L'interpretazione più consona alla portata ed alla finalità perseguita da tale norma, è quella estensiva, volta ad affermare la sussistenza della litispendenza anche in relazione a tali pronunce, ciò anche in virtù del generale principio di economia processuale, in quanto una interpretazione restrittiva costringerebbe l'attore a proporre anche una domanda di merito¹⁵⁹.

Un ultimo aspetto problematico da considerare riguarda la circostanza in cui il giudice non designato non adempia all'obbligo di sospensione posto a suo carico. Può accadere, infatti, che siffatto giudice rigetti l'istanza di sospensione ritenendo la controversia esclusa dalla portata della clausola di scelta del foro, oppure che, al momento in cui rileva la successiva pendenza del processo dinanzi al foro prorogato, abbia già deciso della propria giurisdizione. In tali circostanze, la pronuncia sulla giurisdizione emessa da tale giudice spiegherà effetti negli ordinamenti degli altri Stati membri, anche in relazione all'accertamento dell'inefficacia dell'accordo di proroga, non comportando ciò la violazione dei principi di cui agli artt. 25 e 31, par. 2 del regolamento¹⁶⁰.

9. Connessione “intra-europea”

In tema di connessione, l'art. 30 del regolamento UE n. 1215/2012 sostituisce l'art. 28 del regolamento CE n. 44/2001. Ai sensi di tale articolo, la connessione costituisce una seconda circostanza privativa della giurisdizione a sfavore del foro prevenuto, ove ciò sia giustificato da esigenze di armonia dei giudizi.

L'art. 30, ai parr. 1 e 2 dispone che, in presenza di cause connesse, «*l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento*» ovvero «*dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti*», sempre che in questa ultima ipotesi, «*la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima [sia] pendente in primo grado*» e, tale autorità «*sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge ad essa applicabile ne consenta la riunione*».

Invero, il regolamento (così come i suoi predecessori) non enuclea una nozione di connessione, atteso che il par. 3 dell'art. 30, precisa soltanto che più cause si considerano «connesse» se hanno tra loro un «collegamento» così stretto «*da rendere opportuna*

¹⁵⁹ Per più ampie considerazioni sul punto si legga, G. VITELLINO, *Le novità in materia di litispendenza e connessione*, in A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, op. cit., pp. 103-104, nonché F. GARCIMARTÍN, *Lis pendens and exclusive choice-of-court agreements (art. 31(2)-(4))*, in A. DICKINSON, E. LEIN (Eds.), op. cit., p. 342.

¹⁶⁰ G. VITELLINO, *Le novità in materia di litispendenza e connessione*, in A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, op. cit., p. 104; F. GARCIMARTÍN, *Lis pendens and exclusive choice-of-court agreements (art. 31(2)-(4))*, in A. DICKINSON, E. LEIN (Eds.), op. cit., p. 341.

un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata». Dunque, così come per la nozione di litispendenza, anche per la connessione è stata la giurisprudenza della Corte di giustizia a delinearne la definizione. A tal proposito, si ricorda la sentenza *Tatry*, in cui la Corte ha precisato che nella nozione di connessione rientrano «*tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti anche qualora le pronunce possano essere seguite separatamente ed i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente*»¹⁶¹. Invero, a partire da questa sentenza la Corte ha individuato nell'art. 28, par. 3 (oggi art. 30, par. 3) una definizione autonoma e relativamente estesa dell'istituto che, diversamente dalla litispendenza, non richiede l'identità del rapporto processuale. Tale scelta di politica giudiziaria si manifesta nel modo in cui la Corte ha coordinato tale norma con l'(attuale) art. 45, par. 1, lett. d)¹⁶² che subordina il riconoscimento di una decisione straniera alla circostanza che essa non sia «*incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto*».

Il collegamento richiesto dall'art. 30 si manifesta tra cause concernenti sia questioni analoghe¹⁶³, sia questioni tra loro connesse in modo tale che esigenze di economia processuale ne esigono una trattazione ed una decisione unitaria, proprio al fine di evitare l'insorgere di un contrasto tra giudicati. Peraltro, proprio per l'interpretazione estensiva che la Corte di giustizia ha dato della nozione di connessione, si ritengono connessi anche i giudizi che riguardano parti diverse l'uno dall'altro. Ancora nella sentenza *Tatry*, la Corte ha dichiarato che le «decisioni incompatibili» il cui rischio giustifica la sospensione o la dismissione da parte del giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 30 includono anche i casi di pronunce tra loro confliggenti pur non suscettibili di dare adito ad effetti che si escludono vicendevolmente.

È bene precisare, però, che la mera ed astratta possibilità di un qualche profilo di incompatibilità tra decisioni non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 30. Infatti, non si è in presenza di cause connesse nel caso in cui il giudice previamente adito ha la possibilità di addivenire alla risoluzione della controversia senza pronunciarsi su uno dei profili (qui secondari) che tale controversia ha in comune con quella instaurata

¹⁶¹ Così si è pronunciata la Corte di giustizia nella sentenza *Tatry*, *cit.*, par. da 51 a 53, riprendendo quanto aveva già affermato l'Avv. Gen. Tesauro nelle proprie Conclusioni, *cit.*, par. 28, laddove, in modo più esplicito aveva asserito che l'incompatibilità indicata per la connessione privativa non può essere intesa nello «*stesso significato restrittivo*» che invece si attaglia alla condizione di incompatibilità di una decisione che osta al regime uniforme della libera circolazione delle sentenze.

¹⁶² Nel sistema Bruxelles I si trattava dell'art. 34.

¹⁶³ Seppur non identiche nel senso rilevante ai fini della disciplina della litispendenza.

successivamente e che di essa costituiscono le questioni principali. Allo stesso modo non integra la fattispecie di cui all'art. 30 il caso in cui la questione che costituisce oggetto principale di un giudizio è, in quello parallelo, evocata solo in via incidentale o eventuale e, comunque, non risulta pregiudiziale rispetto alla domanda principale.

Orbene, alla luce di tali considerazioni, quando più cause risultano connesse *ex art.* 30, par. 3, ai sensi del par. 2¹⁶⁴, il giudice prevenuto può dichiararsi incompetente a favore del giudice preveniente su richiesta di una delle parti, alle condizioni che la causa davanti al giudice adito per primo sia pendente in primo grado, che tale giudice sia competente a conoscere della causa connessa e la riunione delle cause, innanzi ad esso, sia consentita secondo le regole processuali del suo ordinamento. Qualora tali circostanze non sussistano, sulla base dell'art. 30, par. 1 il giudice successivamente adito ha, comunque, la facoltà di sospendere il procedimento pendente innanzi a sé in attesa che il giudice previamente adito decida la controversia di cui sia stato investito.

Come appena detto la sospensione può avvenire in qualunque grado della causa prevenuta¹⁶⁵ e permette al giudice prevenuto di acquisire in un secondo momento le risultanze del primo processo. Tra l'altro, il giudice prevenuto ha la facoltà di esaminare la questione della connessione anche d'ufficio, sia pure attraverso criteri sommari, non potendo in via prognostica valutare appieno l'esistenza e la consistenza di soluzioni incompatibili.

Del resto, come affermato dall'Avv. Gen. Lenz nella causa *Owens Bank*¹⁶⁶, l'applicazione della norma *de qua* da parte dell'autorità giurisdizionale successivamente adita implica un'analisi delle circostanze che connotano il collegamento che in concreto intercorre tra il proprio giudizio e quello pendente dinanzi al giudice adito per primo, dello stato di avanzamento dei giudizi in questione, del foro che, tra quelli aditi, si trovi nella posizione di maggior prossimità rispetto ai fatti dedotti, nonché dell'opportunità che, in virtù di detto collegamento, le diverse cause siano trattate e decise congiuntamente.

A differenza di quanto accade nei casi di litispendenza, nella connessione il giudice successivamente adito non è obbligato, ma ha solo una mera facoltà di sospendere il giudizio dinanzi a sé pendente e, solo su richiesta di parte, di dichiararsi incompetente a

¹⁶⁴ F. MARONGIU BUONAIUTI, *Per una prima lettura del regolamento "Bruxelles I bis": il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa*, in www.aldricus.com/2012/12/19/marongiu; A. LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, *op. cit.*, p. 602, osserva: «ha poco senso richiedere che anche il processo dinanzi al foro prevenuto sia in primo grado se la riunione dei procedimenti avviene, di regola, dinanzi al foro preveniente».

¹⁶⁵ L'iniziale disciplina convenzionale limitava la sospensione solo alle cause pendenti in primo grado.

¹⁶⁶ Conclusioni dell'Avv. Gen. Lenz del 16 settembre 1993, nella causa *Owens Bank Ltd*, *cit.*, parr. da 76 a 79.

favore del giudice prevenuto su altra controversia connessa allorché si ravvisino gli elementi idonei a giustificare una trattazione unitaria¹⁶⁷.

In particolare, come già ricordato, ai sensi della normativa in esame è possibile rimettere la causa connessa al giudice straniero preveniente solo nel caso in cui tale giudice sia competente anche riguardo ad essa. Ma soprattutto il giudice prevenuto, ai sensi dell'art. 30, par. 2, può procedere alla declinatoria definitiva di competenza solo se la causa preveniente sia nel primo grado di giudizio. Una decisione differente comporterebbe un pregiudizio del diritto ad una esauriente trattazione della causa introdotta successivamente.

Vi è da dire che nello Spazio giudiziario europeo non esiste un regime unitario che consenta di preservare gli effetti dell'originaria domanda rivolta ad un giudice che a vario titolo si dichiara incompetente, attraverso la sua riassunzione o riproposizione dinanzi ad altri giudici. Tali effetti, infatti, dipenderanno soprattutto da quanto previsto dalla *lex fori* del giudice preveniente. Pertanto, se la disciplina applicabile in base alla *lex fori* ammette che la domanda originaria possa essere riassunta entro una certa data dalla declaratoria d'incompetenza del giudice straniero prevenuto, i relativi effetti saranno preservati. Se, invece, le norme indicate prevedono che la domanda originaria debba essere proposta *ex novo* innanzi al giudice competente, tali effetti saranno pregiudicati¹⁶⁸.

Peraltro, il rilievo che assume la connessione per prevenire decisioni incompatibili ne giustifica l'applicazione anche nel caso in cui il giudice prevenuto sia munito di giurisdizione in base all'art. 24 o 25 del reg. 1215/2012. Infatti, i fori esclusivi non possono sottrarsi, se non per motivate ragioni, al principio dell'armonia tra giudicati tutelato dall'art. 30 dello stesso atto. Il solo temperamento utilizzabile nei casi in cui la connessione investa un foro esclusivo è l'impossibilità per il giudice prevenuto di spogliarsi definitivamente della giurisdizione secondo quanto prevede l'art. 30, par. 2, quando il titolo di competenza sia costituito dall'art. 24. È invece possibile che una simile eventualità si verifichi nei casi di proroga espressa o tacita, allorché in virtù del principio dispositivo del processo le stesse parti decidano di comune accordo la loro precedente determinazione per devolvere l'intera controversia (questione principale e questioni connesse) ad altro giudice¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Sul punto si vedano le Conclusioni dell'Avv. Gen. Léger nella causa *Andrew Owusu*, cit., par. 52.

¹⁶⁸ S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 300.

¹⁶⁹ In tal senso, F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., p. 280.

10. Litispendenza e connessione “extra-europea”

La disciplina della litispendenza e della connessione esaminata nei precedenti paragrafi opera nei soli casi in cui i procedimenti parallelamente pendenti con riguardo a cause identiche o connesse siano instaurati dinanzi a giudici di diversi Stati membri dell’Unione.

Nella *Refonte* si è ritenuto necessario predisporre «un meccanismo flessibile che permetta alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di tenere conto dei procedimenti pendenti davanti alle autorità giurisdizionali di Stati terzi»¹⁷⁰. Le previsioni che configurano tale meccanismo sono due, ovverosia l’art. 33 che riguarda la litispendenza e l’art. 34 relativo alla connessione. Esso si applica su istanza di parte, salvo che la *lex fori* non ammetta un’iniziativa d’ufficio¹⁷¹. Destinatario di queste due disposizioni è il giudice di uno Stato membro la cui competenza giurisdizionale si fonda sulla presenza del domicilio del convenuto (art. 4), su una delle competenze speciali contemplate dall’art. 7, sulla connessione (art. 8) o, infine, sulla particolare forma di connessione stabilita dall’art. 9 per le domande relative alla limitazione di responsabilità derivante dall’impiego di una nave. Gli artt. 33 e 34 non si applicano quando la competenza del giudice di uno Stato membro deriva dalle disposizioni relative ai fori protettivi, cioè quelli inerenti alla materia assicurativa, ai contratti di lavoro, nonché delle disposizioni che configurano casi di competenza esclusiva o prorogata. In tali casi, infatti, il giudice adito non può rinunciare ad esercitare la propria competenza giurisdizionale in favore di giudici di Stati terzi¹⁷².

Ove ricorrano le suddette condizioni di applicabilità e risulti che una causa corrente tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sia stata previamente instaurata in uno Stato terzo¹⁷³, il giudice dello Stato membro ha la facoltà di sospendere il processo instaurato davanti a sé se sono soddisfatti due presupposti: da un lato, la decisione destinata ad essere emessa nello Stato terzo in questione deve soddisfare la prognosi di riconoscibilità, cioè deve risultare suscettibile di essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro; dall’altro, il giudice dello Stato membro deve essere

¹⁷⁰ Questa l’espressione utilizzata dal considerando n. 23 del regolamento n. 1215/2012.

¹⁷¹ Ci si riferisce agli artt. 33, par. 4 e 34, par. 4 del regolamento n. 1215/2012.

¹⁷² S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Non-EU States and Brussels I*, *op. cit.*, pp. 11 ss.

¹⁷³ Gli artt. 33, par. 1 e 34, par. 1, lett. a), definiscono la litispendenza e la connessione negli stessi termini degli artt. 29, par. 1 e 30, par. 3. Diversamente da quanto previsto per le situazioni intra-UE, la disciplina delle due fattispecie nelle situazioni extra-europee è sostanzialmente identica. Vi è un dubbio sul se, per determinare la rispettiva pendenza delle liti agli effetti degli artt. 33 e 34, si possa fare ricorso ai parametri uniformi previsti dall’art. 32. Sulla questione la dottrina è divisa. Vi è chi propende per una risposta negativa, come ad esempio M. A. LUPOI, *La nuova disciplina*, *op. cit.*, pp. 1436 e 1437; per una risposta positiva si veda, F. GARCIMARTÍN, *Lis pendens and exclusive choice-of-court agreements (art. 31(2)-(4))*, in A. DICKINSON, E. LEIN (Eds.), *op. cit.*, pp. 25 ss.

convinto che, nel caso di specie, la sospensione sia necessaria per garantire una corretta amministrazione della giustizia.

Quando sia disposta la sospensione, il giudice dello Stato membro può interrompere la quiescenza del suo processo «*in qualunque momento*» con l'emissione di un provvedimento che ne disponga il proseguimento ai sensi degli artt. 33, par. 2 e 34, par. 2. Altrimenti, il processo deve, in caso di litispendenza, o può, in caso di connessione, chiudersi in rito con sentenza che ne dichiari l'estinzione allorché si constati, in riassunzione, che il processo all'estero si sia concluso con una decisione riconoscibile e, se del caso, eseguibile nello Stato membro del foro¹⁷⁴.

Parte della dottrina¹⁷⁵ ha rilevato che, a causa dei suindicati presupposti, potrebbe essere pregiudicata l'esigenza di applicazione uniforme e di prevedibilità delle soluzioni. Invero, la circostanza che la prognosi di riconoscibilità debba avvenire secondo regole non uniformi evidenzia come il diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea non riesca a minare la sovranità degli Stati membri per quanto concerne l'efficacia delle sentenze degli Stati terzi.

Per quanto concerne le esigenze di buona amministrazione della giustizia, esse vanno misurate, ai sensi degli artt. 33 e 34, sulla base degli standard fissati dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sulla base degli standard ricavabili dai pertinenti strumenti di diritto derivato e, dunque, anche dal reg. 1215/2012. Tutto ciò significa che il giudice di uno Stato membro, nel momento in cui deve decidere se sospendere o meno il procedimento pendente innanzi a sé, dovrà valutare se nello Stato in cui pende il giudizio connesso siano rispettati i principi del giusto processo, dell'efficiente esercizio della funzione giurisdizionale¹⁷⁶. Di conseguenza, il giudice potrà escludere la sospensione quando la competenza del giudice dello Stato terzo appaia fondarsi su considerazioni del tutto estranee a quelle che sottendono la disciplina europea della competenza giurisdizionale.

¹⁷⁴ P. FRANZINA, *Lis Pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 31; ID., *Litispendenza e connessione tra Stati membri*, *op. cit.*, pp. 624 ss.

¹⁷⁵ F. MARONGIU BUONAIUTI, *Per una prima lettura*, *op. cit.*, p. 26; P. FRANZINA, *Litispendenza e connessione*, *op. cit.*, pp. 631 ss.; C. CHALAS, *L'affaire Ferrexpo: baptême anglais puor l'effet des artiche 22, 27 et 28 du règlement Bruxelles I*, in *Revue crit. dr. int. priv.*, 2013, pp. 356 ss.

¹⁷⁶ Potranno venire in rilievo in questo contesto dubbi relativi all'indipendenza ed imparzialità dell'apparato giudiziario dello Stato terzo o deficit strutturali del processo straniero tal da prefigurarne una durata irragionevole, secondo i parametri della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sul punto, per più ampie considerazioni, si legga P. FRANZINA, *Litispendenza e connessione*, *op. cit.*, p. 632.

È evidente che gli artt. 33 e 34 della *Refonte* segnano una tappa importante nello sviluppo del diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea ma, nel contempo, il carattere frammentario del risultato ottenuto solleva alcune problematiche.

Innanzitutto, il nuovo regolamento disciplina i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri e gli Stati terzi ma solo nella misura nella misura in cui essi degenerino in procedimenti paralleli. È solo in tal caso che, nel valutare la necessità di sospendere il processo ai sensi ai sensi degli artt. 33 e 34, si può tenere conto del carattere esclusivo, per materia o in virtù di accordo di scelta del foro, della competenza del giudice dello Stato terzo adito per primo¹⁷⁷.

Il regolamento nulla dice per i casi in cui il giudice straniero non sia stato ancora adito oppure sia stato adito per secondo. Pertanto, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 33 e 34, l'attività giurisdizionale svolta negli Stati terzi sembra essere irrilevante per il regolamento n. 1215/2012.

Peraltro, quanto detto vale solo quando la parte convenuta dinanzi al giudice di uno Stato membro sia domiciliata nell'Unione europea, a prescindere dal domicilio di parte attrice, e la giurisprudenza si fonda sui titoli stabiliti dagli artt. 4, 7, 8 e 9 del regolamento in commento. Invece, qualora il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 6, par. 1 del regolamento, spetta alle norme interne di ciascuno Stato membro determinare non solo la sussistenza della propria giurisdizione ma anche la possibilità di declinarla a favore di Stati terzi¹⁷⁸. È evidente che in siffatte circostanze si agevola il rischio delle *torpedo actions*.

In definitiva, nonostante i problemi che il carattere frammentario della disciplina solleva, l'esigenza di un regime uniforme della litispendenza e della connessione extra-UE evidenzia implicitamente la necessità di dare vita ad un altrettanto uniforme regime del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni provenienti dagli Stati terzi¹⁷⁹.

¹⁷⁷ A. MALATESTA, *La riforme del regolamento Bruxelles I*, op. cit., p. 114; C. CHALAS, *L'affaire Ferrexpo*, op. cit., p. 390.

¹⁷⁸ Ad esempio, i giudici italiani dovranno applicare, a seconda dei casi, la norma sulla litispendenza internazionale di cui all'art. 7, o quella sulla deroga convenzionale della giurisdizione a favore di un giudice straniero di cui all'art. 4 della legge n. 218/1995.

¹⁷⁹ P. FRANZINA, *Litispendenza e connessione*, op. cit., p. 636.

CAPITOLO II

IL NUOVO REGIME DELLA «LIBERA CIRCOLAZIONE» DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE ED EXTRAGIUDIZIALI

A) Il riconoscimento

1. Da Bruxelles I a Bruxelles I-bis: la garanzia della certezza delle situazioni giuridiche

Com'è noto, nonostante l'attuale regolamento si ponga in continuità con il regolamento n. 44/2001, esso ne costituisce un'evoluzione, in quanto – riprendendo le direttive del Programma di Stoccolma¹⁸⁰ – la finalità di garantire la piena realizzazione (in termini di accelerazione e semplificazione) del «sistema di circolazione» delle decisioni civili e commerciali che era stato avviato, *in nuce*, dalla Convenzione di Bruxelles del 1968¹⁸¹. Pertanto, la principale novità introdotta dal regolamento in commento, per quanto concerne il regime di «circolazione» delle decisioni, consiste nell'aver eliminato la procedura intermedia volta alla dichiarazione di esecutività nello Stato membro richiesto¹⁸², trasferendo l'onere di attivazione sulla controparte, che potrà domandare il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione secondo il dettato degli artt. 45 e 46 del regolamento Bruxelles I-bis.

Invero, la semplificazione del meccanismo di «circolazione» delle decisioni in materia civile e commerciale nell'ordinamento dell'Unione europea che, all'epoca dell'adozione del regolamento Bruxelles I, era considerata nei termini di mera eventualità, è progressivamente diventata una vera e propria necessità, allorché si è trattato di bilanciare gli aspetti positivi e negativi che il permanere dell'*exequatur* avrebbe comportato.

¹⁸⁰ Nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009 tenutasi a Bruxelles il Consiglio europeo ha adottato il “Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” in *GUUE*, C 115 del 04.05.2010. Com'è noto, il Programma di Stoccolma ha terminato la sua operatività il 31.12.2014 e non è stato sostituito da un ulteriore vero e proprio “programma”. Invero, le Conclusioni adottate dal Consiglio europeo riunitosi ad Ypres il 26/27 giugno 2014 hanno provveduto a delineare i nuovi orientamenti strategici per il consolidamento dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia che sono destinati a “guidare” l'azione dell'U.E. nel quinquennio 2015-2020. Si tratta di semplici linee-guida che sono completamente diverse dalle programmazioni precedenti e presentano una diversa pregnanza contenutistica (ben più parca rispetto alla precedente) in termini di capacità di orientamento della normativa euro-unionistica nell'ambito dello SLSG.

¹⁸¹ Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUCE*, C 27 del 26 gennaio 1998. Il regolamento n. 1215/2012 costituisce il punto di arrivo di un lungo *iter*, avviato dalla Commissione con il Libro verde del 21 aprile 2009 sulla revisione del regolamento Bruxelles I (COM (2009) 0174), seguito poi da una proposta della Commissione del 14 dicembre 2010 (COM (2010) 748 def.).

¹⁸² Prevista invece dagli artt. 38 e ss. del regolamento n. 44/2001/CE c.d. Bruxelles I.

Nello specifico, il mantenimento di tale procedura risulta svantaggioso almeno per tre ordini dei motivi, indicati anzitempo dalla Commissione europea nella sua relazione sull'applicazione del regolamento n. 44/2001/CE¹⁸³. In primo luogo essa costituisce un onere particolarmente considerevole per l'istante, dal momento che va a richiedere ingenti risorse economiche¹⁸⁴, nonché un notevole impiego di tempo¹⁸⁵. In secondo luogo il permanere di tale disciplina rappresenterebbe non solo un ostacolo all'integrazione tra Stati nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma anche una forma di rallentamento dello sviluppo del mercato unico. La terza ragione per la quale si è resa necessaria l'abolizione definitiva della procedura di *exequatur* si rintraccia in particolar modo nel mutato contesto giuridico comunitario in cui il sistema Bruxelles I-bis si trova ad operare. Infatti, successivamente alla entrata in vigore del regolamento Bruxelles I e soprattutto a seguito della nuova formulazione del contenuto del vecchio art. 65 TCE, sostituito dall'art. 81 TFUE, la cooperazione giudiziaria nelle materie civili si fonda sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali sulla base di un livello piuttosto evoluto di mutua fiducia tra gli Stati membri¹⁸⁶. Si è, dunque,

¹⁸³ Si tratta della "Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", COM (2009) 174 def.

¹⁸⁴ Seppur con le ovvie differenze legate ai diversi contesti nazionali, la Commissione ha rilevato che il costo medio nell'Unione europea, per un caso semplice, è di 2.200 euro. L'importo sembrerebbe crescere esponenzialmente se il caso è più complesso o contestato (fino a 12.700 euro). Partendo dall'ipotesi che il 25% dei casi è complesso, il costo globale del procedimento di *exequatur* nell'UE supererebbe i 47 milioni di euro l'anno.

¹⁸⁵ I tempi per ottenere l'*exequatur* varierebbero da un paio di giorni a diversi mesi, fino a due anni in caso di ricorso. In più del 90% dei casi il procedimento costituirebbe una pura formalità, non sussistendo motivi per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione; sarebbero poche le decisioni oggetto di ricorso e i ricorsi avrebbero raramente esito positivo. L'*exequatur* avrebbe dunque l'effetto di complicare le già complesse controversie transfrontaliere, dissuadendo le imprese dal lanciarsi in attività commerciali oltre confine.

¹⁸⁶ In generale sul tema della cooperazione giudiziaria civile e sul riconoscimento delle decisioni si segnalano: S. BARIATTI, I. VIARENGO, C. F. VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia civile e commerciale e di famiglia*, Padova, 2016; G. BIAGIONI (a cura di), *Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giudiziario europeo*, Torino, 2015; A. BRIGGS, *Civil Jurisdiction and Judgments*, 6th ed., Abingdon (Oxon), 2015; H. GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe. Matière civile et commerciale*, 5^e éd., Paris, 2015; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012; C. TUO, *La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, 2012; O. LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Padova, 2009; E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Giappichelli, Torino, 2007; F. SALERNO, *Il "sistema Bruxelles I" verso un regime "monista" dilibera circolazione delle decisioni*, in *Cuad. der. trans.*, n. 2/2015, pp. 5 ss.; P. BIAVATI, *La realizzazione dello Spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del Programma di Stoccolma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 1/2013, pp. 185 ss.; P. CHEVALIER, *L'execution des decisions juridictionnelles étrangères hors espace judiciaire européen: état des lieux de la jurisprudence*, in *Rev. Gén. Dr. Int. Pub.*, n. 3/2013, pp. 505 ss.; C. E. TUO, *Armonia delle decisioni e ordine pubblico in Studi int. eur.*, n. 3/2013, pp. 507ss.; G. BIAGIONI, *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Riv.*

fatta strada l'idea di valorizzare appieno la «libera circolazione» delle decisioni all'interno dell'U.E. quale condizione necessaria per assicurare un accesso effettivo alla giustizia nello Spazio europeo¹⁸⁷.

Il superamento della procedura dell'*exequatur*, realizzato dal regolamento UE n. 1215/2012¹⁸⁸ risponde alla necessità di eliminare ogni ostacolo di carattere formale che si frappone alla «libera circolazione» delle decisioni nello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di incrementare in esso la certezza del diritto, lo Stato si vincola con gli obiettivi sul mutuo riconoscimento di sentenze ed altri provvedimenti giudiziari fino a configurare all'interno dell'UE un vero Spazio giudiziario integrato.

In materia civile e commerciale, infatti, l'equivalenza fra le legislazioni, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, garantisce una ragionevole tutela alle parti,

dir. int. priv. proc., n. 4/2011, pp. 971 ss.; P. BIAVATI, *Judicial cooperation in Europe: is exequatur still necessary?*, in *Int. Jour. Proc. Law*, n. 2/2011, pp. 403 ss.; M. DE CRISTOFARO, *The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense*, in *Int. Jour. Proc. Law*, n. 2/2011, pp. 432 ss.; X. E. KRAMER, *Abolition of Exequatur under the Brussels I Regulation: Effecting and Protecting Right in the European Judicial Area*, in *Ned. Int. priv.*, 2011, pp. 633 ss.; L. D'AVOUT, *Faut-il supprimer l'exequatur dans le contentieux transfrontière en Europe? Questionnement à propos des projets de révision du règlement Bruxelles I*, in *Dr. proc.*, 2010 supplément au n° 10-L-*L'effectivité du recouvrement des créances en Europe*, pp. 68 ss.; A. DICKINSON, *Provisional measures in the « Brussels I » review: disturbing the status quo?*, in *Jour. Priv. Int. Law*, n. 6/2010, pp. 128ss.; F. PAULINO PEREIRA, *La coopération judiciaire en matière civile dans l'Union européenne: balance et perspectives*, in *Rev. crit. DIP*, n. 1/2010, pp. 99 ss.; A. DICKINSON, *Brussels I Review – The Abolition of Exequatur?*, in *conflictoflaws.net*, 8 juin 2009; E. GUINCHARD, *Espace judiciaire civil européen (15 mai 2010-15 novembre 2010)*, in *Riv. trim. dr. eur.*, oct.-déc.2010, pp. 927 ss.; P. OBERHAMMER, *The Abolition of Exequatur*, in *IPrax*, n. 3/2010, pp. 197 ss.

¹⁸⁷ L'art. 81 TFUE stabilisce che – proprio al fine di sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul suddetto principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie – il Parlamento europeo e il Consiglio, “*deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare, se necessario al buon funzionamento del mercato interno*” una serie di misure concernenti, tra le altre cose, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni degli Stati membri, la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali, la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione. Questo sviluppo sul piano del diritto primario ha dato origine al fenomeno della c.d. “*comunitarizzazione/europeizzazione del diritto internazionale privato e processuale*”, ossia all'elaborazione di una diretta normazione a livello europeo nell'intero settore - legge applicabile, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere -. Tale comunitarizzazione che, in taluni casi, si è manifestata attraverso la trasformazione di strumenti comunitari di preesistenti normative convenzionali e, in altri casi, attraverso l'adozione di normative comunitarie in settori privi ancora di disciplina internazionalprivatistica uniforme, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, può oggi essere definito con l'espressione “*europeizzazione*” del diritto internazionale privato. Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 65, il requisito che connetteva l'esercizio delle competenze in materia di cooperazione giudiziaria nel settore civile della promozione del buon funzionamento del mercato interno è oggi meno intenso poiché le misure che rinveniamo nell'art. 81 TFUE possono essere adottate “*in particolare*” per quel fine, ma non necessariamente.

¹⁸⁸ Ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 66 del regolamento “*Bruxelles I bis*”, la soppressione del procedimento di *exequatur* riguarda solo le decisioni che siano state rese all'esito di procedimenti promossi successivamente al 10 gennaio 2015. Per le decisioni pur pronunciate dopo tale data ma costituenti l'epilogo di procedimenti anteriormente promossi continuerà, quindi, a trovare applicazione il previgente sistema delineato dal regolamento n. 44/2001.

tanto che una parte della dottrina ritiene necessaria, addirittura, anche la rimozione del limite dell'ordine pubblico¹⁸⁹.

È evidente che non basta semplicemente una somiglianza di regole procedurali ma sarebbe necessaria una forte equivalenza sotto il profilo dei costi, dei tempi di decisione, delle strutture burocratiche basandosi, comunque, sulla circostanza che le tutele uniformi garantite dall'art. 6 CEDU, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU costituiscono un tessuto comune dal quale prendere le mosse.

Invero, il regolamento (UE) n. 1215/2012, innovando completamente rispetto al precedente regolamento (CE) n. 44/2001, conferisce direttamente valenza esecutiva alla sentenza straniera di uno Stato membro se questa già lo sia nel suo ordinamento di origine.

Infatti, mentre il riconoscimento dell'efficacia di accertamento o di modificazione giuridica delle sentenze straniere è sempre avvenuto automaticamente, nel regolamento (CE) n. 44/2001, l'efficacia esecutiva non è di per sé suscettibile di circolare all'interno dello spazio giudiziario comune¹⁹⁰. Nel vecchio regolamento, infatti, tale efficacia veniva attribuita *ex novo* dall'ordinamento in cui si sarebbe dovuta svolgere l'esecuzione. Tale conferimento poteva avvenire soltanto per determinate tipologie di atti, ovvero sia un provvedimento, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che già costituiva titolo esecutivo nell'ordinamento di provenienza a condizione che non fossero integrati motivi ostativi all'esecuzione¹⁹¹.

Poiché nel 2001 la realizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile era ancora embrionale, non vi erano le basi per la sussistenza di una fiducia reciproca tra gli Stati membri, per cui la validità di titolo esecutivo di un provvedimento nello Stato di origine costituiva condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere una nuova valenza esecutiva nello Stato richiesto. Pertanto, poiché gli Stati erano ancora piuttosto riluttanti nel cedere la propria sovranità processuale, affinché fosse possibile la «circolazione» dell'esecutività di una decisione si rendeva necessario un provvedimento interno che ne dichiarasse l'esecutività.

Ebbene, il regolamento Bruxelles I-bis tende a realizzare proprio l'obiettivo della definitiva abolizione di qualsivoglia provvedimento e/o dichiarazione interna che possa

¹⁸⁹ In tal senso si legga P. BIAVATI, *La realizzazione dello Spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza*, op. cit., pp. 185 ss.

¹⁹⁰ Si veda, in generale, su tale argomento E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, op. cit.

¹⁹¹ Artt. 34 e 35 del regolamento (CE) n. 44/2001.

limitare l'originale efficacia esecutiva del provvedimento, bilanciando il tutto con un opportuno sistema di garanzie.

Le basi per la realizzazione di questo ambizioso obiettivo restano sempre il principio della certezza del diritto perseguito dall'art. 81 TFUE che sollecita l'obbligo di generale cooperazione tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 4, par. 3, TUE, nonché il principio della reciproca fiducia tra gli stessi.

Il principio della certezza del diritto¹⁹², come operante nello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, si fonda in misura minima sull'armonizzazione materiale delle legislazioni nazionali e prevalentemente sul grado di reciproca fiducia degli Stati membri circa l'equivalenza dei rispettivi sistemi nazionali nella risoluzione concreta di una controversia, fiducia reciproca implicante, per l'appunto, che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido.

Dunque, realizzare l'equivalenza tra i sistemi di amministrazione della giustizia degli Stati membri ridimensiona in modo corrispondente il monopolio statale sull'accertamento del diritto, così da attribuire valore automatico alle decisioni straniere di cui lo Stato membro si limita a garantirne l'efficacia sul suo territorio. Seguendo l'esperienza del «sistema Bruxelles I» e delle sue concrete applicazioni giurisprudenziali, il regolamento n. 1215/2012 fa valere in via diretta e nelle materie che vi afferiscono, il principio generale della certezza delle situazioni giuridiche così come accertate dalle decisioni giudiziarie dei singoli Stati UE.

Per effetto della parità di trattamento tra i prodotti giudiziari degli Stati membri¹⁹³, la decisione nazionale è provvista *ipso iure* di efficacia in ogni Stato membro e viene dotata di un particolare grado di stabilità nello Spazio giudiziario europeo. Come vedremo di qui a poco, la «circolazione» delle decisioni in uno Stato membro può essere limitata o impedita solo ed esclusivamente alle condizioni previste dal regolamento stesso e senza che si possano utilizzare – al fine di evitare tale impedimento – i rimedi propri dell'ordinamento interno. Di conseguenza, come affermato da autorevole dottrina¹⁹⁴, il vincolo alla «circolazione» delle decisioni ne determina il riconoscimento automatico, in

¹⁹² Corte di giustizia, sentenza dell'11 agosto 1995, causa C-432/93, *Société d'informatique service réalisation organisation (SISRO) c. Ampersand Software BV*, in particolare su tale questione si legga il par. 39.

¹⁹³ Che la questione non sia di recente importanza è dimostrato dalla statuizione, sul punto, della Corte di giustizia nella sentenza del 1 luglio 1993, causa C-125/92, *Mulox IBC Ltd contro Hendrick Geels*, in particolare par. 17.

¹⁹⁴ F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, op. cit., p. 310.

modo tale che è preclusa la proposizione di una domanda avente il medesimo oggetto nello Stato richiesto¹⁹⁵. Siffatto limite risulta poi rafforzato, come si vedrà, dal divieto di riesame nel merito della sentenza pronunciata in un altro Stato membro¹⁹⁶.

È bene rilevare che tale preclusione è giustificata dalla tipologia di attività processuale disciplinata dal *Recast*, ossia l'accertamento del diritto controverso tra le parti in lite come operato dal giudice competente ai sensi della normativa uniforme dettata dal regolamento stesso¹⁹⁷.

2. Natura e contenuti delle decisioni destinate a «circolare»

Fermo restando quanto enucleato al par. 7 del capitolo I del presente lavoro circa la nozione di «decisione» ai fini dell'applicazione del regolamento, prima di addentrarci nella disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione e delle relative fasi patologiche, è bene effettuare alcune precisazioni.

In primis val la pena evidenziare che le decisioni che a norma dell'art. 2, lett. a) posso beneficiare del regime di «circolazione» delineato dal regolamento in commento devono essere adottate da «*organi statali muniti di potere giurisdizionale*». In via eccezionale possono godere di tale regime anche i provvedimenti di organi amministrativi, a condizione che questi siano investiti di funzioni tipicamente giurisdizionali e operino nel rispetto delle relative garanzie procedurali.

Anche per il sistema Bruxelles I-bis vale quanto affermato dalla Corte di giustizia sotto il vigore della Convenzione e del regolamento Bruxelles I, nella pronuncia *Solo Kleinmotoren*, laddove essa afferma che «*la decisione deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con propri poteri su questioni controverse tra le parti*»¹⁹⁸.

Si dovrà trattare, in linea di principio, di provvedimenti adottati da organi che esercitano una funzione sostanzialmente giurisdizionale. Dunque, si tratta di decisioni emesse da organi che operano in modo autonomo ed indipendente rispetto agli altri poteri

¹⁹⁵ È qui che viene il rilievo la disciplina della litispendenza come limite al riconoscimento ai sensi dell'art. 45, lett. e) ii) del regolamento n. 1215/2012.

¹⁹⁶ Art. 52, regolamento n. 1215/2012.

¹⁹⁷ Se fossero rientrati nel campo di applicazione del regolamento anche, ad esempio, i procedimenti di volontaria giurisdizione, non vi sarebbe stata l'esigenza di garantire la stabilità del provvedimento destinato a circolare. Pertanto, come dimostrato dalla lett. f) dell'art. 23 del regolamento n. 2201/2003 a proposito dell'efficacia di una decisione straniera in tema di responsabilità genitoriale, sarebbe escluso il riconoscimento se incompatibile con una decisione assunta successivamente nello Stato richiesto.

¹⁹⁸ Corte di giustizia, sentenza del 2 giugno 1994, causa C-414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio Boch*, par. 17; sentenza 20 gennaio 1994, causa C-129/92, *Owens Bank Ltd c. Bracco Industria Chimica SpA*, par. 24; sentenza *Maersk Olie*, *cit.*, par. 45.

dello Stato che decidono in base a poteri propri su questioni controverse tra le parti e che riconoscono e rispettano il principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

È irrilevante che il provvedimento promani da un organo appartenente alla giurisdizione ordinaria o alla giurisdizione speciale, oppure che tale organo stia risolvendo una questione di natura civile e commerciale nell'ambito di un procedimento specificamente ad essa dedicato, oppure in un procedimento penale o di giurisdizione volontaria.

Ai fini della «circolazione» delle decisioni non rileva, altresì, la struttura del processo svoltosi nell'ordinamento di origine, potendosi annoverare anche sentenze contumaciali o provvedimenti sommari adottati *inaudita altera parte*. Il mancato rispetto dei diritti essenziali della difesa potrà emergere nel caso in cui venga avviato un giudizio di accertamento sulle condizioni ostative all'efficacia della decisione straniera, come si vedrà nei paragrafi successivi.

Per quanto concerne la motivazione, essa non condiziona la qualificazione di decisione. È il caso di ricordare, però, in proposito, che la Corte di giustizia nella nota pronuncia *flyLAL* del 23 ottobre 2014, ha precisato che «*il rispetto del diritto a un equo processo impone che qualsivoglia decisione giudiziaria sia motivata, e ciò al fine di consentire al convenuto di comprendere le ragioni per le quali è stato condannato e di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva*»¹⁹⁹. Tra l'altro, la mancanza di elementi sufficienti a tale scopo può essere invocata come violazione dell'ordine pubblico processuale e, quindi, precludere il riconoscimento della decisione²⁰⁰.

Per «circolare» nello Spazio giudiziario europeo, inoltre, le decisioni di cui all'art. 2, lett. a) devono sempre e comunque essere adottate in uno Stato membro. Resta, invece, esclusa dalla disciplina uniforme la «circolazione» di provvedimenti giudiziari di Stati terzi, la cui efficacia all'interno di uno Stato membro soggiace alla disciplina nazionale. Restano, del pari, escluse dalla disciplina uniforme le decisioni emanate in Stati membri che dichiarino a loro volta esecutive decisioni emanate in Stati non membri²⁰¹.

Quanto al contenuto delle decisioni, esse devono innanzitutto rientrare *ratione materiae* nell'ambito di applicazione del regolamento. Si deve trattare di un atto che, come detto, porta a compimento un procedimento giurisdizionale (o di natura equivalente sul

¹⁹⁹ Sentenza *flyLAL-Lithuanian Airlines AS, in liquidazione, cit.*, in particolare par. 51.

²⁰⁰ Particolarmente incisive sul punto sono due pronunce della *Cour de cassation*, rispettivamente del 28 novembre 2006, in *Curia*, n. 2007/25 e del 28 ottobre 2008, in *Int. Lit. Proc.*, 2009, p. 381, nelle quali si configura, a carico della parte interessata, l'eventualità di una documentazione idonea «*à servir d'équivalent à la motivation défailante*».

²⁰¹ Sentenza *Owens Bank Ltd, cit.*, par. 25.

piano delle garanzie procedurali) e contiene accertamenti, condanne, costituzioni, modifiche o estinzioni di diritti relativi a rapporti civili o commerciali.

Dalla nozione di decisione esulano i provvedimenti che contengono solo statuizioni di carattere meramente procedurale e che, perciò, non incidono su situazioni giuridiche di diritto materiale, anche se rese in giudizi aventi ad oggetto la materia civile e commerciale. Allo stesso modo ne esulano i provvedimenti endoprocessuali.

Affinché una decisione possa «circolare» nello Spazio giudiziario europeo non è necessario che sia dotata degli effetti di giudicato o sia fornita delle caratteristiche che ne consentano il passaggio in giudicato al momento in cui ne vengono invocati gli effetti di giudicato o esecutivi nello Stato membro richiesto, a differenza delle norme nazionali sul tema che considerano un requisito indefettibile della sentenza straniera il suo passaggio in giudicato.

A differenza, dunque della disciplina previgente (convenzionale e regolamentare) e delle norme interne di diritto processuale civile internazionale, il *Recast* sancisce che possono «circolare» e realizzare i propri effetti i provvedimenti provvisori, oltre ai decreti ingiuntivi, i provvedimenti cautelari con i limiti che si diranno.

3. Il principio del riconoscimento automatico delle decisioni: accertamento in via principale ed accertamento in via incidentale

Con l'abolizione di qualsivoglia preventiva procedura intermedia, il regolamento 1215/2012 ha rafforzato la presunzione di efficacia della decisione adottata in uno Stato membro diverso da quello richiesto. Pertanto, l'impatto in quest'ultimo si manifesta nella duplice prospettiva, da un lato del riconoscimento e, dall'altro, dell'efficacia esecutiva. Nel regolamento le due discipline sono autonome ma le condizioni ostative all'efficacia della sentenza straniera sono le stesse per entrambe.

Nel sistema Bruxelles I, la natura automatica del riconoscimento delle decisioni era presente e non implicava l'esenzione da qualsivoglia controllo giudiziario ma soltanto che esso fosse eventuale, successivo e non costitutivo. Ciò è rimasto invariato nella rifusione.

Gli artt. 36 e 39 del nuovo regolamento impongono, rispettivamente, l'automaticità del riconoscimento – prevista sin dalla Convenzione del 1968 – e dell'esecuzione (a condizione che, come detto, «*la decisione emessa in uno Stato membro [sia] esecutiva in tale Stato membro*») delle decisioni straniere, senza che a tal fine sia necessario il ricorso a specifiche procedure o il rilascio di particolari dichiarazioni. Invero, si deve ritenere

sempre valido il principio secondo cui l'esecutività della sentenza deve essere intesa in astratto, non rilevando, al contrario, la sua concreta eseguibilità nello Stato membro di origine²⁰².

Novità di maggior rilievo è certamente quella contenuta nell'art. 45, par. 4 del *Recast*, il quale consente di presentare in via principale una domanda di diniego del riconoscimento, al fine di impedire che si producano gli effetti di cosa giudicata della decisione straniera. Tale domanda deve essere presentata alla stessa autorità competente per giudicare di una c.d. domanda di diniego dell'esecuzione ed in conformità alla stessa procedura prevista per quest'ultima. Tale nuova previsione va a colmare una lacuna del vecchio regolamento, il quale lasciava aperta la questione se, nel silenzio dello stesso, fosse possibile chiedere l'accertamento negativo della riconoscibilità di una sentenza straniera sulla base dei singoli ordinamenti nazionali. Il regolamento n. 1215/2012 supera il dubbio prevedendo l'eguaglianza tra i mezzi a disposizione della parte che richiede il riconoscimento e di quello che lo contesta²⁰³.

Invero, una parte della dottrina ha ritenuto che la possibilità di presentare una domanda di diniego del riconoscimento produce una forte incidenza anche sull'esecuzione, atteso che la decisione sul diniego del riconoscimento sarebbe in grado di paralizzare *tout court* la «circolazione» delle decisioni e di impedire l'inizio di una procedura esecutiva²⁰⁴. Tale interpretazione, però, non risulta convincente; alla luce del principio dell'esecuzione diretta delle decisioni straniere è difficile immaginare che le autorità competenti per l'esecuzione non diano corso ad essa, in presenza di un creditore che, anche in mala fede, ponga la sentenza straniera in esecuzione nonostante la decisione di diniego del riconoscimento²⁰⁵. Inoltre, si deve evidenziare che, l'effetto preclusivo non si verificherebbe in ogni caso con riferimento a quei motivi ostativi che sono suscettibili di mutamento nel tempo, quali ad esempio il contrasto con l'ordine pubblico o il conflitto di giudicati, e per i quali non sarebbe ammessa la riproponibilità della domanda a seguito del

²⁰² Al riguardo si leggano Corte di giustizia, sentenza del 29 aprile 1999, causa C-267/97, *Eric Coursier c. Fortis Bank SA*, e sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-139/10, *Prism Investments BV c. Jap Anne Van der Meer*.

²⁰³ Si tratta di una previsione analoga a quella predisposta dall'art. 21, par. 3 del regolamento Bruxelles II *bis* di cui si tratterà nel prosieguo.

²⁰⁴ In tal senso si leggano, C. SILVESTRI, *Recasting Bruxelles I*, *op. cit.*, p. 688; A. LEANDRO, *Prime riflessioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, *op. cit.*, p. 618; F. CADET, *Le nouveau règlement Bruxelles I*, *op. cit.*, p. 771.

²⁰⁵ A. MALATESTA, N. NISI, *Le novità in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, *op. cit.*, p. 138.

mutamento delle circostanze di fatto²⁰⁶. Tra l'altro, si porrebbe comunque un problema di coordinamento tra il procedimento in corso sul diniego del riconoscimento ed il promuovendo procedimento di diniego dell'esecuzione. Tale coordinamento è rimesso alle norme processuali degli Stati membri alla luce dei (forse troppi) rinvii che il regolamento fa al diritto nazionale.

In virtù di siffatte considerazioni, dunque, la nuova domanda di diniego del riconoscimento ha una certa utilità per impedire la produzione degli effetti di sentenze di accertamento e costitutive, ma presenta meno interesse nel caso di sentenza di condanna.

Benché le condizioni ostative indicate dall'art. 45 del regolamento n. 1215/2012 riproducano quasi integralmente quelle del regolamento n. 44/2001, il relativo accertamento, costituente il c.d. merito processuale, mantiene solo in parte la continuità con la disciplina tradizionale del sistema Bruxelles I. Come si vedrà, vi sono due diverse modalità di verifica del merito processuale, a seconda che il controllo avvenga in via autonoma, cioè principale, oppure nel corso di un procedimento pendente ed abbia, dunque, natura incidentale.

Con disposizione innovativa, dunque, rispetto al sistema previgente, il procedimento in questione, essenzialmente volto all'accertamento dell'assenza di alcuno dei motivi di diniego del riconoscimento (o dell'esecuzione) quali risultano enucleati, come detto e come si vedrà, dall'art. 45 del regolamento medesimo, può essere avviato da un soggetto interessato a far valere la sentenza straniera anche autonomamente, cioè prima ed a prescindere dalle contestazioni che possono essere sollevate contro la sentenza dalla parte contro cui si intende invocarla²⁰⁷. Il regolamento n. 1215/2012 non fissa alcun termine per la proposizione di detta azione ma rinvia, per la disciplina dei suoi aspetti procedurali, alle disposizioni relative al procedimento di opposizione all'esecuzione. Inoltre, in conformità con il principio della continuità degli effetti di giudicato al quale è informato il regime in esame, l'azione di cui all'art. 36, par. 2 è esperibile fino a quando sia configurabile, per l'appunto, un interesse dell'istante a giovare degli effetti costitutivi, o di modificazione giuridica, propri della decisione straniera secondo l'ordinamento di origine.

²⁰⁶ A. MALATESTA, N. NISI, *Le novità in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, op. cit., p. 139; O. LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., pp. 295 ss.

²⁰⁷ Il riferimento è all'art. 36, par. 2 del regolamento n. 1215/2012. S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 327.

Com'è evidente, dunque, la parte che presenta il ricorso deve – sempre ai sensi dell'art. 36, par. 2 – avere un «interesse ad agire», il quale non necessariamente comporta che la parte istante debba essere presente nel procedimento straniero e ne risulti vittoriosa ma è sufficiente che, dal provvedimento giurisdizionale straniero, essa possa trarne effetti favorevoli rispetto ad una situazione giuridica che la riguarda o che, comunque, possa essere volta disciplinare e/o chiarire la posizione giuridica dei soggetti con i quali tale parte interessata ha rapporti.

In concreto si tratta di un procedimento (in questo caso preventivo) volto all'accertamento dell'idoneità del provvedimento straniero a spiegare i propri effetti di giudicato nell'ordinamento dello Stato UE nel quale la parte istante intende giovarsene, procedimento da promuovere in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 47 e ss., che il regolamento prescrive per l'ipotesi in cui i motivi di diniego enunciati dall'art. 45 siano invocati in opposizione all'esecuzione²⁰⁸.

Invero, vi possono essere dei casi in cui la parte nei confronti della quale è operata la contestazione ha interesse ad utilizzare la sentenza straniera ed a richiederne il riconoscimento ai soli fini della decisione in relazione ad un altro rapporto controverso nell'ambito di un diverso procedimento caratterizzato da un differente *petitum*. In tali circostanze si dà vita ad un accertamento in via incidentale. La sentenza straniera viene, dunque, invocata – dal convenuto in via d'eccezione e dall'attore in via pregiudiziale – rispetto all'affermazione del diritto fatto valere in giudizio. È evidente che la questione si pone se l'efficacia della decisione di uno Stato membro viene invocata nel corso di un processo avviato in un altro Stato membro. L'art. 36, par. 3 del regolamento n. 1215/2012 limita la possibilità di tale accertamento incidentale alla sola eventualità che sia sollevata nel corso di un processo un'eccezione di diniego di riconoscimento della decisione straniera²⁰⁹. Tale formulazione, diversa dal regolamento Bruxelles I, accentua la presunzione di efficacia della decisione straniera, ma lascia inalterata la natura meramente incidentale della lite sull'eccezione, nel senso di assorbire l'accertamento del merito processuale – limitatamente alle condizioni ostative evidenziate dall'opponente – nella competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende la causa principale. Nello specifico, è bene precisare che, l'accertamento del merito processuale si inserisce nel

²⁰⁸ F. CADET, *Le nouveau règlement Bruxelles I*, op. cit., p. 772. S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 327.

²⁰⁹ Il corrispondente art. 33, par. 3 del regolamento n. 44/2001 (riconfermando l'art. 26, par. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968) si riferiva genericamente all'ipotesi che nella causa principale venisse fatta richiesta di riconoscimento.

processo di cognizione o di esecuzione avviato nel foro, senza nessun bisogno di modificare le funzioni proprie dell'autorità giudiziaria adita poiché non dà luogo ad alcun accertamento con valenza di giudicato²¹⁰.

Per ragioni di economia processuale, l'art. 36, par. 3 prevede che quando l'esito di un procedimento pendente davanti ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere anche sulla riconoscibilità della decisione. Con riguardo al procedimento nel quale è invocata una decisione straniera, l'art. 38 prevede poi una nuova ipotesi di sospensione (lett. *b*) – oltre a quella tradizionale che può essere richiesta allorquando la decisione straniera sia impugnata nello Stato membro di origine (lett. *a*) – nel caso in cui sia stata presentata una domanda principale di accertamento dei motivi ostativi al riconoscimento ai sensi dell'art. 36, par. 2 o art. 45, par. 4. Tale sospensione, pur sempre rimessa ad una valutazione discrezionale dell'autorità giurisdizionale, si fonda su un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sul riconoscimento e il procedimento in cui viene invocata la decisione straniera²¹¹. Pertanto, essa deve essere coordinata con l'art. 36, par. 3, nel senso che la sospensione ai sensi dell'art. 38, lett. *b*) si potrà avere soltanto se il giudizio in via principale sul riconoscimento risulta già pendente e non è più consentita dalla *lex fori* la riunione dei procedimenti²¹².

In virtù del nuovo regolamento la riconoscibilità della sentenza straniera può anche costituire l'oggetto di un giudizio principale di accertamento che può essere positivo o negativo.

Per quanto riguarda l'accertamento positivo in via autonoma, il suo avvio richiede un processo autonomo di accertamento dinanzi ad un'autorità precostituita per legge avviato sulla base di uno specifico interesse ad agire giustificato dalla disciplina uniforme. L'art. 36, par. 2, infatti, prevede che «ogni parte interessata» possa «chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'art. 45». Si tratta, dunque, della titolarità del soggetto avente interesse a presentare una domanda preventiva di accertamento positivo del merito processuale. La disposizione non presuppone necessariamente l'avvenuta contestazione della decisione.

²¹⁰ Per più ampie ed approfondite considerazioni di veda, F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., p. 367.

²¹¹ P. FRANZINA, *Litispendenza e connessione*, op. cit., p. 622.

²¹² In tal senso, E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel regolamento n. 1215/2012*, in C. BESSO, G. FRUS, G. RAMPAZZI (a cura di), *Trasformazioni e riforme del processo civile*, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 333 ss.

Pertanto, la parte che ha interesse a far valere tutti gli effetti della sentenza straniera, di cui sono contestati i requisiti di riconoscibilità, dovrà necessariamente utilizzare il riconoscimento in via principale quale unico rimedio azionabile per consolidare definitivamente gli effetti di giudicato e garantire l'efficacia esecutiva della sentenza straniera. Il procedimento è quello di cui agli artt. 47 ss. del regolamento n. 1215/2012²¹³.

È evidente, invece, che l'accertamento negativo in via principale è esperibile da qualunque soggetto abbia interesse contrario a tale riconoscimento, anche prima che l'avente diritto abbia formalmente assunto alcuna iniziativa volta a giovare nei suoi confronti degli effetti della sentenza medesima. In altri termini, la parte contro cui la sentenza è, o potrebbe essere invocata, può proporre un'azione volta a farne dichiarare la non riconoscibilità per uno dei motivi di cui all'art. 45 del regolamento n. 1215/2012 anche in via principale, mediante l'instaurazione di un giudizio che nella versione precedente al *Recast* non era ammissibile.

Nel silenzio del regolamento circa il termine entro cui presentare la domanda, autorevole dottrina²¹⁴ afferma che essa è proponibile in qualunque momento, anche prima, che gli effetti (di giudicato o esecutivi) della sentenza in questione siano fatti valere dall'avente diritto.

Senza soluzione di continuità con il vecchio regolamento, anche nel *Recast* si prevede che l'impugnazione della sentenza straniera nell'ordinamento di origine abilita l'autorità giurisdizionale, richiesta di pronunciarsi (in via incidentale o principale) sulla sussistenza o insussistenza dei motivi di diniego del riconoscimento, a sospendere il relativo procedimento. Ove l'accertamento della ricorrenza di uno o più motivi debba compiersi in via incidentale, ai sensi della nuova disciplina, tale sospensione può essere disposta anche nel caso in cui l'accertamento positivo o negativo della riconoscibilità della sentenza straniera sia fatto oggetto di una domanda a titolo principale.

4. Gli effetti e la natura dichiarativa del riconoscimento

Acclarata l'estensione automatica degli effetti dei provvedimenti in tutto lo Spazio giudiziario europeo ed accertato che vi è la possibilità di opporsi a tale riconoscimento, è necessario precisare che l'onere della prova sull'esistenza di una circostanza ostativa al

²¹³ Nell'ordinamento italiano il procedimento deve svolgersi dinanzi al Tribunale ordinario competente per territorio, da determinarsi sulla base del luogo in cui tali effetti devono essere realizzati.

²¹⁴ S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 330.

riconoscimento ricade esclusivamente sulla parte che, nell'ordinamento dello Stato richiesto, intende disconoscere gli effetti della sentenza straniera.

L'efficacia dei provvedimenti può essere invocata, come visto, con due finalità: la prima per ottenere l'efficacia di giudicato del contenuto del provvedimento, la seconda al fine di risolvere una questione pregiudiziale. Nel primo caso si utilizza la procedura prefigurata per l'opposizione all'esecuzione, nel secondo si utilizza la procedura semplificata del riconoscimento incidentale innanzi al giudice della causa principale.

Entrambe le procedure di riconoscimento hanno natura dichiarativa e non costitutiva. Tale natura, però, è maggiormente evidente per l'azione di accertamento positivo della riconoscibilità della sentenza *ex art. 36, par. 2*, secondo cui tale azione è volta, per l'appunto, in mancanza di contestazioni ad attestare che non sussiste nessuno dei motivi ostativi al riconoscimento di cui all'art. 45²¹⁵.

5. I provvedimenti provvisori e cautelari: il nuovo regime differenziato di «circolazione»

Il regolamento n. 1215/2012 interviene sulla disciplina dei provvedimenti provvisori e cautelari presentando alcune interessanti novità, in particolare con riguardo al loro regime di «circolazione». Ciò ne spiega la trattazione in un paragrafo separato.

Invero, le esigenze sia di prevedibilità del titolo giurisdizionale, sia di armonia delle decisioni tendono a canalizzare l'accertamento del diritto controverso in un determinato foro, così da evitare che tra gli Stati membri si verificino pronunce parallele ed a volte contrastanti. È evidente che tale esigenza di armonizzazione non può eludere la pur fondamentale esigenza di tutela provvisoria e cautelare.

Come si è visto nella prima parte del presente lavoro, un primo aspetto su cui è intervenuto il regolamento è quello della definizione di «provvedimento cautelare o provvisorio».

Tralasciando questo aspetto, già trattato, quello che qui interessa è l'intervento effettuato dal regolamento n. 1215/2012 circa il regime differenziato di «circolazione» quanto all'efficacia transfrontaliera dei provvedimenti provvisori o cautelari. Invero, al fine di ridurre il fenomeno del *forum shopping* cautelare, il *Recast* prevede che i provvedimenti adottati da un giudice competente per il merito «circolano» alla stregua di qualsiasi altra

²¹⁵ È necessario evidenziare che il carattere dichiarativo del riconoscimento era stato affermato già sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 nella sentenza del 4 febbraio 1988, causa C-145/86, *Hoffmann c. Krieg*.

decisione e, alla luce dell'abolizione dell'*exequatur*, possono essere direttamente eseguiti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati emessi; al contrario, quelli emanati ai sensi dell'art. 35 da un giudice non competente per il merito producono effetti soltanto nello Stato membro di origine. In altre parole, la soluzione scelta dal nuovo regolamento è quella di trasferire la questione della territorialità di tali provvedimenti dalla fase dell'accertamento della giurisdizione a quella dell'esecuzione.

Tale regime differenziato si percepisce già dalla nozione di «decisione» rinvenibile nell'art. 2, lett. a) della *Refonte*, laddove si precisa che rientrano in tale nozione i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità competente a conoscere nel merito ai sensi del regolamento. Lo stesso considerando n. 33 prevede che *«quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento»*, e che, al contrario, quando *«i provvedimenti provvisori [...] sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato»*. Tale meccanismo viene infine realizzato anche dall'art. 42, par. 2, lett. b), il quale richiede, ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di un provvedimento provvisorio o cautelare, un attestato contenente una descrizione del provvedimento e certificante, tra l'altro, che l'autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito. Di conseguenza, alla luce del principio della fiducia reciproca e della semplificazione delle procedure di esecuzione delle decisioni straniere, deve ritenersi che la valutazione compiuta dal giudice d'origine sulla propria competenza non possa essere in alcun modo contestata e che quindi sia esclusa qualsiasi forma di controllo da parte dell'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro richiesto.

Invero, la soluzione adottata dal regolamento Bruxelles I *bis* era già stata offerta dalla Corte di giustizia in relazione all'art. 20 del regolamento Bruxelles II *bis*²¹⁶. In particolare, nella nota sentenza *Parrucker*, la Corte aveva affermato che i provvedimenti provvisori che rientrano nell'art. 20, e che quindi siano stati adottati da un giudice non competente nel merito, non fruiscono del sistema di riconoscimento e di esecuzione

²¹⁶ L'art. 20 del regolamento n. 2201/2003 prevede che, in casi d'urgenza, un giudice non competente per il merito possa adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati. Tali provvedimenti cessano però di essere applicabili quando l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente per il merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

previsto dal regolamento, ragion per cui i loro effetti sono in linea di principio limitati allo Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale che li ha adottati²¹⁷.

Solo per inciso, si ricorda che, in questo ambito, l'art. 20 del regolamento Bruxelles II *bis*, limita espressamente la competenza ad adottare provvedimenti provvisori o cautelari relativamente a persone o a beni presenti nello Stato, quando competente a conoscere nel merito sia l'autorità di un altro Stato, stabilendo anche che tali provvedimenti «cessano di essere applicabili» quando l'autorità competente per il merito designata dal regolamento abbia adottato «i provvedimenti ritenuti appropriati».

Resta invece non risolto, nel nuovo regolamento Bruxelles I *bis*, il problema dell'eventuale contrasto fra il provvedimento provvisorio adottato dal giudice competente per il merito e un provvedimento provvisorio emanato da un giudice diverso, almeno limitatamente agli effetti che quest'ultimo provvedimento potrebbe continuare a produrre nell'ordinamento del giudice che lo ha emesso. In tale ipotesi, pare preferibile la soluzione accolta nel regolamento n. 2201/2003²¹⁸: dunque, disattendendo quanto stabilito nella sentenza *Italian Leather*²¹⁹, si potrebbe ritenere non preclusivo del riconoscimento l'eventuale provvedimento provvisorio contrastante emesso nello Stato membro richiesto²²⁰.

In ragione della nuova disciplina, dunque, affinché i provvedimenti provvisori e cautelari siano suscettibili di «circolare» nello Spazio giudiziario europeo, è necessario che siano rispettate due condizioni, ovverosia, l'emissione del provvedimento da parte di un giudice competente a conoscere la controversia nel merito e il rispetto del diritto di difesa del convenuto. In relazione a questa ultima circostanza, è necessario che il destinatario del provvedimento provvisorio e/o della misura cautelare sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione e, quest'ultimo, sia rimasto comunque inerte.

²¹⁷ Corte di giustizia, sentenza del 15 luglio 2010, causa C-256/09, *Bianca Purrucker c. Guillermo Vallés Pérez*, par. 92. Per alcune considerazioni su tale sentenza, si vedano, O. FERACI, *Riconoscimento ed esecuzione all'estero dei provvedimenti provvisori in materia familiare: alcune riflessioni sulla sentenza Purrucke*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, pp. 107 ss.; C. HONORATI, *Purrucker I e II ed il regime speciale dei provvedimenti provvisori e cautelari a tutela dei minori*, in *Int'l Lis*, 2011, pp. 66 ss.

²¹⁸ O. LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione delle decisioni*, op. cit., p. 1207

²¹⁹ Corte di giustizia, sentenza del 6 giugno 2002, causa C-80/00, *Italian Leather SpA c. WEKO Polstermöbel GmbH & Co.*

²²⁰ G. BIAGIONI, *Interferenze tra provvedimenti provvisori o cautelari e decisioni di merito nella Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2002, pp. 711 ss.

Si tratta di una innovazione rispetto al regime di Bruxelles I, seppure più timida rispetto alla proposta della Commissione di prevedere l'esecutività automatica anche dei provvedimenti emessi senza previa instaurazione del contraddittorio.

Come noto, in relazione alle norme della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del regolamento n. 44/2001, la Corte di giustizia, nel caso *Denilauler*²²¹, aveva affermato che le decisioni giurisdizionali contenenti autorizzazione di provvedimenti provvisori o cautelari, rese senza che la parte contro cui si rivolgono sia stata citata a comparire e destinate ad essere eseguite senza essere state prima notificate, non potessero fruire del regime comune di riconoscimento e di esecuzione²²².

Invero, sempre nella sentenza *Denilauler*, la Corte non riteneva sufficiente che il provvedimento fosse comunicato al debitore prima dell'esecuzione, ma esigeva che l'esecuzione fosse preceduta dall'istruzione probatoria svolta nel contraddittorio delle parti, ovvero che il debitore fosse quanto meno messo nella condizione di contestare il provvedimento nell'ambito del contraddittorio tra le parti. Il regolamento, invece, riduce sensibilmente la tutela del convenuto ma, nel contempo, esclude espressamente l'esecuzione di tali provvedimenti senza la previa comunicazione al debitore, impedendo così che gli stessi possano produrre quello che la dottrina chiama «effetto sorpresa»²²³.

Il regolamento, dunque, detta alcune regole *ad hoc* per l'attuazione dei provvedimenti cautelari concessi *inaudita altera parte*, non senza sollevare dubbi

²²¹ Corte di giustizia, sentenza del 21 maggio 1980, causa C-125/79, *B. Denilauler c. Couchet frères*. In tale pronuncia si chiedeva alla Corte se la necessaria notifica ed il rispetto del contraddittorio ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione valessero anche nei confronti di provvedimenti cautelari pronunciati *inaudita altera parte*. Invero, tale sentenza aveva comunque lasciato irrisolte molte problematiche connesse al rapporto competenza/circolazione, soprattutto in relazione alla circostanza se una misura cautelare emessa da un giudice non competente nel merito potesse circolare alla stregua di una emessa dal giudice dotato di siffatta competenza. Un passo avanti viene compiuto dapprima con la sentenza *Van Uden* (Corte di giustizia, sentenza del 10 novembre 1998, causa C-391/95, *Van Uden Maritime BV, che agisce ingiudizio con la denominazione Van Uden Africa Line, c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e altri*) e subito dopo con la pronuncia *Mietz* (Corte di giustizia, sentenza del 27 aprile 1999, causa C-99/96, *Hans-Hermann Mietz c. Interchip Yachting Sneek BV*), anche se nessuna delle due fu in grado di dettare soluzioni univoche. Da tali pronunce, in cui la Corte si era pronunciata con riguardo ad un provvedimento che dispone il pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale, è possibile desumere che i provvedimenti anticipatori della decisione di merito non rientrano di per sé nella nozione di provvedimenti provvisori e cautelari rilevanti ai fini dell'art. 35 del regolamento n. 1215/2012 poiché sono idonei a determinare effetti potenzialmente irreversibili e, dunque, possono essere adottati soltanto dal giudice competente nel merito. Infatti, in assenza di apposite misure che garantiscano la reversibilità dei loro effetti, essi rischiano di alterare il sistema di riparto della competenza stabilito dal regolamento. I nodi interpretativi, dunque, rispetto al caso *Denilauler*, sembravano essersi ancor più complicati, atteso che era rimasto irrisolto il problema dell'individuazione del giudice competente diverso da quello del merito, ai sensi della norma in questione. Altra questione aperta riguardava i provvedimenti resi dai giudice ai sensi dell'allora art. 24 della Convenzione (poi art. 31 del reg. n. 44/2001).

²²² B. HESS, T. PFEIFFER, P. SCHLOSSER (Eds.), *The Brussels I Regulation 44/2001. Application and enforcement in the EU*, Monaco, 2008, p. 178

²²³ F. GARCIMARTÍN, *Provisional and protective measures in the Recast Regulation*, in *Year. Priv. Int. Law*, 2014/2015, pp. 57 ss.

interpretativi. Innanzitutto, la prima eccezione sorge alla luce del considerando n. 33, il quale afferma che, in ogni caso, il riconoscimento o l'esecuzione dei provvedimenti provvisori potrebbe essere possibile ai sensi della normativa locale più favorevole eventualmente applicabile²²⁴. Si è voluto così operare un compromesso tra il garantismo della normativa europea ed eventuali disposizioni nazionali più favorevoli al soggetto in favore del quale sia stata emessa una misura cautelare *inaudita altera parte*²²⁵. La seconda eccezione riguarda la possibilità offerta al richiedente/creditore dall'art. 40 del regolamento, ai sensi del quale «una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto». In particolare, si ritiene che il creditore, dopo aver ottenuto un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* e sempre che ciò sia consentito dall'ordinamento dello Stato richiesto, possa richiedere direttamente la concessione dei provvedimenti cautelari previsti da tale ordinamento, senza la necessità di adempiere gli obblighi di comunicazione e notifica previsti dall'art. 43. In questo modo, pur non potendo chiedere immediatamente l'esecuzione all'estero del provvedimento ottenuto nello Stato di origine, il creditore potrebbe ugualmente ottenere nello Stato membro richiesto un provvedimento analogo previsto dal diritto interno, senza che ricorrano i limiti fissati dagli artt. 2 e 42 del regolamento.

Poiché, come si è visto, il regime differenziato di «circolazione» delle misure cautelari di basa sulla distinzione tra i provvedimenti adottati da un giudice competente nel merito della controversia e quelli adottati da un giudice sulla base del rinvio dell'art. 35 alle norme nazionali, in relazione alla prima tipologia è evidente che possono sorgere dubbi circa l'interpretazione della nozione di «competenza a conoscere nel merito». I problemi interpretativi si manifestano, in particolare, in considerazione del fatto che il regolamento mette a disposizione dell'attore diversi fori tra loro concorrenti. In tale contesto è, quindi, necessario comprendere se il riferimento deve intendersi come fatto esclusivamente a favore del giudice che è stato effettivamente adito per il merito della controversia o se invece è sufficiente che il giudice sia investito anche solo potenzialmente di tale competenza.

²²⁴ Per l'Italia, questa «clausola di salvezza» (che ha tutte le caratteristiche per essere connotata come un «*procedure shopping*») non ha ambito operativo, considerato che, in forza della normativa interna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (art. 64 ss. l. n. 218 del 1995), di norma, solo provvedimenti passati in giudicato possono trovare ingresso nel nostro Paese.

²²⁵ M. A. LUPOI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis)*, in B. CAPPONI, B. SASSANI, A. STORTO, R. TISCINI (a cura di), *Il processo esecutivo*, op. cit., pp. 1521 ss.

Certamente non vi sono problemi nel caso in cui il giudice competente a conoscere nel merito è stato effettivamente adito, precedentemente o contestualmente alla richiesta cautelare, per conoscere della controversia secondo uno dei fori previsti dal regolamento, oppure è dotato di una competenza esclusiva ai sensi dell'art. 24²²⁶. In tal caso, è chiaro che il giudice competente ad emettere la misura cautelare è quello dinanzi al quale è pendente il giudizio di merito. I giudici degli altri Stati membri, in siffatte circostanze, possono adottare provvedimenti cautelari esclusivamente sulla base dei criteri nazionali richiamati dall'art. 35 del regolamento, con i limiti di «circolazione» che ne derivano²²⁷.

Se tale fattispecie non desta particolari problemi, più complessa è la determinazione del rapporto competenza/adozione della misura cautelare nel caso in cui il giudizio di merito non sia stato ancora avviato, né sussista una competenza esclusiva e, dunque, venga richiesta una misura cautelare *ante causam*. In questo caso, occorre precisare che il regolamento non fa alcun riferimento alla previa pendenza del procedimento di merito né richiede l'instaurazione di tale procedimento entro un determinato periodo di tempo²²⁸.

Al fine di evitare il rischio di contrasti tra misure cautelari e tenuto conto del fatto che il regolamento predilige la competenza cautelare dell'autorità chiamata a decidere nel merito, la soluzione preferibile sembra essere quella per cui un giudice potenzialmente competente, ma non ancora effettivamente adito, possa adottare provvedimenti provvisori e cautelari soltanto ai sensi dell'art. 35, sulla base quindi dei fori cautelari nazionali e con effetti territorialmente limitati allo Stato membro interessato. Ne deriva che, ad eccezione del caso in cui il giudice adito sia dotato di una competenza esclusiva ai sensi dell'art. 24, la parte che vuole ottenere un provvedimento cautelare *ante causam* ad effetti extraterritoriali sarebbe costretta a instaurare contestualmente il procedimento di merito²²⁹.

Per completezza espositiva, è bene rilevare che, sul punto, alcuni autori ritengono che il criterio in esame si riferisca a qualsiasi giudice potenzialmente competente ai sensi del regolamento. Di conseguenza, qualora venga successivamente adito per il merito il

²²⁶ In quest'ultimo caso, potrebbe trovare applicazione lo stesso principio espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza *Weber, cit.*, con riferimento ai rapporti tra le competenze esclusive previste dall'art. 24 (ex art. 22) e l'art. 29 (ex art. 27, reg. 44/2001) in materia di litispendenza.

²²⁷ Sentenza *Van Uden, cit.*, par. 34. In dottrina, per più ampie considerazioni, si legga, C. HONORATI, *Provisional measures and the Recast of Brussels I Regulation, op. cit.*, p. 539.

²²⁸ In particolare, in assenza di efficaci meccanismi di coordinamento, ci si chiede cosa succeda nel caso in cui il provvedimento cautelare sia richiesto ad un giudice potenzialmente competente nel merito ai sensi del regolamento (si pensi ad esempio al foro generale del domicilio del convenuto), e successivamente un giudice di un altro Stato membro sia effettivamente adito per il merito della controversia (sulla base di uno dei fori speciali previsti dall'art. 7).

²²⁹ In tal senso si veda, ancora una volta, C. HONORATI, *Provisional measures and the Recast of Brussels I Regulation, op. cit.*, p. 540.

giudice di uno Stato membro diverso, le misure precedentemente adottate potrebbero essere mantenute soltanto nei limiti previsti dall'art. 35, ed in caso contrario tali misure dovrebbero essere revocate o comunque ne cesserebbero gli effetti extraterritoriali, con conseguente estinzione di eventuali procedure di esecuzione in altri Stati membri²³⁰.

Invero, una siffatta interpretazione sarebbe, innanzitutto, lesiva del principio della certezza del diritto e del principio della prevedibilità del foro cautelare ma, soprattutto, consentirebbe ai giudici non aditi per il merito di adottare misure provvisorie o cautelari violando i limiti posti dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza citata, soprattutto in relazione alla nozione di misure provvisorie ai sensi dell'art. 35 del *Recast*. È evidente che una tale lettura sarebbe in contrasto con la *ratio* del regolamento che mira alla concentrazione della competenza cautelare e di merito dinanzi al medesimo giudice²³¹. Peraltro, la norma, secondo questa interpretazione, sarebbe facilmente aggirabile da parte del destinatario della misura, il quale, subito dopo la concessione del provvedimento *ante causam*, potrebbe decidere di avviare il giudizio di merito davanti ad un giudice diverso da quello cautelare. In tal modo cesserebbero gli effetti extraterritoriali della misura e la norma non avrebbe più alcuno rilievo pratico.

Volendo tirare le somme, le novità introdotte dalla riforma non appaiono esenti da critiche tanto che non si è mancato di sottolineare²³² che, laddove ne ricorrano i presupposti applicativi, il regolamento n. 655/2014 sull'ordinanza europea di sequestro dei conti bancari – di cui si dirà *infra* – offre al creditore una tutela comparativamente assai più ampia ed efficace rispetto a quella che si può ottenere attraverso la disciplina in esame²³³.

Nonostante il sistema dell'intero regolamento sia improntato a favorire la libera «circolazione» delle decisioni, i cambiamenti apportati dallo stesso in tema di tutela cautelare, non eliminano l'uso, né prevengono i comportamenti abusivi e fraudolenti. Infatti, poiché i provvedimenti adottati *ex art. 35* hanno efficacia territoriale limitata, l'attore che non si rivolga al giudice di merito dovrà chiedere, con il nuovo regime, misure cautelari a tanti giudici quanti sono i diversi Stati membri in cui vuole azionare la tutela cautelare. Tutto questo, oltre ad incentivare pratiche abusive, favorisce la proliferazione di

²³⁰ Di tale avviso sono, F. GARCIMARTÍN, *Provisional and protective measures in the Recast Regulation*, *op. cit.*, p. 59; M. A. LUPOI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari*, *op. cit.*, p. 1533; A. NUYTS, *La refonte du règlement Bruxelles I*, *op. cit.*, pp. 20 ss.

²³¹ N. NISI, *I provvedimenti provvisori e cautelari*, *op. cit.*, pp. 128 ss.

²³² S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, *op. cit.*, p. 269.

²³³ Si consideri che, come si vedrà in prosieguo, in virtù del citato regolamento, il sequestro conservativo di conti bancari concesso inaudita altera parte circola liberamente all'interno dello Spazio giudiziario europeo senza necessità di alcuna procedura speciale per il suo riconoscimento, né per la sua esecuzione.

parallel proceedings, alimentando così il rischio di conflitti tra procedimenti provvisori e procedimenti definitivi²³⁴.

Le situazioni di abuso possono verificarsi anche dalla parte del convenuto, atteso che nelle more del procedimento incardinato *ex art. 35* nulla impedisce a tale soggetto di spostare i propri beni in un altro Stato membro, proprio sfruttando il divieto di «circolazione» dei provvedimenti provvisori e/o cautelari emessi da un organo giurisdizionale privo di competenza nel merito. In tal modo, il convenuto va a paralizzare l'azione intrapresa dalla controparte creditrice.

B) La «circolazione» degli effetti esecutivi delle decisioni straniere

1. L'abolizione dell'*exequatur* e l'equivalenza esecutiva

L'art. 39, par. 1 del regolamento n. 1215/2012 prevede che «*la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività*». Alla luce di tale disposizione, la parte che è interessata all'esecuzione di una decisione emessa nell'ambito di un procedimento iniziato a partire dal 10 gennaio 2015 non è più tenuta a procurarsi, nello Stato membro nel quale intende procedere esecutivamente, la dichiarazione di esecutività imposta dagli artt. 41 e ss. del vecchio regolamento n. 44/2001.

Avendo il *Recast* carattere cogente, il modello di mutua esecutività delle sentenze da esso introdotto si sostituisce ai (e pertanto opera ad esclusione dei) corrispondenti meccanismi di riconoscimento utilizzabili, al di fuori dei suoi confini applicativi, sulla base della disciplina di diritto comune in vigore nei singoli Stati membri. Inoltre, a differenza dei regolamenti settoriali (di cui si dirà nella sezione C di questa parte) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, n. 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, n. 816/2007 sulle controversie di modesta entità, il regolamento n. 1215/2012 ha istituito un nuovo modello di titolo esecutivo europeo che può avere ad oggetto oltre a somme di denaro, anche obblighi di consegna o rilascio nonché di fare o non fare²³⁵.

²³⁴ Ad esempio, può accadere che nonostante vi sia un giudizio di merito pendente davanti al foro individuato sulla base del regolamento, la misura cautelare venga richiesta al giudice di un altro Stato membro, parimenti competente per il merito della lite, in ragione della possibilità, in questo secondo ordinamento, di ottenere provvedimenti maggiormente favorevoli all'istante. In egual misura, possono sorgere conflitti di giudicato anche in caso di procedure cautelari *ante causam*.

²³⁵ Per un'analisi sui diversi modelli attraverso i quali è stata realizzata l'abolizione dell'*exequatur*, si veda X. E. KRAMER, *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-bis Regulation*, *op. cit.*, pp. 343 ss.

A differenza di questi strumenti, però, il regolamento Bruxelles I *bis* mantiene ed, anzi, amplia, i c.d. motivi ostativi che nel regolamento n. 44/2001 potevano impedire la dichiarazione di esecutività e che, invece, ora costituiscono motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione. Pur a fronte, però, della conservazione di siffatti limiti al riconoscimento degli effetti di giudicato ed esecutivi, l'abolizione dell'*exequatur* così come realizzata dal regolamento Bruxelles I *bis* implica l'obbligo per lo Stato richiesto di applicare al titolo esecutivo estero le stesse norme processuali che governano, nel foro, l'esecuzione delle decisioni nazionali.

Invero, si deve ritenere sempre valido il principio secondo cui l'esecutività della sentenza deve essere intesa in astratto, non rilevando, al contrario, la sua concreta eseguibilità nello Stato membro di origine. Quando la Corte, infatti, afferma che ciò che conta è il valore «formalmente esecutivo» della decisione straniera, essa intende riferirsi al carattere estrinsecamente esecutivo che l'atto giudiziario in sé deve avere nell'ordinamento di origine, a prescindere dai concreti sviluppi esecutivi che vi si possono riferire. È, quindi, competenza del giudice dell'esecuzione appurare che la condizione richiesta sia sussistente²³⁶.

Come detto, alla stregua del nuovo regolamento, all'esecuzione delle decisioni straniere deve procedersi in conformità al principio del «trattamento nazionale»²³⁷ che, a sua volta, presuppone l'equivalenza davanti ai giudici competenti per l'esecuzione dei diversi Stati membri, dei titoli esecutivi emessi nello Spazio giudiziario europeo. In particolare, su tali circostanze rileva il dettato dell'art. 41, par. 1 del *Recast*, il quale espressamente prevede che «*il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto*» e «*le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono esecutive alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto*».

Fermo restando quanto sopra, per procedere all'esecuzione della decisione straniera ai sensi del regolamento è sufficiente, secondo un principio espresso nel considerando n. 32, che la «*prima misura di esecuzione*» inizi quando sia trascorso un termine

²³⁶ Al riguardo si leggano Corte di giustizia, sentenza del 29 aprile 1999, causa C-267/97, *Eric Coursier c. Fortis Bank SA*, par. 29 e sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-139/10, *Prism Investments BV c. Jap Anne Van der Meer*.

²³⁷ In tal senso si esprime il considerando n. 26, il quale espressamente prevede che «[...] *la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato*».

«ragionevole» dalla notificazione al debitore dell'attestato previsto dall'art. 53 (di cui si dirà in prosieguo)²³⁸.

Ebbene, il regolamento Bruxelles I *bis* tende a realizzare proprio l'obiettivo della definitiva abolizione di qualsivoglia provvedimento e/o dichiarazione interna che possa limitare l'originale efficacia esecutiva del provvedimento, bilanciando il tutto con un opportuno sistema di garanzie. Esso, infatti, stabilisce che anche l'efficacia esecutiva, così come l'efficacia dichiarativa e di modificazione giuridica delle decisioni giurisdizionali, è idonea a «circolare» nello Spazio giudiziario europeo. Ciò che «circola» per l'appunto è l'originaria efficacia esecutiva²³⁹ del provvedimento giurisdizionale, delle transazioni giudiziarie e dell'atto pubblico che sia titolo esecutivo in senso sostanziale nel proprio ordinamento di origine, con la conseguenza che se, per qualsivoglia motivo, tale efficacia cessa o è sospesa nell'ordinamento d'origine, essa verrà automaticamente meno anche nel foro richiesto, senza necessità di domandare alcun ulteriore provvedimento sospensivo ai sensi della *lex fori*. Si tratta, dunque, di una esecutività *ex lege* della sentenza straniera, la quale implica che non è nemmeno necessaria – per quanto concerne l'ordinamento processuale italiano – l'apposizione della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., poiché tale controllo sarebbe assorbito dall'attestato di cui all'art. 53²⁴⁰.

Inoltre, nel nuovo regime, è proprio la decisione esecutiva straniera in quanto tale (e non più il decreto di *exequatur*) che implica di diritto – e, come detto, anche prima dell'avvio di alcuna procedura esecutiva – l'autorizzazione a procedere alla richiesta ed alla conseguente emissione dei provvedimenti cautelari nello Stato richiesto. Ai sensi dell'art. 40 del *Recast*, infatti, la parte a favore della quale è stata emessa la decisione straniera esecutiva (o provvisoriamente esecutiva) ha diritto di ottenere le misure cautelari azionabili secondo la normativa in materia dello Stato membro in cui intende far valere gli effetti esecutivi del giudicato esterno, anche prima di informare il debitore dell'inizio dell'esecuzione.

²³⁸ Nell'ordinamento italiano, è evidente che per determinare l'inizio dell'esecuzione deve farsi riferimento al primo atto dell'ufficio esecutivo successivo al precetto che, com'è noto, varia a seconda dei tipi di esecuzione forzata previsti dal codice di procedura civile. Peraltro, si può ritenere che il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. soddisfi adeguatamente detta condizione. Sul punto, per più ampie considerazioni, si veda P. BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea alla luce del regolamento UE n. 1215/2012*, in B. CAPPONI, B. SASSANI, A. STORTO, R. TISCINI (a cura di), *op. cit.*, pp. 193 ss.

²³⁹ Quella che spesso la dottrina maggioritaria individua con il termine tedesco di *Wirkungserstreckung*.

²⁴⁰ O. LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione*, *op. cit.*, p. 1213; E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, *op. cit.*, p. 327.

Si ricorda che ove si tratti di decisioni giurisdizionali, assieme all'efficacia esecutiva circoleranno, *more solito*, anche l'efficacia di accertamento e di modificazione giuridica.

Proprio sul presupposto dell'equivalenza della decisione straniera rispetto a quella dello Stato richiesto si comprende la codificazione della tecnica dell'adattamento operata dall'art. 54 del medesimo regolamento, il quale prende in considerazione l'ipotesi in cui la decisione contenga un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto. In tale circostanza il provvedimento è «*adattato*» – nella misura possibile – a un provvedimento previsto dalla legge in tale Stato che abbia «*efficacia equivalente*» e che «*persegua obiettivi ed interessi analoghi*». Invero, tale disposizione riproduce quanto già affermato dalla Corte di Giustizia in una pronuncia del settembre 2011 in merito ai provvedimenti ignoti dello Stato membro richiesto. Nel noto caso *DHL Express France SAS*, i giudici di Lussemburgo avevano considerato – in relazione ad un provvedimento francese che disponeva un'*astreinte* – che gli obiettivi di tale misura avrebbero dovuto essere realizzati facendo ricorso alle «*pertinenti norme nazionali idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto ivi sancito*»²⁴¹. Da tale adattamento non possono derivare effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro di origine così come previsto al secondo capoverso, par. 1, dell'art. 54²⁴². Una volta adottato il provvedimento di «*adattamento*» qualsiasi parte interessata potrà impugnarlo davanti ad un'autorità giurisdizionale. Per quanto concerne gli organi competenti a procedere all'adattamento, nel silenzio dell'art. 54, il considerando n. 28 si limita ad indicare che dovrebbe essere ogni Stato a «*determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento*». Quando l'adattamento riguarda le misure di esecuzione, dovrebbero ritenersi competenti le autorità che sono competenti per l'esecuzione. Peraltro, l'adattamento può riguardare anche altri effetti, diversi da quelli propriamente esecutivi ed,

²⁴¹ Corte di Giustizia, sentenza 12 aprile 2011, causa C-235/09, *DHL Express France SAS*, par. 56. Sulla stessa linea si è posta la Corte di cassazione italiana con la sentenza del 15 aprile 2015, n. 7613. In questa decisione la Suprema Corte si pronuncia sul delicato tema delle cc.dd. pene private – nella specie, riguardo ad una particolare misura prevista dall'ordinamento belga – affermando il principio di diritto per cui «*le astreintes previste in altri ordinamenti dirette ad attuare, con il pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell'inadempimento, una coercizione per propiziare l'adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, non sono incompatibili con l'ordine pubblico italiano*». Ha dovuto, altresì, affrontare il problema della compatibilità di queste misure con l'ordine pubblico italiano. Nel dichiarare tali misure compatibili con l'ordine pubblico, la Corte tocca anche il profilo relativo al ruolo della responsabilità civile e al rapporto tra risarcimento e quella particolare figura rappresentata dai *punitive damages*, posto che, nella specie, uno dei motivi di ricorso si basava proprio sulla pretesa identificazione della misura coercitiva *de qua* con l'istituto dei danni punitivi, non ammessi nel nostro ordinamento (sul punto si può consultare, tra la copiosa dottrina, R. BARATTA, *Diritto privato internazionale*, Giuffrè, 2010, 284 ss.).

²⁴² Il legislatore europeo ha, anche in tal caso, ripreso il dettato giurisprudenziale della Corte. Si vedano: Corte di Giustizia, sentenza, *Hoffman*, *cit.*; sentenza *Apostolides*, *cit.*

in tal caso, dovrebbero ritenersi competenti le autorità che si pronunciano sul riconoscimento, sia in via incidentale che in via principale.

2. Le formalità e la disciplina del procedimento di esecuzione

Come detto, l'abolizione dell'*exequatur* operata dall'art. 39 del regolamento Bruxelles I *bis* esclude la necessità di procurarsi la dichiarazione di esecutività della decisione straniera nello Stato membro, diverso da quello di origine, nell'ambito del quale si intende instaurare il procedimento di esecuzione forzata.

La *Refonte* ha rinunciato quasi del tutto a prevedere un autonomo ed uniforme procedimento in materia di esecuzione transfrontaliera; infatti, l'art. 41, par. 1, stabilisce che «*fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto*». La gestione, dunque, dell'esecuzione transfrontaliera spetta direttamente ed interamente all'«autorità incaricata dell'esecuzione» dello Stato membro richiesto, autorità da individuarsi sulla scorta delle conferenti norme di diritto processuale civile di tale Stato²⁴³. Nello specifico, si ricorre alle regole processuali nazionali solamente quando nulla sia disposto dal regolamento stesso²⁴⁴.

A tale autorità il richiedente deve presentare (a) una copia autentica della decisione e (b) l'attestato²⁴⁵ di cui all'art. 53 del regolamento stesso, compilato dall'organo giurisdizionale dello Stato membro di origine del provvedimento utilizzando il formulario standard contenuto nell'allegato I al medesimo regolamento. In relazione a quest'ultimo requisito, la dottrina ha evidenziato come il regolamento (UE) n. 1215/2012 contenga degli elementi di «regresso» rispetto al precedente regolamento Bruxelles I, in quanto, mentre il nuovo art. 37 richiede la produzione dei medesimi documenti anche alla parte che voglia ottenere il semplice riconoscimento della decisione, nessun onere di questo tipo era invece

²⁴³ Si ricorda che qualora l'esecuzione debba svolgersi in Italia, si applicano le disposizioni del libro III del codice di procedura civile.

²⁴⁴ Espressione concreta di tale disciplina è data dal terzo comma dello stesso art. 41, il quale, pur escludendo l'obbligo per la parte che richiede l'esecuzione, di avere un recapito postale o un rappresentante legale nel Paese membro richiesto, fa comunque salva la differente disciplina eventualmente in vigore nell'ordinamento di tale Stato.

²⁴⁵ Si tratta di un modulo che contiene le informazioni principali sulla sentenza straniera e la presentazione non dovrebbe poter essere dispensata da parte dell'autorità competente per l'esecuzione. Nel nuovo regolamento, infatti, non viene ripresa la vecchia norma (art. 55, par. 1) che consentiva all'autorità competente di accettare un documento equivalente ovvero di disporre la dispensa, nel caso in cui tale autorità avesse ritenuto di essere informato a sufficienza. Con riguardo la nuovo attestato, F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., parla di adempimento «obbligatorio e infungibile».

prefigurato nel vecchio regolamento²⁴⁶. Invero, l'adempimento dell'obbligo di cui al punto *sub* (b) è sancito anche ai fini dell'esecuzione del provvedimento provvisorio o cautelare, dovendo la parte istante fornire, altresì, la prova che il provvedimento in questione è stato notificato o comunicato al convenuto nei casi in cui la pronuncia sia stata resa in assenza di contraddittorio. Dal relativo attestato deve risultare anche la competenza per il merito, in base al regolamento, del giudice di origine del provvedimento medesimo²⁴⁷.

Sempre l'art. 37, al paragrafo 2, stabilisce che nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o l'autorità innanzi alla quale è invocata la decisione emessa in un altro Stato membro può richiedere alla stessa parte che intende avvalersene di fornire la traduzione o traslitterazione del contenuto dell'attestato di cui alla lettera *b*) del primo paragrafo. Inoltre, se tale autorità non è in grado di procedere in assenza di traduzione, può chiedere – sempre alla parte che vuole avvalersi della decisione straniera – di produrre la traduzione della decisione stessa in sostituzione della traduzione del contenuto dell'attestato.

Quando si intende procedere all'esecuzione della decisione proveniente da un altro Stato membro, l'attestato di cui all'art. 53 deve essere – ai sensi dell'art. 43 e del considerando n. 32 – comunicato ovvero notificato all'esecutato in un «*tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione*». In modo specifico ed articolato, l'art. 43, par. 1, del regolamento stabilisce che, in caso di richiesta di esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro, l'avente diritto deve notificare o comunicare all'esecutato il suddetto attestato «*corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona*». La notificazione o comunicazione dell'attestato nello Stato richiesto deve avvenire seguendo la procedura formale, non surrogabile con altre forme di acquisizione della conoscenza del suo contenuto. I termini della notificazione devono essere tali da consentire all'esecutato di valutare l'eventualità dell'opposizione all'esecuzione sul «merito processuale» e preparare, se del caso, la propria difesa.

Fino a che la traduzione (o traslitterazione) non è ricevuta dalla persona che ne ha fatto richiesta ai sensi della predetta disposizione, l'art. 43, par. 2 vieta di disporre alcuna misura di esecuzione nei suoi confronti, ad eccezione delle misure cautelari. È evidente, quindi, che per evitare un utilizzo dilatorio, da parte del debitore, della facoltà di chiedere

²⁴⁶ J. P. BERAUDO, *Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Jour. dr. Int.*, n. 3/2013, p. 758.

²⁴⁷ Art. 42, par. 2 regolamento n. 1215/2012.

la traduzione della sentenza esecutanda, conviene sempre aver assolto a tale adempimento già al momento della notifica o comunicazione della decisione medesima, se quest'ultima è in una lingua diversa da quelle indicate nell'art. 43, par. 2.

Analoga disposizione non è invece rinvenibile a proposito della traduzione dell'attestato; la ragione di ciò è probabilmente che si tratta di un modulo standard allegato al regolamento con perfetta corrispondenza, nelle diverse versioni linguistiche, delle varie voci in esso indicate.

Nulla è disposto dal regolamento in ordine a eventuali poteri di controllo e/o di verifica da parte dell'autorità giurisdizionale competente per l'esecuzione, circa il rispetto delle suddette formalità.

Secondo quanto si ricava dalla formulazione del modulo allegato *sub* I al regolamento, dall'attestato devono risultare, tra l'altro: l'esecutività della sentenza, o di parte di essa, nell'ordinamento d'origine e secondo le regole processuali ivi vigenti; le generalità della parte condannata e della parte a favore della quale è stata emessa la sentenza; l'importo principale oggetto della decisione, compresa la valuta ed il metodo di pagamento. In particolare, quindi, sulla base delle informazioni racchiuse nell'attestato deve potersi determinare l'importo del credito azionabile in forza della sentenza esecutanda.

Espletate tali formalità, come detto, l'esecuzione si svolge secondo le norme procedurali previste dall'ordinamento dello Stato di esecuzione. Il rinvio, però, che il regolamento fa in favore della disciplina della *lex fori* non è assoluto ed incondizionato.

Da un lato, infatti, l'art. 40 del regolamento Bruxelles I *bis* afferma che la sentenza anche solo provvisoriamente esecutiva nello Stato membro di origine dà diritto ad ottenere, nello Stato membro richiesto, i provvedimenti provvisori e/o cautelari ivi azionabili secondo la legislazione al riguardo rilevante. Dall'altro, in deroga all'art. 41, par. 1, il par. 2 della medesima norma precisa che «*i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'art. 45*» del regolamento. Ciò significa che la disciplina sull'opposizione all'esecuzione in vigore nell'ordinamento dello Stato richiesto e ivi applicata alle decisioni nazionali opera anche nei confronti delle decisioni straniere provenienti da altri Stati U.E., purchè non restringa la «libertà di circolazione» oltre quanto è consentito sulla base dei motivi di diniego enucleati dal regolamento medesimo. In altri termini, le ragioni di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo contemplate dalla disciplina uniforme convivono con quelle ammesse dalle legislazioni processuali dei

singoli ordinamenti nazionali ma, in caso di conflitto, sono queste ultime a doversi disapplicare²⁴⁸.

3. Motivi ostativi al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni

I motivi di diniego dell'efficacia di accertamento costitutiva/esecutiva della decisione sono individuati nel primo comma dell'art. 45 del reg. 1215/2012 e ricalcano in termini pressoché identici quelli enucleati nel vecchio regolamento. In virtù del combinato disposto di tale articolo e dell'art. 46, gli effetti delle sentenze straniere possono essere disconosciuti allorché (1) il loro riconoscimento sia «*manifestamente contrario all'ordine pubblico nello Stato membro richiesto*»²⁴⁹ o se la decisione di cui si tratta (2) «*è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione*»²⁵⁰; (3) «*è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto*»²⁵¹; (4) «*è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un Paese terzo. In una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto*»²⁵²; (5) è in contrasto con «*le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto*»; o «*le disposizioni del capo II, sezione 6*»²⁵³.

Si deve rilevare che sulla eliminazione dei motivi ostativi si era sviluppato un ampio dibattito in sede di revisione del regolamento n. 44/2001. Malgrado la presa di posizione in favore della loro abolizione da parte della Commissione²⁵⁴, è infine prevalsa la posizione più

²⁴⁸ Nell'ordinamento italiano, l'art. 41, par.2 del *Recast* è da interpretare nel senso che non osta all'applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'art. 624 c.p.c., ove i «gravi motivi» che giustificano la sospensione dell'esecuzione siano da ravvisare nella verosimile fondatezza delle doglianze dell'esecutato concernenti, non già la mancanza originaria o sopravvenuta di un titolo esecutivo europeo in senso sostanziale (poiché al riguardo verrebbe in rilievo l'art. 44 della *Refonte*) ma, piuttosto, l'inesistenza del titolo sostanziale, dovuta ad esempio, al sopravvenuto adempimento dell'obbligazione, ovvero l'effettiva impignorabilità dei beni invece assoggettati ad esecuzione. Per una più ampia disamina, si veda S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 339.

²⁴⁹ Art. 45, par. 1, lett. a) e art. 46, regolamento n. 1215/2012.

²⁵⁰ Art. 45, par. 1, lett. b) e art. 46, regolamento n. 1215/2012.

²⁵¹ Art. 45, par. 1, lett. c) e art. 46, regolamento n. 1215/2012.

²⁵² Art. 45, par. 1, lett. d) e art. 46, regolamento n. 1215/2012.

²⁵³ Art. 45, par. 1, lett. e) e art. 46, regolamento n. 1215/2012.

²⁵⁴ In particolare, la Proposta della Commissione, cit., pp. 6 ss., prevedeva l'abolizione dei motivi ostativi all'esecuzione per tutte le decisioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento, ad eccezione di quelle pronunciate nei casi di diffamazione e di ricorso collettivo risarcitorio, senza però far venir meno – sia nello Stato membro di origine che nello Stato richiesto – alcune garanzie procedurali poste a tutela dei diritti del convenuto.

prudente, specie con riguardo a possibili violazioni di principi fondamentali dei singoli ordinamenti²⁵⁵ e si è mantenuto il seppur limitato controllo sulla «regolarità internazionale» della sentenza. Tale circostanza, tuttavia, svuota in gran parte di novità la riforma ed il principio della equiparazione delle sentenze da essa ostentato.

Prima di individuare nello specifico il contenuto dei motivi ostativi al riconoscimento ed all'esecuzione e le novità introdotte dal nuovo sistema Bruxelles I *bis*, è necessario evidenziare che il loro scopo rimane sostanzialmente quello del sistema Bruxelles I, ovvero sia di evitare l'«importazione» di un conflitto pratico di giudicati all'interno dello Stato richiesto dell'esecuzione. L'ambito di applicazione di tali motivi – anche con il nuovo regolamento – rimane residuale, considerato che la formazione di decisioni contrastanti nello Spazio giudiziario europeo dovrebbe essere preventivamente evitata, non solo attraverso la generale reciproca fiducia degli Stati ma, nello specifico, attraverso le regole sul coordinamento dell'esercizio della giurisdizione. In particolare nel nuovo sistema – come ci si augura che dimostreranno le applicazioni pratiche dello stesso – dovrebbe rivelarsi residuale anche l'applicazione del motivo ostativo concernente la contrarietà con una decisione proveniente dagli ordinamenti di Paesi terzi, in quanto – come detto – il regolamento n. 1215/2012 per la prima volta contiene una regola uniforme finalizzata a disciplinare proprio la litispendenza con procedimenti pendenti in questi ultimi Stati.

Invero, il perdurante rilievo che anche nel nuovo sistema viene attribuito ai motivi ostativi va valutato alla luce del nuovo contesto giuridico in cui oggi si collocano e, per i motivi indicati in *overture*, alla luce della giurisprudenza comunitaria²⁵⁶ maturata nell'ambito del sistema Bruxelles I.

La certificazione con cui l'autorità giudiziaria di origine correda valore e contenuto del titolo straniero non sopprime i controlli che il giudice dello Stato richiesto può essere chiamato a svolgere per verificare il c.d. merito processuale, vale a dire le condizioni ostative all'efficacia della decisione straniera pronunciata in un altro Stato membro.

Il mantenimento dei motivi ostativi e la loro sostanziale coincidenza con quelli contemplati dalla versione previgente della disciplina in esame sono espressione del *favor executionis* cui tale regime si ispira, imponendo di accordare a detti motivi di un rilievo

²⁵⁵ Sul dibattito generato dalla possibile eliminazione dei motivi ostativi ed in particolare del controllo sull'ordine pubblico, si veda P. SCHLOSSER, *The Abolition of Exequatur Proceedings – Including Public Policy Review?*, in *Iprax*, 2010, pp. 102, ss.; G. BIAGIONI, *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione*, *op. cit.*, pp. 971 ss.; O. FERACI, *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, *op. cit.*, pp. 832 ss.

²⁵⁶ Sulla possibilità di trasposizione della disciplina convenzionale al reg. CE n. 44/2001 e che può, in linea generale, essere a sua volta trasposta al regolamento Bruxelles I *bis*, si veda per tutte: Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile 2009, causa C-167/08, *Draka NK Cables Ltd.* e altri c. *Omnipol Ltd.*

eccezionale, trattandosi per l'appunto di deroghe alla piena e completa «libertà di circolazione» dei prodotti giudiziari che il regolamento mira ad affermare all'interno dell'Unione europea²⁵⁷. L'elenco dei motivi in questione deve, pertanto, di interpretarsi restrittivamente e di considerarsi esaustivo²⁵⁸, come tale non suscettibile di applicazione analogica²⁵⁹.

L'abolizione dell'*exequatur*, come detto, ha comportato uno spostamento in avanti dell'eventuale giudizio di accertamento dei motivi ostativi, implicando che, almeno nei casi in cui il giudizio sia di opposizione a tale riconoscimento, l'onere di introdurlo o di provare la sussistenza di uno o più dei motivi di cui all'art. 45 gravi sulla parte risultata soccombente nel procedimento di origine.

È appena il caso di ricordare che tutto ciò non incide sulla esclusione – già operata dal sistema previgente – del potere del giudice richiesto dell'accertamento di verificare d'ufficio la sussistenza dei motivi di diniego. All'autorità giurisdizionale investita del procedimento *ex artt. 46 e ss. della Refonte* – come al giudice dell'*exequatur ex artt. 38 e ss. del regolamento n. 44/2001* – è, in altri termini, precluso di rilevare d'ufficio la presenza di uno o più dei motivi ostativi prefigurati dall'art. 45 del regolamento n. 1215/2012. Ciò perché – ai sensi di entrambi i regolamenti – la presenza di eventuali impedimenti alla «circolazione» delle sentenze è rimessa al controllo giudiziale su istanza della parte avente legittimazione al riguardo.

Prima, però, di effettuare qualsivoglia valutazione sul merito processuale della decisione straniera va verificato se sia dovuta nel caso concreto l'applicazione della disciplina regolamentare uniforme. Pertanto, bisogna innanzitutto accertare se la decisione straniera pronunciata in un altro Stato membro rientri nel campo di applicazione materiale del regolamento n. 1215/2012. La verifica va svolta dall'autorità dello Stato richiesto in autonomia da quanto stabilito nell'ordinamento di origine delle decisione.

Ne consegue che la riconoscibilità o eseguibilità ai sensi della normativa in esame del provvedimento straniero dovrà essere negata (in tutto o in parte) qualora esso risulti estraneo alla materia civile e commerciale limitatamente alla quale detta normativa trova applicazione.

²⁵⁷ Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa C-681/13, *Diageo Brands BV c. Simiramida-04 EOOD*, par. 41.

²⁵⁸ Corte di giustizia, sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-157/10, *Prism Investments BV c. Jaap Anne van der Meer*, par. 33.

²⁵⁹ Corte di giustizia, sentenza del 26 settembre 2013, causa C-157/12, *Salzgitter Mannesmann Handel GmbH c. SCLaminorul SA*, parr. 28 e 39 e giurisprudenza *ivi* citata.

Tale tipologia di controllo, così come per la disciplina previgente, avrà ad oggetto la valutazione e le qualificazioni delle circostanze utilizzate dal giudice dell'ordinamento di origine al fine di determinare se la sua decisione riguardi o meno una materia civile e commerciale ricompresa nella sfera di operatività della normativa in esame²⁶⁰.

È, peraltro, necessario ricordare che – essendo il sistema in esame fondato sul principio della reciproca fiducia nella giustizia tra gli Stati membri – il regime del riconoscimento, per come strutturato dal regolamento, impone che a statuire sul merito delle controversie rientranti nel suo alveo applicativo siano esclusivamente i giudici dello Stato dove dette controversie sono instaurate, con conseguente preclusione, per i giudici di ogni altro Stato membro, di rivederne o riesaminarne le statuizioni di merito. In questa logica si spiega sia il potere del giudice dello Stato richiesto di sospendere il giudizio di accertamento dei motivi di diniego del riconoscimento (*ex art. 51*), sia l'impossibilità che, attraverso l'impiego di tali motivi, sia messo in discussione, nel merito, l'esito della controversia decisa nello Stato membro di origine²⁶¹.

Soltanto nei casi di controversie relative a contratti conclusi dalle c.d. parti deboli oppure riconducibili alla competenza esclusiva (assolutamente inderogabile) dei fori di cui all'art. 24 del nuovo regolamento, l'art. 45 ammette l'eccezionale possibilità di controllare la competenza del giudice da cui proviene la sentenza straniera, seppure con limiti e condizioni assai restrittivi.

Il regolamento precisa che la violazione delle suddette regole protettive in tanto rileva quale ragione ostativa del riconoscimento del giudicato estero, in quanto il relativo procedimento di origine abbia visto quale parte convenuta, a seconda dei casi, il consumatore o l'assicurato, ovvero il lavoratore. Se tali soggetti assumono, invece la veste processuale di attori, l'eventuale violazione di tali regole protettive non rileva.

3.1. (segue) Il «manifesto contrasto» con l'ordine pubblico sostanziale e processuale

Com'è noto, la prima causa ostativa alla «circolazione» delle decisioni è dettata dalla lett. a), primo paragrafo dell'art. 45, che stabilisce che la decisione straniera non deve contenere disposizioni che producano «*effetti contrari all'ordine pubblico*»²⁶².

²⁶⁰ Sul punto, si veda la sentenza *flyLAL-Lithuanian Airlines AS, cit.*, in particolare i parr. da 23 a 38.

²⁶¹ Sentenza *Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, cit.*, parr. da 31 a 38.

²⁶² Com'è noto l'ordine pubblico è un concetto elastico che muta nel tempo, con la sensibilità del giudice ed è differente da Paese a Paese. Esso coincide con il complesso dei principi fondamentali che caratterizzano una comunità nazionale in un determinato momento storico.

Il riconoscimento e l'esecuzione sono, dunque, negati se *manifestamente contrari* all'ordine pubblico. Il riferimento espresso alla *manifesta contrarietà*²⁶³ all'ordine pubblico è stato introdotto nel regolamento n. 44/2001 e mantenuto nel regolamento Bruxelles I *bis*, proprio a richiamare l'attenzione dell'interprete sull'eccezionalità del ricorso a tale limite²⁶⁴.

Ai sensi della citata lett. a) rileva *l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto*²⁶⁵. Affinché si possa parlare di violazione dell'*ordre public* è necessario che la decisione straniera produca effetti che siano in contrasto con una norma o un principio fondamentale dell'ordinamento dello Stato richiesto²⁶⁶, di talché nessun rilievo assume la mera differenza esistente tra i vari regimi giuridici, né una diversa valutazione che il giudice dello Stato richiesto avrebbe fatto di quella norma.

In linea generale, la nozione di ordine pubblico dipende dai principi informatori dell'ordinamento dello Stato in cui devono essere riconosciuti gli effetti della sentenza straniera, estesi anche a quelli dell'ordinamento comunitario e della CEDU; essa non è predeterminata in modo statico e immutabile ed è destinata a variare nel tempo in funzione dell'evoluzione delle concezioni economico-sociali proprie di tale ordinamento. Pertanto, la contrarietà della sentenza straniera all'ordine pubblico deve essere verificata al momento in cui viene richiesto il riconoscimento dei suoi effetti.

Al fine di stabilire quali siano i principi qualificabili come ordine pubblico e le condizioni alle quali è ammissibile farvi ricorso nel contesto della disciplina in esame, è necessario considerare la giurisprudenza evolutiva della Corte di giustizia già sotto la vigenza prima della Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi del regolamento n. 44/2001, giurisprudenza che – data la sostanziale identità dei termini in cui la clausola è riprodotta nel *Recast* – è da intendersi ad esso interamente trasponibile²⁶⁷. A tal proposito, un primo

²⁶³ La Corte di Giustizia si è pronunciata sul carattere della manifesta contrarietà già prima dell'entrata in vigore del regolamento Bruxelles I. In tal senso si vedano: Corte di Giustizia, sentenza del 11 maggio 2000, causa C-38/98, *Régie nationale des usines Renault SA c. Mexicar SpA e Orazio Formento*, in essa la Corte ha stabilito che «*la lesione dell'ordine pubblico dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico*»; Corte di Giustizia, sentenza del 28 marzo 2000, causa C- 7/98, *Krombach, cit.*; Corte di Giustizia, sentenza del 10 ottobre 1996, causa C-78/95, *Bernardus Hendrikmn e Maria Feyen c. Magenta Druck & Verlag GmbH*.

²⁶⁴ O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, op. cit., pagg. 203 ss.

²⁶⁵ Esso è da rinvenirsi sia nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto la cui applicazione sia ritenuta imperativa ed irrinunciabile, sia nei principi e nelle regole internazionali recepite da detto ordinamento giuridico.

²⁶⁶ Si leggano: Corte di Giustizia, sentenza del 28 novembre 2000, causa C-7/98, *Dieter Krombach, cit.*; Cass. Civ., sentenza 6 dicembre 2012, n. 17349.

²⁶⁷ In generale sulla compatibilità della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione ed applicazione della Convenzione di Bruxelles e della sua trasponibilità al regolamento Bruxelles I, si

criterio guida nell'interpretazione di siffatto limite è quello dell'«interpretazione restrittiva»²⁶⁸.

Se l'ordine pubblico rappresenta l'estrema difesa che un ordinamento nazionale può attivare per impedire l'ingresso di valori e principi insanabilmente contrastanti con quelli che presiedono all'armonia ed alla coerenza interna, di tale limite dovrà certamente farsi un impiego il più possibile eccezionale, e comunque circoscritto ai casi in cui non siano invocabili gli altri motivi ostativi ammessi dal regolamento²⁶⁹.

L'accertamento della violazione dell'ordine pubblico presuppone, infatti, una precisa analisi del sistema processuale dell'ordinamento di origine e deve trattarsi di un contrasto grave che mette in discussione i principi dell'ordine pubblico internazionale di cui l'ordinamento dello Stato richiesto non può tollerare alcuna lesione. Pertanto, il ricorso a tale motivo ostativo risulta possibile solo nel caso in cui «*il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in altro Stato contraente contrasta in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale*»²⁷⁰.

È proprio dall'affermazione del carattere necessariamente restrittivo dell'interpretazione da dare a tale limite che possono ricavarsi alcuni ulteriori corollari per il suo funzionamento. Innanzitutto, in linea con quanto affermato dalla Corte di giustizia nell'ormai celeberrimo caso *Hoffmann* il limite in questione può svolgere soltanto un ruolo residuale rispetto alle altre ragioni impeditive del riconoscimento o dell'esecuzione indicate dal regolamento (nel caso, chiaramente il riferimento era alla Convenzione)²⁷¹. Ciò significa, quindi, che la possibilità di invocare l'ordine pubblico è preclusa nel caso in cui si intendano far valere motivi di rifiuto enucleati in altre norme del regolamento, di cui però non ricorrano i presupposti applicativi.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che essa, oltre ad essersi riservata il potere esclusivo di stabilire i limiti entro i quali i giudici nazionali sono abilitati ad invocare

vedano le conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott del 26 aprile 2012, causa C-619/10, *Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd*, sentenza del 6 settembre 2012, par. 71.

²⁶⁸ Valga per tutti il riferimento alla sentenza *Meletis Apostolides, cit.*, in particolare al par. 36, in cui la Corte ha escluso l'operatività dell'ordine pubblico quando la parte che lo invoca omette di dare specifica indicazione del valore fondante dell'ordinamento dello Stato richiesto che, nel caso di specie, sarebbe stato violato se gli effetti della decisione straniera fossero riconosciuti e/o eseguiti nel foro.

²⁶⁹ Il riferimento è alla sentenza *Hoffmann, cit.*, par. 21; sentenza *Hendrikmann, cit.*, par. 23. In dottrina, O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea, cit.*, pp. 203 ss.

²⁷⁰ Ancora in tal senso si legga, Corte di Giustizia, sentenza dell'11 maggio 2000, causa C-38/98, *Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA e Orazio Formento*, par. 33; nonché *Relazione Jenard* sulla Convenzione di Bruxelles del 1968, in particolare pp. 42-44.

²⁷¹ Sentenza *Hoffmann, cit.*, par. 21; nello stesso senso si veda, Corte di giustizia, sentenza del 10 ottobre 1996, causa C-78/95, *Hendrikman c. Magenta Druck & Verlag*, par. 23.

l'ordine pubblico quale motivo ostativo all'ingresso, nel proprio ordinamento, degli effetti prodotti da decisioni giudiziarie provenienti da altri Stati membri, ha altresì via via consolidato un nucleo portante di principi – di natura non solo sostanziale ma anche procedurale – di ordine pubblico «comunitario» che, come tali, impongono al giudice nazionale di rifiutare il riconoscimento della decisione straniera i cui effetti si dimostrino con essi irrimediabilmente contrastanti²⁷².

La Corte di giustizia, ai fini dell'applicabilità del limite dell'ordine pubblico, ha evidenziato la necessità di una ulteriore condizione, ovverosia il previo esaurimento dei mezzi di ricorso esperibili nello Stato membro di origine, al fine di impedire, a monte, una violazione dell'ordine pubblico²⁷³. Ciò significa che la clausola dell'ordine pubblico non è applicabile se la parte che intende avvalersene, pur legittimata a presentare un ricorso nello Stato di origine per la violazione dei diritti tutelati da tale clausola, abbia lasciato colpevolmente scadere il termine di impugnazione, scegliendo di far valere la corrispondente difesa soltanto in sede di riconoscimento della sentenza straniera.

La stessa Corte prescrive che l'incompatibilità degli effetti del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione straniera con l'ordine pubblico interno dello Stato richiesto deve presentare un certo livello di gravità, il quale va apprezzato anche in ragione del grado di prossimità tra la fattispecie riguardata dalla decisione straniera e l'ordinamento del foro; quanto maggiore è il collegamento della lite con lo Stato membro richiesto del riconoscimento, tanto più giustificato ed intenso sarà il controllo di compatibilità da parte del giudice ivi situato²⁷⁴.

Quanto ai contenuti della clausola dell'ordine pubblico, si distingue tra «ordine pubblico c.d. sostanziale» ed «ordine pubblico c.d. processuale».

Com'è noto, nell'ambito della nozione «sostanziale» di ordine pubblico, sia in dottrina che in giurisprudenza, da sempre si è affermato che spetta al giudice nazionale investito del riconoscimento della sentenza straniera definire, sulla base di quanto previsto nel proprio ordinamento, il contenuto di siffatta clausola. Valga per tutti quanto affermato dalla Corte di giustizia nel caso *Dieter Krombach*, ove essa, pronunciandosi proprio a riguardo del contenuto del limite dell'ordine pubblico prefigurato dalla disciplina del regolamento Bruxelles I, ha offerto un interessante chiarimento circa l'effettiva ampiezza della valutazione che il giudice nazionale è abilitato a compiere al fine di rilevare i principi

²⁷² Il riferimento è in particolare alla sentenza *Régie nationale des usines Renault SA, cit.*, par. 31-33.

²⁷³ Da ultimo, Corte di giustizia, sentenza *Diageo Brands BV, cit.*, par. 64. Si veda anche, sentenza *Régie nationale des usines Renault SA, cit.*, par. 33.

²⁷⁴ S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo, op. cit.*, p. 362.

di ordine pubblico del foro suscettibili di impedire l'ingresso dei «prodotti giudiziari» provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Gli Stati membri restano, tuttavia, liberi di determinare le «esigenze del loro ordine pubblico» ma siffatta libertà deve essere esercitata entro i «limiti consentiti dall'ordinamento dell'Unione europea», di talchè, spetta alla Corte fissare le condizioni alle quali i giudici nazionali possono ricorrere a tale nozione per negare l'accesso, nel proprio ordinamento, a una decisione straniera sulla base dell'art. 45, par. 1, lett. a) del regolamento in esame²⁷⁵.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato che il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico è ammissibile «solo ove il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto detta decisione lederebbe un principio fondamentale». Pertanto, in applicazione di siffatti parametri, la Corte di giustizia ha escluso la possibilità di utilizzare la clausola dell'ordine pubblico per negare il riconoscimento di sentenze straniere fondate su norme giuridiche diverse da quelle che avrebbero ricevuto applicazione nello Stato richiesto del riconoscimento²⁷⁶.

Nell'elaborazione dell'ordine pubblico «sostanziale» o «comunitario», la Corte di giustizia ha, peraltro, attinto anche alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed alla relativa giurisprudenza della Corte EDU. Il riferimento a queste fonti l'ha portata ad affermare che i diritti ivi tutelati sono integrati, quali principi generali, nell'ordinamento dell'Unione europea, assumendo rilievo, tramite la clausola dell'ordine pubblico, anche ai fini della disciplina del regolamento Bruxelles I (ora Bruxelles I bis)²⁷⁷ e che la loro portata non è assoluta, ma ammette restrizioni nel caso in cui se ne accerti il carattere necessario e proporzionato al soddisfacimento di valori considerati altrettanto fondamentali dal punto di vista sia della Convenzione, sia, e soprattutto, dell'Unione europea²⁷⁸.

In definitiva, dunque, il principio dell'ordine pubblico «sostanziale» tutela i principi ed i valori fondamentali del foro di carattere sostanziale dall'ingresso di decisioni straniere

²⁷⁵ Il riferimento è alla sentenza *Krombach*, cit., par. 22-23. Peraltro, è coerente con tale impostazione e con la regola di cui all'art. 54 del regolamento Bruxelles I bis, la sentenza della Corte di cassazione del 15 aprile 2015, n. 7613 che ha negato l'incompatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano dell'istituto dell'*astreinte* di diritto francese, cioè di una misura in virtù della quale il giudice che condanna ad un'obbligazione di fare infungibile correda tale provvedimento con l'obbligo di pagare una somma per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della predetta obbligazione che sia imputabile al debitore.

²⁷⁶ Il riferimento è, ancora una volta, alla sentenza *Krombach*, cit., par. 36.

²⁷⁷ Sentenza *Krombach*, cit., par. 24-25.

²⁷⁸ Corte di giustizia, sentenza del 2 aprile 2009, causa C-394/07, *Marco Gambazzi c. Daimler Chrysler Canada Inc. e a.*, par. 28.

incompatibili; esso diverge dall'ordine pubblico in senso «processuale» in quanto quest'ultimo, invece, è volto a garantire il rispetto di principi di natura procedurale, connessi all'equo processo, che risultino violati dalle decisioni straniere.

È in quest'ultimo caso che, nel regolamento n. 1215/2012, il limite dell'ordine pubblico può impedire il riconoscimento di sentenze straniere per il mancato rispetto di garanzie processuali fondamentali nel processo di origine.

Alla luce della giurisprudenza sin qui considerata, è evidente come la Corte di giustizia ha posto fine al dibattito sulla questione se per ordine pubblico debba intendersi solo quello sostanziale od anche quello processuale, chiarendo che la violazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza (oggetto di riconoscimento od esecuzione), di principi processuali fondamentali non tutelati dal motivo ostativo di cui all'art. 45, par. 1, lett. *b*) (di cui si dirà in seguito), può essere fatta valere attraverso il motivo dell'incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, contemplato per l'appunto dalla lett. *a*).

In tale prospettiva, il limite dell'ordine pubblico processuale va letto alla luce della previsione di cui alla lett. *b*). Quest'ultima disposizione, pur riguardando le sole decisioni emanate in contumacia, evidenzia il più generale intento del legislatore comunitario di svincolare quasi completamente il riconoscimento (come l'esecuzione) da qualsivoglia controllo circa la regolarità della notifica al convenuto dell'atto introduttivo del giudizio estero. La violazione di regole procedurali relative alla corretta notifica della domanda non può, infatti, essere invocata come motivo di non riconoscibilità se poteva essere fatta valere dal convenuto contumace nell'ordinamento d'origine. In linea generale, ciò significa che il limite dell'ordine pubblico processuale, pur suscettibile di scattare in presenza di vizi procedurali particolarmente gravi, viene meno laddove il convenuto, pur potendolo fare, non si sia premurato di impugnare la sentenza nello Stato di origine, contando sulla possibilità di far valere siffatti vizi in sede di contestazione del riconoscimento o dell'esecuzione della decisione in un altro Stato membro²⁷⁹.

Sulla base di tali premesse, ancora nel caso *Krombach* la Corte ha ritenuto che la clausola dell'ordine pubblico debba operare e, per l'effetto, impedire il riconoscimento ai sensi della disciplina in esame, in presenza di una decisione straniera adottata senza

²⁷⁹ Per considerazioni più ampie si legga, F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, op. cit., pp. 319 ss. Gli Autori, con corrette considerazioni, affermano che nel caso in cui il debitore abbia contribuito con la sua inerzia a rendere irrevocabile nell'ordinamento di origine una sentenza viziata dal punto di vista procedurale, è costretto a subirne le conseguenze anche in tutti gli altri Stati membri. Questo costituisce, sicuramente, un'importante punto di svolta nella costruzione di uno Spazio giudiziario europeo.

consentire al convenuto che non sia comparso in giudizio di essere rappresentato durante il procedimento²⁸⁰.

Nel caso *Gambazzi*, inoltre, la Corte afferma che il diritto fondamentale ad un equo processo, nella sua specifica accezione di diritto di difesa, subisce «la restrizione più grave possibile» nel caso in cui al convenuto costituito in giudizio sia inflitta la sanzione dell'esclusione forzata dal processo a ragione del suo comportamento processuale²⁸¹.

Emblematica è, ancora, la violazione dell'ordine pubblico processuale nel caso di decisione emessa in assenza di motivazione circa la sua fondatezza nel merito e sulla sola tesi esposta dall'attore, nei casi di assenza volontaria del convenuto dal processo. Al riguardo la Corte ha affermato che sentenze di tal genere posso, tuttavia, «circolare» secondo il regime *Bruxelles I bis se*, da un esame complessivo del procedimento di origine, risulta che, nonostante la mancanza di motivazione, la decisione è comunque contornata da garanzie procedurali tali da consentire al convenuto di proporre impugnazione²⁸².

Da ciò consegue che la mancata motivazione integra la violazione dell'ordine pubblico processuale tutte le volte in cui le decisioni straniere risultano, oltre che completamente prive di motivazione, del tutto sformite di elementi idonei (ad esempio documenti contenuti nei fascicoli del processo originario) necessari per ricostruirne il fondamento²⁸³.

3.2. (segue) Le «congrue» modalità di comunicazione della domanda al convenuto condannato in contumacia

Come innanzi anticipato, il giudice dello Stato richiesto è legittimato espressamente dall'art. 45, par. 1, lett. *b*) a controllare, in caso di sentenza contumaciale straniera, se la domanda giudiziale o un atto equivalente «siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile» perché questi potesse predisporre le proprie difese ovvero impugnare la decisione assunta in sua assenza. I due distinti profili temporali evidenziano momenti altrettanto rilevanti per la tutela dei diritti di difesa²⁸⁴.

²⁸⁰ Sentenza *Krombach*, *cit.*, par. 25.

²⁸¹ Sentenza *Gambazzi*, *cit.*, par. 33.

²⁸² Il riferimento è, in generale, al caso *Trade Agency Ltd*, *cit.* ed alla sentenza *flyLAL-Lithuanian Airlines AS*, par. 50-54.

²⁸³ Nell'ordinamento italiano la rilevanza dell'assenza di motivazione quale integrazione della violazione dell'ordine pubblico processuale trova riscontro nell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. *b*) del d. l. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012), secondo la quale, in sede di giudizio di legittimità è deducibile solamente l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

²⁸⁴ Corte di giustizia, sentenza del 16 giugno 1981, causa 166/80, *Kloms*, par. 14 ss.; sentenza del 14 dicembre 2006, causa C-283/05, *ASML*, par. 40.

In conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice dello Stato richiesto che è chiamato ad effettuare i controlli su tali due profili dovrà, innanzitutto valutare se il procedimento estero prevedesse il contraddittorio tra le parti²⁸⁵ e se il convenuto non abbia potuto utilmente difendersi o farsi rappresentare, a prescindere dal motivo per cui ciò è avvenuto.

Ulteriore condizione di operatività del limite è che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato o comunicato al convenuto in tempo utile ed in modo tale da consentirgli di difendersi.

È necessario brevemente soffermarsi sulla nozione di «domanda giudiziale» o «atto equivalente» che, nel corso del tempo, ha richiesto alcune precisazioni ad opera della Corte di giustizia²⁸⁶. Con tali locuzioni ci si riferisce ai documenti da notificare prima del momento in cui può essere reso il provvedimento suscettibile di esecuzione: si deve trattare, cioè, dei documenti sulla base dei quali il convenuto sia in grado di stabilire se difendersi o meno in giudizio²⁸⁷. Conseguentemente, particolare attenzione deve essere rivolta al contenuto di tali atti. Essi, infatti, devono consentire di estrarre tutte le informazioni relative al procedimento in virtù delle quali il convenuto sia in grado di comprendere la materia del contendere e gli argomenti invocati dall'attore oltre che essere al corrente del giudizio nel cui ambito potrà far valere le proprie difese²⁸⁸.

La disposizione in esame costituisce la sanzione indiretta della regola posta dall'art. 28 che, nella contumacia del convenuto, prevede che d'ufficio il giudice adito sospenda il processo per verificare la propria competenza e, se del caso, se ne dichiari privo. Se, infatti, è ammissibile che, alle condizioni prescritte dalla Corte di giustizia, la tutela del convenuto «non comparso» di cui all'art. 28 subisca restrizioni necessarie e proporzionate a garantire l'effettivo godimento del diritto dell'attore di accesso alla giustizia, l'eventuale privazione

²⁸⁵ Si è visto, infatti, che sono le decisioni assunte all'esito di un procedimento che preveda lo svolgimento del contraddittorio, seppure virtuale o differito, sono ammesse a circolare secondo il sistema Bruxelles I bis.

²⁸⁶ Il riferimento è alla sentenza alla sentenza *Klomps, cit.*, nella quale la Corte osserva (par. 20) che se, «ad esempio, la lite verte su relazioni commerciali, e se la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata ad un indirizzo al quale il convenuto esercita attività del genere, la semplice assenza del convenuto al momento della notifica non dovrebbe normalmente metterlo nell'impossibilità di difendersi, soprattutto se l'azione necessaria per evitare la pronuncia in contumacia può essere condotta in qualsiasi forma, anche per interposta persona».

²⁸⁷ Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1995, causa C-474/93, *Hengst Import BV c. Anna Maria Campese*, par. 19. In essa la Corte ha precisato che deve considerarsi «domanda giudiziale» o «atto equivalente» «il decreto ingiuntivo previsto dagli artt. 633-656 c.p.c. italiano, accompagnato dal ricorso introduttivo» in quanto l'ingiunto, ricevuta notificazione del decreto, può fare opposizione entro un termine che deve risultare adeguato anche per il giudice dello Stato richiesto per poter avviare il contraddittorio.

²⁸⁸ Corte di giustizia, sentenza dell'8 maggio 2008, causa C-14/07, *Ingenieurbüro Michael Weiss und PartnerGbR c. Industrie-und Handelskammer Berlin*, par. 64 e 73.

del diritto di difesa in tal modo arrecata al convenuto contumace potrà essere da quest'ultimo fatta valere opponendosi al riconoscimento della relativa decisione attraverso il motivo di diniego di cui all'art. 45, par. 1, lett. b)²⁸⁹.

Inoltre, come la Corte di giustizia ha precisato nel caso *Trade Agency Ltd*, il fatto che la sentenza straniera debba essere corredata, per la sua esecuzione nello Stato membro richiesto, dell'attestato di cui (oggi) all'art. 53 del nuovo regolamento non dispensa il giudice chiamato ad accettare la ricorrenza del motivo di diniego *ex art. 45, par. 1, lett. b)* dall'obbligo di verificare che, effettivamente, la domanda introduttiva del giudizio d'origine sia stata notificata o comunicata al convenuto nel rispetto del suo diritto di difesa²⁹⁰. Del resto nessuna disposizione vieta espressamente a tale giudice di verificare la correttezza delle informazioni contenute nell'attestato²⁹¹. Nella stessa sentenza, peraltro, la Corte, evidenzia correttamente che vietare al giudice dello Stato richiesto di limitare la portata del potere di esame in ragione della sola presenza dell'attestato significherebbe privare di qualsiasi effetto utile il controllo che tale giudice è tenuto ad effettuare e, di conseguenza, si impedirebbe la tutela del diritto di difesa del convenuto²⁹².

Inoltre, come visto, secondo il sistema delineato dal regolamento n. 1215/2012 va verificato che il convenuto contumace abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio «*in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione*».

Normalmente si ritiene che il tempo a questo fine necessario al convenuto inizi a decorrere dal momento in cui la notifica è stata effettuata presso il suo domicilio/residenza. Atteso, però, che il regolamento mira comunque ad assicurare che il convenuto sia stato posto nella condizione di effettivamente difendersi e che, quindi, egli abbia debitamente ricevuto i documenti a tal fine necessari, in conformità con il dettato della Corte di giustizia, il giudice dello Stato membro richiesto dispone di piena libertà di apprezzamento nell'accertare, da un lato, che l'attore abbia assunto ogni iniziativa utile a tal fine e,

²⁸⁹ Corte di giustizia, sentenza del 15 marzo 2012, causa C-292/10, *G. c. Cornelius de Visser*, in particolare par. 57; sentenza dell'11 settembre 2014, causa C-112/13, *A. c. B. e altri*, ha chiarito che la comparizione del curatore *in absentia* nominato per il convenuto dal giudice, in conformità alle norme processuali nazionali, non equivale alla comparizione in giudizio dello stesso convenuto, che quindi si deve considerare contumace ai sensi degli artt. 28, par. 1 e 45, par. 1, lett. b) del regolamento in esame, anche se il procedimento ha assunto carattere contraddittorio.

²⁹⁰ Sentenza *Trade Agency*, *cit.*, parr. 27-46.

²⁹¹ Sentenza *Trade Agency*, *cit.*, par. 35.

²⁹² Sentenza *Trade Agency*, *cit.*, parr. 40-45 e considerando n. 29 del regolamento n. 1215/2012.

dall'altro, che, anche in presenza di una regolare notifica dell'atto introduttivo, il convenuto sia stato posto nella condizione di pienamente difendersi²⁹³.

Pertanto, l'assenza di una delle suddette condizioni è sufficiente a giustificare il rifiuto del riconoscimento²⁹⁴. Tuttavia, per poter rilevare ai fini della riconoscibilità della decisione straniera, nel senso di impedire l'operatività dei motivi ostativi di cui appena detto, la costituzione del convenuto che dovesse avvenire in una fase avanzata del giudizio deve essere tale da consentire al medesimo di acquisire conoscenza sufficiente degli elementi della controversia e di difendersi²⁹⁵. Allo stesso modo, la possibilità di proporre appello avverso la decisione deve essere tale da garantire al convenuto rimasto contumace di disporre di rimedi processuali che gli consentano di difendersi come se si fosse costituito tempestivamente. Ciò significa, dunque, che si è preferito rimuovere il controllo del requisito formale della regolarità della notificazione secondo la legge dello Stato di origine della sentenza a favore della verifica in termini di effettività della conoscenza dell'atto introduttivo da parte del convenuto e della possibilità da parte sua di presentare adeguate difese²⁹⁶. Non si tratta, quindi, di valutare di nuovo quanto è già stato oggetto delle determinazioni del giudice straniero relative alla regolarità formale delle notificazioni e delle comunicazioni sulla scorta delle quali si è dichiarata la contumacia del convenuto, bensì di operare un controllo in termini di effettività sulla possibilità concessa a quest'ultimo di essere informato in tempo utile ed in modo adeguato rispetto alla presentazione delle proprie difese²⁹⁷.

²⁹³ Sentenza *Kloms*, *cit.*, par. 19.

²⁹⁴ Anche per il sistema *Bruxelles I bis* vale il principio enucleato in materia convenzionale dalla pronuncia della Corte di Giustizia nella sentenza del 12 novembre 1992, causa C-123/91, *Minalment*.

²⁹⁵ È applicabile il principio portato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 aprile 1994, causa C-172/91, *Volker Sanntag c. Hans Waidmann* e altri; Corte di Giustizia, sentenza del 10 ottobre 2004, causa C-39/02, *Moersk Olie & Gas c. Firma M. de Haan en W. De Boer*.

²⁹⁶ S. M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 259; nello stesso senso si leggano anche F. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Riv. dir. inter. priv. proc.*, 2011, p. 895 ss.; J. K. SKERL, *European Public Policy (with an emphasis on "Exequatur" proceedings)*, in *Jour. of Priv. Int. Law*, 2011, p. 461 ss.

²⁹⁷ Si legga in tal senso, sentenza *Trade Agency Ltd*, *cit.* In questa pronuncia, come visto, la Corte ha stabilito che le autorità dello Stato richiesto devono limitarsi al controllo dell'espletamento delle formalità richieste ai fini del rilascio della dichiarazione di esecutività; e dunque, nell'ambito di tale fase, «non possono effettuare alcun esame vertente sugli elementi di fatto e di diritto della controversia risolta con la decisione di cui è stata chiesta l'esecuzione». In caso di ricorso proposto dal convenuto, il giudice dello Stato richiesto deve valutare, in presenza di una decisione resa in contumacia, se la domanda giudiziale o un atto equivalente sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace «in tempo utile ed in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese», eccetto qualora pur avendone avuto la possibilità egli non abbia impugnato tale decisione nello Stato d'origine. La Corte ha asserito che «la questione di sapere se detto convenuto abbia ricevuto comunicazione della domanda giudiziale costituisce un elemento pertinente dalla valutazione globale, di natura fattuale ..., che deve essere operata dal giudice dello Stato membro richiesto al fine di verificare se tale convenuto abbia avuto il tempo necessario per preparare le proprie difese o per

3.3. (segue) Il contrasto tra decisioni: la non contrarietà della decisione straniera con altra decisione pronunciata nell'ordinamento del foro, in un altro Stato dell'U.E. o in uno Stato terzo

Una decisione straniera, pur pienamente rispettosa delle condizioni sinora esaminate, deve risultare compatibile con un ulteriore principio, ovvero sia quello della certezza delle situazioni giuridiche quale acquisito nell'ordinamento del foro richiesto ai sensi delle lettere *c*) e *d*) dell'art. 45. Tali disposizioni, sempre in coerenza con i principi alla base della disciplina della litispendenza e della connessione, prescrivono che il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero non deve provocare conflitti di decisioni nell'ordinamento dello Stato richiesto.

La previsione sul contrasto di decisioni, infatti, viene in rilievo solo in chiave sussidiaria qualora le norme in tema di competenza o litispendenza dettate dal regolamento non abbiano correttamente funzionato. Esse, dunque, mirano ad inibire la «circolazione» di provvedimenti giurisdizionali tra loro contrastanti e, in definitiva assicurano l'uniformità e la certezza del diritto nello Spazio giudiziario europeo.

In siffatto Spazio, invero, è possibile che – per le ragioni sopra accennate – si verificano casi in cui siano presenti decisioni tra loro contraddittorie. Si deve trattare, cioè, di situazioni in cui le sentenze siano tra loro contrastanti sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. Per comprendere cosa si intende ci viene in aiuto la pregressa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Nel caso *Italian Leather*²⁹⁸ del 2002, ad esempio, la Corte ha stabilito che tali ipotesi di contraddittorietà si verificano “*quando gli effetti congiunti delle due decisioni rilevanti comportano una contraddizione, sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo, incompatibile con la coerenza dell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto*”. In una sentenza ancora precedente, i Giudici di Lussemburgo hanno precisato cosa si intende per contraddittorietà soggettiva delle decisioni, affermando che in tale caso è rilevante la definizione data in tema di litispendenza e deve trattarsi di decisioni che coinvolgono le stesse parti. Nello specifico la Corte stabilisce che “*l'identità soggettiva sussisterà non solo in presenza di soggetti formalmente identici, ma anche*

intraprendere le azioni necessarie a evitare la pronuncia di una decisione in contumacia”. Nello stesso senso anche sentenze precedenti quali: Corte di Giustizia, sentenza del 14 dicembre 2006, causa C-283/05 *ASML Netherlands BV c. Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS)*; sentenza *Gambazzi*; sentenza del 2 maggio 2006, causa C-341/04, *Eurofood IFSC Ltd*.

²⁹⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 6 giugno 2002, causa C-80/00, *Italian Leater S.p.A.*, cit.

allorché vi sia coincidenza di interessi sostanziali in capo a diversi soggetti processuali presenti nei due procedimenti”.

Per quanto concerne, invece, la contraddittorietà oggettiva, è più complesso rilevarla in quanto le lettere dell’articolo in esame non danno spunti esaustivi. Autorevole dottrina²⁹⁹ ha ritenuto che essa va individuata secondo quanto affermato nel noto caso *Hoffmann* in applicazione del regime convenzionale e va intesa in relazione agli effetti delle decisioni giudiziarie. Non basta soltanto che le decisioni si pronuncino in senso opposto sullo stesso oggetto, ma si deve fare riferimento a casi in cui le sentenze comportino effetti tra loro contraddittori o si fondino su valutazioni contrastanti relative all’esistenza o alle caratteristiche di una determinata fattispecie e/o rapporto giuridico.

Invero, dalla lettura delle disposizioni in esame si evidenzia una modulazione diversa sul contrasto di decisioni a seconda che esso riguardi o meno una decisione dello Stato membro richiesto. Nell’ipotesi della lett. c) viene sancita la prevalenza della decisione interna rispetto a quella proveniente da un altro Stato membro, senza che rilevi quale delle due pronunce sia stata adottata prima; nell’ipotesi prevista dalla lett. d), il conflitto tra la decisione riconoscenda/esecutanda ed un’altra pronuncia adottata in un altro Stato membro ovvero in un Paese terzo deve essere risolto seguendo il criterio temporale, ovvero sia dando prevalenza al provvedimento pronunciato per primo.

In relazione alla prima fattispecie, sempre nel caso *Hoffmann* la Corte ha specificato – con statuizione trasponibile alla disciplina in esame – che quando il conflitto riguarda una decisione dell’ordinamento richiesto in cui devono essere riconosciuti gli effetti giurisdizionali di una decisione straniera, la normativa in esame autorizza il diniego del riconoscimento a prescindere dal fatto che la decisione del foro sia anteriore o posteriore rispetto a quella straniera. La seconda fattispecie riguarda, invece, il caso in cui la decisione che si tratta di riconoscere sia in conflitto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in uno Stato terzo in una controversia avente identità di oggetto e di titolo. In questo caso il giudice dello Stato richiesto, oltre a valutare la sussistenza delle condizioni di riconoscibilità, deve accertare

²⁹⁹ S. M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 263; F. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni*, op. cit., p. 898 ss.; H. GAUDEMONT-TALLON, *La refonde*, op. cit., pp. 21 ss.

innanzitutto quale tra le decisioni sia anteriore, verificare l'effettiva esistenza di un contrasto, nonché l'identità di oggetto e titolo tra le parti³⁰⁰.

Un'ultima considerazione va fatta in relazione alla fattispecie sub c): per poter costituire ostacolo al riconoscimento, la decisione di cui alla lett. c) deve aver acquisito lo *status* di cosa giudicata? La dottrina è piuttosto divisa sul punto.

Alcuni autori³⁰¹ privilegiano il dato letterale della norma. Partendo, cioè, dal presupposto che il legislatore europeo non si è pronunciato in proposito, tali autori ritengono che la decisione interna anche se di primo grado e provvisoriamente esecutiva impedisce il riconoscimento della decisione straniera di senso contrario. In questo modo, però, per privilegiare la decisione interna si finisce per sacrificare l'esigenza di evitare la formazione di giudicati contrastanti nello Spazio giudiziario europeo. Infatti, basta che il giudice interno, ad esempio italiano, erroneamente non consideri l'eccezione di cosa giudicata straniera per far sì che quando la parte interessata la riproponga in sede di impugnazione, si possa vedere vittoriosamente opposta la sopravvenuta inefficacia della pronuncia straniera per l'essersi appellata al motivo ostativo di cui alla lett. c)³⁰².

Altra parte della dottrina³⁰³ ritiene che, in applicazione del sistema Bruxelles I *bis*, le decisioni che «circolano» nello Spazio giudiziario europeo spiegano nello Stato richiesto i propri effetti di accertamento ed esecutivi anche se non passate in giudicato formale nello Stato di origine, a condizione che siano produttive, in tale Stato, di efficacia di accertamento al di fuori del giudizio in cui sono state emesse anche se non definitiva. Anche tale tesi presta il fianco a critiche. Alcuni autori³⁰⁴, infatti, evidenziano che in tale caso si comparerebbe il grado di efficacia della decisione estera con quello della pronuncia interna, essendo la prima destinata ad essere riconosciuta solo se dotata di un grado di efficacia maggiore rispetto alla pronuncia interna di portata contraria, come ad esempio nel caso in cui la decisione straniera sia passata in giudicato e quella interna no. Quando, invece la decisione straniera non sia ancora dotata di efficacia di giudicato oppure quando

³⁰⁰ F. RAVIDÀ, *Il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in S. SCARAFONI, *Il processo civile e la normativa comunitaria*, Milano, 2012, p. 262 ss.

³⁰¹ Si vedano tra gli altri: G. COSCIA, *Conflitti e contrasti di giudicati nella Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1995, pp. 276 ss.; H. GAUDEMONT-TALLON, *Compétence et exécution*, *op. cit.*, pp. 28 ss.

³⁰² Tra gli autori che hanno così criticato il primo orientamento, si veda E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, *op. cit.*, p. 1057.

³⁰³ Si tratta per lo più di autori stranieri, come ad esempio, B. HESS, T. PFEIFFER, P. SCHLOSSER, (Eds.) *The Brussels I Regulation 44/2001*, *op. cit.*, p. 178.

³⁰⁴ E. MERLIN, *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, p. 487 ss.

essa sia passata in giudicato al pari di quella interna, prevale quest'ultima in ossequio alla prevalenza che il legislatore europeo ha accordato alla decisione interna. Invero, tale teoria si rifà a quanto statuito in proposito dalla Corte di Giustizia nell'ormai più volte richiamato caso *Hoffmann*. In tale sentenza i Giudici di Lussemburgo hanno precisato che il contrasto tra pronunce provenienti tra diversi Stati membri si realizza quando queste producano effetti tra loro elidenti. Invero, sempre la Corte ha ancora specificato che gli effetti che si elidono vicendevolmente sono quelli di accertamento e non quelli esecutivi, posto che l'efficacia esecutiva non pone alcuna regola di condotta in grado di contrapporsi ad un'altra. Di conseguenza, poiché con l'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 «circola» anche l'efficacia esecutiva, tale tesi non può essere condivisa.

Un'ultima interpretazione – forse la più condivisibile – è data da quella parte della dottrina³⁰⁵ che tenta di limitare il dato letterale della disposizione di cui alla lett. c), cercando di risolvere il conflitto tra giudicati utilizzando i mezzi di impugnazione presenti nello Stato richiesto. In questo modo, si sfruttano i mezzi di impugnazione messi a disposizione dall'ordinamento dello Stato richiesto al fine di addivenire ad un unico giudicato idoneo a «circolare» nello Spazio giudiziario europeo, considerato come ordinamento giuridico unitario, senza dare prevalenza *tout court* alla decisione interna in un'ottica nazionalistica, che evidentemente con il perfezionarsi di siffatto Spazio risulta sempre più inadeguata.

Rebus sic stantibus, se si prende in considerazione la decisione proveniente da un altro Stato membro munita di efficacia esecutiva e la si vuole utilizzare quale titolo esecutivo in senso sostanziale, per evitare l'esecuzione in Italia, non si potrà invocare la norma di cui alla lett. c), par. 1, art. 45 del regolamento n. 1215/2012 al fine di far prevalere la decisione interna non ancora passata in giudicato di tenore contrario³⁰⁶.

³⁰⁵ Si veda, E. MERLIN, *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, op. cit. che ha criticato la precedente tesi; si veda altresì, E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, op.cit., p. 251.

³⁰⁶ In questa direzione si è correttamente orientata, in Italia, la Corte di cassazione, sentenza del 16 maggio 2014, n. 10853, concernente la questione se le determinazioni contenute in una sentenza straniera con le quali si era accertata la natura simulata di un contratto avessero efficacia di giudicato o fossero state compiute in via puramente incidentale. Le due «proposizioni guida» tratte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per risolvere la questione sono state (a) la continuità degli effetti che la sentenza straniera deve spiegare negli ordinamenti U.E. diversi da quello di origine, l'ampiezza ed il contenuto di tali effetti dovendo essere, in linea di massima, quelli che tale ultimo ordinamento le attribuisce secondo le proprie norme di diritto processuale (sentenza *Hoffmann*, supra), e (b) la nozione di giudicato che deve impiegarsi ai fini dell'operatività del meccanismo del riconoscimento automatico delle sentenze pronunciate all'interno dello Spazio giudiziario europeo, nozione nella quale rientrano anche le motivazioni della sentenza, nella misura in cui ne costituiscono il «sostegno necessario» (sentenza *Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri*, cit.). Sulla scorta di tali proposizioni, la Suprema Corte è dunque giunta alla conclusione che il riconoscimento automatico delle sentenze regolato da Bruxelles I bis funziona tramite «un implicito rinvio alle norme dell'ordinamento processuale dello Stato membro in cui la pronuncia è stata resa» e che «il giudice dello

Quest'ultimo elemento, infatti non sarà considerato in quanto il conflitto tra le due pronunce si può risolvere attraverso i mezzi di impugnazione predisposti dal diritto processuale interno. Nel caso in cui, invece, la decisione proveniente da altro Stato membro non è munita di efficacia esecutiva, per evitare l'«importazione» del conflitto nel foro, si farà ricorso al requisito ostativo di cui alla lett. c) per far rilevare l'inidoneità della sentenza straniera a produrre effetti, inidoneità che verrà meno nel momento in cui la decisione passerà in giudicato³⁰⁷.

3.4. (segue) Violazione del foro «speciale» previsto a tutela del lavoratore

In ultimo, novità degna di nota è rappresentata alla lett. e) del paragrafo 1 dell'art. 45, che consiste nell'aggiunta – accanto alle ipotesi già enunciate all'art. 35 del sistema Bruxelles I all'art. 35 di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione dovute alla violazione dei criteri di giurisdizione esclusivi e di quelli riguardanti i contratti di assicurazione o i contratti conclusi da consumatori – della violazione del foro speciale previsto a tutela del lavoratore.

Il nuovo sistema inserisce, dunque, una maggiore ed ulteriore tutela per una parte contraente debole, quale è il lavoratore, colmando così una lacuna³⁰⁸ presente nel regolamento (CE) n. 44/2001. A partire dal 10 gennaio 2015, infatti, la logica della maggior tutela del lavoratore subordinato – logica sottesa a tale modifica del vecchio sistema – trova applicazione sia in virtù delle previsioni speciali sulla competenza giurisdizionale, sia in sede di riconoscimento ed esecuzione della relativa decisione. Con l'ulteriore precisazione che la violazione delle norme sulla competenza poste a tutela dei contraenti cc. dd. deboli potrà essere invocata quale condizione ostativa unicamente nelle ipotesi in cui tali soggetti siano stati parte convenuta nel giudizio d'origine della decisione riconosciuta e/o esecutanda.

Come noto, quello disciplinato dalla lett. e) costituisce l'unico caso in cui – nel nuovo sistema – il giudice dello Stato richiesto controlla la competenza del giudice di origine della sentenza. Tale deroga è giustificata non solo dalla già citata tutela del

Stato richiesto deve estrarre il giudicato valevole tra le parti esclusivamente in base a tali norme, non potendo egli applicare le regole di giudizio dettate dal diritto interno».

³⁰⁷ Così, E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, op. cit., p. 1060.

³⁰⁸ Di tale avviso è stata una importante parte della dottrina, sia italiana che straniera. In tal senso si leggano: S.M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, sesta ed., Giappichelli, Torino, 2009; H. GAUDEMONT-TALLON, *La refonde*, op. cit.; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, terza ed., Cedam, Padova, 2006.

contraente debole ma dalla altrettanto imperativa esigenza di garantire un collegamento territoriale forte tra il foro e la controversia.

4. Il procedimento di accertamento dei motivi ostativi alla «circolazione» delle decisioni straniere

Nella sezione A del capitolo II si è esaminato il procedimento secondo il quale ciascuna parte interessata può esperire un'azione volta a far rilevare l'assenza di motivi ostativi al riconoscimento della decisione straniera (art. 36, par. 2).

Restano, ora da esaminare, l'azione volta a far dichiarare la non riconoscibilità (art. 45, par. 1), nonché l'azione volta a farne dichiarare la non esecutività (art. 46). Atteso che – come appena visto – i motivi ostativi del riconoscimento e dell'esecuzione sono i medesimi, la trattazione degli aspetti procedurali sarà congiunta.

La procedura per il diniego dell'esecuzione è disciplinata in larga parte dal diritto nazionale dello Stato richiesto, come precisato dall'art. 47, par. 2 del regolamento. Esso infatti pone solo alcune indicazioni di carattere generale, per le quali risulta necessaria l'integrazione da parte dei diritti processuali nazionali.

Ai sensi dell'art. 47, par. 1, la competenza a pronunciarsi sull'istanza di diniego dell'esecuzione e, quindi, sulla sussistenza di uno o più dei motivi di cui all'art. 45, è l'autorità giurisdizionale che ciascuno Stato membro ha provveduto a comunicare alla Commissione *ex art. 75, lett. a)* del regolamento. Per l'Italia si tratta dei Tribunali ordinari³⁰⁹. La competenza attribuita a tale autorità è una competenza funzionale ed esclusiva nello Stato membro richiesto. Oggetto del giudizio devoluto a dette autorità nazionali è, come detto, la valutazione della sussistenza degli eventuali motivi di diniego

³⁰⁹ Nel caso in cui i motivi di diniego siano fatti valere in opposizione all'esecuzione, il tribunale territorialmente competente sarà quello del luogo dell'esecuzione. Nel caso in cui il creditore non ha eletto il domicilio nel circondario del tribunale competente per l'esecuzione, la competenza territoriale spetterà al tribunale del luogo di notificazione del precetto, a norma degli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c. Si ritiene che la competenza territoriale spetti a tale ultimo tribunale anche nell'ipotesi in cui la notifica del precetto avvenga successivamente a quella dell'attestato e della decisione. Ciò, a meno che il creditore procedente, nell'eseguire la predetta notifica, abbia eletto il domicilio nel circondario del tribunale competente per l'esecuzione. Il terzo comma dell'art. 480 c.p.c. opera, dunque, anche quando vi sia stata notificazione dell'attestato e del titolo esecutivo estero, ma non ancora del precetto, in modo tale che il debitore possa subito opporsi all'esecuzione a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1215/2012. Qualora, invece, la domanda di accertamento dei motivi di diniego sia proposta in via preventiva, al fine di far dichiarare la non riconoscibilità della sentenza straniera, la competenza territoriale dovrebbe spettare, come detto in precedenza, al tribunale del luogo di attuazione del provvedimento ai sensi dell'art. 30, par. 2 del d. lgs. n. 150/2011 al quale ci si deve rivolgere per la disciplina del giudizio in esame all'interno dell'ordinamento italiano. In tal senso S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo, op. cit.*, p. 340, in particolare nota 36.

enucleati dall'art. 45 del *Recast* oltre che i riscontri dei requisiti oggettivi di applicazione di cui si è detto al paragrafo precedente.

La differenza con la disciplina previgente risiede appunto nel fatto che, in ragione dell'abolizione dell'*exequatur*, detta autorità (che per l'Italia era la Corte d'Appello) non è più chiamata a dichiarare, su istanza del creditore procedente, l'esecutività della sentenza straniera, bensì a pronunciarsi in via principale *ex artt. 45-51* del regolamento n. 1215/2012, su istanza del debitore esecutando o esecutato, riguardo alla sussistenza di una o più delle ragioni di diniego dell'esecuzione (o del riconoscimento) di cui si è detto in precedenza.

Per quanto concerne i soggetti legittimati a proporre tale azione (avente ad oggetto sia la declaratoria di irriconoscibilità che di non eseguibilità della sentenza straniera) sono sia la parte a favore della quale detta sentenza è stata emessa, o che comunque è suscettibile di trarne un vantaggio giuridico (*ex art. 36, par. 2*), sia il soggetto nei cui confronti, sulla base di tale sentenza, potrebbe essere, o è stata, avviata l'esecuzione forzata nello Stato membro richiesto³¹⁰.

Alla luce di ciò, eventuali soggetti terzi pregiudicati dalla sentenza straniera che sono rimasti estranei al procedimento, per far valere le loro ragioni, non potranno utilizzare i rimedi ivi previsti. Sarà loro facoltà, invece, poter agire, nell'ambito del procedimento esecutivo nello Stato richiesto, utilizzando i rimedi che l'ordinamento prevede per tali fattispecie³¹¹.

Come anticipato, fatte salve le poche disposizioni che si vedranno, la *Refonte* non disciplina la procedura di siffatto procedimento, rinviando, per tutti gli aspetti non specificamente trattati, alla legge dello Stato membro richiesto che è destinata a trovare applicazione in via suppletiva e sussidiaria rispetto alla normativa uniforme.

L'art. 47, par. 3 individua le formalità che l'istante deve espletare per avviare la procedura in commento. Innanzitutto, presso la competente autorità giurisdizionale dello Stato richiesto devono essere depositati copia delle decisione e una traduzione della stessa. Inoltre, al pari di quanto previsto per domandare l'esecuzione della sentenza straniera, ai sensi dell'art. 47, par. 4, l'istante non è tenuto ad avere nello Stato del foro un recapito postale né un rappresentante, a meno che la presenza di tale rappresentante non sia obbligatoria in base alla legislazione dello stesso Stato membro richiesto, indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio della parte.

³¹⁰ Rispettivamente nei casi di cui agli artt. 45, par. 4 e 46.

³¹¹ Nel caso dell'ordinamento italiano, il riferimento è all'opposizione *ex art. 619 c.p.c.*

Circa i termini per proporre tale domanda, mentre nel regime precedente per quanto riguarda l'opposizione all'*exequatur* essi erano stabiliti direttamente dalla disciplina uniforme, il nuovo regolamento non prevede nulla per il *dies a quo*. L'art. 46 richiede, infatti, che la domanda di diniego possa essere presentata dalla parte contro la quale viene richiesta l'esecuzione; pare dunque necessaria una prima iniziativa da parte del creditore, finalizzata all'esecuzione della decisione straniera, costituita dalla notifica dell'attestato ai sensi dell'art. 43, par. 1.

Alla stregua dell'ordinamento nazionale entro cui la sentenza straniera è chiamata a spiegare i propri effetti esecutivi deve stabilirsi il termine finale di presentazione dell'istanza di diniego quando l'esecuzione è già avviata. Bisogna precisare, però, che la pendenza del termine per la presentazione di tale istanza, a differenza del regolamento Bruxelles I, non è più preclusiva della procedibilità dell'esecuzione³¹². Inoltre, la presentazione della domanda di diniego dell'esecuzione non determina, di per sé, la sospensione dell'esecuzione. Essa, infatti, deve essere disposta, su istanza della parte eseguita, alternativamente ad altre misure limitative dell'esecuzione³¹³.

Il *Recast* rimane silente anche per quanto riguarda le modalità di svolgimento della procedura di opposizione all'esecuzione, ad eccezione dell'art. 48 che prevede che l'autorità giurisdizionale debba statuire sulla domanda «senza indugio»³¹⁴.

Nulla è previsto anche sul rispetto del principio del contraddittorio, anche se, alla luce dei principi sull'equo processo, aventi natura di ordine pubblico negli Stati dell'Unione europea, tale requisito deve considerarsi indefettibile.

Nell'ambito di tale contesto, la dottrina maggioritaria sostiene che il procedimento di cui agli artt. 46 ss. del regolamento n. 1215/2012 deve svolgersi, per quanto concerne l'ordinamento italiano, nelle forme del rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-*bis* e ss. c.p.c.³¹⁵. La natura di tale rito³¹⁶ dovrebbe consentire alle competenti autorità

³¹² Considerando n. 31 del regolamento n. 1215/2012.

³¹³ Si tratta di una innovazione volta ad assecondare il *favor executionis* sotteso al regolamento Bruxelles I *bis*, in quanto specificamente rivolta ad evitare, o quanto meno a ridurre, l'utilizzo dilatorio della procedura di opposizione all'esecuzione.

³¹⁴ Secondo H. GAUDEMET-TALLON, *La refonte*, *op. cit.*, p. 453, questa circostanza è in grado di creare difformità rilevanti tra i vari Stati membri.

³¹⁵ Tra tutti si veda, C. CONSOLO, *Il nuovo rito sommario (a cognizione piena) per il giudizio di accertamento dell'efficacia delle sentenze straniere dopo il d. lgs. n. 150/2011*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, pp. 513 ss.; si legga altresì, A. MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, *op. cit.*, p. 153, S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, *op. cit.*, p. 343.

³¹⁶ Già utilizzato a seguito della riforma dell'art. 67 della legge n. 218/1995 (da parte dell'art. 30 del d. lgs. n. 150/2011) ai fini del riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti di volontaria giurisdizione di origine extra-U.E. Quanto alla natura del rito, si tratta di un procedimento a cognizione piena, ma

italiane di operare, appunto, «senza indugio» e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il regolamento assicura una doppia impugnazione della decisione sulla domanda di diniego dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 49, infatti, tale decisione può essere impugnata da ciascuna parte interessata, in Italia davanti alla Corte di Appello. Con una scelta diversa rispetto al regime precedente ed in apparente contrasto con la volontà di rendere le procedure esecutive più celeri, l'art. 50 prevede che anche la decisione emessa sull'impugnazione possa essere oggetto di ulteriore gravame davanti all'autorità nazionale indicata che, per l'Italia è la Corte di Cassazione³¹⁷. In assenza di indicazioni da parte della *Refonte*, tali procedimenti sono interamente disciplinati dal diritto nazionale, anche per quanto riguarda i termini di impugnazione previsti dai singoli ordinamenti.

Come si è visto, il giudizio di accertamento (positivo o negativo) dei motivi di diniego (e della successiva impugnazione delle relative decisioni *ex artt.* 49 e 50) può essere sospeso se la decisione straniera è oggetto di gravame «con un mezzo di impugnazione ordinario»³¹⁸ nello Stato membro di origine ovvero se i termini per proporlo non sono ancora decorsi (art. 51). In quest'ultimo caso, l'autorità dello Stato membro richiesto può fissare, *ex art.* 51, par. 1, ultima frase, un termine entro il quale l'impugnazione deve essere presentata nello Stato membro di origine della sentenza.

In ultimo, si deve rilevare che, pur a fronte dell'abolizione dell'*exequatur*, l'accertamento dei motivi ostativi alla riconoscibilità o all'eseguibilità della sentenza straniera, ancora consentito dal nuovo regolamento, conduca a dichiarare la sua idoneità a spiegare, nell'ordinamento richiesto, solo parte degli effetti di giudicato od esecutivi che le sono propri. Ciò, ad esempio, può accadere qualora la sentenza straniera abbia deciso su più capi, di cui solo alcuni rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, ovvero allorché i motivi di diniego di cui all'art. 45 ostino al riconoscimento solo di una parte dei capi in cui detta sentenza si articola.

Per altro verso, l'abolizione dell'*exequatur* e l'applicazione diretta delle norme nazionali sull'esecuzione delle sentenze anche alle sentenze provenienti da un altro Stato

caratterizzato da un'istruttoria informale e semplificata, che soddisfa le esigenze di celerità e di tutela. La domanda va presentata con ricorso e seguire le forme processuali indicate dalle citate norme.

³¹⁷ Vi sono alcuni Stati che non hanno previsto l'impugnazione ai sensi dell'art. 50: Cipro, Croazia, Lettonia, Regno Unito, Gibilterra.

³¹⁸ Al fine di garantire un'applicazione uniforme di tali disposizioni, resta attuale l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia, secondo cui si considera «mezzo di impugnazione ordinario» quello da proporre necessariamente entro un termine che decorre dall'adozione della decisione ed il cui esito può comportarne l'annullamento o la modifica (Corte di giustizia, sentenza del 22 novembre 1977, causa 43/77, *Industrial Diamond Supplies c. Riva*, par. 37-19 e 42).

membro comporta una novità rispetto al passato. L'art. 41, par. 2 prevede che i motivi di diniego e di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano alle sentenze straniere anche se solo nella misura in cui essi non siano incompatibili con quelli di cui all'art. 45³¹⁹.

Si tratta, com'è evidente, di una ulteriore deroga alla equiparazione tra sentenze nazionali e sentenze straniere, anche se in tal caso, favorevole a quelle straniere. Il considerando n. 30 chiarisce che, mentre il riconoscimento, in virtù del suo carattere automatico, dovrebbe essere negato solo per i motivi contemplati nel regolamento, la parte che si oppone all'esecuzione di una decisione straniera dovrebbe poter invocare all'interno della stessa procedura, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato richiesto, sia i motivi di diniego contemplati dal regolamento, sia quelli previsti dal diritto nazionale³²⁰. È evidente che, per non pregiudicare l'effetto utile della disciplina in esame, i motivi di diniego previsti dallo Stato richiesto non possono comportare l'accoglimento di una domanda di diniego in contrasto con i motivi dell'art. 45, qualora il loro esame sia favorevole all'esecuzione.

Per quanto concerne il nostro ordinamento, con la comunicazione ai sensi dell'art. 75, lett. a), l'Italia ha, come visto, indicato che l'autorità competente per il giudizio *ex artt.* 46 e ss. è il Tribunale ordinario. Non ha, quindi, effettuato distinzione tra il caso in cui il giudizio di accertamento è avviato per ottenere la declaratoria che la sentenza straniera è o non è riconoscibile (rispettivamente, *ex artt.* 36, par. 2 e 45, par. 4) e il caso in cui tale giudizio è promosso per opporsi alla sua esecutività (*ex artt.* 46 e ss.); inoltre, l'Italia ha effettuato tale scelta prescindendo dai criteri di competenza relativi al processo esecutivo, alla stregua dei quali, entro i limiti di competenza per materia o per valore prefigurati dal codice di procedura civile, competente per l'opposizione all'esecuzione è, in alcuni casi, anche il giudice di pace che, ovviamente, è del tutto escluso dalla competenza per la procedura di cui agli artt. 46 e ss. del regolamento³²¹.

³¹⁹ La questione era già stata sollevata con riferimento al regolamento n. 44/2001. Nella sentenza *Prism Investments, cit.*, la Corte di giustizia aveva escluso la possibilità che il procedimento di opposizione all'*exequatur* potesse estendersi a motivi ostativi diversi da quelli tassativamente previsti dal regolamento (parr. 40-43).

³²⁰ X. E. KRAMER, *The Enforcement of Member State Judgments*, in A. DICKINSON, E. LEIN (dir.), *op. cit.*, p. 420.

³²¹ Al contrario, Stati come ad esempio la Francia e l'Austria, hanno designato un'altra autorità, diversa da quella incaricata del processo esecutivo, deputata a statuire sulla sussistenza dei motivi di diniego in relazione alle domande di riconoscibilità degli effetti della sentenza straniera diversi da quelli esecutivi. Tale soluzione appare più congeniale atteso che, come visto *supra*, l'accertamento (positivo o negativo) dei motivi di diniego del riconoscimento può essere richiesto, ai sensi del regolamento, anche prima ed prescindere dall'inizio dell'esecuzione forzata.

Per come ha operato l'Italia nella designazione dell'autorità competente ai sensi dell'art. 47, par. 1 e dell'art. 75 del regolamento, l'accertamento, nel nostro ordinamento, dei motivi di diniego ex art. 45 si deve configurare necessariamente come unitario quanto alla procedura da seguire ed all'autorità che ne deve essere investita, indipendentemente dalla circostanza che l'istante agisca per far dichiarare che la sentenza straniera deve, o non deve, essere riconosciuta in Italia ovvero che non può ivi ricevere esecuzione in ragione della sussistenza di uno o più motivi di diniego. Si tratta, dunque, di un procedimento autonomo e sganciato dal processo esecutivo disciplinato dalle conferenti disposizioni del codice di rito, atteso che tale processo, nel caso di istanza preventiva per il riconoscimento, o il non riconoscimento, del giudicato estero, ben potrebbe non essere ancora stato avviato. Come autorevole dottrina ha evidenziato, una siffatta configurazione in termini unitari ed autonomi del procedimento volto ad accertare l'esistenza di motivi di diniego – proprio a fronte del contenuto del trentesimo considerando – comporta problemi non trascurabili di coordinamento con i giudizi interni nel cui ambito è possibile far valere motivi (di rito e/o di merito) che, a prescindere dal fatto che il titolo esecutivo si identifichi con una decisione straniera, siano non di meno idonei a fondare un'opposizione all'esecuzione per inesistenza del diritto a precedere all'esecuzione forzata³²².

5. L'efficacia esecutiva degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie

Il regolamento dedica il capo IV agli «atti pubblici e transazioni giudiziarie», disponendo una disciplina speciale per il riconoscimento degli effetti esecutivi sia degli atti pubblici relativi ai rapporti civili e commerciali formati in uno Stato membro, sia delle transazioni giudiziarie concluse davanti al giudice di uno Stato membro che abbiano efficacia esecutiva nell'ordinamento di origine.

³²² In tal senso vanno le considerazioni di S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 349 e F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., p. 393, i quali evidenziano che nel nostro ordinamento il problema dovrebbe sorgere, in particolare, nel caso in cui il debitore abbia già ricevuto notifica del precetto ed intenda far valere, in opposizione ad esso, sia i motivi di diniego di cui al regolamento, sia quelli di cui al codice di rito. In considerazione della designazione del Tribunale ordinario quale autorità competente per il procedimento di cui agli art. 46 e ss. e del carattere funzionale ed esclusivo che caratterizza la competenza di tale autorità giurisdizionale, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. resti lo strumento per far valere l'inesistenza del diritto dell'istante a procedere all'esecuzione forzata, ma che in tale sede non potrebbero essere dedotti i motivi di diniego di cui agli artt. 45-46 del regolamento, rientranti appunto nella competenza funzionale dell'autorità giurisdizionale di cui all'art. 47, con la conseguenza che la fondatezza di tali motivi deve essere giudicata dal Tribunale ordinario territorialmente competente, in apposito giudizio da esperirsi ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. Il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dovrà procedere, sulla base dell'art. 44 del regolamento, al coordinamento tra di due suddetti giudizi, adottando – su istanza di parte – le misure limitative o sospensive dell'esecuzione che ritenga appropriate, anche il relazione alla valutazione (*prima facie*) circa la fondatezza della domanda di diniego dell'esecuzione ex art. 46 del regolamento.

La «circolazione» dell'efficacia esecutiva di tali atti nello Spazio giudiziario europeo gode dello stesso regime agevolato attribuito alle decisioni straniere, a condizione che siano soddisfatti i presupposti previsti dalle norme del capo IV.

Ai fini della determinazione di «atto pubblico», l'art. 58 va letto in combinato disposto con l'art. 2, lett. c) del regolamento Bruxelles I *bis*. In virtù di siffatta lettura congiunta, gli atti pubblici che beneficiano di tale regime agevolato di «circolazione» sono i documenti perfezionatisi con l'intervento di una pubblica autorità che ne attesti l'autenticità, non solo in relazione agli aspetti formali, ma anche in merito ai contenuti, e che siano esecutivi nello Stato di origine.

In relazione a questo ultimo requisito, la Corte di giustizia nel caso *Coursier* ha evidenziato che non si tratta di un vero e proprio elemento costitutivo necessario per la qualificazione di un determinato documento al fine di essere ricondotto alla nozione di «atto pubblico», ma soltanto un presupposto o una condizione per l'esecuzione in Stati diversi da quello di formazione.

Elemento fondamentale, invece, per la qualificazione di un atto quale «atto pubblico» è l'autenticità dell'atto, la quale va riferita all'attestato di pubblica autorità non solo dell'autenticità della firma, ma anche della effettiva consapevolezza delle parti in merito al contenuto dell'atto. Alla formazione dell'atto pubblico contribuiscono non solo le parti ma anche e soprattutto del soggetto chiamato a riceverlo nell'esercizio della sua funzione di documentazione attribuitagli dalla legge³²³.

Ciò non basta. Affinché, infatti, l'atto pubblico possa «circolare» nello Spazio giudiziario europeo è necessaria l'attestazione di «autenticità» da parte di «un'autorità pubblica» o di «altra autorità a tal fine autorizzata». Il regolamento non contiene precisazioni in ordine a questo requisito, ma la Corte di giustizia in passato ha affermato che un titolo di credito, esecutivo nello Stato di origine, non rappresenta atto autentico ai fini della normativa in materia di «circolazione» delle decisioni, laddove la sua autenticità non sia attestata da un'autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato in cui si è formato³²⁴. Si tratta di una nozione tendenzialmente restrittiva che non consente di ricomprendervi un atto autonomamente concluso tra i privati di cui la pubblica autorità si è limitata ad autenticare la sottoscrizione senza verificare l'effettiva consapevolezza delle parti in merito ai contenuti.

³²³ Per quanto concerne l'Italia, tale definizione coincide con la definizione data nel nostro ordinamento dagli artt. 2699-2700 c.c.

³²⁴ il riferimento è alla sentenza del 17 giugno 1999, causa C-260/97, *Unibank c. Fleming*.

Come anticipato, il regime di «circolazione» degli «atti pubblici autentici» è identico a quello dei provvedimenti giurisdizionali. L'art. 58 stabilisce che «*gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività*». In ciò, dunque, consiste anche per tali atti, la vera innovazione posta in essere dal nuovo regime. Infatti il vecchio regolamento, all'art. 57 prevedeva una procedura intermedia di *exequatur* ai sensi degli artt. 38 e ss. del regolamento n. 44/2001, procedura oggi completamente eliminata dalla *Refonte*³²⁵.

Anche contro l'esecuzione degli atti pubblici autentici stranieri è possibile opporsi avviando il procedimento di cui agli artt. 47 e ss. del regolamento n. 1215/2012 che, con riguardo all'Italia, dovrà essere proposto dinanzi al Tribunale ordinario territorialmente competente secondo i criteri indicati per l'esecuzione delle decisioni.

In tal caso, l'unico motivo ostativo è contrarietà dell'esecuzione degli atti in questione con l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Il medesimo regime opera in relazione alle «transazioni giudiziarie» che, secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. b) del regolamento n. 1215/2012 sono le «transazioni approvate dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro o concluse davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento» che abbiano ad oggetto questioni afferenti la materia civile e commerciale. A tal proposito, molto prima della *Refonte*, la Corte di giustizia, nel caso *Solo Kleinmotoren GmbH*, aveva affermato che la «mancata assimilazione di tali atti alle sentenze non ne preclude la loro libera circolazione» nello Spazio giudiziario europeo³²⁶.

A tal proposito, infatti, l'art. 59 afferma che «*le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono esecutive negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici*». Anche per tali tipologie di atti, l'unico motivo di in grado di contrastarne la «circolazione» è il contrasto con l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Infine, l'art. 60, con una disposizione comune ad entrambe le tipologie di atti, stabilisce che «*l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente nello Stato membro di origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il*

³²⁵ Con riferimento all'ordinamento italiano, l'automaticità del riconoscimento comporta che, in occasione del deposito presso l'archivio notarile di atti pubblici stranieri autentici, la procedura a tal fine rilevante, contenuta nella legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, non può essere utilizzata per operare un controllo di legalità prodromico rispetto all'iscrizione dei registri.

³²⁶ Sentenza *Solo Kleinmotoren GmbH*, in particolare parr. 15, 17-18 e 25.

modulo di cui all'allegato II, contenente una sintesi dell'obbligazione esecutiva registrata nell'atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria».

C) Il titolo esecutivo europeo dopo il regolamento n. 1215/2012: il regime «speciale» della tutela transnazionale del credito

Come si è visto, il principio della equivalenza esecutiva dei provvedimenti stranieri introdotto con il *Recast* è ancorato al principio generale dell'equivalenza tra giurisdizioni nazionali ed alla reciproca fiducia tra le stesse. L'automatica conseguenza di ciò è che la decisione adottata in uno Stato membro «circola» nello Spazio giudiziario europeo come «prodotto» condiviso ancorché improntato all'originario modello normativo nazionale da cui prende origine³²⁷. La circostanza che il reg. 1215/2012 contempra la possibilità di avviare un giudizio di accertamento sulle condizioni ostative al riconoscimento ed all'esecuzione della decisione straniera, costituisce comunque una sorta di cautela verso il pieno automatismo del titolo esecutivo.

Invero, successivamente al regolamento n. 44/2001, l'obiettivo della definitiva abolizione dell'*exequatur* è stato realizzato dapprima dal già citato regolamento n. 2201/2003, ancorché – come vedremo nella seconda parte di tale lavoro – limitatamente ai provvedimenti sul diritto di visita e di ritorno del minore, nonché dal regolamento (CE) n. 4/2009 disciplinante la competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni concernenti le obbligazioni alimentari.

In seguito, l'evoluzione del «sistema Bruxelles I» verso soluzioni sempre più liberali di «circolazione» delle decisioni, si esprime, in maniera più radicale nella disciplina di diritto derivato posta a tutela della persona fisica o giuridica/creditore. Ci si riferisce a quei regolamenti che incidono direttamente sul segmento dell'esecuzione ed attuano il meccanismo di tutela giurisdizionale effettiva attraverso l'adozione di decisioni che, pur rientrando *ratione materiae* nel regolamento n. 1215/2012, sono assunte nell'ordinamento di origine sulla base di una disciplina processuale europea direttamente preposta a definire un prodotto giudiziario destinato a «circolare» formalmente quale «titolo esecutivo europeo». In tal senso hanno provveduto: 1. Il regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo relativo ai crediti non contestati³²⁸; 2. Il regolamento

³²⁷ L'espressione è di F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, op. cit., p. 329.

³²⁸ Regolamento (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *GUUE*, L 143 del 30 aprile 2004, p. 15. Tale regolamento, però, non reca una disciplina

(CE) n. 1896/2006 sul procedimento di ingiunzione europea; 3. Il regolamento (CE) n. 861/2007 sulle controversie di modesta entità³²⁹. Di natura affine è l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari per il recupero transfrontaliero di crediti, benché

uniforme ma si limita ad enunciare alcune norme minime che devono osservarsi nel procedimento di adozione del titolo esecutivo.

³²⁹ Il regolamento (CE) n. 1896/2006 ed il regolamento (CE) n. 861/2007 sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 2421/2015 del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in *GUUE*, L 341 del 24 dicembre 2015, p. 1. Queste le novità principali per quanto riguarda i c.d. *small claims*: a) Viene estesa, innanzitutto, la portata applicativa del regolamento n. 861/2007. Le controversie «di modesta entità» sono ora definite tali in relazione ad una soglia di valore che passa dai 2.000 ai 5.000 Euro. b) Quanto al procedimento, che per principio rimane scritto, è previsto che il giudice fissi un'udienza «*esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti*» e che una richiesta tesa a questo scopo possa essere rigettata solo se il giudice «*ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento*» (il testo tuttora in vigore prevede, più genericamente, che il giudice proceda a un'udienza «*se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti*», potendo rigettare una tale richiesta «*se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia manifestamente superflua per l'equa trattazione del procedimento*»). È incentivato l'uso della videoconferenza e di analoghe tecnologie. Norme più specifiche sono introdotte, poi, con riguardo all'assunzione delle prove nonché in tema di notifiche e comunicazioni. c) Le spese di giustizia richieste dai singoli Stati membri «*non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro*». Agli Stati membri viene comunque chiesto di provvedere «*affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale*», dovendo essere offerta almeno una delle seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario, pagamento con carte di credito o debito, addebito diretto sul conto corrente dell'attore. d) La procedura di riesame della sentenza in casi eccezionali è ora consentita al convenuto a cui non è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, se il convenuto stesso non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa. In alternativa, il riesame rimane ammissibile se il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili. Il termine per chiedere il riesame, sin qui ancorato a un parametro generico («*purché agisca tempestivamente*») viene fissato in 30 giorni, decorrenti «*dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte*». Viene poi garantita, in caso di annullamento della sentenza a seguito dell'accoglimento della richiesta di riesame, la salvezza degli effetti della domanda: ai sensi del nuovo art. 18, par. 3, secondo comma, «*l'attore non perde i benefici di un'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale*». e) Si prevede adesso che le conciliazioni approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato del foro «*sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità*». Passando alle innovazioni relative al regolamento n. 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, è ora previsto che, in caso di tempestiva opposizione, il procedimento prosegua «*dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine*» secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, laddove applicabile, oppure in conformità con «*un rito processuale civile nazionale appropriato*». Spetterà al ricorrente precisare, nella domanda di ingiunzione, quale di queste procedure debba essere seguita in caso di opposizione alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea. In mancanza di tale indicazione, o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per gli *small claims* a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, «*il procedimento viene trattato secondo l'appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga*». Le modifiche prefigurate dal nuovo regolamento saranno applicabili a decorrere dal 14 luglio 2017.

sottoposta dal regolamento (UE) n. 655/2014³³⁰ ad una disciplina peculiare per la natura provvisoria dell'ordinanza.

Tali regolamenti hanno per oggetto essenzialmente pretese creditizie che rientrerebbero nel campo di applicazione materiale del reg. 1215/2012 e vincolano tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito. Essi vanno applicati dal giudice adito solo se il presunto creditore intenda farne uso ed in quanto sussistano nel caso concreto le condizioni richieste dalla disciplina uniforme. Ciò significa che il creditore può chiedere un titolo esecutivo europeo compilando l'apposita modulistica, oppure resta libero – questa è la conferma del carattere facoltativo o supplementare dei regolamenti – di utilizzare, in alternativa, per la stessa lite «*qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria*»³³¹.

La scelta in favore di uno di questi modelli “privilegiati” per il rilascio del titolo esecutivo europeo è dovuta ai vantaggi che essi comportano in termini di celerità e «libera circolazione» della decisione favorevole.

In primis, tali regolamenti riconoscono il «diritto all'esecuzione» e mirano alla realizzazione concreta del diritto di credito nascente da un rapporto obbligatorio, elemento imprescindibile della effettiva tutela giurisdizionale riconosciuta e garantita alle persone fisiche e giuridiche. In secondo luogo, gli stessi regolamenti superano i comuni meccanismi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giudiziari stranieri e consentono la formazione di un titolo esecutivo europeo di natura giudiziale, senza che sia necessario munirsi di *exequatur* nello Stato membro di esecuzione³³². Essi seppure in modo differente tra loro ed in un ambito limitato al recupero dei crediti, rappresentano uno stadio più avanzato di tutela giurisdizionale transnazionale, perché tendono ad una

³³⁰ Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 189 del 27 giugno 2014, p. 59. Tale regolamento è applicabile dal 18 gennaio 2017. I relativi moduli da compilare per ottenere l'emissione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari sono contenuti nel Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/ 2823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, in *GUUE*, L 283 del 19 ottobre 2016, p. 1.

³³¹ Si esprime così l'art. 1, par. 2, regolamento 1896/2006. Del pari anche il regolamento 655/2004, in cui al considerando n. 6 si legge: «*La procedura istituita con il presente regolamento dovrebbe servire come mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore, il quale rimane libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale*», nonché all'art. 1, par. 2: «*Dell'ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale*». Nel regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, invece, è prevista la formula del titolo esecutivo europeo ad applicazione obbligatoria.

³³² A. M. ROMITO, *La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali*, Cacucci, Bari, 2015, p. 241.

concezione unitaria della tutela giurisdizionale a livello europeo nella quale i prodotti giudiziari degli Stati membri devono essere riconosciuti in modo automatico e devono, altresì, dispiegare efficacia nello Spazio giudiziario europeo³³³.

Di conseguenza, la decisione straniera già esecutiva nel suo ordinamento di origine è ammessa a spiegare i propri effetti anche negli altri Stati membri, senza necessità di alcuna procedura intermedia, purché alla sua adozione si pervenga nel rispetto di una procedura conforme a taluni requisiti minimi (reg. 805/2004), oppure di uno specifico rito uniforme (regolamenti nn. 1896/2006 e 861/2007), quali risultano direttamente enunciati dalla stessa disciplina contenuta in tali regolamenti.

La circostanza che, per effetto dei predetti regolamenti speciali, il titolo esecutivo europeo scaturisca da una procedura uniforme o comunque necessariamente improntata ad alcune garanzie procedurali minime, comporta l'unitarietà degli effetti, di accertamento ed esecutivi, delle decisioni in tal modo assunte in tutto lo Spazio giudiziario europeo e, pertanto, giustifica la rimozione della più volte richiamata procedura di *exequatur*. Siffatta impostazione implica, quale ulteriore conseguenza, che il controllo sull'osservanza delle regole processuali uniformi spetta unicamente al giudice dello Stato membro di origine, mentre le condizioni ostative alla «libera circolazione» che possono farsi valere nello Stato membro richiesto sono limitatissime e, in ogni caso, non includono l'eventuale violazione dell'ordine pubblico che, invece, come si è visto è ancora inclusa nel regolamento Bruxelles I *bis*³³⁴.

Le caratteristiche e gli effetti del titolo esecutivo europeo delineati dai richiamati regolamenti si trovano, in parte, ripresi, come si è visto, nelle disposizioni di cui al capo III del reg. 1215/2012. Esso, però, se ne discosta per alcuni tratti fondamentali. *In primis*, la sua applicazione è obbligatoria e non facoltativa, per secondo, si discosta dai suoi immediati precedenti in relazione a due aspetti: a) dai regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007, perché la decisione di condanna destinata a dare vita ad un titolo esecutivo europeo non è emessa all'esito di un procedimento uniforme; b) dal reg. 805/2004, perché il controllo sulla conformità all'ordine pubblico processuale del giudizio che ha condotto alla formazione della decisione costituente il titolo esecutivo europeo non è posto in essere dal giudice dello Stato di origine sulla base di standard minimi elaborati a livello

³³³ Per ulteriori approfondimenti in tal senso, si legga: E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, op. cit., pp. 1045 ss.; J. BASEDOW, *The Law of Open Societies – Private Ordering and Private Regulation of International Relations*, Leiden, Boston, 2013, pp. 268 ss.; M. DE CRISTOFARO, *The Abolition of Exequatur Proceedings: Speeding up the Free Movement of Judgments while Preserving the Rights of the Defense*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F. C. VILLATA (eds.), op. cit., pp. 353 ss.

³³⁴ S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 315.

sovranazionale ma, viceversa, effettuato dallo Stato richiesto sulla base dei requisiti sostanziali innanzi delineati³³⁵.

Il ricorso alle procedure previste in questi regolamenti è possibile soltanto se l'oggetto della lite creditizia vi rientri *ratione materiae*. I regolamenti in esame ricalcano normalmente l'indicazione delle materie escluse dal reg. 1215/2012 ma con alcune integrazioni. Il reg. 1896/2006 esclude anche «*i crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, o se riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene*»³³⁶; mentre il reg. 861/2007 lascia fuori dal proprio campo di applicazione anche pretese che riguardino il diritto del lavoro, l'affitto di immobili (ma non le controversie aventi ad oggetto somme di denaro) nonché la «*violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione*»³³⁷.

Com'è evidente, pur a fronte dell'eliminazione di qualsivoglia procedura intermedia volta alla dichiarazione di esecutività delle decisioni straniere nello Stato membro richiesto, Bruxelles I *bis*, a differenza dei succitati regolamenti, non ha operato alcuna armonizzazione delle legislazioni processuali nazionali. Infatti, l'obiettivo della «libera circolazione» degli effetti esecutivi delle decisioni è perseguito dal *Recast* sul presupposto proprio della diversità degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri e della necessaria reciproca fiducia che deve intercorrere tra gli stessi.

Proprio la reciproca fiducia ha assunto livelli piuttosto elevati nei regolamenti innanzi citati atteso l'ambito relativamente contenuto entro cui gli stessi sono applicabili. Ciò ha permesso di attribuire al solo giudice dell'ordinamento di origine la responsabilità di vigilare sul rispetto delle condizioni «minime» indicate nei diversi regolamenti e, di conseguenza, di attestarle nel certificato rilasciato in base al modello uniforme. Proprio in ragione di ciò, la Corte di giustizia ha fatto notare nella sentenza *Pebros Servizi S.r.l.*³³⁸ del 16 giugno 2016 che la contumacia può essere intesa alla stregua di una *facta confessio* ai fini della qualificazione del credito azionato come «non contestato» ex art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 805/2004, solo e soltanto se il credito non sia stato oggetto di contestazione e se siano stati effettivamente tutelati i diritti di difesa del convenuto (in

³³⁵ E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, op. cit., p. 1046.

³³⁶ Art. 2, par. 2, lett. *d*) del regolamento n. 1896/2006.

³³⁷ Art. 2, par. 2, lett. *f*), *g*), *h*) del regolamento n. 861/2007.

³³⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2016 in causa n. C-511/14, *Pebros Servizi Srl c. Aston Martin Lagonda Ltd.*

questo caso contumace) che rientrano nel rispetto di quei «requisiti minimi» su cui si fonda il reg. 805/2004³³⁹.

Tutti i regolamenti in esame, compreso il reg. 655/2014 che disciplina l'ordinanza europea di sequestro, valgono in relazione a liti transfrontaliere, laddove almeno uno dei soggetti coinvolti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito nel rispetto delle regole uniformi sul riparto della giurisdizione stabilite dal reg. 1215/2012, norma ripresa ai rispettivi art. 3 dei regolamenti n. 1896/2006 e 861/2007 e mantenuta intatta dal reg. 2421/2015. Quanto ai processi a struttura monitoria di cui ai regolamenti n. 805/2004 e n. 1896/2006 il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio il titolo esecutivo.

Se il titolo esecutivo europeo «circola» di norma in modo «integrale», fa eccezione proprio il reg. 805/2004, il cui art. 8 prevede espressamente il rilascio di un titolo esecutivo europeo «parziale», vale a dire con una limitata efficacia esecutiva ad alcune parti, soluzione che – come detto – è da intendersi ripresa dal reg. 1215/2012.

Quanto al rito da seguire, esso è disciplinato in modo uniforme; se ne discosta solo il reg. 805/2004 che indica i cc.dd. «requisiti minimi» e, pertanto, non esiste un precipuo obbligo degli ordinamenti degli Stati membri di adeguamento. La struttura del rito è generalmente sommaria con talune differenze: il reg. 861/2007 ha introdotto un rito con contraddittorio immediato tra le parti su base documentale, con l'eccezione del caso in cui il giudice accolga la richiesta di una delle parti di far svolgere un'udienza³⁴⁰; gli altri due regolamenti sul titolo esecutivo europeo prevedono un rito inizialmente monitorio a contraddittorio eventuale e differito, la cui decisione diventa definitiva se non impugnata o, in caso di impugnazione con opposizione, se viene confermata; il reg. 655/2014

³³⁹ Non è un caso, infatti, che nella sentenza *de Visser* (del 15 marzo 2012 in causa C-292/10, *G. c. Cornelius de Visser*) la Corte, affrontando il tema della certificabilità come titolo esecutivo europeo di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui domicilio non è noto, ha sottolineato che tale tipologia di sentenza è idonea a costituire titolo esecutivo europeo ai sensi dell'art. 3 del suddetto regolamento, ma in concreto non può essere certificata come titolo esecutivo europeo quella pronuncia emessa in contumacia quando è risultato impossibile determinare il domicilio del convenuto. In questo caso, infatti, la Corte ha ritenuto che il convenuto non sia stato posto nella condizione di poter conoscere il procedimento a suo carico e, dunque, non abbia avuto modo di porre in essere una difesa adeguata. In egual misura, nella sentenza *Trade Agency, cit.*, i Giudici di Lussemburgo, qualche mese dopo, hanno riaffermato il principio secondo cui la sentenza contumaciale è idonea a costituire titolo esecutivo europeo atteso che, nel caso di specie, la domanda giudiziale era stata regolarmente notificata al convenuto. Tale pronuncia, però, emessa in contumacia senza un previo esame dell'oggetto della domanda, del fondamento, nonché priva di motivazione circa la fondatezza delle pretese dell'attore nel merito, comporta «una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto ad un equo processo, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa dell'impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva».

³⁴⁰ In tal senso gli artt. 5 e 8, nonché il considerando n. 14 del regolamento n. 861/2007.

sull'ordinanza di sequestro esclude che il debitore venga informato preventivamente sia della domanda che della conseguente emissione del provvedimento³⁴¹.

È evidente, dunque, che anche e soprattutto attraverso tali regolamenti si è assistito all'irreversibile declino della formula «dualista» di «circolazione» delle decisioni che serviva a presidiare la sovranità statale attraverso un necessario esame preventivo delle condizioni ostative riconducibili al «merito processuale», per dare vita ad un regime «monista» di «circolazione» improntato sul principio di equivalenza e sulla reciproca fiducia tra gli ordinamenti³⁴².

Per quanto concerne il principio di equivalenza, ovverosia il principio in virtù del quale il perfezionamento del titolo esecutivo europeo nello Stato di emissione ne determina l'esecuzione nello Stato richiesto alle stesse condizioni di una decisione esecutiva interna, vale sia per i tre regolamenti sul titolo esecutivo europeo³⁴³, sia per il reg. 655/2014 sull'ordinanza europea di sequestro dei conti bancari³⁴⁴.

I vantaggi di questa accentuata condizione di equivalenza che discendono dall'utilizzo di un modello processuale pressoché uniforme perdurano dopo l'adozione del reg. 1215/2012 tanto che il legislatore comunitario ha evitato di abrogare il reg. 805/2004. Come detto, la scelta – tenendo conto delle regole generali di applicabilità – spetta al creditore. Pertanto, l'avente diritto all'efficacia del titolo esecutivo europeo rilasciato a suo favore può, per varie ragioni, come ad esempio per la possibilità di avere un accertamento preventivo positivo, propendere per ottenere l'efficacia extraterritoriale in base alla normativa generale contenuta nel reg. 1215/2012 e non di quella prevista nei regolamenti “speciali”³⁴⁵.

Occorre ancora evidenziare che tutte le tipologie di titolo esecutivo europeo vanno considerate integralmente senza alcuna possibilità di distinguere tra riconoscimento ed esecuzione forzata. Infatti, a differenza di quanto accade nel *Recast*, nel quale come visto si può procedere ad una azione autonoma per far accertare la insussistenza di motivi ostativi al riconoscimento/esecuzione, per i regolamenti sul titolo esecutivo europeo è

³⁴¹ Art. 11, regolamento n. 655/2014.

³⁴² In tal senso si esprime F. SALERNO, *Il “sistema Bruxelles I” verso un regime “monista” di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuad. der. trans.*, n. 2/2015, p. 20.

³⁴³ Rispettivamente art. 20, par. 1 del regolamento n. 805/2004; art. 21, par. 1 del regolamento n. 1896/2006 e art. 21, par. 1 del regolamento n. 861/2007.

³⁴⁴ Art. 23, par. 1 regolamento n. 655/2014.

³⁴⁵ Sul punto si veda l'approfondimento di F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, *op. cit.*, in particolare p. 333 e nota 76.

preclusa ogni possibilità di opporsi al suo riconoscimento³⁴⁶, proprio perché gli effetti cognitivi contenuti nella decisione straniera sono assorbiti dalla valenza esecutiva del provvedimento. Il largo uso della modulistica, peraltro, fa sì che la “forma” sia anche “sostanza” e che cioè la corretta compilazione e lo scambio dei formulari siano elemento di garanzia del corretto svolgimento del processo, reso snello, semplificato e di facile gestione.

Un’ulteriore precisazione va fatta a proposito dell’art. 11 del reg. 1896/2006 che vieta espressamente che un successivo processo, a prescindere da quale ne sia il rito, possa compromettere il recupero del credito acquisito dal ricorrente con l’apposita procedura uniforme europea. Il solo regolamento n. 861/2007 considera la possibilità dell’ampliamento dell’oggetto originario per effetto della domanda riconvenzionale del convenuto. Al contrario, la eventualità di utilizzare la disciplina generale di cui al reg. 1215/2012 al posto della possibilità di chiedere il riconoscimento e l’esecuzione secondo l’art. 27 del reg. 805/2004 è ipotizzabile solo e soltanto nel caso in cui il processo si sia svolto nell’ordinamento di origine con modalità che abbiano consentito al debitore di essere edotto su tutti gli elementi di fatto e di diritto, anche diversi dal credito non contestato, su cui il giudice di tale ordinamento si è pronunciato.

Un’ultima precisazione va fatta in relazione alla possibilità di rintracciare motivi ostativi al riconoscimento/esecuzione. A differenza dei motivi previsti in *Bruxelles I bis*, nel titolo esecutivo europeo l’eventualità che l’esecutato possa opporsi all’efficacia esecutiva è ridotta sostanzialmente ad un solo motivo ostativo: l’«ordine pubblico processuale», ovverosia l’accertamento circa il rispetto o meno, nello Stato membro di origine, delle garanzie processuali fondamentali.

³⁴⁶ Art. 5 regolamento n. 805/2004; art. 19 regolamento n. 1896/2006 ed art. 20, par. 1, regolamento n. 861/2007.

PARTE SECONDA

**Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali nei settori
specifici non disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012**

CAPITOLO I

La «circolazione» delle decisioni nel diritto di famiglia: il regolamento CE n. 2201/2003 alla luce della proposta di *Recast* della Commissione UE

1. Caratteri generali

Il regolamento Bruxelles II-*bis*³⁴⁷ rappresenta il principale strumento europeo di cooperazione giudiziaria civile in materia familiare, materia questa particolarmente

³⁴⁷ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. In dottrina si veda, sui vari ambiti disciplinati dal regolamento: C. PERARO, A. I. LOPES, C. CHATEAU, *Brussels IIa. Towards a review (2): main recommendations from external experts to the European Parliament - Briefing / Legal Affairs*, in *European Parliament. Directorate-General for Internal Policies of the Union*, Bruxelles, 2016; T. RAUSCHER (Hrsg.), *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht: Brüssel IIa-VO, 4. Aufl.*, Monaco, 2015; I. QUEIROLO, L. SCHIANO DI PEPE, *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, 3^a ed., Torino, 2014. S. CORNELOUP (dir.), *Droit européen du divorce*, in *Université de Bourgogne (Dijon). Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux (CREDIMI)*, Paris, 2013; M. DISTEFANO, *Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori*, Milano, 2012; U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds), *Brussels II bis Regulation*, München, 2012; S. M. CARBONE, I. QUEIROLO, *Diritto di famiglia e Unione europea*, Torino, 2011; B. NASCIMBENE, *Divorzio, diritto internazionale privato e dell'Unione europea*, Milano, 2011; M. NÍ SHÚILLEABHÁIN, *Cross-border divorce law: Brussels II bis*, Oxford, 2010; I. BARRIÈRE-BROUSSE, *La révision du règlement Bruxelles II "bis": 1ère partie. Perspectives communautaires sur les désunions internationales*, Paris, 2008; S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007. Tra le opere minori, si vedano: N. NISI, *L'esecuzione transfrontaliera delle astreintes alla luce del regolamento (CE) 2201/2003 c. d. Bruxelles II bis*, in *Cuad. der. trans.*, n. 2/2016, pp. 679 ss.; L. CARPANETO, *On the Recast of the Brussels II-bis Regulation's Regime on Parental Responsibility: Few Proposals de jure condendo*, in I. QUEIROLO, B. HEIDERHOFF, (Eds.), *Party Autonomy in European Private (and) International Law*, Tome I, Roma, 2015, pp. 247 ss.; C. HONORATI, *La prassi italiana sul ritorno del minore sottratto ai sensi dell'art. 11 par. 8 del regolamento Bruxelles II-bis*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 2/2015, pp. 275 ss.; E. AL MUREDEN, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Fam. e Dir.*, 2014, pp. 466 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Giudizio di separazione e domanda concernente la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli stabilmente residenti in un altro Stato membro*, in *La nuova giur. Civ. comm.*, n. 10/2014, parte prima, pp. 957 ss.; M. A. LUPOI, *La sottrazione internazionale di minori: gli aspetti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pp. 111 ss.; S. ZIINO, *La giurisdizione nelle cause tra coniugi secondo la normativa europea*, in *Civ. Proc. Law Rev.*, n. 1/2014, pp. 71 ss.; C. HONORATI, *Sottrazione internazionale di minori e diritti fondamentali*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1/2013, pp. 5 ss.; B. HESS, *The Brussels I Regulation: Recent case law of the Court of Justice and the Commission's proposed recast*, in *CML Rev.*, n. 3/2012, pp. 1075 ss.; C. HONORATI, *Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II: la nozione di residenza abituale (Parte prima e Parte seconda)*, in *Stud. iur.*, 2012, pp. 24 ss. e pp. 162 ss.; R. MOLÈ, *Il regolamento CE n. 2201/2003 (bruxelles II bis): i criteri di riuparto della giurisdizione e la disciplina della sottrazione internazionale dei minori*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2012, pp. 366 ss.; A. SALZANO, *Sui rapporti intercorrenti (e sulle reciproche implicazioni) tra il c.d. Regolamento di Bruxelles II bis e la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori: per una maggiore, effettiva tutela*, in *Il Dir. fam. e pers.*, 2012, pp. 102 ss.; S. SCARAFONI, *Il regolamento n. 2201/2003 sulla competenza ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale*, in ID. (a cura di) *Il processo civile e la normativa comunitaria*, Milano, 2012; M. HARDING, *The harmonisation of private International law in Europe: taking the character out of family law*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2011, pp. 203 ss.; M. A. LUPOI, *Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*, in M. TARUFFO E V. VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale europeo*, Torino, 2011, pp. 107 ss.; S. TONOLO, *La sottrazione dei minori nel diritto processuale civile europeo: il regolamento Bruxelles II bis e la convenzione dell'Aja del 1980 a confronto*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2011, pp. 81 ss.; M. A. LUPOI, *Bruxelles II: new rules for transnational*

delicata e complessa alla luce delle sensibili differenze di diritto sostanziale esistenti tra i paesi UE³⁴⁸, diversità che giustificano la complessità del relativo meccanismo istituzionale di adozione della normativa. Ai sensi dell'articolo 81 TFUE, infatti, gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia di famiglia devono essere adottati dal Consiglio dell'Unione all'unanimità dei suoi membri.

Com'è noto, nello Spazio giudiziario europeo, per molto tempo è mancata una normativa uniforme nel campo del diritto processuale della famiglia. La materia inerente allo *status* delle persone, infatti, era stata lasciata fuori dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, sulla giurisdizione e la «circolazione» delle decisioni tra gli Stati membri in materia civile e commerciale. Per il primo intervento in questo ambito si dovette, dunque, aspettare la Convenzione di Bruxelles del 28 maggio 1998 (c.d. Convenzione di Bruxelles II), in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, peraltro mai entrata in vigore per mancanza di ratifiche. Il Trattato di Amsterdam permise di inserire tra gli obiettivi del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 anche interventi in materia di diritto di famiglia, per ridurre gli ostacoli alla «libera circolazione» delle decisioni, ad esempio in materia di diritto di visita alla prole. Contestualmente, il contenuto della Convenzione di Bruxelles II venne recuperato dal legislatore comunitario con il regolamento 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Tale regolamento (denominato anche Bruxelles II) era peraltro il frutto di un delicato compromesso politico, che ne aveva limitato l'ambito applicativo³⁴⁹, entrò in vigore il 1° marzo 2001 ma ebbe vita breve. Già nel luglio 2000, sulla spinta delle proposte della Francia e della Commissione, il Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001, dando atto dei progressi registrati nel campo dell'armonizzazione del diritto di famiglia, gettava le basi per un superamento di tale primo regolamento. Il 27 novembre 2003 si giunse così all'approvazione del regolamento n. 2201 (c.d. Bruxelles II-*bis*), che si sostituiva, abrogandolo, al regolamento n. 1347, introducendo nuove regole comuni in materia di competenza, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia

matrimonial disputes, in F. CARPI, M. A. LUPOI, (a cura di), *Essays on transnational and comparative civil procedure*, Torino, 2001, pp. 107 ss.

³⁴⁸ Si ricorda, a tal proposito, che il Regno della Danimarca non partecipa all'applicazione di tale strumento ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essendosi essa avvalsa del diritto di *opting out*. Si applica, invece, al Regno Unito ed all'Irlanda che hanno esercitato il diritto il *opting in*.

³⁴⁹ In sostanza, esso riguardava i solo procedimenti sul vincolo coniugale e quelli relativi alla potestà dei genitori sui figli comuni, instaurati in occasione dei primi, con una lunga serie di questioni escluse.

matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Tale nuovo strumento normativo è entrato in vigore il primo agosto 2004 (anche se ha iniziato ad essere applicato solo dal 1° marzo 2005). Anche le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del regolamento in azioni proposte prima di tale termine ma dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1347/2000, peraltro, sono riconosciute ed eseguite in base alle disposizioni di Bruxelles II bis se il giudice a quo ha esercitato la propria competenza in base a regole conformi a quelle ivi contenute, ovvero nel regolamento n. 1347/2000, o ancora, in una Convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione (art. 64). Al medesimo regime sono sottoposte anche le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del nuovo regolamento in azioni proposte dopo l'entrata in vigore di Bruxelles II, purché si tratti di decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, nonché i provvedimenti pronunciati prima dell'entrata in applicazione del nuovo regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1347/2000 in azioni proposte prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali. La giurisprudenza europea ha chiarito che tutte le tre condizioni cumulative di volta in volta previste dall'art. 64 devono risultare soddisfatte³⁵⁰. In particolare, si è affermato che, per compiere le verifiche previste dalla norma in esame, il giudice dello Stato membro *ad quem* ha il compito di verificare se il giudice *a quo* potesse ritenersi competente in base ad una norma del regolamento n. 2201/2003, a prescindere dalle regole sulla competenza concretamente applicate³⁵¹.

Come il regolamento n. 1215/2012, anche il regolamento (CE) n. 2201/2003 si caratterizza per il c.d. carattere doppio³⁵², riguardando, da un lato, la disciplina della competenza giurisdizionale e, dall'altro la «circolazione» (ovverosia riconoscimento ed

³⁵⁰ Corte di giustizia, sentenza del 27 novembre 2007, causa C-435/06, C., par. 70.

³⁵¹ Corte di giustizia, 16 luglio 2009, causa C-168/08, *Laszlo Hadadi (Hadady) contro Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)*,

³⁵² Sul punto si veda G. GIACALONE, *Il riconoscimento delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari nel regolamento n. 2201/2003*, relazione all'incontro di studio del CSM sul tema "Procedura civile e regolamenti comunitari" tenutosi a Roma il 9/10 luglio 2009, che riferendosi al regolamento n. 2201/2003 e al regolamento n. 44/2001 parla di "strumenti doppi" destinati a disciplinare non solamente le procedure di *exequatur*, ma anche ad introdurre norme uniformi all'interno dell'Unione sui criteri di giurisdizione internazionale.

esecuzione) delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Diversamente dalle norme sulla giurisdizione, che presuppongono la presenza nella controversia di un elemento di estraneità (ad es. la residenza [abituale] all'estero o la cittadinanza straniera di uno o di entrambi i coniugi, rispetto allo Stato membro in cui il provvedimento è pronunciato), la disciplina comunitaria del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere si applica a prescindere dal carattere transnazionale della fattispecie, quando sussista l'interesse di una parte di far riconoscere o eseguire il provvedimento in uno Stato membro³⁵³. Deve, infatti, trovare attuazione il principio dell'unicità di *status* del cittadino dell'Unione europea, cui si ricollega il diritto al riconoscimento della situazione costituita nell'ordinamento di origine, come presupposto della «libera circolazione», che verrebbe compromessa se il riconoscimento delle situazioni giuridiche avvenisse soltanto in uno degli Stati membri e non negli altri³⁵⁴.

Il regolamento è stato recentemente oggetto di una proposta di modifica della Commissione europea³⁵⁵ della quale è interessante sicuramente evidenziare positivamente l'approccio metodologico seguito. Tale proposta, infatti, è stata preceduta da un ampio lavoro preparatorio e di consultazione con le varie categorie di soggetti interessati dalla suddetta normativa. In particolare, la Commissione, dopo aver adottato una relazione sull'applicazione del regolamento n. 2201/2003, ha avviato un'ampia consultazione pubblica che ha ricevuto un cospicuo numero di contributi provenienti dai vari paesi dell'Unione europea. Inoltre, sempre la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro, composto da esperti del settore, al fine di elaborare le migliori soluzioni giuridiche da includere all'interno della proposta normativa³⁵⁶. Nell'ambito di tale studio è stata prodotta, in particolare, una valutazione d'impatto che ha evidenziato le criticità della disciplina esistente, soprattutto con riguardo alla sottrazione internazionale dei minori.

Il testo risultante dalla prospettata rifusione tiene conto dei molti strumenti normativi adottati dall'Unione europea nel campo del diritto internazionale privato della

³⁵³ M. A. LUPOI, *Il regolamento n. 2201 del 2003*, op. cit., in particolare sul punto si legga il par. 2.

³⁵⁴ Sul punto si legga la sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul*, par. da 23 a 28.

³⁵⁵ Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione), del 30 giugno 2016, COM (2016) 411.

³⁵⁶ Per più ampie considerazioni sul punto, si vedano i recenti contributi di E. DI NAPOLI, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II bis*, in www.aldricus.com del 17 luglio 2016 e M. MELLONE, *La proposta della Commissione di modifica del regolamento europeo sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia familiare: verso il regolamento Bruxelles II ter*, in www.eurojus.it del 1 agosto 2016.

famiglia dopo l'elaborazione del regolamento Bruxelles II *bis* (in particolare, i regolamenti relativi alle obbligazioni alimentari, alla legge applicabile a separazione e divorzio, nonché, recentemente, ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate), oltre che della pronunce rese dalla Corte di giustizia per interpretare il regolamento.

In generale, nella prospettiva della Commissione, il futuro regolamento dovrebbe: snellire i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale; rafforzare la tutela e la promozione dei diritti fondamentali, in armonia col principio del superiore interesse del minore garantito dall'art. 24, par. 1, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; rafforzare il ruolo della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; chiarire e consolidare le funzioni delle Autorità centrali designate da ciascuno Stato membro per garantire lo spedito ritorno del minore in caso di illecito trasferimento o mancato rientro.

Tra le novità prefigurate dalla proposta si segnalano le seguenti:

1. Istituzione di una procedura autonoma per il collocamento dei minori a carattere transnazionale. A tal fine, è stabilito un termine di otto settimane per lo Stato membro investito della richiesta di collocamento. La proposta introduce requisiti uniformi per i documenti necessari per il collocamento del minore, tra cui un obbligo di traduzione nella lingua dello Stato membro richiesto: l'autorità richiedente deve presentare una relazione sul minore e precisare i motivi sottesi alla richiesta di collocamento.

2. Introduzione di una disposizione ai sensi della quale, al minore capace di discernimento (“*who is capable of forming his or her own views*”), deve essere data la possibilità “reale ed effettiva” di esprimere liberamente le proprie opinioni durante il procedimento che lo interessa (art. 20). L'art. 22 dispone che ciascuno Stato membro concentri dinanzi ad un numero limitato di tribunali la competenza per le richieste di ritorno (e che comunichi alla Commissione tali tribunali); avverso una decisione che disponga il ritorno del minore ovvero che lo neghi, sarà ammesso un solo grado di appello (art. 23, par. 4).

3. Previsione dell'abolizione della procedura di *exequatur* per tutte le decisioni concernenti la responsabilità genitoriale (art. 30 e seguenti). Il canale di «circolazione» preferenziale che il regolamento Bruxelles II *bis* accorda oggi alle sole decisioni relative al diritto di visita e a certe decisioni sul ritorno del minore sarà dunque esteso anche alle decisioni per cui, come quelle concernenti l'affidamento, il regolamento richiede ancora

una dichiarazione di esecutività. L'abolizione dell'*exequatur* è accompagnata da tutele procedurali volte a garantire il diritto del convenuto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale sancito nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali (articoli 40-42).

Un'analisi della disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni che si presuma corretta non può iniziare dalla Proposta di modifica, attesa la mancanza di effettività della stessa, ma deve prendere le mosse dalla disciplina vigente e dall'influenza che su di essa ha avuto l'azione della disciplina generale delineata dal *Recast Bruxelles I-bis* in tema di «libera circolazione» delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. La disciplina del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale

La disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni – contenuta nel capo III – assunte in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale costituisce il naturale sviluppo della regolamentazione della competenza attuata ai capi I e II del regolamento n. 2201/2003.

Tale regolamento affronta il problema del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rese negli Stati membri sotto due diversi angoli prospettici. Da un lato, viene adottato l'approccio “tradizionale” del “vecchio” Bruxelles I, per cui il riconoscimento delle decisioni è automatico e la loro esecuzione assoggettata ad un agile procedimento di *exequatur*; dall'altro, si riconosce ad alcune decisioni l'efficacia di titolo esecutivo europeo, e quindi l'idoneità a spiegare effetti esecutivi senza una previa dichiarazione di esecutività.

L'ambito di applicazione della disciplina comunitaria del riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio si estende a qualunque tipo di provvedimento (sia esso sentenza, ordinanza o decreto) di accoglimento della domanda³⁵⁷. Ne consegue che l'unico aspetto rilevante è quello sostanziale dell'esistenza

³⁵⁷ Per la definizione di «decisione» si veda l'art. 2 n. 4 del regolamento n. 2201/2003 il prevede che «una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro (...), a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza». In relazione alle materie cui si applica il presente regolamento val la pena ricordare la recentissima sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2016, causa C-294/15, *Edyta Mikołajczyk c. Marie Louise Czarnicka, Stefan Czarnicki*, in particolare il par. 27 in cui precisa che la sua disciplina si applica anche ai casi di annullamento del matrimonio chiesto da terzo dopo il decesso di uno dei coniugi: «Relativamente, in primo luogo, al tenore letterale dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, occorre rilevare che tale disposizione designa, tra le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, in particolare, l'annullamento del matrimonio, senza distinguere a seconda della data di proposizione di tale azione rispetto al decesso di uno dei coniugi o dell'identità della persona titolare del diritto di adire un giudice con un'azione siffatta. Pertanto, se si tiene conto del solo tenore letterale di tale disposizione, un'azione di annullamento di matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi appare dover rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003», nonché il dispositivo: «L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento

di un provvedimento avente carattere decisorio nelle materie predette, cioè destinato alla regolamentazione della situazione giuridica sottoposta alla decisione dell'autorità competente, indipendentemente dalla denominazione assunta dal provvedimento emesso e dalla definitività dello stesso.

La naturale conseguenza di ciò è che mentre le norme sulla giurisdizione dettate dal regolamento in commento si applicano a tutte le controversie matrimoniali, indipendentemente dal futuro esito, positivo o meno, del giudizio, sono invece escluse dal sistema del riconoscimento le decisioni di rigetto, come tali intendendosi sia le decisioni di rigetto nel merito (per infondatezza della domanda), sia quelle di inammissibilità. Sono, infatti, destinate a «circolare» nello Spazio giudiziario europeo le sole pronunce favorevoli allo scioglimento o all'affievolimento del vincolo coniugale³⁵⁸, mentre le pronunce negative sono riconoscibili esclusivamente in applicazione delle norme nazionali e, quindi, per quanto concerne l'ordinamento italiano, attraverso l'applicazione della legge di riforma di diritto internazionale privato. Poiché, dunque, il regolamento non prevede il riconoscimento automatico delle decisioni di rigetto, la medesima domanda in caso di mancato accoglimento potrà essere riproposta in altri Stati membri, sino all'esaurimento dei fori competenti³⁵⁹. Una soluzione diversa contrasterebbe con il *favor divortii*, costringendo il coniuge che vuole divorziare a restare vincolato solo perché l'altra parte ha già ottenuto una pronuncia di rigetto³⁶⁰.

(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un'azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003». Tutta, precisa la Corte nel secondo dispositivo, «una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un'azione per l'annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento».

³⁵⁸ Per più ampie considerazioni sul punto, si vedano: B. BAREL, S. ARMELLINI, *Diritto internazionale privato. Manuale breve*, Milano, 2015, p. 151; A. BONOMI, *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 338; M. VELLETTI, E. CALÒ, D. BOULANGER, *La discipline européenne du divorce*, in *La Semaine Jur.*, 13 maggio 2011, n. 19, p. 1160 ss., punto 28.

³⁵⁹ G. CAMPEIS, A. DE PAULI, *Brevi riflessioni su talune peculiarità processuali del nuovo Regolamento CE (n. 2201/2003) relativo alla competenza, al riconoscimento, all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*, in www.judicium.it.

³⁶⁰ Per maggiori approfondimenti sul punto si veda P. DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino, 2011, p. 158. La ragione di tale esclusione risiede nella circostanza per cui i fatti posti a fondamento di una decisione di rigetto dell'istanza di separazione e divorzio non sono stabili nel tempo e, dunque, la loro ricorrenza può realizzarsi in epoca successiva rispetto alla data di introduzione della precedente domanda. Infine, per le difformità nella disciplina di diritto internazionale privato e di diritto materiale dei Paesi comunitari è possibile che, in un determinato ordinamento, sussistano i presupposti per la pronuncia di scioglimento o affievolimento del matrimonio mentre, in un altro ordinamento, detti presupposti non sussistano. Ad esempio, val la pena ricordare che una delle giustificazioni della limitazione alle sole decisioni positive è rappresentata dall'esigenza di dare una risposta alle preoccupazioni espresse dai Paesi

Autorevole dottrina sul punto ha ritenuto che la possibilità di riproposizione della medesima domanda non pare condivisibile per una serie di ragioni. *In primis*, non è logico pensare che la decisione di un giudice possa ottenere il riconoscimento in un altro ordinamento solo in base al criterio empirico del suo contenuto di accoglimento o rigetto della domanda, mentre appare più logico ritenere che l'art. 2 del regolamento, allorché definisce il concetto di «decisione» in materia matrimoniale, debba essere interpretato in senso meno letterale ma più sistematico, come riferito non alla pronuncia del divorzio, della separazione dei coniugi o dell'annullamento del matrimonio, bensì alla pronuncia sulle relative domande di (accoglimento o di rigetto). Un secondo motivo per il quale sarebbero soggette a riconoscimento le sole pronunce in materia matrimoniale aventi contenuto positivo contrasta con la disposizione sulla litispendenza, che impone la sospensione del giudizio da parte del giudice successivamente adito e la dichiarazione di incompetenza di quest'ultimo quando il giudice preventivamente adito accerti la propria competenza: tale disposizione che ha come finalità quella di evitare il contrasto tra giudicati, non avrebbe ragion d'essere se il riconoscimento operasse solo per le decisioni che pronunciano il divorzio, la separazione dei coniugi e l'annullamento del matrimonio e non per quelle che respingono tali domande. Infine, l'interpretazione contrasta apertamente con l'art. 22, lett. c) e lett. d), del regolamento che prevede, fra i motivi che possono giustificare il non riconoscimento di una decisione in materia matrimoniale, l'incompatibilità con una decisione resa fra le stesse parti nello Stato membro richiesto o con una decisione anteriore resa in un altro Stato membro od in un Paese terzo; tale disposizione rende evidente che, se la domanda di separazione giudiziale, divorzio od annullamento del matrimonio sia stata respinta in uno degli Stati membri, la stessa non potrà essere riproposta in un altro Stato membro e, se riproposta e decisa in senso favorevole, tale ultima decisione non potrà essere riconosciuta perché in contrasto con un accertamento negativo già effettuato nello Stato richiesto od in un altro Stato e riconosciuto automaticamente all'interno dell'intero Spazio giudiziario europeo in virtù del disposto dell'art. 21³⁶¹.

Un'ulteriore questione è quella dell'effetto preclusivo delle decisioni di rigetto, per contrasto tra giudicati ai sensi dell'art. 22, lett. c) del regolamento, se si ritiene che la

scandinavi, timorosi delle conseguenze che la «circolazione» delle sentenze negative potrebbe avere sulle loro norme più liberali in tema di divorzio.

³⁶¹ S. SCARAFONI, *Il regolamento n. 2201/2003 sulla competenza ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale*, in ID. (a cura di) *Il processo civile e la normativa comunitaria*, Milano, 2012, in modo approfondito p. 357.

sentenza straniera di divorzio non possa produrre effetti nell'ordinamento in cui la domanda è stata rigettata. Infatti, ai sensi delle lett. c) e d) non potrà trovare riconoscimento la diversa decisione in materia matrimoniale che sia logicamente incompatibile con una precedente pronuncia resa nello Stato richiesto od in un altro Stato membro³⁶². Per agevolare la comprensione può essere utile un esempio: se nello Stato richiesto od in un altro Stato sia già stato pronunciato l'annullamento del matrimonio od il divorzio, non potrà essere riconosciuta la sentenza di separazione personale, così come non potrà trovare essere riconosciuta una decisione di annullamento del matrimonio per il quale sia stata già pronunciata sentenza di separazione o divorzio che presuppone l'esistenza e la validità del vincolo coniugale.

Occorre ricordare che le parti della decisione aventi contenuto patrimoniale sono invece escluse dal riconoscimento perché il Regolamento non concerne i rapporti patrimoniali tra coniugi, ancorché siano stati definiti nel provvedimento di modificazione o estinzione del matrimonio. In seguito all'adozione del regolamento (UE) n. 1103/2016³⁶³ ed al regolamento (UE) n.1104/2016³⁶⁴, le decisioni giudiziali ed extragiudiziali, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse a decorrere dal 29 gennaio 2019 relative alla disciplina dei rapporti patrimoniali fra coniugi (nel primo caso) e delle unioni civili (nel secondo) "circoleranno" secondo la disciplina dettata dai rispettivi capo IV dei regolamenti. Nell'attesa, a tali decisioni si applica la disciplina del regolamento (UE) n. 1215/2012 delineata nel secondo capitolo della prima parte del presente lavoro.

Il regolamento n. 2201/2003 riguarda non solo le decisioni dei giudici, ma anche gli atti emessi da altri organi titolari di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento stesso³⁶⁵.

La proposta della Commissione conferma l'applicabilità del regolamento a tutti i procedimenti – di natura pubblicistica – aventi ad oggetto lo scioglimento del matrimonio o la responsabilità genitoriale. Non a caso uno dei primi interventi interpretativi della Corte

³⁶² A. BONOMI, *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 343.

³⁶³ Regolamento (UE) del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in *GUUE*, L 183 dell'8 luglio 2016, p. 1.

³⁶⁴ Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in *GUUE*, L 183 dell'8 luglio 2016, p. 30.

³⁶⁵ G. GIACALONE, *Il riconoscimento delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari nel regolamento n. 2201/2003*, relazione all'incontro di studio del CSM sul tema "Procedura civile e regolamenti comunitari" tenutosi a Roma il 9-10 luglio 2009.

di giustizia³⁶⁶ sul regolamento n. 2201/2003 ebbe ad oggetto, *inter alia*, proprio l'applicabilità dello stesso ai procedimenti di tal genere innanzi ad autorità amministrative (e non giurisdizionali). Il dubbio scaturiva dal termine «autorità giurisdizionale» utilizzato dal regolamento Bruxelles II *bis* che poteva portare alla non applicabilità delle regole comunitarie ai procedimenti pendenti innanzi ad autorità, pur esercenti funzione giurisdizionale, ma aventi natura amministrativa e non giudiziaria.

La proposta, invece, elimina (anche dal punto di vista del diritto positivo) tale dubbio, stralciando dal dettato normativo il termine «giurisdizionale» e confermando l'estensione del campo applicativo del regolamento a tutte le autorità pubbliche europee competenti nelle materie oggetto del regolamento medesimo³⁶⁷.

È interessante precisare che il riconoscimento delle decisioni, in tali materie, può essere anche parziale, cioè riguardare solamente quei capi per i quali non sussistono motivi ostativi o le sole statuizioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, nel caso in cui la decisione abbia un contenuto più ampio. Dunque, da ciò consegue che sono esclusi dalla disciplina del riconoscimento prevista dal regolamento n. 2201/2003 i capi di una sentenza di separazione (o di divorzio) relativi agli obblighi di mantenimento tra le parti e nei confronti dei figli³⁶⁸ ed ai rapporti patrimoniali tra coniugi di cui si dirà *infra*. L'art. 46 estende il regime del riconoscimento delle decisioni anche agli atti pubblici ed agli accordi tra le parti munita di efficacia esecutiva³⁶⁹, mentre ne restano esclusi i provvedimenti pronunciati in caso di urgenza ai sensi dell'art. 20 del reg. 2201/2003³⁷⁰.

Invero, la genericità del termine «decisione» adottato dall'art. 21, ha fatto dubitare, in dottrina, che la disposizione possa trovare attuazione anche nel caso di provvedimenti

³⁶⁶ Corte di giustizia, sentenza del 27 novembre 2007, causa C-435/06, C., in particolare par. 26.

³⁶⁷ Tale modifica è in linea con il sempre più accentuato fenomeno di “degiurisdizionalizzazione” della materia matrimoniale (e in alcuni casi minorile) in atto da diversi anni nel continente europeo e che, recentemente, è approdato anche nell'ordinamento italiano, con la ben nota modifica legislativa (art. 12, D.L. n. 132/2014) relativa alla competenza amministrativa degli ufficiali di stato civile in materia di interruzione e scioglimento del vincolo matrimoniale.

³⁶⁸ Rileva in tal caso la disciplina degli artt. 16 ss. del regolamento n. 4/2009 di cui si tratterà a breve solo per quanto concerne la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione dei prodotti giudiziari.

³⁶⁹ In essi possono ora rientrare gli accordi previsti dagli artt. 6 (relativa alla Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) e 12 (rubricato Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) della legge 10 novembre 2014, n. 162.

³⁷⁰ Corte di giustizia, sentenza del 15 luglio 2010, causa C-256/09, *Bianca Purrucker contro Guillermo Vallés Pérez*,

provvisori, quali le ordinanze presidenziali che provvedono sull'affidamento della prole nelle more del giudizio di separazione o divorzio, o di decisioni definitive³⁷¹.

Sul punto è necessario precisare che si tratta dei provvedimenti adottati nell'ambito del c.d. *foro d'urgenza* previsto dall'art. 20 del regolamento, i quali sono destinati a durare fino a quando l'autorità competente per il merito non abbia adottato essa stessa le misure ritenute appropriate. A quanto pare quindi tali misure, ancorché doppiamente provvisorie (per loro intrinseca natura, e poi anche per questo par. 2 dell'art. 20), rimangono in vigore sino a quando non sia intervenuto un esplicito provvedimento ad opera del giudice del merito, nel senso di una loro sostituzione, oppure semplicemente di una loro revoca. Si ha pertanto, sembra, un caso abbastanza peculiare di revoca da parte del giudice di un dato Stato, di un provvedimento assunto dal suo collega di un altro Stato. Il fatto che l'adozione di questi provvedimenti provvisori ed urgenti sia esentata dalle regole di competenza stabilite dal Regolamento lascia comunque intatte le regole nazionali di giurisdizione in materia dell'autorità richiesta di tali misure. Va peraltro osservato che il fatto che il Regolamento si applichi solo, in materia matrimoniale, alle domande in senso stretto di divorzio, separazione ed annullamento, e cioè alle cause nelle quali appare difficilmente concepibile una misura cautelare, farà sì che questo art. 20 troverà applicazione in pratica soprattutto nel campo della responsabilità genitoriale.

Nella proposta di modifica, l'impianto delle misure cautelari segue la strada delle norme disposte – sulla medesima tipologia di provvedimenti – dalla disciplina generale in materia civile e commerciale dal Regolamento Bruxelles I-bis. Infatti, il considerando n. 40 della Proposta precisa che deve essere garantita la «libera circolazione» dei provvedimenti provvisori, compresi quelli cautelari, che sono stati adottati dall'autorità competente a conoscere nel merito. Anche nella Proposta di modifica del regolamento in materia familiare, come nel *Recast* in materia civile e commerciale, si pone – ai fini dell'eseguibilità della misura provvisoria o cautelare – come condizione necessaria che la stessa debba essere emessa dal giudice competente nel merito. Ancora nel medesimo considerando, la Commissione pone quale limite alla «circolazione» (sia per il riconoscimento che per l'esecuzione) di tali decisioni la garanzia della tutela dei diritti di difesa del convenuto. In altre parole, ove il convenuto non sia stato invitato a comparire e, dunque, messo in condizione di conoscere della controversia e potersi difendere, la

³⁷¹ Su tale interrogativo, si veda M. G. CUBEDDU, *Accordi sull'affidamento dei figli, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti urgenti*, in *Riv. notariato*, n. 1/2010, in particolare p. 12.

decisione emessa ad esito di tale fase cautelare non è suscettibile di riconoscimento ed esecuzione transfrontalieri.

La proposta della Commissione mira ad accordare efficacia “extraterritoriale” immediata (e cioè senza procedure intermedie) a tali misure cautelari, affinché le stesse siano rispettate anche quando il minore rientri nel Paese di origine e fino a quando quest’ultimo non disponga diversamente. Si tratterebbe, dunque, di una deroga al principio per cui le misure cautelari, qualora siano state emesse da un Tribunale non competente ai sensi della normativa comunitaria in materia di giurisdizione³⁷² possano essere eseguite solo all’interno dello Stato in cui siano state emesse. Tale deroga è in linea di principio giustificabile, a condizione che l’efficacia extraterritoriale sia limitata temporalmente all’emanazione, auspicabilmente in tempi ragionevoli, della (nuova) misura cautelare (o definitiva) dello Stato membro di origine³⁷³.

Infine, ai sensi dell’art. 46, inoltre, alle decisioni giudiziarie sono equiparati gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine.

Il principio fondamentale della disciplina del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale è affermato dall’art. 21, par. 1 che stabilisce la regola secondo cui «*le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento*» giurisdizionale od amministrativo che sia. Così come per la materia civile e commerciale, ancor più nel diritto di famiglia, tale principio si fonda sul c.d. *mutual trust* tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri e tra gli Stati membri, nonché sulla presunzione che i requisiti del riconoscimento siano soddisfatti nell’ordinamento di origine.

Ciò ha come normale conseguenza che, a differenza delle norme sulla giurisdizione del reg. 2201/2003 che hanno un ambito di applicazione *ratione materiae* tendenzialmente universale³⁷⁴, la «libera circolazione» delle decisioni è invece limitata ai soli provvedimenti pronunciati all’interno dell’Unione europea. Pertanto, può accadere che, in una controversia matrimoniale tra cittadini non comunitari residenti abitualmente in Italia, la giurisdizione sia attribuita al giudice italiano dalle norme del regolamento n. 2201/2003

³⁷² *Id est*, perché lo Stato di trasferimento illecito del minore non è competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

³⁷³ M. MELLONE, *La proposta della Commissione di modifica del regolamento europeo*, op. cit.

³⁷⁴ Intesa come “apertura” ai cittadini di Stati terzi che hanno un legame sufficientemente forte con il territorio di uno degli Stati membri. In tal senso: Corte di giustizia, sentenza del 29 novembre 2007, causa C-68/07, *Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo*, in particolare par. 26.

– la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea dei coniugi (art. 3, par. 1, lett. a)
– mentre una precedente sentenza di divorzio, pronunciata tra le stesse parti nel Paese di origine e invocata da uno dei coniugi, non possa formare oggetto del riconoscimento automatico previsto dall'art. 21, par. 1, in quanto applicabile alle sole decisioni provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea e non a quelle di Stati terzi, e debba quindi essere riconosciuta in forza degli artt. 64 e ss. della legge 31 marzo 1995 n. 218³⁷⁵.

Occorre però precisare che una efficacia indiretta è riconosciuta comunque alle decisioni provenienti dai Paesi terzi, allorché, come si vedrà, tra i motivi ostativi al riconoscimento il regolamento prevede che la pronuncia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non possa essere riconosciuta se è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata, tra le stesse parti, in un altro Stato membro o in un Paese terzo³⁷⁶.

Agli artt. 24 e 26 il regolamento precisa che le decisioni sono automaticamente riconosciute senza alcuna possibilità di riesame sia della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine sia del merito della decisione e, una volta divenute non impugnabili, possono essere invocate per l'aggiornamento delle iscrizioni nei registri dello Stato civile³⁷⁷. Pertanto, tranne che per questo ultimo adempimento, ai fini del riconoscimento automatico non è necessario che la decisione da riconoscere, emessa in un altro Stato membro sia passata in giudicato³⁷⁸. Ai sensi dell'art. 27, par. 1, il giudice davanti al quale è chiesto il riconoscimento può tuttavia sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata.

3. Il procedimento per il riconoscimento delle decisioni di scioglimento del vincolo matrimoniale

Indipendentemente dal meccanismo del riconoscimento automatico delle decisioni, l'art. 21, par. 3 prevede che «ogni parte interessata» ha la facoltà di instaurare un procedimento giudiziale volto a far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta, la facoltà, cioè, di instaurare un procedimento per far dichiarare il

³⁷⁵ Per un approfondimento si veda la nota di commento di A. LEANDRO alla sentenza del Tribunale di Belluno, 5 novembre 2010, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 756.

³⁷⁶ Purchè la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto, in base alle norme interne, quali gli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995.

³⁷⁷ Art. 21, par. 2, reg. 2201/2003.

³⁷⁸ Al contrario la Cassazione italiana, da questa previsione, ha tratto la conseguenza che solo decisioni matrimoniali passate in giudicato siano passibili di riconoscimento ai sensi del regolamento (Corte di cassazione, sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22093).

riconoscimento della decisione straniera o, al contrario, di accertamento dell'insussistenza delle condizioni del riconoscimento³⁷⁹.

Da ciò si comprende che la disciplina del riconoscimento delle decisioni si basa su un effetto automatico fondato sulla presunzione dell'esistenza dei requisiti affinché la pronuncia possa spiegare i suoi effetti anche negli altri Stati membri, anche se è fatta salva la possibilità di avanzare una contestazione sulla sussistenza dei requisiti predetti che conduce ad un accertamento giudiziale atto a prevalere sul meccanismo dell'automatico recepimento³⁸⁰.

Se da un lato appare evidente la *ratio* della disposizione nella parte in cui prevede la facoltà del soggetto che ha interesse a che la decisione non spieghi i suoi effetti nello Stato membro richiesto, di adire il giudice per far dichiarare che la decisione non possa essere riconosciuta, di più difficile comprensione è la previsione in virtù della quale il giudice possa essere adito per far dichiarare che la decisione deve essere riconosciuta³⁸¹.

La disposizione, in verità, prende in considerazione l'ipotesi in cui anche la parte che si può avvalere del riconoscimento automatico della decisione abbia interesse ad avanzare la domanda per il riconoscimento giudiziale della stessa per sgombrare immediatamente il campo da possibili contestazioni³⁸².

Sul punto è interessante richiamare una pronuncia della Corte di giustizia, il noto caso *Rinau*, in cui si afferma che, salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8 e 40-42 del regolamento, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un'istanza di riconoscimento di tale decisione e non essendo nemmeno esclusa la possibilità che un'istanza di non riconoscimento di una decisione conduca incidentalmente al riconoscimento di quest'ultima ai sensi dell'art. 21, par. 4 del medesimo regolamento. Inoltre, la richiesta di non riconoscimento è idonea a soddisfare esigenze diverse, tanto di ordine sostanziale, come quelle attinenti alla stabilità e

³⁷⁹ Come si è visto, nella materia civile e commerciale è, invece, consentito, ai sensi dell'art. 36, par.2, reg. 1215/2012, ad ogni parte interessata di chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento.

³⁸⁰ Sull'argomento si veda, U. GIACOMELLI, *I provvedimenti sugli status personali*, in M. A. LUPOI (a cura di), *Trattato della separazione e divorzio*, Santarcangelo di Romagna, 2015.

³⁸¹ S. SCARAFONI, *Il regolamento n. 2201/2003*, op. cit., p. 359.

³⁸² Per un approfondimento di legge M. A. LUPOI, *Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*, in M. TARUFFO, V. VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale europeo*, Torino, 2011, p. 132. Si precisa che per le sole domande inerenti l'esercizio della potestà genitoriale la domanda di riconoscimento è funzionale ad evitare eventuali contestazioni alla dichiarazione di esecutività del provvedimento che possono essere proposte solo se ricorre una delle ipotesi ostative al riconoscimento della decisione di cui agli artt. 22, 23 e 24.

alla tranquillità della famiglia, quanto di natura procedurale, permettendo di anticipare la produzione di mezzi di prova che potrebbero non essere più disponibili in seguito. Resta, peraltro, inteso che anche l'istanza di non riconoscimento deve rispettare la procedura prevista, per l'*exequatur*, dal regolamento n. 2201/2003³⁸³.

Il procedimento per il riconoscimento o la contestazione del riconoscimento è disciplinato dall'art. 21, par. 3, dalle disposizioni della sezione II del capo III, cioè dalle norme relative all'procedura per il rilascio della dichiarazione di esecutività della decisione ed, in particolare, da quelle attinenti all'opposizione alla dichiarazione di esecutività. Il regolamento non individua specificamente quale sia il giudice competente, all'interno di ciascuno Stato membro, per la decisione sul riconoscimento, né quale sia il procedimento che debba essere concretamente adottato per la domanda di riconoscimento o contestazione del riconoscimento, limitandosi a richiamare all'art. 33 la necessità che nel procedimento sia garantito il contraddittorio. Sarà, poi, ciascuno Stato membro a decidere il giudice competente ed il procedimento da adottare e comunicarli alla Commissione europea ai sensi dell'art. 68³⁸⁴. Per quanto concerne l'Italia, il giudice competente per materia per l'istanza di riconoscimento o contestazione dello stesso è la Corte d'Appello del luogo (per le decisioni matrimoniali) di residenza abituale della parte che chiede o nei cui confronti il riconoscimento è richiesto, a seconda che venga chiesto il riconoscimento della decisione nello Stato membro del richiedente o nello Stato membro in cui risiede il coniuge, mentre,

³⁸³ Corte di giustizia, sentenza dell'11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, *Inga Rinau*, in particolare par. da 90 a 97: «qualora un'istanza di non riconoscimento sia stata presentata senza che sia stata precedentemente proposta un'istanza di riconoscimento di tale decisione, l'art. 31, n. 1, del regolamento dev'essere interpretato alla luce della specifica economia del capo III, sezione 2, del regolamento. Pertanto, tale disposizione deve restare inapplicata. Infatti, l'art. 31 del regolamento riguarda la dichiarazione di esecutività. Esso dispone che, in tal caso, la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non può presentare osservazioni. Un procedimento del genere dev'essere compreso in funzione del fatto che, avendo un carattere esecutivo ed unilaterale, esso non può ammettere osservazioni dalla detta parte senza acquisire natura dichiarativa e contraddittoria, il che sarebbe in contrasto con la sua stessa logica in base alla quale i diritti della difesa sono garantiti mediante l'opposizione prevista all'art. 33 del regolamento. La situazione prospettata nel caso di un'istanza di non riconoscimento è diversa. La ragione di tale differenza risiede nel fatto che il richiedente, in una situazione del genere, è la persona contro la quale avrebbe potuto essere presentata l'istanza per la dichiarazione di esecutività. (...) Qualsiasi altra soluzione tenderebbe a limitare l'efficacia dell'azione del richiedente, dato che l'oggetto del procedimento di non riconoscimento mira ad un giudizio negativo, che, per sua natura, esige il contraddittorio. Ne discende che, come fatto valere dalla Commissione, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni». Pertanto, «l'art. 31, n.1, del regolamento, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un'istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni».

³⁸⁴ Si veda: Informazioni relative ai giudice e ai mezzi di impugnazione conformemente all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *GUUE*, C 40 del 17 febbraio 2005.

per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, il luogo di residenza abituale del minore.

Ai sensi dell'art. 37 alla domanda di riconoscimento o contestazione del riconoscimento devono essere allegati i documenti in esso indicati, ovverosia una copia autentica della sentenza ed un certificato rilasciato dall'autorità dello Stato membro di origine, che ha emesso la pronuncia, redatto secondo il modello standard di cui all'allegato I del regolamento, se la decisione riguarda la materia matrimoniale, ed il modello standard di cui all'allegato II se riguarda la materia della responsabilità genitoriale³⁸⁵.

Nel caso in cui si tratti di decisione emessa in contumacia, la parte che chiede il riconoscimento deve produrre l'originale o la copia autentica del documento comprovante l'avvenuta notificazione o comunicazione al contumace della domanda introduttiva del giudizio conclusosi con la sentenza riconoscenda od un documento comprovante che il convenuto abbia inequivocabilmente accettato la decisione.

La Proposta di modifica della Commissione, al nuovo (ipotetico) art. 28, elimina la produzione dei suindicati documenti in caso di contumacia, in quanto il rispetto dei diritti della difesa viene posto come *conditio sine qua* non per l'automatica esecutività della decisione stessa, nonché aggiunge – in conformità a quanto previsto già per il regolamento Bruxelles I *bis* – che l'autorità dinanzi alla quale viene effettuata la richiesta possa chiedere la traduzione o la traslitterazione del contenuto del certificato oppure della decisione.

Il procedimento si articola in due fasi: nella prima, che si svolge con la partecipazione del solo ricorrente, la Corte verifica d'ufficio, «senza indugio»³⁸⁶, se sussista uno dei motivi ostativi al riconoscimento previsti dagli artt. 22, 23 e 24. La decisione resa su istanza di parte è portata a conoscenza del richiedente, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento³⁸⁷. Contro il provvedimento che conclude la prima fase, ciascuna delle parti può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione (art. 33), di fronte alla stessa Corte d'appello, aprendo la seconda fase del giudizio, che si svolge in contraddittorio.

Come precisato dalla Corte di giustizia, ancora nel caso *Rinau*, il procedimento *inaudita altera parte* è ammesso solo nel caso di accertamento positivo, quando sia chiesto il riconoscimento di una decisione, mentre nell'ipotesi opposta, quando l'istanza sia volta

³⁸⁵ Art. 39, regolamento n. 2201/2003.

³⁸⁶ Art. 31, regolamento n. 2201/2003.

³⁸⁷ Art. 32, regolamento n. 2201/2003.

ad ottenere una dichiarazione di non riconoscimento, il contraddittorio si rende necessario sin dall'inizio del procedimento, poiché esso ha ad oggetto un giudizio negativo³⁸⁸. La decisione che conclude il procedimento (svolto in due fasi o in una sola) può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'elenco o comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e, in Italia, è soggetta soltanto a ricorso per cassazione.

3.1. Motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni matrimoniali

I motivi di non riconoscimento si differenziano a seconda che riguardino decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (art. 22), o, invece, decisioni relative alla responsabilità genitoriale (art. 23). Tali motivi, ad ogni modo, hanno carattere esclusivo, non potendosi addurre motivi diversi da quelli previsti espressamente dal regolamento, sicché l'elencazione degli stessi contenuta negli artt. 22 e 23 ha natura tassativa e non già esemplificativa.

Qualora la decisione concerna unicamente gli effetti del matrimonio, il diniego del riconoscimento è limitato dall'articolo 22 del reg. 2201/2003 a quattro requisiti: *a)* la manifesta contrarietà del riconoscimento all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; *b)* il fatto che, quando la decisione sia stata resa in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente non sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto abbia accettato inequivocabilmente la decisione; *c)* l'incompatibilità tra la decisione e una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; *d)* l'incompatibilità della decisione con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Come visto anche per il regolamento Bruxelles I-*bis*, l'ipotesi principale e di più difficile interpretazione è certamente quella individuata dalla lett. *a)*.

Si tratta del limite classico che il diritto internazionale privato ha elaborato con riferimento all'efficacia extraterritoriale delle sentenze straniere (e del diritto applicabile) ed è stato generalmente individuato come il nucleo dei principi essenziali (etico, politici, economici e sociali) ed irrinunciabili di un ordinamento nazionale in un determinato periodo storico. La delimitazione del concetto di ordine pubblico è sempre stata rimessa

³⁸⁸ Sentenza *Rinau*, par. 105.

all'apprezzamento di ciascun ordinamento nazionale; ogni ordinamento, infatti, ne ha elaborato il contenuto alla luce dei propri principi e dei propri valori fondanti.

Esso non opera in maniera automatica nei confronti delle sentenze straniere, ma presuppone una verifica in concreto del risultato della loro applicazione, alla luce dei principi accolti nell'ordinamento del giudice adito, ed interviene solo in caso di manifesta incompatibilità della sentenza pronunciata all'estero rispetto ai principi fondamentali dello Stato membro nel quale il riconoscimento è richiesto³⁸⁹.

Nell'ambito dei diritti indisponibili, l'ordine pubblico costituisce un limite insuperabile posto come baluardo di garanzia dei principi che caratterizzano la struttura della comunità nazionale, posti a fondamento del sistema giuridico di uno Stato membro, non derogabili da una norma o da una sentenza straniera la cui applicazione porti a risultati con essi incompatibili. In tal caso viene in rilievo l'ordine pubblico internazionale il cui ambito di operatività è più ristretto rispetto alla nozione di ordine pubblico interno³⁹⁰.

Ritornando più strettamente al regolamento, secondo l'art. 22, lett. a), una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta «*se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto*». La valutazione riguarda non la decisione straniera in sé e tanto meno il diritto materiale su cui si fonda, ma il suo riconoscimento. Il «*manifestamente*» indica che il ricorso al limite dell'ordine pubblico deve essere eccezionale e venire adeguatamente motivato³⁹¹. Ciò significa che un semplice contrasto tra il contenuto della decisione straniera e una norma nazionale non può bloccare il fenomeno di «circolazione» delle

³⁸⁹ A tal proposito si deve ricordare la precisazione effettuata dalla Corte di giustizia nel caso *Hoffmann, cit.*, a proposito dell'applicazione solo in casi eccezionali del limite dell'ordine pubblico.

³⁹⁰ Sul punto, copiosa è stata la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana: sentenza del 1° marzo 1983, n. 1539; sentenza del 24 novembre 1989, n. 5074; sentenza del 28 maggio 1993, n. 5954; SS.UU. del 7 luglio 1993, n. 7447; sentenza del 18 dicembre 2006, n. 27592; sentenza del 25 novembre 2010, n. 23933. Si veda, altresì, Corte costituzionale, sentenza del 2 febbraio 1982, n. 18. Come si è avuto modo di precisare nella prima parte di questo lavoro, l'ordine pubblico «*esprime i valori cogenti del comune sentire, come emergenti dall'insieme delle norme costituzionali ed ordinarie e delle loro modifiche nel tempo*» (Cass., SS.UU., sentenza del 18 luglio 2008, n. 19809). «*L'ordine pubblico non si identifica automaticamente con le disposizioni costituzionali, le quali riguardano anche elementi dell'organizzazione interna dello Stato che non possono essere trasposti in altri Paesi*» (Cass. Civ., sentenza dell'8 febbraio 2012, n. 1781, in particolare in relazione ad una sentenza proveniente dagli USA e priva di motivazione). Ai fini del riconoscimento delle sentenze straniere, la valutazione dell'ordine pubblico in internazionale non coincide esattamente con quella richiesta per verificare la possibilità di applicazione del diritto straniero designato dalle norme di conflitto (art. 16, legge 218/1995), dato che la costituzione di nuovi rapporti giuridici, in applicazione di norme straniere che possano produrre risultati contrari all'ordine pubblico, deve essere soggetta ad un giudizio più rigoroso rispetto a quello sotteso al riconoscimento di un provvedimento straniero, i cui effetti si sono già prodotti all'estero e continuano a sussistere indipendentemente dal riconoscimento. Sul concetto di ordine pubblico internazionale, di notevole interesse è la sentenza della corte di cassazione del 9 maggio 2013, n. 11021.

³⁹¹ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, IV edizione, Milano, 2007, p. 312.

decisioni nell'ambito comunitario: tale contrasto, per essere rilevante nell'economia dello spazio giudiziario europeo, deve riguardare un principio fondamentale dell'ordinamento interno, la cui lesione può pregiudicare l'identità stessa di tale ordinamento³⁹².

Inoltre, la giurisprudenza comunitaria, pur non entrando nel merito del riservato dominio degli Stati membri, ha svolto un'opera di controllo esterno, verificando la congruità del limite opposto rispetto agli obiettivi dello Spazio giudiziario europeo. In più occasioni la Corte di Giustizia ha sottolineato che il limite dell'ordine pubblico deve essere interpretato restrittivamente in quanto rappresenta un'eccezione al principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere³⁹³.

In altri casi la Corte si è spinta oltre e ha cercato di individuare disposizioni e principi comuni di natura comunitaria che potessero portare alla realizzazione di un concetto di "*ordine pubblico comunitario*"; la Corte si è adoperata in tal senso soprattutto per mettere in rilievo quei principi in materia di equo processo che costituiscono un rilevante fattore di integrazione.

Un'ulteriore limitazione della clausola in questione è data, infine, dall'art. 25: la divergenza fra le leggi circa i fattori idonei a determinare la separazione, il divorzio o l'invalidità del matrimonio non può costituire motivo di diniego del riconoscimento. Ci si può chiedere, però, se tale disposizione permetta il controllo sul rispetto delle norme di conflitto dello Stato richiesto. La formulazione letterale della disposizione non sembra favorevole alla soluzione affermativa, che era, invece, esplicitamente prevista nell'originaria formulazione della Convenzione di Bruxelles. La carenza del dato normativo e soprattutto lo spirito di reciproca fiducia che pervade il Regolamento inducono ad escludere un simile controllo³⁹⁴.

Invero, la disposizione di cui alla lett. a) costituisce una clausola di salvaguardia di carattere generale che tocca la sensibilità degli Stati membri, soprattutto in relazione ad una materia così delicata come il diritto di famiglia. Per la particolarità della materia, un ausilio interpretativo è fornito dalle disposizioni del medesimo regolamento n. 2201/2003 che hanno espressamente individuato dei limiti all'utilizzo di detta clausola, per evitarne un uso eccessivo e distorto che potrebbe vanificare gli scopi stessi della disciplina regolamentare.

³⁹² Corte di giustizia, sentenza dell'11 maggio 2000, causa C-38/98, *Renault*, par. 28.

³⁹³ Corte di giustizia, sentenza del 2 giugno 1994, causa C-414/92, *Solo Kleinmotoren*. In dottrina si veda: H. MUIR-WATT, *commento alla sentenza della Cour de cassation del 30 giugno 2004*, in *Rev. crit. dr. Int. priv.*, 2004, pp. 818 ss.

³⁹⁴ I. QUEIROLO, L. SCHIANO DI PEPE, *Lezioni di diritto dell'Unione Europea*, op. cit., pp. 258 ss.

La disposizione, infatti, deve essere esaminata congiuntamente con quelle contenute negli artt. 24 e 26 del medesimo regolamento che stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato richiesto non possa procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione riconsceda e che il criterio dell'ordine pubblico non possa essere applicato alle norme sulla competenza (art. 24) e che, in nessun caso, la decisione possa formare oggetto di riesame nel merito (art.26). La lettura coordinata di dette disposizioni esclude che possa determinare un contrasto con l'ordine pubblico interno dello Stato richiesto sia la valutazione sulla competenza giurisdizionale, ritenuta esistente dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato, sia il merito della decisione assunta, essendo precluso qualsiasi riesame su tali aspetti³⁹⁵.

Nella limitazione della facoltà di utilizzo di siffatto limite concorre anche il contenuto dell'art. 25, secondo il quale il riconoscimento di una decisione non possa essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede, per i medesimi fatti, il divorzio, la separazione personale e l'annullamento del matrimonio³⁹⁶. Ciò comporta l'impossibilità di invocare la clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico internazionale rispetto alla sentenza straniera pur se questa ha sciolto il matrimonio per motivi non previsti o meno rigorosi di quelli previsti dal diritto interno dello Stato richiesto del riconoscimento, Stato del quale addirittura entrambi i coniugi potrebbero essere cittadini e/o residenti³⁹⁷.

Occorre precisare, però, che una cosa è il problema delle differenze fra le legislazioni per quanto concerne i fatti costitutivi che possono dare luogo alla separazione coniugale, al divorzio ed all'annullamento del matrimonio, altra cosa è il problema del riconoscimento di differenti forme di matrimonio e di unioni fra persone. La possibilità del riconoscimento di pronunce riguardanti matrimoni tra persone dello stesso sesso ed unioni civili registrate o coppie di fatto costituisce, certamente, il problema più delicato connesso alla possibile manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato italiano³⁹⁸.

³⁹⁵ S. SCARAFONI, *Il regolamento n. 2201/2003, op. cit.*, pp. 361 e 362.

³⁹⁶ Tali circostanze afferiscono al c.d. ordine pubblico sostanziale. Per quanto concerne l'ordine pubblico processuale, la cui definizione è rinvenibile nella sentenza *Krombach*, si rinvia a quanto detto, in proposito, nel secondo capitolo della prima parte del presente studio.

³⁹⁷ In giurisprudenza, la Corte di cassazione con la sentenza del 25 luglio 2006, n. 16978, ha ritenuto non contrastare con l'ordine pubblico italiano la decisione del giudice straniero di scioglimento del matrimonio fondata su un periodo di separazione legale minore di quello previsto dall'ordinamento italiano. Sulla non trascrivibilità in Italia nei registri dello stato civile di matrimoni *same sex* e delle unioni civili registrate all'estero, si veda Corte di cassazione del 15 marzo 2012, n. 4184.

³⁹⁸ F. MOSCONI, *Europa, famiglia e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, n. 2/2008, p. 347, il quale si pone l'interrogativo se il clima di reciproca fiducia e solidarietà fra ordinamenti, che accompagna la «libera circolazione» delle decisioni in materia matrimoniale, non dovesse sottendere anche la «libera

Sebbene l'inserimento di tale norma è di estrema importanza nel settore del diritto matrimoniale, proprio per la sussistenza di notevoli differenze tra gli ordinamenti degli Stati membri in relazione alle regole per ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale, è necessario, però, evitare un uso distorto del meccanismo del riconoscimento reciproco ed evitare, altresì, il fenomeno del *divorce shopping*, cioè una situazione in cui la richiesta di scioglimento del matrimonio è preordinata dalla sola intenzione di bypassare la rigidità della propria normativa nazionale in tema di divorzio, in quanto ciò andrebbe contro quello che è il fine del Regolamento. Per questo motivo, l'art. 25 impedisce l'utilizzo fraudolento delle normative di altri Stati membri e costituisce una sorta di completamento del principio secondo cui le differenze legislative non possono rilevare ai fini del riconoscimento.

Questo l'unico presupposto comune ed inderogabile delle varie ipotesi previste dall'art. 3 della legge sul divorzio, mentre è ormai pacifico che non contrasta con l'ordine pubblico la decisione straniera che disponga il divorzio senza che vi sia stato un periodo di separazione o senza regolamentare le questioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli.

La lett. b) dell'art. 22 del Regolamento contempla come motivo di rifiuto del riconoscimento il fatto che la decisione straniera sia stata resa in contumacia ovvero che «*la domanda giudiziale o l'atto equivalente*» non siano stati notificati o comunicati al convenuto rimasto contumace «*in tempo utile e in modo tale da metterlo in condizione di presentare le proprie difese*». Questa previsione va coordinata con quella della lett. a) in quanto il mancato rispetto dei diritti della difesa nel giudizio di origine può giustificare che venga invocato il limite dell'ordine pubblico nei confronti di una decisione resa in uno altro Stato contraente³⁹⁹.

Anche il requisito sul rispetto dei diritti della difesa appare concepito in modo da ridurre le ipotesi di non riconoscimento. La sua rilevanza, dunque, è subordinata a tre condizioni: che la decisione sia stata resa in contumacia; che l'atto introduttivo del procedimento non sia stato notificato in tempo utile; che il convenuto non abbia accettato *ex post* inequivocabilmente la decisione. Ne consegue che i diritti della difesa devono reputarsi garantiti se il convenuto abbia tenuto un comportamento processuale consistente nella comparizione in giudizio e nel far valere le proprie ragioni, ancorché non abbia

circolazione» delle sottostanti tipologie di matrimoni. Tuttavia, è lo stesso autore a rilevare come il legislatore europeo sembri dare una risposta negativa a tale interrogativo, non prefiggendosi lo scopo di armonizzare fra i vari Stati membri il diritto sostanziale in materia di famiglia, bensì prevedendo misure di carattere sostanziale solo se necessarie come misure d'accompagnamento al reciproco riconoscimento delle decisioni ed alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

³⁹⁹ F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, op. cit., p. 314.

ricevuto le dovute comunicazioni in tempo utile, ovvero un comportamento, anche di tipo concludente, che *a posteriori* dimostri la sua volontà di accertare la decisione. Data la presunzione di regolarità che deve giocare a favore delle decisioni rese negli altri Stati membri, è da ritenere che l'onere di provare il mancato rispetto del proprio diritto a difendersi in giudizio gravi sulla parte che contesta la riconoscibilità della decisione emessa nel procedimento in cui è rimasta contumace. Al riconoscimento potrà, tuttavia, farsi luogo ugualmente ove l'altra parte riesca a provare che, nonostante la irregolarità del procedimento, «*il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione*»⁴⁰⁰.

È necessario precisare che – rispetto a quanto si legge nella versione italiana dell'art. 22, lett. *b*), del regolamento – il termine «ovvero» deve essere inteso come «se»⁴⁰¹, nel senso che solo quando il convenuto rimane contumace vi è la necessità di verificare se la domanda giudiziale sia stata notificata in tempo utile per permettere la presentazione delle difese, mentre la costituzione del convenuto sana l'eventuale vizio della notifica: la contumacia, in sé considerata, non è quindi un motivo sufficiente ad impedire il riconoscimento e solo se la verifica della regolarità della notificazione ha esito negativo la decisione resa in contumacia non potrà essere riconosciuta⁴⁰².

La lett. *c*) dell'art. 22 disciplina le conseguenze dell'eventuale contrasto fra la decisione da riconoscere e una decisione resa nello Stato richiesto «*tra le medesime parti*». Questo terzo motivo di non riconoscimento è volto a salvaguardare l'armonia interna dello Stato richiesto, il quale non può tollerare che una persona possa essere destinataria di due decisioni antinomiche.

In questo caso, a differenza di quanto avviene nel caso di contrasto con la decisione resa in un altro Stato membro o in un Paese terzo, per il quale vige il principio di prevenienza di cui alla successiva lettera *d*), prevale comunque la decisione resa nello Stato richiesto, anche se pronunciata solo dopo la decisione straniera e non ancora passata in giudicato. Conseguenza immediata è che gli effetti della sentenza straniera emessa in uno Stato membro e per prima riconoscibile nel territorio nazionale sono destinati a cessare nel momento in cui la decisione nazionale contrastante acquista efficacia.

⁴⁰⁰ I. QUEIROLO, L. SCHIANO DI PEPE, *Lezioni di diritto dell'Unione europea*, op. cit., p. 261. Si veda in giurisprudenza: Corte di cassazione, SS.UU., sentenza del 12 febbraio 2013, n. 3268.

⁴⁰¹ Il testo inglese dell'art. 22, lett. *b*) del regolamento n. 2201/2003 è il seguente: «*A judgement relating to a divorce, legal separation or marriage annually shall not be recognised: b) where it was given in default of appearance, if the respondent was not served with the document which instituted the proceedings (...)*». Sul punto si è espresso G. BIAGIONI, *Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori. Commento al Reg. CE 2201/2003*, in *Riv. dir. int.*, 2004, p. 1029.

⁴⁰² In tal senso, U. GIACOMELLI, *I provvedimenti sugli status personali*, op. cit., p. 567.

Quanto alla nozione di incompatibilità da impiegarsi ai fini del motivo di rifiuto del riconoscimento, giova rilevare che essa non implica che debba trattarsi di identità di titolo ed oggetto, quanto piuttosto del verificarsi di effetti giuridici che si escludono reciprocamente. Ne consegue che è possibile il riconoscimento di una sentenza matrimoniale straniera che produca sullo *status* effetti più ampi di quelli già stabiliti con altra decisione nello Stato richiesto⁴⁰³.

Determinante è la circostanza che le decisioni producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente. La circostanza, però, che fra le due decisioni debba esservi contrasto induce a pensare che un provvedimento di divorzio possa essere riconosciuto nello Stato nel quale sia già stata pronunciata la separazione personale, poiché fra le due decisioni non vi è inconciliabilità, mentre l'antinomia sembra profilarsi nell'ipotesi inversa⁴⁰⁴. Nell'ipotesi, invece, in cui la pronuncia di divorzio sia anteriore alla sentenza di nullità matrimoniale da riconoscere, la natura degli effetti è diversa; in realtà, può soltanto ragionevolmente ritenersi che la prima decisione, resa nello Stato, contenga una statuizione implicita sulla validità del matrimonio, limitata al divorzio stesso.

Una questione ulteriore è se l'effetto preclusivo valga anche per le decisioni di rigetto, se, cioè, il rigetto di una domanda di divorzio da parte di un giudice italiano impedisca il riconoscimento di una pronuncia di divorzio proveniente da un altro Stato membro. Nonostante la questione sia oggetto di interpretazioni diverse, l'orientamento prevalente ritiene che la decisione straniera di accoglimento della domanda di scioglimento, pur riconosciuta in virtù del Regolamento in tutti gli altri Stati membri, non potrebbe essere riconosciuta nello Stato in cui è stata resa tra le medesime parti una sentenza di rigetto, sempre che l'effetto preclusivo non sia venuto meno a seguito di un mutamento delle circostanze. Questa tesi che riconosce un ampio effetto preclusivo alla decisione di rigetto, solleva forti perplessità, in quanto finisce per condizionare il riconoscimento del divorzio straniero al rispetto di una delle condizioni poste dal diritto materiale interno, quasi che si trattasse di una sorta di limite dell'ordine pubblico "a tempo", quando è convincimento comune che il mancato decorso del periodo di separazione non può costituire di per sé ostacolo al riconoscimento di una decisione straniera di divorzio nel frattempo intervenuta.

⁴⁰³ Sentenza *Hoffman*, *cit.*

⁴⁰⁴ Relazione *Borrás*, *cit.*, par. 71. L'incompatibilità tra decisioni, quale motivo ostativo al riconoscimento, non presuppone l'identità di titolo ed oggetto, bensì il verificarsi di effetti giuridici che si escludono reciprocamente.

L'art. 22, lett. d), infine, stabilisce che non è riconoscibile la decisione resa in uno Stato membro che risulti incompatibile con una decisione anteriore tra le medesime parti, «*resa in un altro Stato membro o in un Paese terzo, purchè la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto*». A tal proposito, per chiarire la questione, la Relazione *Borràs* pone un esempio: si pensi alla pronuncia di divorzio resa in uno Stato non membro, che presenti i requisiti per essere riconosciuta in uno Stato membro (per noi l'Italia). Successivamente in un altro Stato membro interviene una decisione di separazione tra gli stessi coniugi, decisione di cui si richiede il riconoscimento nel primo Stato membro (nel nostro esempio l'Italia). Il giudice di quest'ultimo Stato (Italia) rifiuterà il riconoscimento in quanto la decisione di separazione è inconciliabile con la decisione di divorzio anteriormente pronunciata nello Stato non membro⁴⁰⁵.

Qui, a differenza della lett. c), entra in gioco il fattore tempo: vi è ostacolo solo se la sentenza resa in un altro Stato, comunitario o non comunitario, è anteriore a quella del cui riconoscimento si discute. Dunque, mentre il giudice dello Stato richiesto dovrà valutare la riconoscibilità di quella decisione alla luce dello stesso Regolamento se essa proviene da un altro Stato comunitario, se invece proviene da uno Stato che non fa parte dell'Unione dovrà operare tale valutazione alla luce degli accordi in vigore con quello Stato o, in mancanza, alla luce del proprio diritto nazionale.

4. Responsabilità genitoriale: l'ascolto del minore come “controlimite” all'ordine pubblico

Per le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale vale, come per quelle in materia matrimoniale, il principio che esse devono essere riconosciute «*senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento*»⁴⁰⁶. Anche in tal caso la disciplina va letta secondo due visioni prospettiche: le decisioni in materia di responsabilità genitoriale sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento⁴⁰⁷, mentre per procedere all'esecuzione, ovvero per ottenere il riconoscimento in caso di contestazione, è previsto un procedimento di natura monitoria

⁴⁰⁵ Relazione *Borràs*, cit., parr. 71 e 72.

⁴⁰⁶ Art. 21, 1° comma.

⁴⁰⁷ Sul funzionamento di queste norme, v. Commissione europea, Guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II-bis, 2014, pp. 40 e ss.

volto ad ottenere nello Stato membro richiesto la dichiarazione di esecutività (c.d. *exequatur*)⁴⁰⁸.

Tale procedimento è solo parzialmente disciplinato dagli artt. 29-36 del regolamento, ragion per cui deve farsi ampio riferimento agli ordinamenti nazionali⁴⁰⁹.

La materia è dominata, in questo caso, dall'interesse del minore che diventa il criterio preminente da valutare nei casi di riconoscimento.

I motivi di diniego del riconoscimento previsti dall'art. 23, rispetto a quelli in materia matrimoniale (art. 22), contengono due precisazioni e una aggiunta. Innanzitutto, riguardo all'ordine pubblico si precisa che esso deve essere valutato tenendo conto dell'interesse superiore del minore (art. 23, lett. a)⁴¹⁰. Non è, quindi, sufficiente che il riconoscimento comporti effetti manifestamente contrari ai principi fondamentali dello Stato richiesto, poiché il giudice deve valutare anche l'interesse del minore, ritenendolo preminente su qualsiasi altro interesse coinvolto. Il limite dell'ordine pubblico, in altre

⁴⁰⁸ U. MAGNUS, *Introductory remarks*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (Eds), *op. cit.*, p. 343, parla della necessità, in questo contesto, di un «*fast track enforcement*». L'Autore, peraltro, esprime dubbi rispetto all'opportunità di dare esecuzione agli ordini di rientro «*under all circumstances*», ciò che potrebbe essere contrario al «*best interest of the child*». Sempre nella dottrina estera, si leggano sul punto: T. RAUSCHER, *Art. 28*, in ID. (Hrsg.), *op. cit.*, p. 298.

⁴⁰⁹ Sulle difficoltà sollevate da tale regime di esecuzione, si veda: Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, COM(2014) 225 final, 15 aprile 2014, pp. 9-11.

⁴¹⁰ L'audizione del minore è espressamente prevista da una serie di disposizioni internazionale e nazionali. In primo luogo si ricordi la Convenzione europea dell'Aja del 28 maggio 1970, relativa al rimpatrio del minore, ratificata con legge n. 396 del 30 giugno 1975, che all'art. 5 stabilisce che nessuna decisione di rimpatrio possa essere presa senza la previa audizione personale del minore che abbia facoltà di giudizio; la medesima formula è stata sostanzialmente riportata nella Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con legge n. 64 del 15 gennaio 1994, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, che all'art. 7 prevede che la decisione sia assunta dopo l'audizione, «*se del caso*», del minore medesimo; in ordine di tempo, viene in rilievo la Convenzione internazionale promossa dall'ONU ed adottata a New York il 20 settembre 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, che all'art. 12 prevede il diritto del minore ultradodicesimo ad essere sentito nei procedimenti giudiziari che lo riguardano. Deve essere rammentata anche la successiva Convenzione di Strasburgo del 15 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con legge n. 77, del 20 marzo 2003, avente ad oggetto l'esercizio dei diritti del fanciullo, che assicura ai minori il diritto di essere informati sulle vicende giudiziarie che li riguardano ed il diritto di informare il giudice della propria opinione. Degna di nota è, altresì, la Carta di Nizza, alias Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000. Guardando alla normativa "domestica" una disciplina generale sull'obbligo di ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni, ed anche di età inferiore se capace di discernimento, è stata introdotta solo con l'art. 1, comma 2, della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, concernente le disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affido condiviso dei figli, che ha introdotto l'art. 155 *sexies* c.c. che prescrive che il giudice, prima di procedere, anche in via provvisoria, ai provvedimenti relativi all'affidamento della prole, debba ascoltare il minore ultradodicesimo ed anche quello di età inferiore che sia capace di discernimento. Quanto alla dottrina della Corte di cassazione val la pena ricordare una pronuncia a SS.UU. che, sebbene non recentissima, è di estremo interesse sul punto. Si tratta della sentenza del 21 ottobre 2009 n. 22238, che ha affermato che il mancato ascolto del minore, non giustificato dall'interesse superiore del minore stesso, costituisce violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, essendo il minore parte sostanziale, seppure non processuale, del procedimento giudiziario in cui sono coinvolti i suoi interessi.

parole, è suscettibile di affievolirsi in presenza di esigenze derivanti dal superiore interesse del minore. Si tratta, dunque, dell'emergere di un controlimite che accentua la discrezionalità del giudice in quanto gli affida il compito di effettuare un ulteriore bilanciamento tra le esigenze di coerenza interna dell'ordinamento richiesto di riconoscere il provvedimento estero (le quali porterebbero a negare il riconoscimento) e l'esigenza di perseguire il superiore interesse del minore⁴¹¹.

La norma del regolamento non pone limiti d'età rispetto al minore da ascoltare anche se si ritiene che possa essere esclusa l'audizione della prole minorenni in tenerissima età. Il considerando n. 20 chiarisce che l'audizione del minore in un altro Stato membro può essere effettuata in base alle modalità previste dal regolamento n. 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciali⁴¹².

La lettera *b*) dell'art. 23 contempla come motivo di diniego del riconoscimento il fatto che, in contrasto con i principi fondamentali processuali dello Stato membro richiesto⁴¹³, la decisione straniera sia stata presa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'autorità che l'ha emessa si trovasse ad operare in condizione di urgenza. La norma costituisce l'immediata applicazione del considerando n. 19 che stabilisce l'importanza dell'audizione del minore ai fini dell'applicabilità del regolamento n. 2201/2003, senza tuttavia che detto strumento possa condurre a modificare le procedure nazionali applicabili in materia.

Laterza e la quarta ipotesi di diniego del riconoscimento (lett. *c* e *d*), prevedono fattispecie di violazione del contraddittorio per le quali valgono le regole già esaminate e le considerazioni relative all'art. 22, lett. *b*), afferente le decisioni in materia matrimoniale.

Le ipotesi disciplinate dall'art. 23, lett. *e*) e *f*), sono del tutto analoghe a quelle precedentemente esaminate *sub* art. 22, lett. *c*) e *d*), e, pertanto, si rinvia a quanto già in precedenza osservato in materia matrimoniale.

È stata, infine, aggiunta, alla lett. *g*), l'ulteriore previsione che, in caso di affidamento extragenitoriale, vale a dire presso un istituto o una famiglia affidataria, che deve aver luogo in un altro Stato membro, occorre che sia stata rispettata la procedura

⁴¹¹ M. G. CUBEDDU, *La "responsabilità genitoriale" e i trasferimenti di residenza*, in *Fam., per. e succ.*, 2007, p. 677.

⁴¹² Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in *GUCE* del 27 giugno 2001, L 174, p. 1.

⁴¹³ Il c.d. ordine pubblico procedurale.

prevista al riguardo dall'art. 56⁴¹⁴. Il divieto, previsto dall'art. 26, di riesame del merito alla base della disciplina del Regolamento non esclude, tuttavia, la possibilità che i giudici dello Stato richiesto adottino provvedimenti nuovi in caso di situazioni nuove, in presenza, ad esempio, di un mutamento della residenza abituale del minore che attribuisca la competenza alle autorità giudiziarie di tale Paese⁴¹⁵.

Quanto alla procedura il regolamento riprende quanto determinato in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, pertanto il riconoscimento può essere chiesto in via principale, davanti agli organi giurisdizionali all'uopo indicati, ovvero in via incidentale, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi a cui pende la causa matrimoniale in cui si inserisce la domanda inerente alla responsabilità genitoriale. Come vedremo, l'esecuzione è invece ammessa solo in via principale.

4.1. L'esecuzione delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Il problema dell'esecuzione delle decisioni riguarda solo le pronunce relative alla responsabilità genitoriale, atteso che le decisioni relative alla materia matrimoniale, concernendo solamente lo *status* dei coniugi, una volta che siano riconosciute negli altri Stati membri, in virtù del meccanismo di riconoscimento automatico o di apposita richiesta avanzata dalla parte interessata, sono efficaci e spiegano i loro effetti senza bisogno di alcun atto esecutivo, determinando anche l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di aggiornare le relative iscrizioni.

Ciò accade perché dalle decisioni in materia matrimoniale discendono soltanto effetti di natura giuridica, mentre quelle che riguardano il profilo della responsabilità genitoriale, stante il loro necessario tradursi in atti dotati di risvolti pratici che implicano una modificazione della realtà materiale, abbisognano di un'apposita procedura di *exequatur*, disciplinata espressamente dal regolamento.

⁴¹⁴ In particolare, in base all'art. 56, par. 2 occorre che la decisione sul collocamento sia adottato solo previa approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato dove tale collocamento deve aver luogo. Sul punto si legga la sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2012, causa C-92/12, *Health Service Executive c. S.C. e A.C.*, in cui ha stabilito che «il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una decisione di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che dispone la collocazione forzata di un minore in un istituto di custodia sito in un altro Stato membro deve, prima della sua esecuzione nello Stato membro richiesto, essere dichiarata esecutiva in detto Stato membro. Al fine di non privare detto regolamento del suo effetto utile, la decisione dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto sull'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente brevi e senza che i ricorsi proposti avverso una siffatta decisione dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possano avere effetto sospensivo». In dottrina, di particolare interesse è il riferimento a tale decisione della Corte in I. QUEIROLO, L. SCHIANO DI PEPE, *Lezioni di diritto dell'Unione europea*, op. cit., pp. 337 e 338.

⁴¹⁵ U. GIACOMELLI, *I provvedimenti sugli status personali*, op. cit., p. 582.

Si tratta del caso in cui, di fronte al rifiuto di conformare il proprio comportamento ad una decisione resa in uno Stato membro dove essa è suscettibile di essere coattivamente eseguita, l'interessato chiede al giudice di un altro Stato membro di dichiarare che tale decisione può essere coattivamente eseguita anche in tale Stato; ciò significa che l'automaticità del riconoscimento di una decisione non consenta di dare ad essa esecuzione, ovvero non costituisce titolo per un'attività modificativa della situazione in atto, occorrendo a tal fine, oltre alla previa notificazione, una apposita declaratoria di esecutività su istanza dell'interessato.

L'esecuzione delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale è sottoposta dunque alla previa attivazione di una procedura di natura sommaria ed a contraddittorio eventuale e differito, volta ad apporvi la formula esecutiva negli Stati diversi da quello di provenienza del provvedimento. Ne consegue che la procedura in discorso è necessaria ad esempio per l'esecuzione di sentenze di separazione con provvedimenti accessori relativi ai figli minori. Come si vedrà più in dettaglio nel prosieguo della trattazione, invece, l'esecuzione di decisioni in materia di diritto di visita e di alcune decisioni sul ritorno del minore non sono soggette ad alcun procedimento di *exequatur*⁴¹⁶.

Ai fini della disciplina dell'esecuzione delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale, rileva anzitutto l'art. 28 del regolamento, norma che apre la sezione n. 2 (istanza per la dichiarazione di esecutività) del capo III. Il primo paragrafo stabilisce che le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata purché siano state notificate. La norma, come accennato, all'evidenza allude ad un procedimento *ad hoc* finalizzato a conseguire l'esecuzione della decisione emessa in uno Stato membro all'interno di altro Stato membro. Il procedimento in parola è un tipico procedimento di *exequatur*, di cui il regolamento disciplina i tratti essenziali, rinviando alla normativa

⁴¹⁶ Per un maggiore approfondimento si legga M. A. LUPOI, *Gli aspetti processuali della sottrazione internazionale di minori: il rapporto tra il regolamento UE n. 2201 del 2003 e convenzione dell'Aja del 1980*, in www.judicium.it del 16 ottobre 2012, il quale osserva che: «Il regolamento, rispetto alla circolazione delle decisioni emesse in uno Stato membro, adotta un duplice approccio. Da un lato, si segue anche qui il metodo "tradizionale" fatto proprio dal regolamento n. 44 del 2001 (c.d. Bruxelles I), per cui il riconoscimento delle decisioni è automatico e la loro esecuzione assoggettata ad un agile procedimento di *exequatur*; dall'altro, rispetto ad alcune tipologie di decisioni, si prevede l'attuazione immediata, senza necessità di previa concessione di un *exequatur* nello Stato ospite e senza possibilità di opposizione. Tale possibilità è prevista, in particolare, per i provvedimenti emessi nella materia che ci riguarda (ovvero quelli dello Stato di origine che dispongono il rientro del minore illegittimamente trasferito all'estero), oltre che per le decisioni sul diritto di visita. I provvedimenti in questione, infatti, richiedono, di norma, un'attuazione rapida, incompatibile con i tempi (e i meccanismi) del procedimento di *exequatur*. Si tratta, in effetti, di una delle principali innovazioni di Bruxelles II bis rispetto al precedente regolamento n. 1347 del 2000».

nazionale per gli aspetti di dettaglio. In particolare, tale procedura, che intende caratterizzarsi per semplicità e rapidità sul vecchio modello di Bruxelles I, è suddivisa in tre fasi, solo parzialmente disciplinate dal regolamento. Infatti, da un punto di vista strettamente procedimentale, il regolamento è avaro di dettagli. Le modalità di deposito dell'istanza sono, infatti, rimesse alla legge dello Stato membro dell'esecuzione limitandosi a prevedere che l'istante elegga il proprio domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita, salva la possibilità di designare un procuratore se la legge di tale Stato non preveda l'elezione del domicilio⁴¹⁷.

Delle tre menzionate fasi del procedimento solo la prima può dirsi necessaria, atteso che l'attivazione della stessa soggiace all'istanza di una parte. Le altre fasi sono invece puramente eventuali.

La prima fase, che si apre su istanza di parte e segue le modalità determinate da ogni singolo Stato, riguardo ai profili non regolati da Bruxelles II-bis, si svolge *inaudita altera parte*. Essa inizia con il deposito dell'istanza per ottenere la dichiarazione di esecutività che avviene secondo le modalità definite dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione⁴¹⁸.

L'istanza per la dichiarazione di esecutività è presentata al giudice che i singoli Stati membri hanno individuato e comunicato alla Commissione, per l'Italia la Corte d'appello⁴¹⁹, mentre la competenza territoriale è determinata, secondo quanto stabilito dall'art. 29, par. 2 dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce. Quando nessuno di tali luoghi si trovi nello Stato membro in cui deve essere eseguita la sentenza, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione⁴²⁰.

Ai sensi dell'art. 37, all'istanza per la dichiarazione di esecutività devono essere allegati – analogamente a quanto stabilito per l'istanza per il riconoscimento o contestazione del riconoscimento della decisione – una copia autentica della sentenza ed il certificato rilasciato dallo Stato di origine, che ha emesso la decisione, redatto secondo il modello standard di cui all'allegato II al regolamento, nonché, in caso di decisione contumaciale, la prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione della domanda

⁴¹⁷ Ci si riferisce all'art. 30 del regolamento n. 2201/2003.

⁴¹⁸ In Italia, si utilizza il modello del procedimento monitorio seguito rispetto al regolamento n. 44/2001, che prevede il deposito di un'istanza, la concessione di un provvedimento da parte della Corte d'appello a seguito di una verifica formale del provvedimento straniero, la notifica di ricorso e decreto alla controparte, con la possibilità per quest'ultima di proporre opposizione entro un termine perentorio.

⁴¹⁹ Ciò si desume dall'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'art. 68.

⁴²⁰ Art.29, par. 3, regolamento 2201/2003.

introduttiva od un documento comprovante l'avvenuta accettazione della decisione da parte del convenuto contumace.

La mancata produzione di tali documenti non costituisce motivo di rigetto dell'istanza. Invero, l'art. 38 stabilisce che in tale situazione, il giudice dell'esecuzione possa fissare un termine per la presentazione di tali documenti, accettare documenti equivalenti o disporre la dispensa «*qualora ritenga di essere informato a sufficienza*». L'avvenuta notificazione della decisione alla parte contro cui è richiesto l'*exequatur* e l'accettazione della decisione da parte del contumace sembrano previste per consentire agli interessati di conoscere il contenuto della decisione stessa e di eseguirla spontaneamente, in modo tale da evitare gli oneri della procedura di *exequatur*.

L'art. 30, par. 2 del regolamento prevede che nell'istanza il richiedente debba eleggere domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita: la disposizione è chiaramente finalizzata a facilitare la comunicazione al richiedente della decisione assunta dal giudice sull'istanza di esecutività. Qualora la legge dello Stato membro d'esecuzione non preveda la facoltà di elezione del domicilio, l'istante deve designare un procuratore. Anche tale nomina è esclusivamente funzionale ad una rapida e semplice comunicazione al richiedente del provvedimento assunto sull'istanza del giudice competente, sicchè se la legislazione dello Stato membro d'esecuzione preveda l'elezione di domicilio, la nomina del procuratore non è necessaria.

Si è posto il problema se la prova della notificazione e dell'accettazione del contumace possano essere date dopo la presentazione dell'istanza di *exequatur* oppure nel corso della fase di opposizione. La questione non è regolata e ricevono pertanto applicazione le norme nazionali, tenuto conto tuttavia delle finalità perseguite dalla disciplina uniforme. Ne consegue che se la notificazione è avvenuta durante la prima fase della procedura o anche nella fase dell'opposizione, il fine della notificazione può reputarsi comunque raggiunto. Nondimeno, la parte contro cui l'esecuzione è richiesta deve disporre di un termine ragionevole per eseguire la decisione e non essere tenuto a sopportare l'onere della ritardata notificazione.

Sull'istanza di esecutività il giudice competente decide senza indugio e senza alcun contraddittorio, come stabilito dall'art. 31, par. 1 del regolamento⁴²¹.

⁴²¹ Come si è avuto modo di osservare, il *leading case* in materia è la sentenza *Rinau*, nella quale la Corte ha dovuto rispondere al quesito se la citata disposizione possa applicarsi anche quando, presentata una domanda di non riconoscimento di una decisione altrimenti esecutiva, il convenuto chieda invece il riconoscimento della suddetta decisione. In quel caso si trattava allora di comprendere se il convenuto nel procedimento di non riconoscimento potesse effettuare delle osservazioni. Riprendendo la formulazione del

La richiesta di esecutività può essere respinta solo per i motivi di cui agli artt. 22 e 23 del regolamento, innanzi esaminati e afferenti al riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Il paragrafo 2 dell'art. 31, richiama, fra i motivi di rigetto dell'istanza di esecutività, anche l'art. 24, tuttavia tale richiamo appare improprio perché detto articolo stabilisce che non si possa procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato d'origine, con ciò confermando che, in sede di decisione sull'esecutività della pronuncia emessa dal giudice dello Stato d'origine, non si possa procedere ad una nuova valutazione della sussistenza della sua competenza giurisdizionale. È lo stesso art. 31 a confermare che in nessun caso la decisione sull'esecutività possa giustificare un riesame nel merito della pronuncia emessa dal giudice di un altro Stato membro.

La decisione sulla richiesta di esecutività deve essere comunicata al richiedente che, contro il diniego totale o parziale di autorizzazione all'esecuzione della decisione, può proporre opposizione, ai sensi dell'art. 33, dinanzi all'autorità giurisdizionale comunicata

quesito interpretativo chiaramente riportato in sentenza: «il giudice del rinvio chiede, nel caso in cui occorra esaminare l'istanza di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale detta decisione è esecutiva e sebbene non sia stata precedentemente proposta alcuna istanza di riconoscimento, in che modo debba essere applicato l'art. 31, n. 1, del regolamento, in particolare il periodo ai sensi del quale "in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni"». La Corte opera anzitutto una qualificazione della fattispecie, rilevando che si tratta di un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un'istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. I giudici osservano a tal proposito come la situazione processuale che si determina a seguito della istanza di non riconoscimento di una decisione giudiziaria risulta del tutto diversa da quella che trae origine da una istanza di riconoscimento esperita da chi intende avvalersi degli effetti esecutivi di una tal decisione. In quest'ultimo caso infatti ci troviamo di fronte ad un procedimento schiettamente esecutivo ed unilaterale, che per ragioni di celerità è stato concepito come procedimento a contraddittorio non integro, nel quale dunque non sono ammesse le osservazioni della parte convenuta, cioè di chi si oppone alla esecutività della decisione. In tale procedimento chi promuove l'azione è mosso dall'intento di conferire portata esecutiva alla decisione giudiziaria, laddove invece chi resiste in tale fase non potrà far valere le proprie ragioni, potendo veicolare le stesse soltanto nel quadro dell'opposizione regolata dall'art. 33 del regolamento. La Corte osserva che un simile ragionamento non vale nel caso in cui si chieda il non riconoscimento della decisione. In tal caso, secondo la Corte, muta l'oggetto del giudizio che mira infatti ad un accertamento negativo, che esige il contraddittorio. Infatti, la parte contro cui viene proposta la domanda di non riconoscimento e che a sua volta non ha proposto alcuna domanda di riconoscimento della decisione giudiziaria non può non interloquire sulla relativa questione. Qui, mancando le esigenze di celerità che sottendono ad un'azione rivolta a conferire esecutività ad una decisione giudiziaria, anche in omaggio, potrebbe dirsi, ad un *favor executionis*, difettano le ragioni che dovrebbero precludere ex art. 31, par. 1 del regolamento, la formulazione di osservazioni, cosicché la richiamata norma, secondo la Corte, non va applicata. In conclusione la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «l'art. 31, n. 1, del regolamento, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un'istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni».

da ciascuno Stato, sempre alla stregua dell'art. 68, alla Commissione⁴²². Dunque, l'opposizione è proposta dinanzi alla medesima Corte d'appello che ha pronunciato sull'esecutività della decisione, mentre per la competenza territoriale vale quanto già detto in precedenza sull'art. 29.

Si apre, così, la seconda ed eventuale fase del procedimento. L'opposizione è proposta dal richiedente entro il termine di un mese⁴²³ dalla comunicazione del cancelliere del provvedimento che ha deciso sull'istanza di esecutività. In questo caso, al contrario della prima fase, il processo si svolge nel contraddittorio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione che deve essere evocata in giudizio.

Nel caso in cui, invece, l'opposizione sia promossa dalla parte contro cui è chiesta l'esecuzione, che si lamenta dell'avvenuta autorizzazione ad agire *in executivis*, l'opposizione deve essere promossa entro lo stesso termine di un mese che, in tal caso, decorre dalla notificazione della dichiarazione di esecutività.

Invero, l'art. 33, par. 5, non specifica chi è il soggetto che deve provvedere alla notifica della dichiarazione di esecutività alla parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Verosimilmente, essendosi la prima fase conclusa in assenza di contraddittorio, non vi sono dubbi che tale onere gravi sul soggetto che ha agito in giudizio a provvedere alla notifica. Su tale argomento occorre fare un'ultima precisazione: qualora il soggetto contro cui è chiesta l'esecuzione abbia residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre l'opposizione è aumentato a due mesi decorrenti dalla data dell'avvenuta notificazione a mani proprie o nella residenza.

Dopo la descritta seconda fase a contraddittorio integro, potrebbe aprirsi la ulteriore (eventuale) fase che è destinata a svolgersi dinanzi ad un'autorità diversa da quella che ha condotto le prime due parti del procedimento. Infatti, la decisione resa sull'opposizione è suscettibile, ai sensi dell'art. 34, unicamente di ricorso secondo le procedure che gli Stati membri comunicano alla Commissione ai sensi dell'art. 68. In Italia viene in rilievo il ricorso per cassazione.

Occorre, infine, soffermarsi sull'art. 35 del regolamento, ai sensi del quale i giudici della seconda e della terza fase dispongono del potere di sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata con mezzo ordinario o non sia scaduto il termine per

⁴²² Anche in questo caso l'Italia ha comunicato che l'autorità competente per materia è la Corte di Appello.

⁴²³ Ai sensi dell'art. 33, par. 5 del regolamento n. 2201/2003.

proporlo. Il regolamento peraltro non contempla uno strumento di impugnazione da adoperare per contrastare il provvedimento che neghi o conceda la sospensione del procedimento o fissi il termine per proporre il gravame. In mancanza di una esplicita disposizione sul punto è da ritenersi che queste decisioni soggiacciono ai rimedi ordinari. A ciò è connesso il disposto dell'art. 28 che stabilisce che possa essere autorizzata l'esecuzione delle sole decisioni che siano già esecutive nello Stato membro di origine, sicché, in presenza di una impugnazione pendente, o della pendenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, che potrebbe far venir meno l'esecutività nello Stato membro di origine, il giudice dello Stato membro richiesto dell'esecuzione può apprezzare prudentemente l'opportunità di sospendere l'esecuzione in attesa del verificarsi degli eventi idonei a conferire definitiva esecutività alla decisione.

Del resto, peraltro, ipotizzare l'impugnazione avverso il provvedimento che rigetti l'istanza di sospensione potrebbe produrre l'effetto di ritardare nello Stato richiesto l'esecuzione di una decisione resa in altro Stato membro e si presterebbe ad essere utilizzata a fini dilatori dalla parte contraria all'esecuzione. Evidentemente allora, tale rimedio sembrerebbe in definitiva poco conciliabile con l'obiettivo perseguito dal regolamento di istituire un procedura semplice e rapida di *exequatur* valida anche per le decisioni non definitive. Anche per tali ragioni sembra potersi affermare che le norme che consentono l'allungamento del procedimento di esecuzione ad opera di parte debbano essere interpretate restrittivamente.

In ultimo, per completezza, si ricorda che la già citata Proposta di modifica del regolamento n. 2201/2003 della Commissione, allineandosi con la disciplina del *Recast* in materia civile e commerciale, auspica la completa eliminazione di qualsivoglia procedura intermedia, cosicché anche in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale «circoli» automaticamente l'efficacia esecutiva dello Stato di origine della decisione.

A tal proposito, è interessante notare che la Commissione ha proposto di introdurre un termine (ordinatorio e non perentorio) di sei settimane dal ricevimento della relativa richiesta entro il quale l'autorità giudiziaria nazionale adita deve dare inizio all'esecuzione della decisione straniera. Non è, per la verità, la prima volta in cui un testo normativo in questo settore cerca di imporre agli Stati membri degli specifici tempi di attuazione delle procedure comunitarie, ma è la prima volta in cui la Commissione si spinge ad imporre all'autorità giudiziaria nazionale (l'Autorità centrale del Paese di provenienza della

decisione) di indicare i motivi del ritardo, qualora tale termine non sia rispettato⁴²⁴. La proposta stabilisce che la decisione resa in materia familiare può essere dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità giurisdizionale che l'ha emessa, anche se la stessa, secondo la relativa legislazione nazionale, non sia considerabile immediatamente eseguibile. L'impatto sugli ordinamenti processuali nazionali di una tale norma, destinata a creare potenzialmente due regimi di eseguibilità delle decisioni rese in materia familiare, uno relativo alle decisioni destinate ad essere eseguite in un Paese Ue e l'altro relativo alle decisioni eseguibili solo sul territorio nazionale, è evidente⁴²⁵.

Nella Proposta, i motivi di non esecuzione delle decisioni rimangono sostanzialmente gli stessi previsti dall'attuale regolamento Bruxelles II *bis* (nonché dal parallelo regolamento Bruxelles I *bis*), pur dovendosi segnalare il tentativo del legislatore europeo, in materia di responsabilità genitoriale, di declinare alcune fattispecie tipiche di non eseguibilità della decisione straniera per contrarietà all'interesse superiore del minore⁴²⁶, tra le quali anche la non eseguibilità per volontà del medesimo minore, avente un grado di maturità ritenuto sufficiente. Inoltre, è opportuno sottolineare che non sembra sia stato eliminato un equivoco linguistico – cui si è fatto cenno innanzi – presente nella versione italiana della Proposta, relativo all'attuale articolo 22, lett. b) del regolamento n. 2201/2003 divenuto art. 37 della proposta della Commissione.

5. Provvedimenti eseguibili senza necessità di *exequatur*: decisioni in materia di diritto di visita e ritorno del minore.

Il principio del riconoscimento reciproco e dell'esecuzione delle decisioni ha trovato attuazione in forma avanzata nel regolamento (CE) n. 2201/2003 per quanto concerne le decisioni transfrontaliere aventi ad oggetto il diritto di visita del genitore non affidatario e per quelle che ordinano il ritorno di un minore⁴²⁷ sottratto o trasferito illecitamente⁴²⁸. Per tali categorie di decisioni, a fronte di una particolare esigenza di

⁴²⁴ M. MELLONE, *La proposta della Commissione di modifica del regolamento europeo*, *op. cit.*

⁴²⁵ A fronte di un progetto così ambizioso, tuttavia, è lecito aspettarsi non secondarie resistenze tra i Paesi membri, vista anche la delicatezza della materia familiare e la necessità di raggiungere un accordo all'unanimità.

⁴²⁶ Art. 40 della Proposta.

⁴²⁷ Le decisioni che impongono il ritorno di un minore sono immediatamente esecutive solo se successive ad un provvedimento che nega il ritorno sulla base dell'art. 13 della convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Al riguardo si legga, C. HONORATI, *La prassi italiana sul ritorno del minore*, *op. cit.*, p. 275.

⁴²⁸ Sul «diritto di visita» si veda l'art. 2, n. 10 del regolamento Bruxelles II-*bis*, mentre sul «ritorno del minore» si legga l'art. 11, par. 1 del medesimo regolamento che si riferisce al «ritorno di un minore che è

rapidità di attuazione⁴²⁹, (anche) in funzione deterrente rispetto alla sottrazione di minori tra Stati membri, il regolamento c.d. Bruxelles II-*bis*, ha abolito tra detti Stati qualsiasi procedimento intermedio di *exequatur*, sostituendo alla dichiarazione di esecutività un certificato rilasciato nello Stato membro di origine, in conformità ad un formulario *standard*. Contestualmente sono stati eliminati i motivi di rifiuto del riconoscimento che potrebbero giustificare il diniego dell'esecuzione⁴³⁰. Questo risultato è stato raggiunto senza effettuare alcuna armonizzazione del diritto processuale civile nazionale relativamente alle procedure esecutive delle decisioni alle quali è attribuita esecutività diretta. In proposito, nel caso *Inga Rinau* la Corte di giustizia ha affermato che anche se l'obiettivo del regolamento Bruxelles II-*bis* non è quello di unificare le norme sostanziali e procedurali degli Stati membri, occorre che l'applicazione delle norme nazionali non pregiudichi l'effetto utile del regolamento⁴³¹.

La Corte di giustizia ha evidenziato un ulteriore aspetto degno di nota, relativo alla circostanza in cui l'esecuzione nello Stato non possa essere negata adducendo un mutamento delle circostanze sopravvenuto dopo la sua emanazione: un simile mutamento, infatti, dovrebbe essere dedotto dinanzi al giudice dello Stato membro d'origine, con un'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione della sua decisione⁴³². Si è pure escluso che il giudice dello Stato di esecuzione possa opporsi all'esecuzione di una decisione certificata sul ritorno di un minore, adducendo che il giudice d'origine avrebbe trasgredito al dettato dell'art. 42 del regolamento con grave violazione dei diritti fondamentali (nella specie non sarebbe stato ascoltato il minore). I giudici di Lussemburgo,

stato illegittimamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno».

⁴²⁹ Per un «dialogo tra sistemi», si legga sul punto la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2008, *P.P. c. Polonia*, ric. n. 8677/03, in particolare i parr. 107 e 108, nei quali si precisa che l'art. 8 della CEDU impone l'obbligo allo Stato contraente richiesto dell'esecuzione di un ordine di rimpatrio di un minore di prendere «senza indugio» tutte le misure «che è ragionevolmente possibile prendere» per l'esecuzione del provvedimento.

⁴³⁰ Ci si riferisce agli artt. 41, par. 1 e 42, par. 1. È stata fatta salva, per quanto riguarda il titolo esecutivo europeo, la preclusione determinata dall'incompatibilità della decisione certificata con una decisione anteriore pronunciata nella stessa causa nello Stato membro richiesto dell'esecuzione o che soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, se il debitore non abbia avuto la possibilità di eccepire l'incompatibilità davanti al giudice di origine (art. 21 reg. 804/2005, che riproduce l'art. 34, nn. 3 e 4, ripreso dall'art. 45, par. 1, lett. c) e d) del reg. 1215/2012). Per quanto riguarda le decisioni relative al diritto di visita od al ritorno del minore, certificate conformemente agli artt. 41, par. 1 e 42, par. 1 del reg. 2201/2003 è invece fatta salva l'incompatibilità con una decisione esecutiva emessa successivamente (art. 47, par. 2, secondo comma del regolamento Bruxelles I-*bis*), infatti trattandosi di provvedimenti che vengono adottati allo stato degli atti, sono modificabili da una decisione successiva sullo stesso minore e con lo stesso oggetto, che si sostituisce al provvedimento precedente e cada il titolo esecutivo sul quale si fonda l'esecuzione, cosicché diviene esperibile l'opposizione all'esecuzione stessa.

⁴³¹ Sentenza, *Inga Rinau*, *cit.*, in particolare par. 82.

⁴³² Corte di giustizia, sentenza del 1° luglio 2010, causa C-211/10, *Doris Povse c. Mauro Alpage*, parr. da 80 a 83.

in verità, non hanno negato che una simile violazione possa essere accertata, ma hanno riservato tale esame alle corti dello Stato di origine, precisando che l'art. 42, n. 2, par. 1, non autorizza affatto il giudice dello Stato membro dell'esecuzione ad esercitare un controllo sulle condizioni, ivi enunciate, di rilascio del certificato emesso dal giudice d'origine, per non compromettere l'effetto utile del sistema istituito dal regolamento⁴³³.

Escludendo, dunque, qualsivoglia opposizione avverso la decisione certificata si assicura che l'efficacia delle disposizioni del regolamento non sia preclusa da abusi procedurali nello Stato di esecuzione.

In proposito, non stupisce, dunque, che la nostra Corte di Cassazione, a distanza di pochissimo tempo dalla data in cui il regolamento in commento è divenuto applicabile, con sentenza n. 27188 del 20 dicembre 2006, abbia precisato che *«le decisioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale, se non si sottraggono al principio generale dell'automatico riconoscimento (restando l'eventuale disconoscimento subordinato ad un'iniziativa di parte), non possono, solo perché riconosciute, essere poste in esecuzione, vale a dire non possono costituire titolo per un'attività modificativa della situazione in atto, all'uopo occorrendo, oltre alla previa notificazione, un'apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell'interessato. La peculiarità di tale previsione, rispetto a quelle operanti per le altre decisioni (eseguibili, in assenza di diversa disposizione, come conseguenza del riconoscimento automatico), trova logica giustificazione nella forte incidenza delle pronunce sull'affidamento del minore, quando abbisognino di esecuzione, comportando lo sradicamento del minore stesso dall'ambiente e dall'abitudini di vita in atto. Una conferma di detta scelta del legislatore comunitario si desume a contrario dall'art. 41 del regolamento, nella parte in cui, con riguardo alle decisioni sul diritto di visita, cioè a pronunce connotate da più attenuata interferenza sulle posizioni del minore, ne prevede il riconoscimento e l'eseguità in altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività»*. Secondo il dettato della Suprema Corte, dunque, a tale regime agevolato sfugge la decisione del giudice italiano, la quale modifichi una precedente scelta e sostituisca l'uno all'altro genitore nella qualità di affidatario a prelevare e trasferire il minore stesso dallo Stato membro in cui risieda assieme al

⁴³³ Corte di giustizia, sentenza del 22 dicembre 2010, causa C-491/10, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*, in particolare par. 54. Si tratta del caso in cui la madre, che si opponeva all'esecuzione in Germania di un provvedimento spagnolo che ordinava il ritorno della figlia in Spagna, sosteneva che il certificato attestasse che era stato ottemperato l'obbligo di sentire il minore prima della pronuncia della decisione, mentre tale audizione non aveva in realtà avuto luogo.

precedente affidatario, rendendosi a tal fine necessaria la dichiarazione di esecutività di cui all'art. 28 del regolamento.

Dunque, le decisioni (anche solo provvisoriamente) esecutive concernenti l'ordine di ritorno di un minore che siano state certificate in conformità con il regolamento Bruxelles II-*bis*, sono automaticamente riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, rifiutarsi o sospenderne l'esecuzione. Tranne nel caso in cui venga contestata l'autenticità del certificato⁴³⁴, il giudice dello Stato membro richiesto del riconoscimento può solamente contestare l'esecutività della decisione, che deve essere eseguita con le modalità procedurali applicabili ai titoli esecutivi nazionali nello Stato membro richiesto dell'esecuzione⁴³⁵.

Il riconoscimento delle decisioni certificate relative all'ordine di ritorno di un minore non può essere respinto sulla base dei motivi previsti dall'art. 23 del reg. 2201/2003 per i provvedimenti giudiziari relativi alla responsabilità genitoriale. In tali casi, il controllo relativo all'esistenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento è sostituito dalla verifica dell'esistenza delle condizioni sostanziali e procedurali, richieste per il rilascio del certificato, attestata dal giudice di origine⁴³⁶. In particolare, il giudice rilascia il certificato solo nel caso in cui al minore è stata accordata la «*possibilità di essere ascoltato*», salvo che l'audizione dello stesso sia stata ritenuta «*inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità*» (lett. *a*); se le altre parti «*hanno avuto la possibilità di essere ascoltate*» (lett. *b*); se lo stesso giudice ha adeguatamente tenuto conto, nel rendere la decisione, dei motivi e degli elementi di prova che il giudice dello Stato membro ove il minore sottratto è stato illecitamente trasferito ha esposto per rifiutarne il rimpatrio, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti della sottrazione internazionale dei minori (lett. *c*). Infatti, la decisione che ordina il ritorno del minore (*c.d. trumping order*) – come specificato dalla Corte di giustizia sempre nel caso *Inga Rinau* – è esecutiva in conformità all'art. 11, par. 8, di detta Convenzione, e può essere certificata ai sensi dell'art. 42, par. 2, del reg. 2201/2003, soltanto se è successiva ad un provvedimento di un giudice di un altro Stato membro che neghi il rimpatrio ex art. 13 della Convenzione⁴³⁷.

⁴³⁴ Sentenza *Rinau*, *cit.*, parr. 88 e 89.

⁴³⁵ Art. 47, par. 1, regolamento n. 2201/2003.

⁴³⁶ In questo senso il secondo paragrafo dell'art. 42 del regolamento n. 2201/2003.

⁴³⁷ P. PIRODDI, *Armonia delle decisioni, riconoscimento reciproco e diritti fondamentali*, in G. BIAGIONI (a cura di), *Il principio dell'armonia delle decisioni*, *op. cit.*, pp. 52 e 53.

Laddove le autorità di tale Stato adottino un provvedimento che nega il ritorno del minore motivandolo sulla base delle ragioni di cui all'art. 13 della Convenzione, esse devono immediatamente trasmetterne copia all'autorità dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale. Questo per far sì che detta autorità possa informarne le parti interessate, invitandole a presentare le proprie conclusioni entro tre mesi dalla data della notifica; in tal modo, il giudice del Paese di residenza abituale potrà riesaminare la questione dell'affidamento del minore.

Si aggiunga che il *trumping order* che segue alla decisione di non rimpatrio adottata nello Stato di illecito trasferimento non può essere contestato per il fatto che tale ordine di rientro viola specifiche previsioni del regolamento n. 2201/2003. In particolare, con riferimento alla possibilità di non darvi seguito per il fatto che il giudice *a quo* aveva dichiarato e certificato di aver ascoltato il minore, pur non avendo provveduto in tal senso, la Corte, nel caso *Aguirre Zarraga*, ha ritenuto che «(...) il giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione non può opporsi all'esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore illecitamente trattenuto con la motivazione che il giudice dello Stato membro di origine che ha emanato tale decisione avrebbe violato l'art. 42 del regolamento (...) 2201/2003 (...), poiché l'accertamento della sussistenza di una siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello Stato membro di origine».

Di per sé il certificato rilasciato allo scopo di facilitare l'esecuzione non dovrebbe essere impugnabile, mentre potrebbe essere oggetto di rettifica solo nel caso di errore materiale, ossia se il certificato non rispecchi correttamente il contenuto della decisione. L'art. 43, in linea con quanto disposto dal considerando n. 24, stabilisce che per la rettifica del certificato trova applicazione il diritto dello Stato membro d'origine, mentre non è esperibile alcun mezzo d'impugnazione contro il certificato medesimo. Sebbene non sia previsto espressamente, non pare possano esservi dubbi sul fatto che l'autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine è anche competente ad effettuare la rettifica del certificato che abbia emesso.

A questo punto, la decisione sul rientro del minore può essere eseguita nello Stato *ad quem* dietro esibizione di una copia autentica della stessa e del relativo certificato, debitamente tradotto in una delle lingue accettate dallo Stato ai sensi dell'art. 45⁴³⁸.

⁴³⁸ Per l'Italia le lingue accettate sono l'italiano, l'inglese ed il francese.

Secondo l'opinione prevalente, in Italia l'attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamento avviene in via giurisdizionale, applicandosi al riguardo le norme relative all'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, ai sensi dell'art. 612 ss. c.p.c.⁴³⁹.

Ai sensi dell'art. 47, l'attuazione materiale del provvedimento straniero dello Stato dell'esecuzione è assoggettata alla *lex fori*, a parità di condizioni con le decisioni nazionali. L'art. 48 prevede che, in sede esecutiva, l'autorità giurisdizionale richiesta possa stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione straniera, a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione. Siffatte modalità integrative cessano di essere applicabili a seguito della pronuncia di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere nel merito.

Ancora una precisazione va fatta in relazione al momento in cui viene rilasciato il certificato: laddove la pronuncia riguardi un caso che, sin dall'origine, riveste carattere transfrontaliero, la consegna del certificato è disposta dall'ufficio del giudice dello Stato di origine; laddove, invece, il caso si presenti originariamente come interno ad un singolo ordinamento statale e, solo in un secondo momento, diventi transfrontaliero, il rilascio dell'attestato non può che avvenire in epoca successiva, su richiesta di una delle parti⁴⁴⁰.

Il certificato attesta il rispetto di quelle condizioni la cui mancanza costituirebbe motivo di diniego del riconoscimento; inoltre il certificato contiene informazioni di carattere pratico, volte a facilitare l'esecuzione del provvedimento: ci si riferisce ai nomi e agli indirizzi dei titolari del diritto di visita, agli obblighi specifici posti in capo al titolare della responsabilità genitoriale e del beneficiario del diritto di visita, con indicazione delle eventuali limitazioni connesse al suo esercizio.

Per quanto concerne le misure in tema di diritto di visita, ai requisiti citati si aggiunge la previsione di cui all'art. 41, par. 2, lett. a), per cui, in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente deve essere stato notificato o comunicato al convenuto in tempo utile e in modo tale che questi abbia potuto presentare le proprie difese, salvo il caso in cui il convenuto abbia accettato la decisione inequivocabilmente.

⁴³⁹ In tal modo il giudice dell'esecuzione dovrà determinare le concrete modalità dell'esecuzione, nominando, se del caso, esperti, che, nella veste di ausiliari, provvedano al compimento del *facere* non eseguito.

⁴⁴⁰ Art. 41, par. 3, regolamento n. 2201/2003.

In ultimo è interessante, anche per la disciplina del diritto di visita e della sottrazione internazionale del minore, dare uno sguardo alla Proposta di revisione del regolamento n. 2201/2003. Nonostante il regolamento Bruxelles II bis abbia adottato un approccio innovativo rispetto alla Convenzione dell'Aja del 1980 attribuendo immediata esecutività alle decisioni di ritorno del minore, la prassi ha evidenziato qualche criticità in sede applicativa che la Proposta si prefigge di superare.

I lavori della Commissione prendono le mosse dalla consapevolezza che la tempestività, nei casi di sottrazione dei minori, è fondamentale affinché la procedura per il ritorno del minore vada a buon fine. Come la prassi applicativa ha evidenziato, non sempre però è agevole garantire il ritorno immediato del minore. A proposito della statuizione del termine di sei settimane per l'emanazione del provvedimento di ritorno, la Commissione ha sottolineato la sua inadeguatezza nella pratica poiché né giudici né operatori del diritto sanno esattamente se si applichi a ciascuna fase, comprese le impugnazioni e perfino l'esecuzione della decisione sul ritorno. Inoltre l'attuale regolamento non fissa un termine per il trattamento della domanda da parte dell'autorità centrale ricevente. I problemi di rispetto del termine sono riconducibili in particolare al fatto che la legislazione nazionale non limita il numero di impugnazioni proponibili avverso un provvedimento di ritorno. I ritardi nel trattamento dei casi sono anche ascrivibili alla scarsa specializzazione, in diversi Stati membri, delle autorità giurisdizionali che si occupano delle domande di ritorno. I casi di sottrazione transfrontaliera sono complessi e sensibili e se a trattarli sono tutte le autorità giurisdizionali locali competenti in materia di diritto di famiglia, il singolo giudice vi si imbatte solo raramente. Di conseguenza avrà poca familiarità con le procedure e le disposizioni applicabili e poche possibilità di mantenere contatti con altre giurisdizioni dell'UE secondo modalità assodate, e di rafforzare così la fiducia reciproca⁴⁴¹.

Dall'analisi effettuata dalla Commissione, com'è evidente, la principale problematica riscontrata ha riguardato, per l'appunto, i tempi per l'ottenimento di una decisione di ritorno del minore (sia in primo che in secondo grado), nonché i tempi relativi all'attività di competenza dell'autorità centrale. Per questo motivo, la Commissione ha proposto l'introduzione di un termine di sei settimane⁴⁴², entro il quale sia le autorità giurisdizionali (di primo o di secondo grado) sia l'autorità centrale devono svolgere l'attività richiesta. A tal proposito, occorre altresì segnalare che l'applicabilità di questo termine alle decisioni di primo e di secondo grado – con esclusione quindi di un terzo

⁴⁴¹ Per ulteriori approfondimenti, si legga, COM (411) 2016, *cit.*, pp. 3 ss.

⁴⁴² Si tratta di un termine di carattere ordinatorio.

grado di giudizio – non è casuale, in quanto l’obiettivo, estremamente ambizioso ed a tratti utopistico, è di prevedere che le decisioni sul ritorno del minore possano essere oggetto di una sola impugnazione⁴⁴³.

Provocherebbe necessità di adattamento organizzativo anche la norma contenuta nella Proposta che vorrebbe che le domande di ritorno del minore fossero trattate da autorità giurisdizionali (tendenzialmente) centralizzate e, dunque, specializzate in questo tipo di contenzioso. Si tratta di una norma che risponde alla più ampia esigenza – evidentemente avvertita nella prassi e che anche nei progetti di riforma del sistema processuale italiano sta trovando forma – che il contenzioso familiare sia gestito da autorità giurisdizionali *ad hoc*, a causa della specificità e della delicatezza dello stesso. Qualora fosse approvata, sarebbe la prima volta che una norma dell’Unione impone che il contenzioso transfrontaliero intraeuropeo di natura familiare sia gestito da specifiche autorità giurisdizionali nazionali, in deroga alle corrispondenti regole di competenza territoriale.

Da un punto di vista più strettamente normativo, la principale novità della Proposta che riflette le criticità emerse dalla prassi riguarda il sistema di ultrattività della competenza del tribunale di residenza originaria del minore prima del trasferimento illecito⁴⁴⁴.

In base a tale sistema, la competenza giurisdizionale in caso di sottrazione di minori rimane, di regola, in capo all’autorità giurisdizionale del paese di residenza del minore prima del trasferimento illecito, con ciò eliminando il rischio che un evento illecito, quale il trasferimento di minore senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, possa determinare conseguenze giuridiche sotto il profilo della giurisdizione internazionale. Questa impostazione sposta l’asse giudiziario verso il Paese di origine del minore, limitando fortemente i poteri giurisdizionali dello Stato di trasferimento del minore: non di rado, infatti, si verifica che il minore, pur trasferito illecitamente, abbia, nelle more del procedimento giudiziale relativo al suo ritorno, già elaborato un certo grado di integrazione nel Paese di nuova residenza, nonché necessiti di misure giudiziali cautelari volte a regolare la sua vita ed il rapporto con i genitori. La proposta della Commissione

⁴⁴³ È chiaro che gli Stati membri, per le differenti procedure interne e relative tempistiche, molto verosimilmente difficilmente acconsentiranno alla riduzione della procedura ad una sola impugnazione. Infatti, tale norma, laddove approvata, renderebbe dunque necessaria la riorganizzazione interna delle competenze giurisdizionali nazionali e, soprattutto, la creazione di canali preferenziali di trattazione di questo tipo di domande giudiziarie.

⁴⁴⁴ Si ricorda che questo aspetto ha costituito il principale punto di superamento della Convenzione dell’Aja del 1980.

mira ad accordare efficacia extraterritoriale immediata⁴⁴⁵ a tali misure cautelari, affinché le stesse siano rispettate anche quando il minore rientri nel Paese di origine e fino a quando quest'ultimo non disponga diversamente. Si tratterebbe, dunque, di una deroga al principio per cui le misure cautelari, qualora siano state emesse da un Tribunale non competente ai sensi della normativa comunitaria in materia di giurisdizione⁴⁴⁶, possano essere eseguite solo all'interno dello Stato in cui siano state emesse. Tale deroga è in linea di principio giustificabile, a condizione che l'efficacia extraterritoriale sia limitata temporalmente all'emanazione, auspicabilmente in tempi ragionevoli, della nuova misura cautelare (o definitiva) dello Stato membro di origine.

⁴⁴⁵ Senza procedure intermedie.

⁴⁴⁶ *Id est*, perché lo Stato di trasferimento illecito del minore non è competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

CAPITOLO II

La «circolazione» delle decisioni a contenuto patrimoniale

1. Le decisioni inerenti ai crediti alimentari in situazioni transfrontaliere: Il regolamento (CE) n. 4/2009

1.1. Applicazione *ratione materiae*: le nozioni di «decisione», «obbligazioni alimentari», «rapporti di famiglia», «creditore di alimenti»

Com'è noto, a partire dal 18 giugno 2011, la «circolazione» delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari che presentano carattere di transnazionalità è disciplinata dal Capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009⁴⁴⁷. Sino a tale termine, siffatte decisioni,

⁴⁴⁷ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in GUUE, n. L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/228 della Commissione del 12 febbraio 2015 che sostituisce gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009. Copiosa è la dottrina sul tema; si veda, tra i tanti: R. BAILEY-HARRIS, *Enforcement and variation of orders under the maintenance regulation: are our judges and legislators E.U. law compliant*, in *Int. Fam. Law Jour.*, n. 3/2015, pp. 252 ss.; I. VIARENGO, *Sulla disciplina degli obblighi alimentari nella famiglia e dei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Riv. Dir. int. priv. proc.*, n. 4/2015, pp. 823 ss.; W. TYZACK, *Variation of rodersi under the maintenance regulation: a nod to substantive harmonisation?*, in *ID.*, pp. 258 ss.; M. BARNES, *EU maintenance: whatever happened to direct enforcement?*, in *Int. Fam. Law*, 2014, pp. 175 ss.; L. DUPRÈ, *Enforcement of child maintenance in the EU: an English lawyer's perspective – Part 1 – the history of reciprocal enforcement between England and Wales, the EU and the rest of the world*, in *ID.*, pp. 264 ss. E. FONGARO, *Le droit européen des obligations elimantaires*, in *Eur. Comp. Law Rev.*, 2014, pp. 357 ss.; F. C. VILLATA, *Art. 81 – Sez. 13 (Regolamento 4/2009)*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (Dir.), *Commentariobreve ai Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2^a ed., 2014; E. GALLANT, *Le nouveau droit international privé alimentaire de l'Union: du sur-mesure pour les plaideurs*, in *Europe*, n. 2/2012, pp. 4 ss.; A. MARTONE, *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 e la "codificazione" europea della disciplina in materia di obbligazioni alimentari*, in *Dir. Com. Scambi Int.*, n. 2/2012, pp. 319 ss.; T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN, *Qualche considerazione sull'autonomia delle parti nel regolamento comunitario4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Dir. comm. int.*, 2012, pp. 361 ss.; M.C. BARUFFI, *Maintenance Obligations Towards Children in European Regulations*, in N. PARISI, M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, A. SANTINI, D. RINOLDI (a cura di), *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Napoli, 2011, pp. 21 ss.; M. E. CORRAO, *Il diritto internazionale privato e processuale europeo in materia di obbligazioni alimentari*, in *Cuad. der. trans.*, n. 1/2011, pp. 118 ss.; F. C. VILLATA, *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. int.*, 2011, pp. 731 ss.; B. ANCEL, H. MUIR WATT, *Aliments sans frontières. Le règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Rev. crit.*, n. 3/2010, pp. 457 ss.; M. C. BARUFFI, *Dalla proposta della Commissione al Regolamento 4/2009: riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni verso i minori*, in L. S. ROSSI, E. BARONCINI (a cura di), *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli. Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, Napoli, , 2010, pp. 307 ss.; G. GRASSO, *La controversia in "materia di obbligazioni alimentari" nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della cassazione. Nota a ordinanza della Cassazione civile, sez. un., del 1° ottobre 2009 n. 21053*, in *Fam. e dir.*, 2010, pp. 822 ss.; S. MARINO, *Il difficile coordinamento delle fonti nella cooperazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari*, in *Contr. e impr./ Europa*, n. 1/2010, pp. 363 ss.; M. C. BARUFFI, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori: l'Unione europea e gli Stati Uniti a confronto*, in G. VENTURINI, S. BARIATTI (a cura di), *Liber Fausto Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Milano, 2009, pp. 39 ss.; M. C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), *Obbligazioni alimentari e successioni*, Padova, 2009; S. MARINO, *Il nuovo regolamento comunitario sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di obbligazioni alimentari*, in *Nuova Giur. Civ. comm.*, 2009, pp. 599 ss.; M. CASTELLANETA, A. LEANDRO, *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, pp. 1051 ss.; F. POCAR, I. VIARENGO, *Il*

rientrando nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001, godevano del riconoscimento automatico, mentre la loro esecuzione era subordinata al previo esperimento di un procedimento di esecuzione nello Stato richiesto.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che alcune decisioni inerenti alle obbligazioni alimentari già rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 805/2004⁴⁴⁸ che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Come visto tale regolamento garantisce l'immediata esecutività, in tutti gli Stati membri, di quelle sentenze che sono certificate come titoli esecutivi europei nel Paese di origine perché hanno ad oggetto crediti non contestati, cioè sono state rese al termine di un procedimento in cui il debitore ha espressamente riconosciuto o non ha mai contestato il credito, ovvero in cui il debitore, pur avendo inizialmente contestato il credito, è rimasto contumace nel relativo giudizio. Solo in tal caso le sentenze rese in materia di alimenti ovvero le relative transazioni giudiziarie, così come gli atti redatti o registrati da un'autorità pubblica e le convenzioni concluse davanti alle autorità amministrative, godevano di una eseguibilità automatica in tutti i Paesi appartenenti allo Spazio giudiziario europeo ancor prima dell'approvazione del reg. 4/2009.

Fatte tali premesse, è di interesse evidenziare che il regolamento n. 4/2009 prevede una duplice disciplina per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Essa risulta, infatti, differenziata a seconda della circostanza che la decisione del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta sia stata adottata da uno Stato membro vincolato (artt. 17-22) o meno (artt. 23-38) dal Protocollo dell'Aja del 2007. La differenziazione di regolamentazione non impedisce, tuttavia, di rilevare profili unitari e non esclude la possibilità di sottoporre entrambe le discipline ad alcune disposizioni comuni (articoli 39-43).

I profili comuni sono dati dal carattere unitario della determinazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Per entrambe le categorie ha rilievo la nozione di «decisione» contenuta nel Regolamento. Val la pena ricordare che con tale espressione si intendono, non soltanto i provvedimenti che, a prescindere dalla relativa denominazione (sentenza, ordinanza, mandato di esecuzione, liquidazione delle spese da parte del cancelliere)⁴⁴⁹, siano stati adottati da autorità giurisdizionali in senso stretto, ma anche le decisioni emesse da autorità

regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, pp. 805 ss.

⁴⁴⁸ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *GUUE*, L 143 del 30 aprile 2004, p. 15.

⁴⁴⁹ Art. 2, par. 1, n. 1, regolamento n. 4/2009.

amministrative, purch  queste autorit , offrano determinate garanzie di imparzialit  e garantiscano il diritto delle parti di essere sentite⁴⁵⁰.

In particolare, ai fini del riconoscimento ed esecuzione il termine «decisione» comprende, ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. a), gli atti pubblici, categoria che, secondo il Regolamento, include qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari, qualificato come tale in sede di redazione o registrazione e purch  presenti determinati requisiti di autenticit  attinenti alla firma e al contenuto, attestati da un'autorit  competente a tal fine. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b),   considerato atto pubblico qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari, conclusa con le autorit  amministrative dello Stato membro d'origine o da questa autenticata. Infine, il termine decisione comprende, ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 2, anche le transazioni in materia di obbligazioni alimentari, approvate dall'autorit  giurisdizionale o concluse al suo cospetto nel corso di un procedimento. Tale ampiezza del termine   giustificata in relazione all'esigenza di tener conto di realt  giuridiche diverse, dal momento che in alcuni ordinamenti giuridici la materia delle obbligazioni alimentari   attribuita proprio alla competenza delle autorit  amministrative⁴⁵¹. Occorre evidenziare che, come per gli altri settori esaminati, anche per tale materia, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, non   necessario che le decisioni siano definitive.

Per quanto concerne, pi  specificamente, l'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento, esso risulta delimitato dalla previsione estremamente generica dell'art. 1, secondo cui il regolamento «*si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinit *».

Si tratta, dunque, di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari con l'estensione, di non poco conto, agli obblighi alimentari scaturenti da rapporti di coppia non coniugali. Questi ultimi sono definiti come «*rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili*»⁴⁵² a quelli dei rapporti familiari al fine di ricoprire i casi nei quali le legislazioni nazionali riconoscono vie diverse dal matrimonio per fondare una famiglia. In tali casi gli obblighi alimentari che ne scaturiscono sono espressamente equiparati a quelli derivanti dai rapporti di famiglia tradizionali⁴⁵³.

⁴⁵⁰ Considerando n. 12, regolamento n. 4/2009.

⁴⁵¹ T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN, *Obblighi alimentari nella famiglia*, in G. FERRANDO (dir.), *Il nuovo diritto di famiglia, vol. I, Matrimonio, separazione e divorzio*, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 1155 ss.

⁴⁵² A. BONOMI, *Preliminary draft Protocol on the law applicable to maintenance obligation – Explanatory Report*, Doc. Prel. n. 33, agosto 2007.

⁴⁵³ L. TOMASI, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea*, 2007, pp. 316 ss.

Del pari l'art. 1 del Protocollo dell'Aja del 2007 definisce il suo campo di applicazione precisando che esso detta le regole per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità⁴⁵⁴. Peraltro, il Protocollo precisa che per il recupero delle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli non rileva lo stato civile dei genitori⁴⁵⁵, ciò al fine di non creare discriminazioni tra figli nati all'interno o al di fuori di un regolare vincolo coniugale⁴⁵⁶.

Per quanto concerne, più specificamente, la nozione di «obbligazione alimentare», né il regolamento né il Protocollo forniscono una definizione, men che meno si occupano di individuare i rapporti in forza dei quali l'obbligazione è dovuta. Il regolamento, invero, insiste soltanto sulla necessità di una loro interpretazione autonoma, necessaria al fine di garantire che non vi siano discriminazioni tra situazioni simili e che gli stessi diritti e obblighi siano attribuiti alle parti indipendentemente dal giudice, di modo che risulti agevolato il recupero dei crediti⁴⁵⁷.

Per la verità, il regolamento si pone nella scia di una scelta già effettuata dai redattori della convenzione di Bruxelles del 1968 e dal regolamento n. 44/2001.

È evidente, dunque, che nel delineare tale definizione è di ausilio l'analisi della giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia sin dalla vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, i cui principi sono stati ripresi nel considerando n. 11 del regolamento, in virtù dei quali, in assenza di definizione, il significato delle espressioni tecnico-giuridiche contenute nelle norme comunitarie o a queste assimilabili deve essere ricostruito sulla base di una qualificazione autonoma, fondata sull'oggetto, sullo scopo ed in relazione

⁴⁵⁴ Il secondo comma dell'articolo 1 del Protocollo del 2007 chiarisce, utilizzando una formula già presente nella Convenzione del 1973 e coerentemente con quanto previsto nel regolamento, che il Protocollo disciplinerà solamente la legge applicabile alle obbligazioni alimentari non “*pregiudicando l'esistenza*” dei rapporti di famiglia, e rimettendo la determinazione della legge applicabile a tali rapporti alle regole di conflitto in vigore negli Stati contraenti.

⁴⁵⁵ Art. 1 del Protocollo.

⁴⁵⁶ Su questa disposizione si è a lungo discusso in considerazione della resistenza alla sua introduzione nel testo definitivo da parte dei paesi musulmani, resistenza motivata dalla impossibilità di formulare riserve relativamente al campo di applicazione del protocollo, stante la mancanza in tale strumento (al contrario di quanto invece previsto nella Convenzione dell'Aja) di norme che permettano agli Stati contraenti di formulare riserve e/o dichiarazioni. In tal senso, M. VELLETTI, *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari: - entrata in vigore, - ambito di applicazione e definizioni, - determinazione della legge applicabile, - analisi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari*, in *Incontro di studio sul tema: “Gli strumenti sovranazionali in materia di famiglia”*, CSM – Ufficio per gli incontri di studio, Roma, 12 - 14 maggio 2010 Ergife Palace Hotel.

⁴⁵⁷ Considerando n. 11. In dottrina si legga, per più ampie riflessioni, I. VIARENGO, *Sulla disciplina degli obblighi alimentari nella famiglia*, op. cit., p. 827.

al contesto in cui la norma è inserita, nonché sui principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri⁴⁵⁸.

Una nozione generale e autonoma di obbligazione alimentare è presente nel diritto comunitario proprio grazie alla giurisprudenza della Corte in sede di interpretazione dell'art. 5 n. 2 della Convenzione di Bruxelles e, successivamente, della norma corrispondente del regolamento n. 44/2001.

La Corte nello “storico” caso *De Cavel* ha affermato che «*la Convenzione (e, dunque, il regolamento n. 44/2001, fino a che non è stato sostituito, per la disciplina delle obbligazioni alimentari ael reg. 4/2009, ndr) si applica alle obbligazioni alimentari, anche se queste siano connesse a cause relative allo stato delle persone fisiche o ai regimi patrimoniali fra coniugi, nonostante il fatto che queste cause siano a loro volta escluse, a norma dell'art. 1, 2° comma, n. 1, della Convenzione del 1968, dal campo d'applicazione di questa*»⁴⁵⁹. Al fine di determinare se una prestazione abbia natura di obbligazione alimentare assume rilievo piuttosto lo scopo, da identificarsi nel sostentamento della parte creditrice, per la quale essa viene erogata; è inoltre suscettibile di venire in evidenza, soprattutto nel caso di rapporti tra coniugi, la circostanza che essa sia commisurata alle rispettive risorse e necessità⁴⁶⁰.

L'elemento caratterizzante, dunque, è unicamente la finalità e i criteri che presiedono alla determinazione dell'ammontare della relativa prestazione. In particolare, è qualificabile come obbligazione alimentare l'obbligazione finalizzata al sostentamento del creditore e il cui importo è determinato in funzione di due parametri, costituiti dalle condizioni economiche del debitore e dalle esigenze del creditore⁴⁶¹.

⁴⁵⁸ Principio questo ribadito dalla Corte di giustizia a partire dagli anni '70. Sul punto, è di particolare interesse la sentenza del 16 dicembre 1980, causa C-814/79, *Stato olandese c. Reinhold Rüffer*. «Per stabilire se si tratti, nella fattispecie, di un'obbligazione alimentare ai sensi dell'art. 5, n. 2, occorre riferirsi, secondo la Commissione, non già alla qualificazione in base al diritto degli Stati considerati, bensì agli obiettivi e al sistema della Convenzione, nonché ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali, in conformità alla sentenza della Corte 14 ottobre 1976 (causa 29/76, LTU d Eurocontrol, Race. 1976, pag. 1541)», così la sentenza del 6 marzo 1980, causa C - 120/79, *Louise de Cavel c. Jacques de Cavel*, par. C “*Osservazioni della Commissione*”.

⁴⁵⁹ Sentenza *Louise de Cavel*, cit., par. 2 ss.

⁴⁶⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 27 febbraio 1997, causa C-220/95, *Antonius Van de Boogaard c. Paula Laumen*, par. 21 e 22.

⁴⁶¹ È evidente che siffatta nozione non corrisponde a quella di «alimenti» nell'ordinamento giuridico italiano, limitata all'istituto disciplinato dall'art. 433 c.c., ma va estesa anche all'assegno di divorzio ed, addirittura, alla decisione che, nel contesto di una procedura divorzile, condanni al pagamento di una somma forfetaria o disponga il trasferimento di un diritto reale su un immobile. Già da tempo, questa interpretazione estensiva è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che interpretando la locuzione «*in materia di obbligazioni alimentari*» presente nella Convenzione di Bruxelles del 1968 ha affermato che la qualificazione di obbligazione alimentare «*deve essere intesa in senso ampio, in quanto si sostanzia in una formulazione sopranazionale ed autonoma rispetto alle categorie proprie delle legislazioni nazionale, e quindi certamente comprensiva dei diversi istituti della obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previsti*».

Il ricorso alla qualificazione autonoma, tuttavia, non è idoneo a risolvere integralmente le problematiche che conseguono all'assenza di definizioni espresse, in quanto non consente di definire i motivi giuridici in forza dei quali l'obbligazione è dovuta, se non in modo generico, vale a dire come obbligazione riferibile indistintamente a rapporti di carattere familiare.

Il vero problema è proprio l'accertamento del «rapporto di famiglia» sul quale sono fondati gli obblighi alimentari, accertamento che è demandato, in assenza di una nozione autonoma, sia dal regolamento che dal Protocollo, al diritto degli Stati membri. Nello specifico, il regolamento parla di «rapporti di famiglia, di matrimonio, di parentela e di affinità», e il Protocollo precisa «comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo Stato civile dei genitori», ma né l'uno, né l'altro, cui il regolamento rinvia quanto alla legge applicabile, definiscono tali nozioni⁴⁶².

Apparentemente il regolamento ha inteso accogliere una configurazione ampia dei rapporti idonei a fondare l'obbligazione alimentare nella misura in cui si omette di porre limiti all'età dell'alimentando ed effettua un espresso riferimento anche al vincolo tra affini, non configurabile in tutti gli ordinamenti come presupposto che determina l'obbligazione alimentare, impostazione ampia che riflette l'intento di garantire la *par condicio* tra tutti i creditori di alimenti⁴⁶³. Al tempo stesso, però, la formula impiegata, che compare nel testo definitivo dell'art. 1, fondata sull'accoglimento del metodo enumerativo, appare più riduttiva di quella che era stata prospettata nel corso dei lavori preparatori, dal momento che in tale sede era effettuato espresso riferimento anche ai «rapporti assimilabili ai rapporti di famiglia»⁴⁶⁴. Se, infatti, non potranno sorgere dubbi con riferimento alle unioni «classicamente» matrimoniali, in quanto derivanti da un vincolo coniugale fondato sul matrimonio tra persone di sesso diverso, difficoltà potranno, certamente, sorgere con riferimento alle unioni di fatto, alle unioni civili o ai matrimoni tra persone dello stesso sesso⁴⁶⁵. Non sembra, tuttavia, che allo stato attuale sia possibile attribuire un significato ampio a tali nozioni, sia perché dalla giurisprudenza comunitaria sembra emergere una

nell'ordinamento italiano». Si vedano, in particolare, Cass., SS.UU., ordinanza del 24 luglio 2003, n. 11526; SS.UU., ordinanza del 1° ottobre 2009, n. 21053; C. App. Roma, sentenza del 25 luglio 2007; Trib. Belluno, sentenza del 23 dicembre 2014.

⁴⁶² Si vedano il considerando n. 21 e l'art. 22 del regolamento e l'art. 1, par. 2 del Protocollo.

⁴⁶³ A. BONOMI, *The Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2008, pp. 339 ss.

⁴⁶⁴ Art. 1, par. 1 della *Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari* del 15 dicembre 2005, (COM (2005) 649 def.).

⁴⁶⁵ F. MOSCONI, *Europa, famiglia e diritto internazionale privato*, op. cit., pp. 347 ss.

impostazione classica della materia né sembra utile a tal fine un riferimento ai principi generali, rilevabili dagli ordinamenti degli Stati membri, data la profonda differenziazione esistente al loro interno in ordine alla regolamentazione dei rapporti di famiglia⁴⁶⁶.

L'articolo 22 del regolamento ha espressamente stabilito che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari non implicano «*in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione*». Ma tale precisazione – se chiarisce, inequivocabilmente, che le parti non potranno avanzare pretese fondate su un rapporto di famiglia, non riconosciuto come tale, nello Stato membro nel quale la decisione sull'obbligazione alimentare è stata riconosciuta o eseguita – non fornisce elementi, altrettanto univoci, con riferimento alla possibilità di applicare in un determinato Stato, che sia competente sulla base dei principi fissati nel regolamento, le norme di un altro Stato dalle quali scaturiscano obbligazioni alimentari in forza di vincoli “familiari” non riconosciuti nello stato le cui autorità giurisdizionali (o amministrative) siano state adite.

Le norme di conflitto, come detto, sono contenute nel Protocollo, ma anche questo strumento non fornisce alcuna definizione dei rapporti di famiglia. La questione è stata affrontata nel Rapporto esplicativo al progetto preliminare del Protocollo nel quale si delinea il problema dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto, dando atto che queste relazioni sono riconosciute soltanto in alcuni Stati, mentre altri rifiutano il loro riconoscimento, considerando in alcuni casi, tali unioni, come contrastanti con l'ordine pubblico⁴⁶⁷. Il Rapporto prevede che, nel caso in cui uno Stato contraente non riconosca alcune relazioni, come le convivenze registrate ovvero i matrimoni tra persone dello stesso sesso, le stesse non sono assimilabili al matrimonio, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 5, ma la legge applicabile sarà determinata sulla base delle regole generali ed in particolare degli artt. 3 e 6 del Protocollo.

Il rilievo della questione è stato affrontato dalla Corte di Giustizia, nella sentenza *Romer*⁴⁶⁸, nella quale si è pronunciata proprio in relazione alle discriminazioni sessuali che

⁴⁶⁶ F. PESCE, *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Roma 2013, pp. 92 ss.

⁴⁶⁷ A. BONOMI, *Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari Relazione esplicativa*. Testo adottato dalla ventunesima sessione nell'ambito della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato, 2013, par. 31. Inoltre, la relazione esplicativa chiarisce che la valutazione del contrasto con l'ordine pubblico deve essere fatta in concreto, considerando gli effetti derivanti dall'applicazione della legge straniera alla singola fattispecie.

⁴⁶⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08, *Romer contro Freie und Hansestadt Hamburg*.

possono nascere dal non riconoscere unioni tra persone dello stesso sesso. Una pensione complementare di vecchiaia versata ad una persona legata ad un partner in un'unione civile, inferiore a quella concessa ad una persona sposata, può costituire una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali.

Simile esigenza di interpretazione autonoma e tendenzialmente ampia della nozione di obbligazioni alimentari è stata, altresì, affermata dalla Corte di Giustizia riguardo alla nozione di «creditore di alimenti». La Corte ha dovuto stabilire se con tale nozione si intenda chiunque proponga una domanda di alimenti, compreso chi avanzi per la prima volta pretese di natura alimentare, senza che la sua posizione di titolare di un diritto agli alimenti sia già stata accertata, e ha ritenuto, pur in presenza di una norma nazionale che in riferimento all'art. 5, n. 2 della Convenzione di Bruxelles 1968 qualifica creditore di alimenti l'avente diritto alla prestazione, che essa si applica a tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari⁴⁶⁹.

Data l'ampiezza dell'interpretazione di tale nozione, stupisce che la Corte abbia ritenuto invece di escludere coloro, di solito enti pubblici assistenziali, cui incombe in via sussidiaria l'obbligazione alimentare qualora il debitore degli alimenti non vi provveda puntualmente⁴⁷⁰. L'ente pubblico, cioè, che intende perseguire, mediante azioni di regresso, il recupero di somme versate nei confronti del debitore di alimenti, non può, secondo la Corte, beneficiare del più favorevole criterio di giurisdizione previsto dall'art. 5, n. 2, pur rientrando questo tipo di azioni nell'ambito di applicazione del regolamento⁴⁷¹. In proposito la dottrina, già con riferimento all'opinione espressa nella relazione Schlosser⁴⁷² nel senso poi seguito dalla giurisprudenza ora citata, aveva avvertito del rischio che in tal modo si finisse per incoraggiare il debitore di alimenti domiciliato all'estero a non adempiere la propria obbligazione confidando nella maggior difficoltà per colui che ha pagato al suo posto di intentare un'azione all'estero, ravvisando, inoltre, un'incongruenza con la disciplina vigente in tema di surroga e cessione del credito nella maggior parte degli Stati contraenti⁴⁷³.

⁴⁶⁹ Corte di Giustizia, sentenza 20 marzo 1997, causa C – 295/95, *J. Farrel* contro *J. Long*.

⁴⁷⁰ Corte di Giustizia, sentenza 15 gennaio 2004, causa C – 433/01, *Freistaat Bayern* contro *Blijdenstein*.

⁴⁷¹ I. VIARENGO, *La disciplina comunitaria delle obbligazioni alimentari e il rapporto con la nuova normativa convenzionale*, in S. M. CARBONE, I. QUEIROLO (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, 2008, pp. 355 ss.

⁴⁷² P. SCHLOSSER, *Relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia* (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978).

⁴⁷³ I. VIARENGO, *Sulla disciplina degli obblighi alimentari*, *op. cit.*, pp. 823 ss.

Su tale argomento, più ampio è il campo di applicazione sia delle Convenzioni dell'Aja sia del Regolamento n. 4/2009. In relazione alla nozione di «creditore di alimenti» l'art. 1 del Regolamento stabilisce che per creditore si deve intendere *«qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti»*. L'ambito, dunque, è ben più ampio. In relazione, poi, al problema del rimborso dell'ente pubblico, sia l'articolo 9 della Convenzione del 1973 sulla legge applicabile, sia l'articolo 10 del Protocollo del 2007 subordinano il diritto dell'ente pubblico ad ottenere, il rimborso di quanto anticipato al creditore di alimenti alla legge dello Stato in cui l'istituzione ha sede, prevedendo, inoltre, una specifica regolamentazione sia per la definizione della legge applicabile, sia per il riconoscimento e l'esecuzione delle relative decisioni. Infine, il Regolamento n. 4/2009 afferma che *«è opportuno che il presente Regolamento preveda che il termine creditore comprende, ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, gli enti pubblici che hanno il diritto di agire per conto di una persona cui siano dovuti gli alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti. Se l'ente pubblico agisce in tal veste, dovrebbe aver diritto agli stessi servizi e allo stesso patrocinio a spese dello Stato al pari del creditore»*⁴⁷⁴.

1.2. Riconoscimento ed esecuzione

Nonostante i caratteri unitari messi in evidenza, la disciplina relativa alle modalità di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni risulta differenziata ed ascrivibile a due modelli processuali distinti che riflettono scelte sensibilmente diverse da quelle adottate dai redattori della Convenzione dell'Aja 2007⁴⁷⁵.

Il regolamento n. 4/2009 contiene al riguardo una duplice disciplina. Esso, infatti, distingue tra decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007 e decisioni emesse in un altro Stato membro. Per le prime, prevede l'abolizione dell'*exequatur*, mentre per le seconde stabilisce una procedura ispirata a quella di cui al regolamento Bruxelles I sebbene con riduzione dei termini e significative limitazioni nelle formalità dell'esecuzione.

⁴⁷⁴ Considerando n. 14, Regolamento n. 4/2009.

⁴⁷⁵ A. MALATESTA, *La Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e il suo contributo all'unificazione del diritto internazionale privato: recenti sviluppi e prospettive future*, in M. VELLANO (a cura di), *Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche. L'avenir des organisations internationales. Perspectives juridiques*, XIX Convegno SIDI, Courmayeur 26-28 giugno 2014, Napoli, 2015, pp. 487 ss.

Al fine di consentire l'applicazione combinata del regolamento e del Protocollo, necessaria per raggiungere lo scopo dell'abolizione dell'*exequatur*, l'Unione europea è ricorsa al meccanismo di applicazione provvisoria degli accordi internazionali con decisione del Consiglio del 30 novembre 2009, non essendo all'epoca il Protocollo ancora internazionalmente in vigore⁴⁷⁶. Regno Unito e Danimarca non hanno preso parte alla decisione e non sono quindi vincolate dal protocollo, con la conseguenza che le decisioni emesse in questi Stati sono destinate alla procedura di esecuzione semplificata. Infatti, nonostante il 1° agosto 2013 il Protocollo sia entrato internazionalmente in vigore a seguito del deposito da parte della Serbia del secondo strumento di ratifica, come richiesto dal suo art. 25, par. 1, Regno Unito e Danimarca non hanno partecipato alla decisione di ratifica del Protocollo e, dunque, non sono obbligati al rispetto delle norme di conflitto uniformi. Per tale ragione si è reso necessario predisporre due sistemi alternativi di «circolazione» delle sentenze: la sezione I del capo IV è, infatti, dedicata alle decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati vincolati dal Protocollo, mentre la sezione II si applica alle sentenze pronunciate nel Regno Unito e nella Danimarca, poiché, come detto, entrambi gli ordinamenti – sebbene in ragione di percorsi differenti – non sono vincolati dalle più recenti norme pattizie in materia di legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Per quanto concerne le decisioni pronunciate dai tribunali appartenenti agli Stati vincolati dal regolamento ma non dal Protocollo e, dunque, appartenenti in particolare a Danimarca e Regno Unito, vige il principio cardine del riconoscimento di pieno diritto delle decisioni, salva l'ipotesi di contestazione (art. 23, par. 1) in cui ogni parte interessata può far constatare che la pronuncia deve essere riconosciuta per il tramite di una procedura analoga a quella necessaria per ottenere l'esecuzione. L'esecuzione, invece, è subordinata a una dichiarazione di esecutività adottata dallo Stato richiesto, su istanza della parte interessata dinanzi alla Corte d'appello della residenza abituale della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o del luogo dell'esecuzione (art. 26). Si tratta di un modello che si ispira alle decisioni adottate dal regolamento n. 44/2001. Particolare rilievo, quindi, assume in quest'ottica la previsione dei termini entro i quali le autorità dello Stato richiesto debbono adottare la dichiarazione di esecutività (art. 30) o pronunciarsi sul relativo ricorso (art. 34, par. 2) e in alcuni casi la loro revisione (art. 32, par. 5), nel senso di una loro

⁴⁷⁶ Decisione del Consiglio 2009/941/CE del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, *GUUE*, n. 331 del 16 dicembre 2009, p. 17.

abbreviazione rispetto a quelli prescritti nei casi corrispondenti dal Regolamento n. 44/2001.

È bene precisare che la procedura di *exequatur* è stata mantenuta esclusivamente per le decisioni provenienti dagli ordinamenti del Regno Unito e della Danimarca ma non per quelle rese in un altro Stato membro e destinate ad essere eseguite al loro interno. Sul punto, infatti, si è pronunciata la *Family Division della High Court of Justice di Londra*⁴⁷⁷ la quale ha riconosciuto che qualsiasi decisione in materia alimentare proveniente da uno Stato dell'Unione vincolato dal Protocollo dell'Aja è destinata ad essere eseguita, nel Regno Unito, a prescindere dall'instaurazione di qualsiasi procedimento.

Come detto, nella prima sezione del capo IV, il regolamento si occupa di descrivere la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia alimentare emanate negli Stati membri vincolati dal Protocollo. Il modello processuale previsto è caratterizzato da due principi: il riconoscimento di pieno diritto delle decisioni, senza possibilità per la parte interessata di proporre opposizione (art. 17, par. 1) e l'esecutività automatica delle decisioni, sul solo presupposto che la decisione sia esecutiva nello Stato di origine e senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività da parte dell'autorità dello Stato richiesto (art. 17, par. 2). Dunque, l'unico elemento dal quale non si può prescindere al fine di garantire l'esecutività delle decisioni nello Spazio giudiziario europeo è la sua esecutività nello Stato di origine. La nozione di "esecutività" non è definita dal Regolamento e, pertanto, deve essere ricostruita alla luce dei principi generali⁴⁷⁸, con la conseguenza che il regime previsto dal regolamento risulta applicabile non solo nei confronti di una decisione che abbia già avuto esecuzione, ma anche nel caso opposto.

Sulla base dell'art. 18, inoltre, l'automatismo degli effetti esecutivi è esteso anche ai provvedimenti cautelari, nel senso che la sola esecutività della decisione nello Stato di origine implica di diritto l'autorizzazione a procedere all'adozione di tali misure previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

L'automatismo del riconoscimento e dell'esecuzione non comporta, tuttavia, ai sensi del Regolamento, che la decisione straniera possa esplicare nell'ordinamento dello Stato richiesto pienezza di effetti, riferibili cioè al contenuto integrale della decisione straniera. Con una disposizione che deve ritenersi di applicazione generale, anche se

⁴⁷⁷ Family Division, High Court of Justice London, decisione del 13 marzo 2014, [2014] EWHC 816 Fam.

⁴⁷⁸ Corte di giustizia, sentenza del 29 aprile 1999, causa C-267/97, *Eric Coursier contro Fortis Bank e Martine Bellami*, in *Coursier*, in particolare par. 33.

riferita unicamente alle decisioni adottate dagli Stati contraenti del Protocollo dell'Aja, infatti, l'art. 22 prescrive che «*il riconoscimento e esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione*»⁴⁷⁹.

Questa soluzione è coerente con l'oggetto e con lo scopo del regolamento, in particolare con la constatazione che la disciplina del riconoscimento delle decisioni è finalizzata unicamente al recupero dei crediti alimentari e non già al riconoscimento dei rapporti che ne costituiscono i presupposti⁴⁸⁰.

Dal punto di vista soggettivo, l'istanza volta al riconoscimento e all'esecuzione può essere proposta non soltanto dalla persona fisica, ma anche, come previsto dall'art. 64, par. 1, dall'ente pubblico. La norma è stata elaborata tenendo conto delle sentenze *Baten*⁴⁸¹ e *Blijdenstein*⁴⁸² della Corte di giustizia, pertanto, sebbene ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, la nozione di «creditore di alimenti», è di per sé riferibile soltanto alla «persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti» (art. 1, par. 1, n. 10 del regolamento) essa comprende anche «l'ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti» se e nella misura in cui tale diritto è previsto dalla legislazione cui l'ente è soggetto⁴⁸³.

Dal un punto di vista procedurale, il regolamento precisa che il debitore che chieda, all'estero, l'esecuzione di una decisione, deve produrne una copia autentica, accompagnata da un estratto della stessa rilasciato dal giudice *a quo* sulla base di un apposito modello allegato al regolamento stesso. Se del caso, è altresì possibile che al ricorrente sia richiesto un documento dal quale emerga lo stato dei pagamenti arretrati, nonché la traslitterazione o traduzione del contenuto del solo estratto; non può invece essere pretesa la traduzione dell'intera sentenza, salvo nel caso in cui sorgano contestazioni in merito alla sua esecuzione.

⁴⁷⁹ I. QUEIROLO, L. SCHIANO DI PEPE, *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, op. cit., p. 432.

⁴⁸⁰ Considerando n. 25.

⁴⁸¹ Corte di giustizia, sentenza del 14 novembre 2002, causa C-271/00, *Gemeente Steenberghe c. Luc Baten*.

⁴⁸² Corte di giustizia, sentenza del 15 gennaio 2004, causa C-433/01, *Freistaat Bayern c. Jan Blijdenstein*.

⁴⁸³ M. C. BARUFFI, *In tema di riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori*, in M. C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di) *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Milano, 2009, pp. 125 ss.

L'art. 19 prevede un'ipotesi di riesame delle decisioni ad istanza del convenuto che non sia comparso nello Stato membro di origine: egli, dunque, ha il diritto di chiedere il riesame della decisione all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro se non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; oppure non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili, eccetto qualora, pur avendone avuto possibilità, non abbia impugnato la decisione. Il termine per richiedere il riesame decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Il convenuto deve agire tempestivamente, in ogni caso entro un termine di 45 giorni, non prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. In sostanza, il convenuto che sia rimasto involontariamente contumace non può opporsi al riconoscimento o all'esecuzione nello Stato *ad quem*, ma deve attivare il rimedio qui in esame, per certi versi analogo all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo prevista dal diritto processuale italiano ed ai regolamenti settoriali sul titolo esecutivo europeo. Se l'autorità giurisdizionale respinge la domanda di riesame sopra descritta, ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame all'uopo prevista, la decisione resta valida. Qualora, invece, l'autorità giurisdizionale decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi elencati nell'art. 19, la decisione è nulla. Il creditore, però, non perde i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti derivanti dal primo procedimento⁴⁸⁴.

Questo automatismo degli effetti sospensivi può in realtà non essere realizzabile, posto che la norma di applicazione generale prevista dall'art. 39 attribuisce all'autorità dello Stato di origine il potere «*di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante la proposizione di un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non preveda l'esecutività di diritto*». Questa norma non solo rende meramente ipotetici i casi di sospensione, ma riflette anch'essa l'intento di procedere al rapido recupero dei crediti alimentari, e di evitare a tal fine tecniche dilatorie connesse alla proposizione di ricorso per essere la decisione suscettibile di esecuzione secondo il regolamento non necessariamente definitiva⁴⁸⁵.

⁴⁸⁴ M. A. LUPOI, *I provvedimenti a contenuto patrimoniale*, in ID. (a cura di) *Trattato, op. cit.*, p. 607.

⁴⁸⁵ Considerando n. 22.

L'esecuzione automatica, oltre a non impedire una limitazione del contenuto degli effetti delle decisioni straniere, non impedisce, secondo il modello processuale delineato dal regolamento, che determinate circostanze, ascrivibili distintamente all'ordinamento dello Stato di origine e dello Stato richiesto, possano acquistare rilevanza come motivi di diniego o sospensione dell'esecuzione.

L'art. 21 disciplina i motivi di diniego, totale o parziale e di sospensione dell'esecuzione.

L'eventualità che il debitore si rivolga all'autorità competente dello Stato *ad quem* per impedire, in tutto o in parte, l'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro è limitata alle ipotesi in cui il diritto di ottenere l'esecuzione sia prescritta a norma della legislazione dello Stato membro d'origine o dello Stato dell'esecuzione, se quest'ultima prevede un termine più lungo (par. 2); ovvero la decisione sia inconciliabile con una pronuncia emessa nello Stato *ad quem*, in un altro Stato membro o in un Paese terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nel foro⁴⁸⁶.

Rilevano, altresì, ai sensi dell'art. 21, par. 1, come motivo di rifiuto o sospensione dell'esecuzione, i motivi previsti dall'ordinamento dello Stato richiesto, purché non incompatibili con le disposizioni del regolamento relative, per l'appunto, alle cause preclusive o sospensive dell'esecuzione previste dal Regolamento.

Ancora, il debitore può rivolgersi all'autorità dello Stato *ad quem* per chiedere la sospensione dell'esecuzione tutte le volte in cui l'esecutività del provvedimento sia già stato sospesa davanti ai tribunali del Paese d'origine ovvero di fronte ad essi penda una domanda di riesame della decisione⁴⁸⁷.

Invero, la domanda per ottenere la dichiarazione di esecutività e il relativo procedimento sono ricalcati sulle norme contenute nel regolamento Bruxelles I, così come i motivi ostativi che giustificano il diniego del riconoscimento. Il rigetto dell'istanza può fondarsi esclusivamente (1) sulla manifesta contrarietà della sentenza rispetto all'ordine pubblico del foro⁴⁸⁸; (2) sulla mancata comunicazione o notificazione della domanda giudiziale al convenuto rimasto contumace in tempo utile per presentare le proprie difese, salvo sia provato che egli, pur avendone avuto la possibilità, non ha impugnato la decisione contestata; (3) sull'incompatibilità della decisione con una precedentemente emessa tra le parti nello Stato in cui è richiesta l'esecuzione; o, infine, (4) sull'incompatibilità della

⁴⁸⁶ Prescrizione che sottrae all'ambito di applicazione della norma i provvedimenti volti a modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari per il mutamento sopravvenuto delle circostanze.

⁴⁸⁷ Art. 21, regolamento n. 4/2009.

⁴⁸⁸ Con la precisazione secondo cui «*le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico*».

decisione con una precedentemente emessa tra le stesse parti, in una causa avente medesimi *petitum* e *causa petendi*, in un altro Stato membro o in un Paese terzo, nel caso in cui quest'ultima decisione soddisfi i requisiti per il riconoscimento nello Stato richiesto.

L'esecuzione automatica delle decisioni prevista dal Regolamento non impedisce che l'ordinamento dello Stato dell'esecuzione condizioni le modalità e l'attuazione concreta delle decisioni. Con una disposizione di carattere generale, infatti, l'art. 41, par. 1 del Regolamento prescrive, non solo che il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge di tale ordinamento, ma, più in generale, che le decisioni sono ivi seguite alle stesse condizioni dei provvedimenti nazionali. Si è reso così esplicito il principio relativo alla territorialità della legge processuale del foro che assume rilievo in assenza di norme processuali uniformi⁴⁸⁹.

È appena il caso di ricordare che, tra le norme comuni tanto alle decisioni che beneficiano della soppressione dell'*exequatur*, quanto a quelle sottoposte al regime di «circolazione» di cui alla sezione II, è previsto il consueto divieto, per il giudice dello Stato in cui è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione, di procedere al riesame del merito della controversia.

Tale regime di esecutività, ai sensi dell'art. 48, è esteso alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine. Ad esempio possono venire in rilievo gli accordi intercorsi tra i coniugi in sede di separazione consensuale in merito al mantenimento reciproco e della prole.

Infine, nell'accertamento e nel recupero delle obbligazioni alimentari le parti sono assistite da una Autorità centrale nominata da ciascuno degli Stati membri. Il Ministero della Giustizia ha comunicato che il Dipartimento per la giustizia minorile è l'Autorità centrale per l'Italia incaricata di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento n. 4/2009. Al Dipartimento indicato come Autorità centrale dovranno essere inviate le istanze provenienti dai Paesi dell'Unione europea (esclusa la Danimarca), mentre per le obbligazioni alimentari derivanti da pronunce di Paesi extra Unione europea, che aderiscono alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956, la competenza è affidata al Ministero dell'Interno ed, in particolare, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Le Autorità centrali devono fornire assistenza alle parti, relativamente alle domande oggetto del regolamento. Inoltre, devono cooperare fra di loro, promuovere la cooperazione tra le altre Autorità competenti per realizzare gli obiettivi del regolamento, e

⁴⁸⁹ M. E. CORRAO, *Il diritto internazionale privato e processuale europeo in materia di obbligazioni alimentari*, op. cit., pp. 118 ss.

ricercare la soluzione ai problemi derivanti dall'applicazione. Per agevolare l'applicazione del regolamento e rafforzare la cooperazione, le Autorità centrali devono servirsi della rete giudiziaria in materia civile e commerciale.

2. I nuovi regolamenti (UE) n. 2016/1103 e 2016/1104 relativi ai regimi patrimoniali sia tra coniugi che nelle unioni registrate

2.1. Dal “fallimento” delle precedenti proposte di regolamento alla cooperazione rafforzata

L'esigenza di creare uno Spazio unitario di libertà, sicurezza, giustizia, nel quale la «libera circolazione» delle persone viene assicurata nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti giuridici, è il motore che ha spinto il legislatore europeo nella direzione di un'armonizzazione della disciplina internazional-privatistica della materia relativa ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, attraverso l'emanazione di due regolamenti *ad hoc*: il regolamento n. 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi⁴⁹⁰ ed il regolamento n. 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate⁴⁹¹.

I due regolamenti si applicheranno a decorrere dal 29 gennaio 2019 negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata⁴⁹² e riguarderanno solo i procedimenti avviati, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse in quella data o successivamente. L'applicabilità delle norme sui conflitti di leggi è peraltro circoscritta ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, ovvero ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente a tale data. Se il procedimento è stato avviato anteriormente a tale data, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni assunte dopo sono regolati dalle relative disposizioni a

⁴⁹⁰ Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in *GUUE*, L 183 dell'8 luglio 2016, p. 1.

⁴⁹¹ Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in *GUUE*, L 183 dell'8 luglio 2016, p. 30.

⁴⁹² In tal senso i rispettivi artt. 70 dei due regolamenti.

condizione che la competenza sia stata attribuita conformemente a quanto stabilito nei regolamenti⁴⁹³.

Le disposizioni dei regolamenti 2016/1103 sui regimi patrimoniali dei coniugi e 2016/1104 sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate presentano una struttura e numerazione identica, con le differenze dovute al diverso *status* delle coppie. I due regolamenti UE sono il risultato di un lungo *iter* avviato con le proposte della Commissione europea presentate nel 2011⁴⁹⁴, oggetto di discussione tra gli Stati membri con particolare riguardo alla diversità di regimi patrimoniali e dei loro effetti esistenti nei vari Paesi, nonché per la mancanza di legislazioni sulle unioni registrate in alcuni di essi.

Infatti, nel corso della procedura legislativa in base all'art. 81, par. 3 TFUE, il Parlamento europeo è stato consultato e ha adottato, il 10 dicembre 2013, due risoluzioni legislative, chiedendo in particolare che anche alle coppie legate da una partnership registrata, così come alle coppie sposate, fosse concessa una facoltà, pur limitata, di scelta della legge applicabile. Dai successivi negoziati nell'ambito del *Council's Working Party on Civil Law Matters* è emerso un testo di compromesso per i due regolamenti adottato dalla Presidenza del Consiglio in data 10 novembre 2014⁴⁹⁵. Tuttavia, nonostante l'intento espressamente dichiarato di lasciare intatti gli istituti di base del matrimonio e dell'unione registrata, che rimangono definiti dalle leggi nazionali degli Stati membri, al fine di non imporre a uno Stato membro la cui legge non contempli l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale, alcune delegazioni hanno manifestato l'esigenza di un periodo di riflessione, come reso noto dalla Presidenza in data 27 novembre 2014, rinviando quindi l'esame delle proposte «al più tardi entro la fine del 2015»⁴⁹⁶.

Nel 2015 il Consiglio ha definitivamente accantonato i testi originari, riscontrando l'impossibilità di raggiungere un accordo unanime ai sensi dell'art. 81, par. 3 TFUE. A ciò ha fatto seguito la richiesta alla Commissione da parte di 18 Stati membri⁴⁹⁷ di presentare una proposta di cooperazione rafforzata che si occupasse di giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle sentenze e degli atti pubblici in materia di rapporti patrimoniali delle coppie sposate e delle unioni registrate. Tale procedura è stata autorizzata dal

⁴⁹³ In tal senso i rispettivi artt. 69 di entrambi i regolamenti.

⁴⁹⁴ Rispettivamente COM(2011) 126 def. e COM(2011) 127 def., del 16 marzo 2011.

⁴⁹⁵ 15275/14 JUSTCIV 281 e 15276/14 JUSTCIV 282.

⁴⁹⁶ COM(2016) 106 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; COM(2016) 107 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

⁴⁹⁷ Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.

Consiglio con decisione (UE) 2016/954 del 9 giugno 2016⁴⁹⁸ ed ha portato all'approvazione dei due testi in commento. La partecipazione alla cooperazione rafforzata è comunque aperta a tutti gli altri Stati membri interessati che intendano essere vincolati dai regolamenti.

2.2. Ambito di applicazione e definizioni

Come per gli atti normativi sinora esaminati e per quelli che si esamineranno, prima di individuare la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni ivi racchiusa, è d'uopo soffermarsi brevemente sul campo di applicazione e su alcune definizioni di interesse generale.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'art. 1 di entrambi i regolamenti nel circoscrive l'applicabilità. Il regolamento n. 2016/1103 afferma che le sue disposizioni sono applicabili «ai regimi patrimoniali tra coniugi». Come per tutti gli altri regolamenti sin qui esaminati e che si esamineranno, esso non si applica alla materia fiscale, doganale ed amministrativa. Ne sono escluse, altresì, specifiche materie anche in ragione dell'esistenza, al riguardo, di atti normativi *ad hoc*, quali: la capacità giuridica delle persone; l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; le obbligazioni alimentari; la sicurezza sociale; il diritto trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; la natura dei diritti reali; nonché qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione e gli effetti dell'iscrizione o della mandata iscrizione di tali diritti in un registro.

È evidente, dunque, che ferme tali esclusioni, l'ambito di applicazione di siffatto atto deve ricomprendere tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti sia la gestione quotidiana dei beni dei coniugi sia e soprattutto la «liquidazione del regime patrimoniale»⁴⁹⁹ dopo lo scioglimento del vincolo coniugale o dopo la morte di uno dei coniugi, aspetti questi che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti n. 1215/2012, n. 2201/2003, n. 4/2009 e n. 650/2012.

⁴⁹⁸ Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio del 9 giugno 2016 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, in *GUUE*, L 159 del 16 giugno 2016, p. 16.

⁴⁹⁹ Di interesse e di aiuto nell'interpretazione è, in tal senso, il considerando n. 18 del regolamento n. 2016/1103.

Nel stesso senso dispone l'art. 1 del regolamento n. 2016/1104 con l'ovvia differenza che il termine «coniuge» è chiaramente sostituito dal termine «partner» ed il termine «matrimonio» è sostituito da «unione registrata». Analogamente all'altro regolamento, il termine «effetti patrimoniali» deve essere inteso in senso ampio, coprendo tutti i rapporti patrimoniali, quali la gestione e la liquidazione del regime patrimoniale, durante l'unione e al suo scioglimento⁵⁰⁰ ed escludendo le questioni ad essi correlate⁵⁰¹.

La necessità di dare vita ad una disciplina processual-civilistica europea uniforme, in questo settore, è ancor più evidente, atteso che gli ordinamenti degli Stati membri disciplinano (o a volte non attribuiscono alle stesse alcun valore giuridico) le forme di unione diverse dal matrimonio. Peraltro, il regolamento, proprio in ragione di siffatta eterogeneità, opera una distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti ad una pubblica autorità e coppie che vivono in una unione di fatto, escludendo dal suo ambito di applicazione le seconde⁵⁰².

Infine, il regolamento n. 2016/1103 non fornisce una definizione autonoma di «matrimonio» che è demandata ai singoli ordinamenti nazionali⁵⁰³, mentre precisa che il termine «regime patrimoniale» deve essere inteso in modo autonomo e quindi deve comprendere il regime dei beni e tutti i rapporti patrimoniali, come disciplinati dalle legislazioni nazionali, tra i coniugi ma anche nei confronti dei terzi, che derivano dal matrimonio o dal suo scioglimento⁵⁰⁴.

Parimenti, il regolamento n. 2016/1104 lascia la definizione di «unione registrata» agli Stati membri, con le precisazioni innanzi riportate.

2.3. Riconoscimento ed esecuzione

Al fine di garantire l'effetto utile delle disposizioni ivi contenute, come per tutti i regolamenti oggetto di trattazione nel presente lavoro, anche due recentissimi atti in esame prevedono norme che si occupano del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni del tutto simili a quelle degli altri strumenti dell'Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile⁵⁰⁵.

⁵⁰⁰ Art. 3, par. 1, lett. b) e *consideranda* nn. 18 e 19 del regolamento n. 2016/1104.

⁵⁰¹ Art. 1 del regolamento n. 2016/1104.

⁵⁰² In tal senso il *considerando* n. 16 del regolamento n. 2016/1104, il quale afferma che «*Sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell'Unione*».

⁵⁰³ *Considerando* n. 17 del regolamento n. 2016/1103.

⁵⁰⁴ Art. 3, par. 1, lett. a) e *considerando* n. 18 del regolamento n. 2016/1103.

⁵⁰⁵ In tal senso il *considerando* n. 55 del regolamento n. 2016/1104 e *considerando* n. 56 del regolamento n. 2016/1103.

Le disposizioni in materia sono identiche per entrambi i regolamenti.

L'art. 36 (di entrambi i regolamenti) riconferma l'automaticità del riconoscimento, stabilendo che *«le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare»*.

Indipendentemente dal meccanismo del riconoscimento automatico delle decisioni, l'art. 36, parr. 2 e 3, prevede che «ogni parte interessata» ha la facoltà di instaurare un procedimento giudiziale volto a far dichiarare che la decisione deve essere riconosciuta, utilizzando la procedura prevista dagli artt. 44-57.

Da ciò si comprende che la disciplina del riconoscimento delle decisioni si basa su un effetto automatico fondato sulla presunzione dell'esistenza dei requisiti affinché la pronuncia possa spiegare i suoi effetti anche negli altri Stati membri, tuttavia è fatta salva la possibilità, in caso di contestazione, di intentare un procedimento per farne dichiarare la riconoscibilità.

Il procedimento per il riconoscimento è disciplinato dalle disposizioni relative all'esecutività delle decisioni ed in particolare da quelle attinenti all'opposizione alla dichiarazione di esecutività. I regolamenti non individuano specificamente quali siano i giudici competenti, all'interno di ciascuno Stato membro, per la decisione sul riconoscimento, ma sarà ciascuno Stato membro a decidere il giudice competente ed il procedimento da adottare e a comunicarli alla Commissione europea ai sensi dell'art. 64 entro il 28 aprile 2018.

L'art. 37, sempre identico per entrambi gli atti, enuclea i motivi di diniego del riconoscimento che sono gli stessi anche per l'esecuzione. Si tratta, in linea generale, degli stessi motivi previsti dagli altri regolamenti in materia di cooperazione giurisdizionale in materia civile e commerciale, con connotazioni e particolarità pressoché identiche. Dunque, i motivi che vengono in rilievo in caso di contestazione sono la contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento, il rispetto dei diritti di difesa, l'incompatibilità con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento o con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione sia riconoscibile nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento⁵⁰⁶.

⁵⁰⁶ È evidente che, come accaduto per le disposizioni regolamentari disciplinanti i diversi settori della materia civile e commerciale, anche per questi due specifici atti vincolanti, sarà di estremo interesse e di

Al pari degli altri regolamenti in vigore (relativamente a settori differenti) nello Spazio giudiziario europeo settori differenti, è escluso il riesame della competenza del giudice dello Stato membro d'origine⁵⁰⁷ e del merito della decisione⁵⁰⁸.

Per quanto concerne l'esecuzione, a sommosso parere di chi scrive, sembra essere stato fatto un passo indietro rispetto alla disciplina generale in materia civile e commerciale del regolamento n. 1215/2012. Invero, l'art. 42 non prevede l'estensione dell'esecutività originaria della decisione, bensì stabilisce che per l'esecuzione di una decisione, emessa in uno Stato membro e ivi esecutiva, occorre presentare un'istanza nello Stato richiesto per chiedere la dichiarazione di esecutività di tale decisione, secondo la procedura di cui agli artt. da 44 a 57. Le decisioni emesse nei settori disciplinati da entrambi i regolamenti non producono soltanto effetti dichiarativi per i quali l'automaticità del riconoscimento ne comporta, *de facto*, l'altrettanto automatica esecuzione⁵⁰⁹. Si tratta di decisioni che comportano il prodursi di effetti costitutivi e di modifica di diritti esistenti, pertanto l'esecuzione non è una automatica conseguenza del riconoscimento.

Da un punto di vista strettamente procedurale, per entrambi i regolamenti, la procedura volta a chiedere l'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione *ex art. 45*, par. 1 e la competenza territoriale è determinata dal luogo del domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione o dal luogo dell'esecuzione (*ex art. 44*, par. 2). La domanda deve essere corredata da una copia autentica della decisione che si pone in esecuzione, nonché dall'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo che verrà elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'art. 67, par. 2 (di entrambi i regolamenti).

L'art. 46 (sempre di entrambi gli atti) stabilisce che in caso di mancata produzione dell'attestato di cui sopra, l'autorità giurisdizionale, o comunque l'autorità competente, fissa un termine per la sua presentazione oppure, in relazione alle circostanze del caso, potrà decidere se accettare o meno un atto equivalente, oppure, se ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie, può dispensare la parte istante dal produrlo. Su richiesta della stessa autorità dovrà essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti.

aiuto interpretativo la giurisprudenza della Corte di giustizia che, certamente – soprattutto per la delicatezza e la particolarità della materia – sarà chiamata sovente a pronunciarsi.

⁵⁰⁷ Art. 39 di entrambi i regolamenti.

⁵⁰⁸ Art. 40 di entrambi i regolamenti.

⁵⁰⁹ Come avviene per le decisioni riguardanti lo scioglimento del vincolo matrimoniale ai sensi del regolamento n. 2201/2003, *ut supra*.

Espletate siffatte formalità la decisione – *ex art. 47* – viene dichiarata esecutiva. Si tratta di un procedimento *inaudita altera parte*, atteso che ai sensi dell'ultimo periodo di tale articolo, «*la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni*».

La decisione relativa alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività deve essere «immediatamente» comunicata all'istante secondo le modalità previste dalle norme processuali degli Stati membri. Sulla parte istante ricade l'onere di notificare o comunicare alla parte eseguita la dichiarazione di esecutività.

Avverso la decisione che si pronuncia sull'esecutività sarà possibile proporre ricorso, la cui procedura è rimessa alla legislazione processuale degli Stati membri. Tale procedimento, precisa l'art. 49, par. 2, si svolge nel rispetto del contraddittorio.

Il par. 5 di quest'ultimo articolo detta i tempi per la proposizione del ricorso⁵¹⁰ contro la dichiarazione di esecutività, stabilendo che esso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa, precisando che se la notifica o la comunicazione deve essere fatta in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata l'esecutività, il termine è di sessanta giorni, improrogabile. Il *dies a quo* è il medesimo.

Anche in tali due regolamenti viene garantito il doppio grado di giudizio, infatti, l'art. 50 prevede la possibilità di impugnare la decisione sul ricorso nei modi, secondo la procedura e dinanzi agli organi che comunicheranno gli Stati membri.

È prevista, altresì la possibilità di sospendere il procedimento di esecuzione come quello di riconoscimento, nonché l'adozione di provvedimenti provvisori o cautelari senza che in tal caso sia necessaria la dichiarazione di esecutività. È possibile, altresì, dare esecuzione anche ad una sola parte della decisione.

Un'ultima considerazione va fatta in relazione alla circostanza che in alcuni ordinamenti le questioni patrimoniali sono trattate da autorità non giudiziarie; per tali ragioni l'art. 58 di entrambi i regolamenti disciplina l'accettazione degli atti pubblici, stabilendo che hanno la stessa efficacia probatoria in tutti gli Stati membri e che producono gli effetti più comparabili, salva la contrarietà all'ordine pubblico. L'esecutività degli atti pubblici⁵¹¹ e delle transazioni giudiziarie⁵¹² segue la procedura richiesta per le decisioni.

⁵¹⁰ Questa è una novità rispetto ad altri atti vincolanti che si occupano della cooperazione giurisdizionale in materia civile e commerciale.

⁵¹¹ Art. 59 di entrambi i regolamenti.

⁵¹² Art. 60 di entrambi i regolamenti.

CAPITOLO III

La «circolazione» delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie nel regolamento (UE) n. 650/2012

1. La nozione di «decisione» destinata a «circolare»

Il regolamento (UE) n. 650/2012⁵¹³ offre una disciplina tendenzialmente esaustiva del diritto internazionale privato delle successioni aventi un carattere internazionale: esso, infatti, detta norme uniformi nel campo della competenza giurisdizionale, della legge applicabile, dell'efficacia delle decisioni straniere e degli atti pubblici in materia successoria ed istituisce, altresì, un certificato successorio europeo per facilitare la prova

⁵¹³ Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, *GUUE*, L 201 del 27 luglio 2012, p. 107. Il regolamento è applicabile a partire dal 17 agosto 2015 alle successioni di persone defunte in quel giorno o successivamente. A norma degli artt. 1 e 2 dei protocolli n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e n. 22 sulla posizione della Danimarca rispetto allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati ai trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati non hanno partecipato all'adozione del regolamento e pertanto non ne sono vincolati da esso, né sono soggetti alla sua applicazione. Di conseguenza, essi non sono inclusi nei riferimenti agli «Stati membri» contenuti nel testo del regolamento. Tuttavia il Regno Unito e l'Irlanda, secondo quanto previsto dall'art. 4 del protocollo che li riguarda, possono notificare in qualunque momento la loro intenzione di partecipare al regolamento. Successivamente è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650, in *GUUE*, L 359 del 16 dicembre 2014, p. 30. In dottrina: I. RIVA, *Il certificato successorio europeo. Tutela e vicende acquisite*, Napoli, 2017; A. L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H. P. MANSEL, (eds.), *The EU Succession Regulation – A Commentary*, Cambridge, 2016; U. BERGQUIST, D. DAMASCELLI, R. FRIMSTON, P. LAGARDE, F. ODERSKY, B. REINHARTZ (eds.), *EU regulation on succession and wills: commentary*, München, 2015; A. BONOMI E P. WAUTELET, (a cura di), *Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, Milano, 2015; A. DEIXLER-HÜBNER E M. SCHAUER, (Hrsg.), *Kommentar zur EU-Erbrechtsverordnung*, Wien, 2015; J. L. IGLESIAS BUIGUES E G. PALAO MORENO, (dirs.), *Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012*, Valencia, 2015; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *El Reglamento sucesorio europeo 650/2012, de 4 de julio: análisis crítico*, Granada, 2014; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014; P. FRANZINA, A. LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa. Consiglio nazionale del notariato*, Milano, 2013; G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (dirs.), *Droit européen des successions internationales (Le Règlement du 4 juillet 2012)*, Paris, 2013. Tra le opere minori: M. A. CEBRIÁN SALVAT, *Los will substitutes y el reglamento sucesorio europeo*, in *Cuad. der. trans.*, n. 1/2016, pp. 318, ss.; H. DÖRNER, *Il certificato successorio europeo da un punto di vista tedesco. Disposizioni attuative e questioni aperte*, in *Contr. Imp./Europa*, n. 2/2015, pp. 424 ss.; P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, in *ibidem*, pp. 405 ss.; P. A. M. LOKIN, *Choice-of-law rules in the European Regulation on succession: a familiar system for the Netherlands?*, in *ZVglRWiss*, n. 1/2015, pp. 75 ss.; S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Contr. Imp./Europa*, n. 2/2015, pp. 466 ss.; P. WAUTELET, E. GOOSSENS, *Le certificat successoral européen – Perspective belge*, in *ibidem*, n. 2/2015, pp. 434 ss.; E. FONGARO, *L'anticipation successorale à l'épreuve du «règlement successions»*, *Journ. Dr. Int.*, n. 2/2014, pp. 477 ss.; S. ÁLVAREZ GONZALEZ, I. RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ, *La ley aplicable a los pactos sucesorios en la Propuesta de Reglamento sobre sucesiones*, in *AA.VV., Estudios sobre ley aplicable a la sucesión mortis causa*, Santiago de Compostela, 2013; A. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, pp. 293 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, in *Cuad. der. trans.*, n. 5/ 2013, pp. 5 ss.; L. PERREAU SAUSSINE, *Le nouveau règlement européen "successions internationales": un équilibre délicat entre juridique et judiciaire*, in *Eur.*, n. 1/2013, pp. 6 ss.; P. LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Rev. crit. dr. int. priv.*, n. 4/2012, pp. 691 ss.

della qualifica di erede, legatario, amministratore ed esecutore testamentario nel territorio dell'Unione.

Tale atto costituisce, certamente, un risultato importante nell'ambito dell'ambiziosa creazione di un diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea. La materia, infatti, rappresenta un argomento tanto complesso quanto stimolante ed ha un tangibile rilievo pratico, atteso che nell'U.E. le successioni che presentano elementi di transnazionalità sono in numero crescente, legate allo sviluppo delle libertà del mercato interno, in particolare della «libera circolazione» delle persone e del diritto di stabilimento, nonché alla presenza crescente negli Stati membri di cittadini di Stati terzi. Inoltre, per le ben note difficoltà provocate dalle divergenze, anche rilevanti, che le legislazioni nazionali presentano in questo settore sia sul piano del diritto sostanziale che su quello della disciplina dei conflitti di leggi e di giurisdizione, si è resa necessaria l'adozione di un atto vincolante ed immediatamente applicabile.

In siffatte situazioni di carattere transfrontaliero, una tale divergenza comportava, infatti, frequenti ostacoli alla pianificazione e destinazione dei beni ereditari, conducendo spesso a esiti incerti e imprevedibili: ad esempio, prima dell'entrata in vigore (e dell'applicabilità) del regolamento in commento, più autorità giurisdizionali di Stati membri potevano, essere adite rispetto ad una medesima controversia successoria⁵¹⁴ o, al contrario, nessuna autorità degli Stati membri poteva risultare competente a conoscere della causa⁵¹⁵; parimenti, la disciplina della fattispecie poteva essere, talora, frammentata in più leggi applicabili a seconda della natura e della situazione dei beni coinvolti⁵¹⁶.

⁵¹⁴ Generando i cd. «conflitti positivi» di giurisdizione.

⁵¹⁵ Dando, invece, vita ai «conflitti negativi» di giurisdizione.

⁵¹⁶ Tale risultato è legato alla distinzione esistente tra ordinamenti giuridici ispirati al cd. principio «scissionistico» (o «approccio dualista») e ordinamenti ispirati al principio, di derivazione gius-romanistica, dell' «unità o universalità» (o «approccio monista») della successione ereditaria. Il primo principio distingue a seconda della localizzazione e della natura giuridica dei beni ereditari: sul piano del diritto internazionale privato ciò comporta che la *lex successionis* applicabile ai beni mobili è la legge personale (solitamente la legge di domicilio o di residenza) del defunto, mentre la legge applicabile ai beni immobili è la legge di situazione del bene (*lex rei sitae*). Il secondo principio, invece - che è stato, tra l'altro, accolto dal regolamento (UE) n. 650/2012 - ritiene che la successione costituisca un fenomeno unitario perché essa ha per fine la trasmissione del patrimonio del defunto nel suo insieme: pertanto, sul piano del diritto internazionale privato, la legge applicabile disciplina l'intera successione. I due principi operano anche rispetto alla delimitazione della competenza giurisdizionale, con l'effetto di frammentare (principio scissionistico) o unificare (principio dell'universalità) il potere di *ius dicere* in relazione ai diversi cespiti della massa ereditaria. Sul punto, per più ampie considerazioni si veda, O. FERACI, *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuad. der. transnaz.*, n. 2/2013, p. 293, in particolare l'approfondimento contenuto nella nota 4. Inoltre, per una estesa disamina sulle origini, sulla diffusione e sulle caratteristiche dei due approcci, si veda A. BONOMI, *Successions internationales: conflits de lois et de juridictions*, in *Recueil des cours*, Vol. 350, 2010, pp. 364 ss.

Le nuove norme regolamentari, pertanto, nel sostituire le disposizioni degli Stati membri (vincolati dal regolamento), mirano a favorire la prevedibilità delle soluzioni, consentendo, da un lato, ai singoli di pianificare in modo più efficace e rapido la loro successione transfrontaliera nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e garantendo, dall'altro, un'effettiva tutela dei diritti degli eredi, dei legatari, dei creditori dell'eredità, nonché, in generale, di tutti i soggetti interessati alla successione⁵¹⁷.

Come per gli altri regolamenti sin qui analizzati, anche per la disciplina della «circolazione» delle decisioni in materia successoria è preliminare individuare la nozione di «decisione» destinata a «circolare».

Invero, la nozione di «decisione» cui si deve fare riferimento per l'applicazione della disciplina dettata dal capo IV, nonché dagli articoli relativi al riconoscimento ed all'esecuzione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, è quella indicata all'art. 3, lett. g) del regolamento in commento. Deve intendersi come tale qualsiasi pronuncia «*in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere*», nozione che rinvia alla delimitazione, positiva e negativa, del campo materiale di applicazione del regolamento.

Non è necessario che la questione oggetto della pronuncia abbia carattere internazionale, in quanto anche una decisione su una questione puramente interna può godere del riconoscimento se è necessario farla valere in un altro Stato membro. Ad esempio, ciò può verificarsi quando un bene appartenente alla massa ereditaria, originariamente situato nello Stato del foro, fosse poi trasferito in un diverso Stato membro. È evidente che in questo caso una questione che, inizialmente, si è manifestata in relazione ad una situazione successoria all'interno dello Stato, assume il carattere

⁵¹⁷ Si ricorda che le successioni sono espressamente escluse dagli ambiti rispettivi di applicazione del regolamento 44/2001 e della Convenzione di Lugano del 2007 (così come lo erano dai corrispondenti campi di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 e della Convenzione di Lugano del 1988), mentre vi rientrano le controversie a contenuto patrimoniale fra gli eredi e i terzi; a titolo esemplificativo si veda, in proposito, la decisione resa dalla Corte di giustizia il 17 settembre 2009, *Vorarlberger Gebietskrankenkasse c. WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG*, causa C-347/08, in cui la Corte (in particolare al par. 44) ha evocato la possibilità per gli eredi di una vittima di incidente di fondare un'azione contro una compagnia assicuratrice sui criteri speciali posti dagli artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001. In alcuni casi, le autorità giurisdizionali nazionali hanno peraltro ritenuto che l'esclusione non concernesse le controversie riguardanti transazioni fra eredi; ne è un esempio la decisione emessa dal Tribunale di Roma, 13 dicembre 1991, confermata dalla Corte d'appello il 30 aprile 1995. Al riguardo si leggano le considerazioni di A. BONOMI, *Successions internationales*, op. cit., pp. 364 ss. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la natura derogatoria delle esclusioni ne giustificherebbe un'interpretazione restrittiva, tanto si legge nella sentenza *De Cavel*, cit., par. 7.

transnazionale che giustifica l'esigenza di far produrre, alla decisione, effetti in un altro Stato membro.

Sulla possibilità che una decisione sia sottoposta a riconoscimento od esecuzione non esercita alcuna influenza la circostanza che l'autorità che ha emesso la pronuncia abbia fondato o meno la propria competenza sulle norme di cui al capo II del regolamento⁵¹⁸.

Come è evidente, sia in relazione alla terminologia utilizzata in questa parte dell'atto, sia dalla spiegazione contenuta nel considerando n. 59, l'espressione «decisione» ricomprende sia i provvedimenti a carattere contenzioso, sia quelli di volontaria giurisdizione bilaterali od unilaterali⁵¹⁹, sebbene in tale contesto l'autorità giurisdizionale non decida in relazione ad un contenzioso tra le parti ma, piuttosto, ponga in essere un'attività relativa alla cura degli interessi⁵²⁰.

Invero, occorre precisare che la nozione di decisione implica esercizio di potere proprio da parte del giudice; la Corte di giustizia ha affermato, in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 1968 in materia civile e commerciale, che la nozione di decisione, sia nell'art. 25, sia in ogni altra norma convenzionale che ne faccia uso, deve riferirsi unicamente ai provvedimenti che provengono «*da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con poteri propri su questioni*

⁵¹⁸ Sul punto è importante evidenziare che la proposta di regolamento presentata nel 2009 dalla Commissione prevedeva, all'art. 29, il riconoscimento delle «*decisioni emesse in applicazione del presente regolamento*». Questa limitazione è stata eliminata nel testo definitivo, avallando così l'interpretazione secondo cui qualunque decisione resa in uno Stato membro e riguardante la materia successoria beneficia delle favorevoli condizioni di riconoscimento stabilite al capo IV del regolamento. Inoltre, come si vedrà più ampiamente in seguito, in conformità a quanto previsto dal considerando n. 59, tale interpretazione è stata suffragata dall'applicazione che è stata fatta delle corrispondenti norme sul riconoscimento contenute nel regolamento n. 44/2001 e, prima di esso, nella Convenzione di Bruxelles del 1968. A questo proposito è interessante richiamare la pronuncia resa dalla Corte di giustizia l'11 giugno 1985, *Debaecker e Plouvier c. Bouwman*, causa C-49/84, ove al par. 11, ha ritenuto applicabili le norme sul riconoscimento poste dall'art. 27 della Convenzione di Bruxelles ad una decisione emessa in un caso puramente interno, nel quale peraltro la competenza del giudice non era fondata sui criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione, evidenziando il tenore letterale della norma da cui risultava «*che il giudice di uno Stato contraente dinanzi al quale venga richiesto il riconoscimento può rifiutarlo solo per uno dei motivi ivi espressamente contemplati*».

⁵¹⁹ Sebbene, come si vedrà, le norme in tema di «circolazione» delle decisioni successorie ricalca lo schema del regolamento n. 44/2001, una parte della dottrina, ritiene che i provvedimenti di volontaria giurisdizione non siano idonei a circolare ai sensi del regolamento Bruxelles I, in quanto non si tratterebbe di «decisioni» nel senso indicato dall'art. 32. In tal senso, si veda in particolare F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001*, terza ed., Padova, 2006. La dottrina maggioritaria è di parere opposto, S. M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, sesta ed., Torino, 2009, p. 220, tesi riprodotta in relazione al Recast in, S. M. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio*, op. cit., pp. 75 ss.; J. FOYER, *Reconnaissance, acceptation et exécution des jugements étrangers, des actes authentiques et des transactions judiciaires*, in G. KHAIRALLAH ET M. REVILLARD (éd.), *Droit européen des successions internationales – Le Règlement du 4 juillet 2012*, Paris 2013, pp. 144 ss.

⁵²⁰ MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Successions and the Creation of a European Certificate of Succession*, *RabelsZ*, 2010, p. 656 ss.

controverse tra le parti»⁵²¹. Se si applicasse detto principio anche alle norme del regolamento n. 650/2012, si dovrebbe escludere che sia possibile riconoscere, ai sensi dell'art. 39 di quest'ultimo regolamento, i provvedimenti emessi da un organo giurisdizionale ma che si limitino a registrare la volontà delle parti. Invece, proprio per evitare siffatti contrasti interpretativi il legislatore europeo ha ritenuto che la nozione di «decisione» vada concepita in senso ampio, tale da ricomprendere anche i provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Invero, siffatta estensione della disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione anche ai provvedimenti di volontaria giurisdizione è fondamentale in materia di successioni, atteso che essi sono soventemente frequenti in tale ambito disciplinare. Poiché, i provvedimenti di volontaria giurisdizione non sono, per loro natura, idonei a produrre efficacia di giudicato (efficacia di accertamento incontrovertibile), a «circolare» nello Spazio giudiziario europeo sarà soltanto la modificazione giuridica dagli stessi generata.

A voler essere più precisi sul contenuto della nozione di «decisione», si deve dire che le pronunce a cui si riferisce l'art. 39 del regolamento n. 650/2012 sono unicamente quelle di natura contenziosa o volontaria, aventi ad oggetto profili della materia successoria rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento così come delineato dall'art. 1 dello stesso⁵²². Ad esempio si tratta di provvedimenti con cui si è posta fine ad una controversia insorta tra coloro che vantano pretese successorie e concernente la validità di un testamento ovvero la sua interpretazione, così come di pronunce emesse all'esito di un giudizio di petizione dell'eredità.

Peraltro, dalla lettura dell'art. 1, par. 2 – sebbene esso lasci dubbi circa l'individuazione degli esatti confini del campo di operatività del regolamento – si apprende che esulano dal suo campo di applicazione: le decisioni giurisdizionali riguardanti i rapporti tra il creditore del *de cuius* e gli eredi⁵²³; i provvedimenti e le decisioni concernenti i rapporti tra il debitore del *de cuius* e gli eredi; i provvedimenti e le decisioni

⁵²¹ Sentenza *Solo Kleinmotoren GmbH*, cit., parr. 17 e 18. In tale pronuncia la Corte ha escluso che potesse attribuirsi tale carattere alle transazioni giudiziarie, che «rivestono carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende innanzitutto dalla volontà delle parti».

⁵²² Per un approfondimento sul campo di applicazione del regolamento, si veda, G. BIAGIONI, *L'ambito di applicazione del regolamento sulle successioni*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO, op. cit., pp. 25 ss.; P. LAGARDE, *Les principes de bases du nouveau règlement*, op. cit., pp. 691 ss.

⁵²³ Si tratta, ad esempio di questioni riguardanti la restituzione di una somma di denaro concesso a titolo di mutuo al defunto. L'esempio è riportato in E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in P. FRANZINA, A. LEANDRO, op. cit., p. 142.

in materia di donazioni. Ciò, dunque, significa che le pronunce concernenti pretese in materia civile e commerciale che siano riferibili solo indirettamente alla materia successoria rientrano nell'ambito di operatività del sistema Bruxelles I *bis*.

Il problema della linea di confine tra l'applicazione del regolamento sulle successioni ed il regolamento Bruxelles I (oggi Bruxelles I *bis*) si pone in relazione alle pronunce concernenti la validità di transazioni relative a rapporti successori in contestazione. Invero, prima dell'adozione del regolamento n. 650/2012, facendo leva sulla considerazione per cui l'oggetto del giudizio non riguarda direttamente i diritti e le azioni derivanti dalle successioni, si riteneva che queste tipologie di controversie fossero da ricomprendere nel vecchio regolamento n. 44/2001⁵²⁴. A tal proposito, però, si deve rilevare che la materia successoria costituisce l'oggetto della transazione della cui validità si discute. Pertanto, la soluzione più consona è quella di comprendere simili controversie nell'ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012, tanto più ove si consideri che una transazione del genere si risolve sostanzialmente in un patto successorio, il quale rientra a pieno titolo tra le materia incluse entro l'ambito di applicazione del nuovo regolamento.⁵²⁵

Sono da ricondurre, altresì, all'ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 le pronunce che dirimono contrasti tra coeredi derivanti, ad esempio, dalla contestazione della qualità stessa di erede in capo ad uno di questi da parte degli altri, ovvero tra l'erede o gli eredi ed uno o più legatari⁵²⁶. Lo stesso vale per le pronunce che accertano la indegnità a succedere o che constatano la non appartenenza di taluni cespiti alla massa ereditaria.

Per quanto concerne l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento in materia di successioni, l'art. 39 non consente la «circolazione» delle dichiarazioni di accettazione di eredità o legato ovvero di rinuncia ai medesimi, oppure di limitazione della responsabilità dell'erede o del legatario, poste in essere dinanzi ad una autorità giurisdizionale, in quanto non si tratta di decisioni ai sensi dell'art. 3, lett. g) del reg. 650/2012⁵²⁷. Viceversa, rientrano nell'ambito dell'art. 39 i provvedimenti conclusivi dei procedimenti d'impugnazione delle rinunce all'eredità, al legato o ad una quota di legittima (ai sensi dell'art. 13) in tutti i casi in cui si tratti di giudizio contenzioso o di

⁵²⁴ In tal senso F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, op. cit., pp. 80 ss.

⁵²⁵ E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni*, op. cit., p. 143.

⁵²⁶ Nel nostro ordinamento, ne è un esempio l'azione di riduzione ex art. 564 c.c. o anche le azioni che decidono di una domanda di petizione dell'eredità.

⁵²⁷ Infatti, l'art. 13 utilizza il sostantivo «dichiarazione» e la differenza di terminologia rispetto all'incipit dell'art. 39, il quale consente la «circolazione» delle decisioni in materia successoria, è mantenuta anche nelle altre versioni linguistiche come, ad esempio, in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

volontaria giurisdizione. Tali pronunce rientrano nel campo applicativo dell'art. 39, in quanto l'autorità giurisdizionale non si limita solo a recepire una dichiarazione di volontà posta in essere da un soggetto ma compie un'attività decisoria⁵²⁸.

2. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Com'è noto, fondamentale principio posto dal regolamento n. 650/2012 è quello della continuità dello statuto successorio, attuata mediante le norme sulla «circolazione» delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie ed attraverso le norme sul certificato successorio europeo. Invero, le norme sulla «circolazione» di decisioni, atti e transazioni costituiscono una novità di pregevole rilievo per la materia delle successioni, dato che la disciplina di questo profilo era sinora assente sia negli strumenti processuali dell'Unione europea, sia in quelli di diritto internazionale privato dei singoli Stati membri⁵²⁹. Occorre però, sottolineare che tale disciplina fa un passo indietro rispetto al regolamento generale n. 1215/2012 che disciplina la materia civile e commerciale, infatti, queste disposizioni sono modellate su quelle corrispondenti contenute nel regolamento 44/2001⁵³⁰; anzi, la proposta presentata nel 2009 dalla Commissione aveva previsto per la parte relativa all'esecuzione delle decisioni un semplice rinvio agli articoli da 38 a 57 del citato regolamento, soluzione che poi non è però stata mantenuta nel testo definitivo anzitutto per salvaguardare l'autonomia del nuovo atto ed in secondo luogo in considerazione del fatto che la procedura di revisione del regolamento 44/2001 che era in corso all'epoca avrebbe potuto portare – come in effetti è avvenuto – alla modifica delle disposizioni che avrebbero dovuto essere oggetto di richiamo⁵³¹.

È bene precisare che il regime relativo al riconoscimento ed all'efficacia delle decisioni riguarda solo quelle rese in altri Stati membri (artt. 39-43) e, dunque, non anche le pronunce rese in Stati terzi (compresi quegli Stati dell'Unione europea nei quali il regolamento non si applica). Peraltro, nell'ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 la disciplina da esso posta ha portata esclusiva, nel senso che le pronunce rese

⁵²⁸ Nel nostro ordinamento, ad esempio, l'art. 524 c.c. consente ai creditori di instaurare un giudizio di cognizione nei confronti degli eredi allo scopo di farsi autorizzare ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante in modo da soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti.

⁵²⁹ Per rilievi di carattere generale sul punto, si legga A. BONOMI, *Successions internationales*, *op. cit.*, pp. 403 ss.

⁵³⁰ Ciò per garantire il principio di continuità interpretativa tra gli atti comunitari di diritto derivato.

⁵³¹ Come si è visto nella prima parte del presente lavoro, il regolamento 44/2001 è stato sostituito dal regolamento 1215/2012. Pertanto, le norme del regolamento sulle successioni modellate su quelle del regolamento 44/2001 non corrispondono a quelle del nuovo regolamento che hanno apportato modifiche sostanziali alla disciplina della «circolazione» delle decisioni.

negli Stati membri potranno essere ammesse alla «circolazione» intra-comunitaria solo se conformi alle condizioni e seguendo le procedure stabilite nel regolamento. In altre parole, essa non lascia spazio alle regole interne che possono, in ipotesi, trovare applicazione se più favorevoli all'efficacia della pronuncia straniera⁵³².

Per quanto concerne le decisioni di carattere contenzioso si applica la tecnica del riconoscimento automatico di natura processuale, ovvero sia con una norma processuale, ai sensi dell'art. 39, par. 1, si stabilisce l'immediata valenza in tutti gli Stati membri della decisione emessa in un altro Stato europeo. Più precisamente, oggetto del riconoscimento è l'efficacia di accertamento e di modificazione giuridica prodotta dalla decisione straniera che statuisce sul merito. Come si è visto nella definizione di «decisione», non è necessario che la decisione straniera abbia la forma della sentenza per essere riconosciuta. Per quanto riguarda i provvedimenti di volontaria giurisdizione, però, essi non producono alcuna efficacia di accertamento incontrovertibile, pertanto ad essere suscettibile di riconoscimento sarà soltanto la modifica giuridica prodotta, loro tramite, nell'ordinamento di origine⁵³³.

Per aversi il riconoscimento di siffatte decisioni è necessario, però, che sussistano i requisiti – previsti dall'art. 40, lett. da *a*) a *d*) – della loro non manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato richiesto, del rispetto delle regole di instaurazione del contraddittorio nel caso in cui tali decisioni siano state pronunciate in contumacia e della loro non incompatibilità con altra decisione emessa anteriormente in un procedimento fra le stesse parti nello Stato richiesto oppure emessa fra le stesse parti e con lo stesso oggetto in altro Stato membro o in un Paese terzo, che sia riconoscibile nello Stato richiesto. L'accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento può essere richiesto in via principale, facendo ricorso al medesimo procedimento previsto per la dichiarazione di esecutività di cui si dirà di qui a breve, oppure in via incidentale: a tale ultimo riguardo l'art. 39, par. 3, attribuisce competenza alle autorità giurisdizionali degli Stati membri innanzi alle quali pende il procedimento principale.

⁵³² L. FUMAGALLI, *Il sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale e il regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni. Spazi residui per la legge interna?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 4/2015, p. 786.

⁵³³ Invero, in virtù di quanto stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza *Gothaer*, al fine di evitare conflitti negativi di giurisdizione, sembra ragionevole estendere – anche con riferimento al regolamento n. 650/2012 – l'idoneità alla circolazione alla pronunce di rito declinatorie della giurisdizione. Invero, nel dispositivo si legge che l'art. 32 del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria giurisdizione sulla base di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale, indipendentemente dalla qualificazione di tale pronuncia secondo il diritto di un altro Stato membro.

Per quanto concerne le decisioni di condanna in materia successoria emesse all'interno di uno Stato membro, esse possono essere eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi omologate⁵³⁴.

In relazione all'individuazione del giudice o, a seconda dei casi, dell'autorità munita di competenza verticale dinanzi a cui proporre la richiesta di conferimento dell'*exequatur* ovvero la domanda di accertamento dell'efficacia nello Stato richiesto della sentenza in materia successoria, l'art. 45 rinvia alla comunicazione che gli Stati membri hanno dovuto effettuare alla Commissione in conformità all'art. 78. Per quanto concerne l'Italia, il giudice competente è la Corte di Appello del luogo in cui la pronuncia deve essere eseguita ovvero, a scelta dell'istante, a quella nel cui distretto si trova il domicilio del soggetto nei cui confronti è chiesta l'esecuzione. L'art. 44 del regolamento n. 650/2012 stabilisce che, per determinare se una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale ordinamento⁵³⁵.

L'art. 46 del regolamento n. 650/2012 demanda la disciplina del procedimento alla legge processuale dello Stato richiesto della dichiarazione di esecutività⁵³⁶. All'art. 48 il regolamento precisa che si tratta di un procedimento *inaudita altera parte* (in cui l'atto introduttivo è un ricorso) e che l'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. All'istanza vanno allegate una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità e l'attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dell'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'art. 81, par. 2, del regolamento, attualmente contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, all'allegato I (modulo I). In relazione a ciò, l'art. 47 del

⁵³⁴ Come si è visto, la domanda di esecutività deve essere presentata all'autorità giurisdizionale individuata da ciascun ordinamento e successivamente comunicata alla Commissione ai sensi dell'art. 78. La competenza territoriale spetta al giudice del luogo dove si trova il domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, ovvero in maniera concorrente – la scelta è rimessa all'istante – al giudice del luogo dell'esecuzione.

⁵³⁵ Manca, dunque, una nozione europea di domicilio che il regolamento Bruxelles I ed il regolamento Bruxelles I *bis* riservano alle sole persone giuridiche. Nell'ipotesi in cui la decisione straniera sia di mero accertamento o costitutiva e non necessiti di essere attuata in Italia, si ritiene che la competenza territoriale spetterà al giudice nel cui distretto o circondario si trova il domicilio del soggetto nei cui confronti si intende far valere la pronuncia (art. 39, par. 2 del regolamento n. 44/2001 applicato analogicamente al caso di specie).

⁵³⁶ Il procedimento di esecutività è particolare; oltre a non poter effettuare alcun esame nel merito, l'autorità competente non è legittimata a verificare la sussistenza dei motivi che ostano all'esecutività. Svolte le necessarie formalità, saranno accertate la validità dell'atto e la sua forza esecutiva nel paese d'origine indipendentemente dagli sviluppi nello stato di destinazione.

regolamento sulle successioni⁵³⁷ precisa che in mancanza di produzione dell'attestato, il giudice può fissare un termine per la sua presentazione, ovvero accettare un documento equivalente oppure, nel caso in cui ritenga di avere sufficienti informazioni, dispensarne la presentazione. Tali documenti devono essere tradotti da una persona abilitata ad eseguire traduzioni negli Stati membri solo se ciò viene richiesto dall'organo giurisdizionale o dall'autorità che deve rilasciare l'omologazione.

Espletate le formalità di cui all'art. 46 e senza che venga effettuato un controllo sui motivi ostativi di cui all'art. 40, l'autorità giurisdizionale od amministrativa concede l'esecutività. A tal proposito si deve precisare che, nonostante l'art. 40 non ne faccia menzione, è preferibile ritenere che sia possibile porre in essere un controllo⁵³⁸ sulla sussistenza dei requisiti positivi di riconoscibilità e/o esecutività⁵³⁹. Deve ritenersi, altresì, possibile il controllo sui presupposti processuali positivi attinenti la sussistenza della giurisdizione e dell'esecuzione in capo al giudice richiesto, nonché dei presupposti processuali riguardanti la legittimazione e l'interesse ad agire dell'istante.

La decisione che provvede sull'istanza (a prescindere dal contenuto positivo o negativo della stessa) è immediatamente notificata al richiedente secondo la procedura di notifica prevista dallo Stato membro di esecuzione⁵⁴⁰. Precisamente, se la richiesta viene accolta, la dichiarazione di esecutività viene notificata personalmente alla parte contro cui è chiesta l'esecuzione e deve essere corredata della decisione nel caso in cui essa non gli sia stata già notificata o comunicata.

È possibile anche una dichiarazione di esecutività parziale quando ciò viene richiesto dalla parte interessata oppure quando solo alcuni capi della decisione estera sono suscettibili di riconoscimento; ciò può avvenire, ad esempio, perché una decisione precedentemente emessa nello Stato richiesto, o ivi riconoscibile, risulta in contrasto solo con alcuni capi della sentenza in questione⁵⁴¹.

Avverso la decisione con la quale si provvede sulla istanza di esecuzione (di accoglimento o di rigetto) ciascuna parte può proporre ricorso davanti all'organo

⁵³⁷ Con una previsione del tutto identica a quella contenuta nell'art. 55 regolamento Bruxelles I.

⁵³⁸ Tale controllo era stato individuato dalla dottrina in riferimento all'art. 41 del reg. n. 44/2001. Si veda per tutti, E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento e l'esecuzione*, op. cit., pp. 368 ss.

⁵³⁹ Il riferimento è alla decisione a contenuto condannatorio in materia successoria proveniente da un altro Stato membro.

⁵⁴⁰ Se lo stato di esecuzione è l'Italia la decisione viene notificata al domicilio eletto dall'istante, ove quest'ultimo lo abbia eletto nel foro al momento della presentazione dell'istanza di esecuzione.

⁵⁴¹ L'art. 48 stabilisce che in questa fase non viene verificata la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento e precisa che la parte contro cui viene richiesta l'esecuzione «non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni».

giurisdizionale individuato dallo Stato membro e comunicato alla Commissione⁵⁴². L'opposizione consiste in una fase processuale da svolgersi nel contraddittorio tra le parti⁵⁴³. È evidente, dunque, che l'instaurazione del contraddittorio è rinviata ad una fase di opposizione eventuale, avviata su ricorso di parte da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione di esecutività, aumentati a sessanta nel caso di residenza della parte in altro Stato membro. Come risulta dal testo dell'art. 50, par. 1, la legittimazione spetta unicamente alle parti del procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento. Il testo dell'art. 50, par. 5, prevede che il ricorso contro la dichiarazione di esecutività debba essere proposto «*entro trenta giorni [termine di decadenza] dalla data di notificazione o comunicazione della stessa*», che diventano sessanta se «*la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività*»; la norma aggiunge che tale termine «*non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza*».

In sede di ricorso *ex art. 50* del regolamento n. 650/2012 l'autorità giurisdizionale potrà valutare la sussistenza di alcuno dei requisiti ostativi al riconoscimento e, conseguentemente, constatare l'esistenza di un ostacolo alla concessione della declaratoria di esecutività. A prescindere dal tenore letterale della previsione è da ritenere che vi sia altresì la possibilità, per il giudice, di verificare nuovamente la sussistenza dei presupposti processuali attinenti all'autorità giurisdizionale (giurisdizione e competenza), alle parti (legittimazione ad agire, interesse ad agire) così come di controllare la sussistenza dei requisiti positivi di riconoscibilità. Ove si ravvisi la sussistenza di un requisito ostativo ovvero l'insussistenza di un requisito positivo di riconoscibilità, oppure la carenza di un presupposto processuale, l'autorità giurisdizionale dovrà necessariamente revocare la dichiarazione di esecutività. Nel caso in cui non si ravvisi alcun requisito ostativo ma si riscontri la sussistenza di tutti i requisiti positivi e l'integrazione di tutti i presupposti processuali positivi, l'autorità giurisdizionale dovrà rigettare il ricorso proposto ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulle successioni.

Il ricorso *ex art. 50* può sospendere l'esecutività della decisione qualora la parte interessata ne faccia istanza; l'intero procedimento è delineato in maniera sommaria dal regolamento, che si limita a prevedere che esso debba svolgersi secondo le norme processuali interne dello Stato del foro e concludersi con una decisione di conferma, rigetto

⁵⁴² Nel caso dell'Italia si tratta, ancora una volta, della Corte di Appello.

⁵⁴³ Se la parte è contumace si applicano le condizioni di cui all'articolo 16 (relative alla verifica della ricevibilità).

o revoca della dichiarazione di esecutività; si tratta però, come già per il regolamento 44/2001, di un procedimento che ha natura uniforme in tutti gli Stati membri e che ha carattere esclusivo, cosicché non può ricorrersi a nessun procedimento nazionale, neppure se meno oneroso ed idoneo a determinare lo stesso risultato pratico⁵⁴⁴.

Il giudice cui viene chiesto di accertare il riconoscimento della decisione o di disporne l'esecutività può sospendere il procedimento, secondo quanto prevede l'art. 42, quando la pronuncia *de qua* sia oggetto di gravame nello Stato di origine con un mezzo di impugnazione ordinario⁵⁴⁵; ovviamente, qualora l'impugnazione nello Stato di origine comporti la sospensione dell'esecutorietà della sentenza, conseguentemente essa non potrà ricevere esecuzione nemmeno nello Stato richiesto, per il venir meno di un necessario presupposto.

Orbene, se nello Stato di origine il provvedimento è suscettibile di produrre un'efficacia provvisoria extraprocessuale di accertamento o costituiva benché non munito di tendenziale stabilità, tali effetti potranno «circolare» all'interno degli ordinamenti europei ai sensi degli artt. 39 e ss.⁵⁴⁶. Dunque, è evidente che l'art. 42 del regolamento n. 650/2012 si riferisce alle sole ipotesi in cui sia invocata nello Stato richiesto l'efficacia di accertamento o di modificazione giuridica di una decisione automaticamente riconoscibile nello Stato richiesto ma impugnata nello Stato di origine. Peraltro, poiché la finalità della sospensione di cui all'art. 42 è quella di impedire che il giudice dello Stato richiesto prenda in considerazione gli effetti prodotti dalla decisione, è evidente che siffatta sospensione potrà essere invocata tanto nel caso di riconoscimento richiesto in via principale, quanto in quello esercitato in via incidentale⁵⁴⁷.

Nel caso in cui l'efficacia di accertamento o di modificazione giuridica della decisione straniera sia invocata nell'ambito di un giudizio di cognizione già pendente in

⁵⁴⁴ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *In nuovo diritto internazionale privato delle successioni*, op. cit., pp. 127 ss.

⁵⁴⁵ La nozione di mezzo ordinario di impugnazione è molto diversa da uno Stato membro all'altro. Sul punto, si ricorda la *relazione Schlosser* alla convenzione di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno alla Convenzione di Bruxelles indicava che si era rivelato impossibile trovare un concetto equivalente alla nozione di mezzi di impugnazione ordinari e straordinari nelle legislazioni di Irlanda e Regno Unito. Negli stessi Paesi continentali della (allora) Comunità la nozione non era univoca, sicché era preferibile lasciare la questione alla discrezionalità del giudice richiesto, il quale avrebbe dovuto ricorrere «con moderazione» al potere di sospendere l'esecuzione. La nozione è stata poi oggetto di interpretazione pregiudiziale da parte della Corte di giustizia con riferimento alle norme contenute rispettivamente negli articoli 30 e 38 della Convenzione di Bruxelles; nella decisione resa il 22 novembre 1977, *Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva*, causa C-43/77, la Corte ha ritenuto che l'espressione «mezzo ordinario» indica «ogni tipo di impugnazione che rappresenti uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere».

⁵⁴⁶ Nel caso in cui la pronuncia provenga dall'Italia ciò non sarà possibile, in quanto qui si ritiene che la sentenza di accertamento o costitutiva produce effetti extraprocessuali solo a seguito del suo passaggio in giudicato.

⁵⁴⁷ Sul punto per più ampie considerazioni, si legga E. D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 157 ss.

primo grado e sorgano contestazioni in proposito, le quali inducano una delle parti a chiedere all'autorità giurisdizionale di decidere siffatta questione incidentale con efficacia di giudicato, trasformandola così in una causa incidentale⁵⁴⁸, la competenza a decidere sulla domanda, ai sensi dell'art. 39, par. 3 del reg. 650/2012, spetterà al giudice del procedimento in corso. Si precisa che la questione incidentale non dà luogo ad una nuova causa, di conseguenza non è necessario che dell'efficacia del provvedimento si decida con valenza di giudicato.

Il regolamento non si occupa, invece, della possibilità di proporre un'azione di accertamento negativo finalizzata ad accertare l'inidoneità del provvedimento in materia successoria alla «circolazione» nello Stato richiesto. In mancanza, dunque, di una disposizione regolamentare che si occupi della questione, la disciplina viene rimessa alle norme di diritto processuale dello Stato richiesto. Di conseguenza, si potrà proporre tale azione di accertamento solo e soltanto nel caso in cui la normativa processuale dello Stato membro contempli tale fattispecie processuale.

Infine, ai sensi dell'art. 53⁵⁴⁹ del regolamento l'autorità giurisdizionale davanti a cui sia proposto un ricorso avverso la dichiarazione di esecutività ovvero l'autorità giurisdizionale dell'impugnazione del provvedimento conclusivo di siffatto ricorso possono sospendere il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro di origine. In virtù della continuità di interpretazione tra il regolamento Bruxelles I ed in regolamento settoriale sulle successioni, per l'interpretazione della seconda disposizione di cui all'art. 53 si potrà far riferimento alle decisioni giurisprudenziali ed alla dottrina relativa all'art. 46, par. 1 del regolamento n. 44/2001⁵⁵⁰.

3. Motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 40 del regolamento n. 650/2012 il riconoscimento è impedito soltanto in presenza di uno dei requisiti ostativi tassativamente elencati in esso. Vi è da dire che nell'ambito del procedimento volto ad ottenere l'accertamento dell'efficacia della decisione proveniente da un altro Stato membro, tali requisiti assumono il carattere di fatti impeditivi del riconoscimento ed in quanto tali, l'onere della loro mancata allegazione o prova grava su colui il quale si oppone al riconoscimento.

⁵⁴⁸ Nell'ordinamento italiano, se tale domanda viene proposta dal convenuto dovrà essere contenuta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta; se invece viene proposta dall'attore essa dovrà essere avanzata inderogabilmente all'udienza di prima comparizione di all'art. 183 c.p.c.

⁵⁴⁹ Modellato sull'art. 46, par. 1 del regolamento n. 44/2001.

⁵⁵⁰ E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione*, op. cit., p. 166.

I motivi ostativi tassativamente previsti dall'art. 40 sono, sostanzialmente, gli stessi considerati per le decisioni sin qui analizzate, di cui al regime generale del regolamento n. 44/2001 rifiuto dal regolamento n. 1215/2012, nonché previsti per la disciplina settoriale del diritto di famiglia. Ciò nonostante, sebbene non si scenderà nei dettagli, è necessario – in ragione della particolarità e della delicatezza della materia trattata – effettuare alcune precisazioni su ciascuno dei singoli motivi.

Il primo motivo ostativo, indicato alla lett. a), si riferisce all'ipotesi in cui la decisione proveniente da un altro Stato membro in materia successoria sia manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto⁵⁵¹.

Alla stregua di quanto detto nei capitoli precedenti, anche in materia di successioni, la nozione di ordine pubblico riguarda sia l'ordine pubblico sostanziale che l'ordine pubblico processuale, il quale chiaramente comprende l'obbligo di rispettare i principi fondamentali che costituiscono il contenuto del diritto al giusto processo secondo i canoni stabiliti dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ciò che non si rinviene nel regolamento n. 650/2012 è una disposizione di contenuto pari a quella prevista dall'art. 35, par. 3 del reg. 44/2001, secondo il quale non si può procedere al controllo circa la competenza dei giudici dello Stato membro di origine. Invero, tale “silenzio” potrebbe significare sia l'estensione di tale divieto anche alla materia della successione, sia di contro, una omissione che implica la possibilità di tale controllo. Chiaramente sarà la Corte di giustizia, in via interpretativa, a chiarirne la portata.

Alla lett. b) dell'art. 40 il regolamento prevede che il riconoscimento non ha luogo se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, eccetto le ipotesi in cui il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, non ha impugnato la decisione. Anche in relazione a tale aspetto è di aiuto, in assenza di pronunce specifiche sul caso, la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al regolamento Bruxelles I⁵⁵².

⁵⁵¹ Val la pena ricordare che il requisito ostativo dell'ordine pubblico è l'unico idoneo a valere anche come fatto estintivo dell'efficacia della decisione straniera in Italia in caso di sopravvenuta contrarietà della sentenza estera ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

⁵⁵² Per osservazioni in proposito J. J. FOYER, *Reconnaissance, acceptation et exécution des jugements étrangers*, op. cit., p. 156, il quale considera questa eventualità come molto rara in materia successoria. Si tratta, come detto, della possibilità di verificare in sede di riconoscimento o di esecuzione il rispetto nel corso del processo dei diritti fondamentali della difesa, come la Corte di giustizia ha affermato nella pronuncia del 28 marzo 2000, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, cit.; la Corte, dopo aver premesso che, alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, «il giudice

Ancora in relazione al rispetto dei diritti della difesa, manca una norma che vieti il riconoscimento della decisione nel caso di violazione della garanzia processuale del contraddittorio, ovvero sia di un motivo ostativo al riconoscimento diverso dalla mancata conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio. Nel regolamento sulle successioni, manca per esempio, una norma del tenore dell'art. 23, lett. *d*) del regolamento Bruxelles II *bis*, alla luce della quale il mancato rispetto dei diritti della difesa si concreta, in tema di responsabilità genitoriale, nel mancato ascolto del soggetto che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità⁵⁵³.

Per quanto riguarda la condizione della non incompatibilità del provvedimento da riconoscere con altre decisioni rese nello Stato richiesto o ivi riconoscibili, non si può escludere, come si è detto per gli altri settori oggetto di analisi, la possibilità dell'apertura in differenti Stati membri, oppure in Stati membri e in Stati terzi, di procedimenti paralleli che potrebbero portare a pronunce diverse ed eventualmente contrastanti o comunque inconciliabili⁵⁵⁴. Tuttavia il fatto che i criteri di competenza giurisdizionale si pongono tendenzialmente come esclusivi, unito all'esistenza dell'obbligo per il giudice di verificare d'ufficio la propria competenza ed alla previsione dei meccanismi della litispendenza e della connessione, dovrebbero consentire di ridurre a casi davvero sporadici questa eventualità, in particolare quando siano interessati unicamente Stati membri. Potrebbero, invece, essere più frequenti ipotesi di incompatibilità che si verificano fra la pronuncia da riconoscere ed eventuali decisioni di Stati terzi – inclusi gli Stati membri dell'Unione europea che non abbiano partecipato all'adozione del regolamento – che siano state riconosciute, o abbiano titolo per essere riconosciute, nello Stato richiesto.

Vi è però una particolarità di non poco conto da evidenziare: negli ultimi due motivi ostativi previsti dall'art. 40 del regolamento che disciplina le successioni si precisa che la decisione non è riconosciuta se incompatibile con una decisione emessa in un

nazionale di uno Stato contraente ha il diritto di ritenere che il rifiuto di sentire la difesa di un imputato assente dal dibattimento costituisca una violazione manifesta di un diritto fondamentale» (par. 40), ha affermato, con riferimento ad una sentenza emanata in contumacia in Francia, che «il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall'ordinamento dello Stato d'origine e dalla Convenzione stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d'origine, come sancito dalla CEDU» (par. 44); questo principio è stato poi confermato dalla Corte nella sentenza del 2 aprile 2009, *Marco Gambazzi c. Daimler Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, causa C-394/07; a tale proposito si legga H. GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution*, *op. cit.*, pp. 412 ss.; A.-L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho internacional privado*, Madrid, 13a ed., vol. I, Granada, 2012, pp. 540 ss.

⁵⁵³ In relazione a tale punto si legga, MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT, *op.cit.*, pp.667 e 668, nel quale si legge che non può essere adottata una decisione che riguardi pretese successorie di un soggetto che non è stato messo in condizioni di partecipare al giudizio.

⁵⁵⁴ Il riferimento è alle lett. *c*) e *d*) dell'art. 40 del regolamento n. 650/2012.

«procedimento», a differenza del corrispettivo art. 34, par. 3 del regolamento n. 44/2001 laddove ci si riferisce esclusivamente ad un provvedimento reso «*in a dispute*»⁵⁵⁵, ciò per evidenziare che il regolamento n. 650/2012 prevede la «circolazione» dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.

In ultimo, si deve precisare l'onere di addurre le prove a sostegno della sussistenza di una legittima ragione di rifiuto spetta a chi si oppone al riconoscimento o all'esecuzione. Il regolamento non precisa se sia possibile che in questa fase sia il giudice stesso a rilevare d'ufficio motivi ulteriori rispetto a quelli eventualmente avanzati dalla parte che ha proposto opposizione. Tuttavia, la circostanza che il principio di «libera circolazione» delle decisioni e il fatto che la procedura di opposizione è solo eventuale e avviata su istanza di parte inducono a propendere per la soluzione negativa⁵⁵⁶.

4. Accettazione ed esecutività degli atti pubblici

Il regolamento n. 650/2012 prevede, all'art. 59, par. 1, che «*un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato*».

In tale articolo il legislatore europeo affronta la questione della «circolazione» internazionale degli atti pubblici, certamente non nuova, ma di particolare rilievo nel campo delle successioni, materia per la quale il ricorso a tale tipo di atti può essere frequente. Si pensi, ad esempio, alla necessità di un inventario di eredità da compiere in diversi Stati, o di un atto di rinuncia o di accettazione dell'eredità, che l'interessato potrà perfezionare nel proprio Paese di residenza e relativo ad una successione apertasi all'estero. È evidente, quindi, che nella materia delle successioni merita rilievo l'utilizzazione transfrontaliera di atti pubblici⁵⁵⁷.

Sino all'adozione di tale atto, il problema è stato affrontato mediante il ricorso alle regole previste dai diversi sistemi di diritto internazionale privato e processuale in vigore in ciascuno Stato ed alle soluzioni suggerite dalle decisioni giurisprudenziali e dalla prassi.

⁵⁵⁵ Il testo inglese del regolamento n. 44/2001 rende meglio il concetto, atteso che tale regolamento non prevede il riconoscimento di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

⁵⁵⁶ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, op. cit., pp. 124 ss.

⁵⁵⁷ In questo senso, R. CAFARI PANICO, *L'efficacia degli atti pubblici stranieri. la proposta di regolamento su giurisdizione e legge applicabile a successioni e testamenti*, M. C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di) in *Le nuove competenze comunitari*, op. cit., pp.171 ss.

La nozione di atto pubblico, attualmente si rinviene nell'art. 3, n. 1, lett. i), del regolamento n. 650/2012, il quale l'ha mutuata dal testo del regolamento n. 805/2004 il quale, a sua volta, lo ha tratto dal contenuto della sentenza *Unibank*⁵⁵⁸. Per atto pubblico si intende «qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine»⁵⁵⁹. Non potranno essere ammessi alle stesse regole di «circolazione» gli atti che non corrispondono alla definizione anche se nel proprio Stato di origine essi producono «effetti comparabili». Questi ultimi sono ammessi – quando non vi sia la possibilità di efficacia piena – solo per gli atti che, fin dall'origine sono «atti pubblici».

Agli artt. 59 e 60, il regolamento disciplina la accettazione e l'esecuzione degli atti pubblici.

In relazione a questa tipologia di atti, la dottrina ha ritenuto che fosse più consono parlare di «accettazione» e non di «riconoscimento» ritenendo che quest'ultima nozione, in relazione agli atti pubblici, potesse essere foriera di equivoci interpretativi in quanto essa va riservata precipuamente alle decisioni giudiziarie e per gli altri tipi di atto. Invero, a prescindere dal termine utilizzato, il regolamento n. 650/2012 ha il pregio di aver creato una disciplina a sé stante che appare sufficientemente compiuta, conforme ai principi e, almeno ad un primo esame, in grado di funzionare.

L'art. 59 stabilisce che gli atti pubblici redatti in uno Stato membro hanno «la stessa efficacia probatoria» che possiedono nello Stato membro d'origine o devono comunque essere ammessi a produrre «gli effetti più comparabili», alla sola condizione «che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato». Nel secondo caso ci si riferisce all'ipotesi in cui, a causa dell'eterogeneità dei contenuti delle diverse legislazioni, nazionali, un determinato tipo di effetto sia ignoto al

⁵⁵⁸ Corte di giustizia, sentenza del 17 giugno 1999, causa C-260/1997, *Unibank A/S c. Flemming G. Christensen*.

⁵⁵⁹ Com'è evidente la nozione di atto pubblico varia da Stato a Stato. Proprio a causa dell'eterogeneità degli atti in essi emanati, al fine di meglio precisare quali caratteristiche dovesse rivestire un atto per poter essere definito come «pubblico», la relazione Jenard – Möller alla Convenzione di Lugano del 1988, aveva precisato (al punto 72) che l'autenticità dell'atto doveva essere attestata da un'autorità pubblica e riguardare «il contenuto dell'atto e non solo, ad esempio, la firma». La Corte aveva avallato questa interpretazione nella decisione pronunciata il 17 giugno 1999, *Unibank A/S c. Flemming G. Christensen*, causa C-260/97, nella quale, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, aveva negato la natura di atto autentico (questa era la terminologia utilizzata dalla convenzione) ad un titolo di credito danese. Precisamente la corte ha affermato che «il carattere autentico di tali atti deve essere dimostrato in modo incontestabile, cosicché il giudice dello Stato di cui trattasi possa far affidamento sull'autenticità degli stessi». In dottrina si veda, R. CAFARI PANICO, *L'efficacia degli atti pubblici stranieri*, op. cit., pp. 184 ss.

diritto dello Stato richiesto. In tale ipotesi, in virtù di un processo di adattamento, dovrà essere identificato un tipo di atto che produca effetti equivalenti o per lo meno paragonabili a quello dell'atto straniero⁵⁶⁰. Si tratta di un'operazione che viene solitamente compiuta in occasione del riconoscimento di effetti agli atti pubblici stranieri, inclusi gli atti notarili, per il tramite delle norme di diritto internazionale privato.

Da un punto di vista strettamente pratico, al fine di facilitare l'accettazione degli atti pubblici, l'art. 59, nella seconda parte del par. 1 del regolamento n. 650/2012 stabilisce che chi intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che lo rilascia di *«compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2»*, precisando in esso anche *«quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine»*. A seguito dell'adozione da parte della Commissione del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, il modulo da utilizzare per l'attestato relativo all'atto pubblico in materia di successioni di cui all'art. 59, par. 1 ed all'art. 60, par. 2 del regolamento n. 650/2012 è il modulo II figurante all'allegato II del regolamento di esecuzione.

Il par. 2 dell'art. 59 spiega la regola dell'assoggettamento della forza probatoria dell'atto alla sua legge di origine, affermando che *«qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro di origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato»*. Interessante è la precisazione effettuata nel considerando n. 62, il quale precisa ulteriormente che *«l'“autenticità” dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto»* e dovrebbe inoltre comprendere *«gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate»*.

La soluzione è diversa se viene contestato il contenuto dell'atto. Il par. 3 dello stesso art. 59 specifica che *«qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III»*. In questo caso è competente il giudice individuato

⁵⁶⁰ Di ausilio interpretativo è il considerando n. 61 prevede al riguardo che nel *«determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine»*.

secondo le norme previste dal regolamento, poiché si tratterà, nella normalità dei casi, di questioni rilevanti per il merito della devoluzione della successione.

Il regime nulla dice per l'ipotesi di mancata accettazione dell'atto nel Paese di destinazione. La soluzione più plausibile sembra essere quella dell'applicazione analogica di quanto prevedano i parr. 2 e 3 dell'art. 39, per il caso di riconoscimento delle decisioni giudiziarie: qualunque interessato potrà dar seguito alla procedura prevista dagli artt. Da 45 a 58.

L'art. 60 ammette, invece, la possibilità che gli atti pubblici siano dichiarati esecutivi attraverso lo stesso procedimento che il regolamento prevede per le decisioni giudiziarie, mentre la stessa autorità che ha redatto l'atto rilascia l'attestato che ne identifica gli elementi essenziali e la sua forza esecutiva. Si tratta di una disposizione analoga a quelle contenute nel regolamento 44/2001 ed in precedenza nella Convenzione di Bruxelles del 1968, che non hanno suscitato problemi particolari.

Il rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative costituisce l'unico motivo di rifiuto dell'esecuzione degli atti pubblici. La clausola dell'ordine pubblico è quella solita utilizzata nel campo del diritto internazionale privato e processuale. Maggiore interesse pratico sorge per l'analisi delle varie categorie di norme imperative destinate ad influire sulla «circolazione» dell'atto nello Stato di destinazione. In particolare potranno avere rilievo anche nella materia delle successioni quelle relative ai trasferimenti immobiliari ed all'accesso ai pubblici registri.

Le norme sin qui esaminate non riguardano il caso in cui il notaio, conformemente a quanto previsto all'art. 3, par. 2, del regolamento⁵⁶¹, interviene quale «organo giurisdizionale», ossia agisce su delega o sotto il controllo di autorità giudiziaria, come previsto dalle legislazioni di numerosi Paesi dell'Unione europea. In tal caso si applicheranno anche al notaio le regole previste per il giudice e agli atti notarili quelle che disciplinano la «circolazione» delle decisioni giudiziarie.

5. Esecutività delle transazioni giudiziarie

L'art. 61 del regolamento prevede la possibilità che le transazioni giudiziarie che siano esecutive nello Stato membro di origine possono essere eseguite negli Stati membri attraverso la stessa procedura prevista per le decisioni, ovvero sia secondo la procedura di cui agli artt. Da 45 a 58 del regolamento sulle successioni, sempre previo conferimento (e non già riconoscimento) dell'efficacia esecutiva da parte dello Stato richiesto.

⁵⁶¹ Si vedano, altresì, i considerando nn. 20, 21 e 22.

Come per la nozione di «decisione» e di «atto pubblico», il regolamento fornisce anche la nozione di «transazione giudiziale», la quale ai sensi dell'art. 3, lett. h) ricomprende sia gli accordi in materia di successioni approvate da un'autorità giurisdizionale o concluse davanti all'organo giurisdizionale nel corso di un procedimento, sia le soluzioni transattive che siano state raggiunte in sede stragiudiziale ma siano poi state omologate dall'autorità giudiziaria dello Stato in cui l'accordo è stato concluso⁵⁶².

Come per gli atti pubblici, anche per le transazioni giudiziarie può essere difficile qualificare gli atti giudiziari adottati secondo i diversi sistemi nazionali. Di aiuto, sebbene datata e pronunciata sotto l'egida della Convenzione di Bruxelles del 1968, è sicuramente la sentenza *Solo Kleinmotoren GmbH*, in cui la Corte di giustizia ha stabilito che le transazioni giudiziarie rivestono «carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende innanzi tutto dalla volontà delle parti» e si distinguono pertanto dalle decisioni nelle quali invece l'organo giurisdizionale «statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti»⁵⁶³.

Affinché la transazione giudiziaria possa ottenere il conferimento dell'esecutività da parte dell'ordinamento richiesto è necessario e sufficiente che, essa sia già titolo esecutivo nello Stato di origine. L'art. 61 del regolamento che disciplina la materia successoria nulla dice circa la tipologia di efficacia suscettibile di essere prodotta dalla transazione giudiziaria omologata. Cioè, la norma non precisa se quest'ultima possa essere utilizzata nello Stato richiesto per iniziare qualsiasi tipo di esecuzione⁵⁶⁴ nel caso in cui una simile valenza sia attribuita al verbale di conciliazione omologato nell'ordinamento dello Stato richiesto dell'esecuzione ma non anche in quello di origine⁵⁶⁵. In assenza di precisazione, la questione è demandata alla disciplina interna degli Stati membri, in attesa di pronuncia, in via interpretativa, della Corte di giustizia.

L'unico possibile motivo di rifiuto – come è stabilito per gli atti pubblici – consiste nella contrarietà dell'esecuzione della transazione all'ordine pubblico dello Stato richiesto, che potrà essere invocato solo proponendo ricorso ai sensi dell'art. 50 o dell'art. 51. Per

⁵⁶² L'art. 2, lett. h), letteralmente, precisa che il termine si riferisce ad ogni transazione «in materia di successioni approvata dall'organo giurisdizionale o conclusa davanti all'organo giurisdizionale nel corso di un procedimento». La disposizione, che riprende quella contenuta nell'art. 2, par. 1, n. 2, del regolamento 4/2009, è pertanto più precisa di quella contenuta nel corrispondente art. 48 del regolamento 44/2001.

⁵⁶³ Sentenza *Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio Boch*, cit., in particolare par. 17 e 18.

⁵⁶⁴ Ci si chiede cioè se essa possa essere posta alla base sia di un'azione di espropriazione forzata, sia di un'azione volta alla consegna o rilascio e quella concernete obblighi di fare fungibili. La possibilità di azionare tali ultime tipologie di esecuzione, come si è avuto modo di vedere, costituisce la grande innovazione che il regolamento n. 1215/2012 ha apportato al titolo esecutivo europeo col quale, prima del regolamento Bruxelles I bis, si poteva azionare solo l'esecuzione forzata di crediti.

⁵⁶⁵ E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle decisioni*, op. cit., p. 167.

facilitarne la «circolazione», il par. 2 dell'art.61 stabilisce che le autorità giurisdizionali che approvano o raccolgono la transazione ne rilasciano un attestato su istanza della parte interessata, utilizzando, anche in questo caso, un modello predisposto dalle istituzioni comunitarie secondo la stessa procedura consultiva prevista da altre disposizioni del regolamento⁵⁶⁶. Invero, sebbene l'art. 61, par. 3 del regolamento n. 650/2012 faccia riferimento alla mera contrarietà all'ordine pubblico appare ragionevole ritenere che sia possibile proporre ricorso avverso il provvedimento di concessione dell'*exequatur* anche per lamentarsi del fatto che la transazione giudiziaria non era esecutiva nello Stato di origine, essendo quest'ultimo un presupposto indispensabile per il conferimento dell'esecutività nello Stato membro richiesto.

6. Il certificato successorio europeo

Il regolamento istituisce nel capo VI un nuovo tipo di atto pubblico produttivo di effetti identici in tutti gli Stati membri, ossia il certificato successorio europeo. Esso è il primo atto pubblico creato e regolato direttamente ed interamente da norme dell'Unione europea. Il documento, redatto secondo un modello uniforme predisposto dalla Commissione nel modulo V all'allegato V del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, ha per obiettivo di facilitare la prova della qualità delle persone abilitate a far valere i propri diritti o ad esercitare poteri di amministrazione della successione, evitando così che siano necessari più documenti rilasciati da autorità diverse nel caso di beni situati in più Stati membri.

In questa sede, in funzione dell'obiettivo del presente lavoro, non si analizzeranno la natura, le funzioni, la competenza per il rilascio e la relativa procedura, bensì, dando per scontato che il certificato sia stato rilasciato secondo la procedura prevista dal regolamento dalle autorità dello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza secondo i criteri generali stabiliti dal capo II del regolamento stesso, su richiesta della persona o delle persone interessate a far valere le loro qualità in un altro Stato membro, si considererà esclusivamente la «circolazione» del certificato successorio e della sua efficacia.

L'art. 69, par. 1 del regolamento stabilisce che il certificato successorio europeo «*produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento*». L'assenza di un procedimento non significa però che all'atto della presentazione del certificato – o meglio, di una sua copia conforme – non sia possibile esercitare alcun controllo; questo si deduce indirettamente dalla possibilità attribuita

⁵⁶⁶ Si tratta del modulo III figurante all'allegato III del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.

dall'art. 71 a «*chiunque dimostri di avervi interesse*» di chiedere all'autorità emittente la rettifica dell'atto o la sua modifica o revoca e dal diritto di ricorso all'autorità giudiziaria che l'art. 72 conferisce a tutte le persone legittimate a chiederne il rilascio.

Il regolamento non considera la possibilità per un'autorità nazionale di rifiutare di dare effetto al certificato successorio per contrarietà all'ordine pubblico. Sebbene le possibilità di contrasto con l'ordine pubblico siano molto rare, tale controllo deve essere comunque ammesso. Poiché l'eccezione della contrarietà all'ordine pubblico è prevista dagli artt. 40, 59, 60 e 61 per quanto concerne, rispettivamente, il riconoscimento delle decisioni, l'accettazione e l'esecuzione degli atti pubblici e l'esecutività delle transazioni giudiziarie, un'interpretazione sistematica del regolamento porta a considerare che analogo limite possa essere opposto anche al certificato successorio europeo⁵⁶⁷. Tale interpretazione è, peraltro, rafforzata dal richiamo all'ordine pubblico fatto dal considerando n. 6.

Non è naturalmente da escludere la possibilità che vengano rilasciati più certificati successori europei relativi alla stessa successione⁵⁶⁸ a causa di conflitti positivi di competenza fra Stati membri, oppure qualora, per effetto di divergenze nell'identificazione del luogo dell'ultima residenza abituale del *de cuius*, le autorità di più paesi si considerino competenti al rilascio di un certificato su richiesta di persone diverse. Poiché in questi casi non possono ovviamente operare le norme sulla litispendenza, esiste il rischio che vengano emanati contemporaneamente atti di contenuto diverso, soprattutto quando la discordante identificazione dell'ultima residenza abituale conduce all'applicazione di leggi successorie differenti. In simili ipotesi, nessuno dei due certificati potrebbe prevalere sull'altro, perché, a differenza di una decisione giudiziaria, essi non sono idonei a produrre effetti di giudicato. Di conseguenza la questione, ove non potesse essere risolta stragiudizialmente, dovrebbe essere portata innanzi all'organo giurisdizionale di uno degli Stati implicati, il quale dovrebbe innanzitutto pronunciarsi sulla propria competenza, e poi stabilire quale fra i certificati sia stato rilasciato legittimamente. Le norme sulla litispendenza impedirebbero comunque che sulla questione si pronuncino le autorità di più Stati membri.

⁵⁶⁷ A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, op. cit., p. 245.

⁵⁶⁸ Il Max-Planck-Institut di Amburgo aveva dedicato ampie osservazioni alla questione, indicando come l'istituzione di un registro elettronico dei certificati successori europei, accessibile alle autorità degli Stati membri e, in misura più limitata, alle persone interessate al rilascio di un certificato, avrebbe potuto dare una soluzione efficace al problema della coesistenza di più certificati e, più in generale, a tutti gli altri problemi che potranno presentarsi riguardo al buon funzionamento del nuovo strumento (*Comments on the European Commission's Proposal*, cit., pp. 676 ss.).

Poiché il ricorso al certificato successorio europeo è facoltativo e, pertanto, le autorità ed i notai degli Stati membri possono continuare a rilasciare le certificazioni previste dalle loro rispettive leggi interne, le persone interessate alla successione, in particolare se residenti in un paese diverso da quello dell'ultima residenza abituale del *de cuius*, possono dunque ritenere preferibile rivolgersi alle autorità di un altro Stato⁵⁶⁹ se valutano che tale soluzione sia più comoda, più economica o più veloce. Questo lascia aperta la possibilità che siano rilasciati, come detto, più certificati nazionali, oppure uno o più certificati nazionali e un certificato successorio europeo. In siffatte ipotesi i principi applicabili per dirimere eventuali conflitti sono gli stessi che si sono prospettati nel caso di contrasto fra atti pubblici, dato che il regolamento non assegna al certificato successorio europeo carattere formalmente prevalente; pertanto la questione, qualora non possa essere composta stragiudizialmente, dovrà essere sottoposta alla valutazione degli organi giurisdizionali competenti ai sensi del capo II del regolamento. Il certificato successorio europeo potrebbe peraltro rivelarsi maggiormente affidabile dei certificati nazionali su un piano di fatto perché il suo rilascio è di competenza delle autorità dello stesso Stato i cui giudici sono competenti, le quali basano quindi le loro valutazioni sulle medesime norme giuridiche, anche ulteriori rispetto a quelle uniformi introdotte dal regolamento, che verrebbero applicate da questi ultimi e, più in generale, considerano la vicenda successoria e le diverse questioni ad essa connesse da un'identica prospettiva.

⁵⁶⁹ Ad esempio quello della loro residenza, oppure quello o quelli nel cui territorio sono situati i beni

CAPITOLO IV

Il regolamento (UE) n. 2015/848: la «libera circolazione» delle decisioni inerenti le procedure d'insolvenza transfrontaliere

1. Gli obiettivi della riforma

Com'è noto, la materia dell'insolvenza transfrontaliera è disciplinata, a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1346/2000⁵⁷⁰ che, a partire dal 26 giugno 2017, sarà sostituito dal regolamento (UE) n. 2015/848⁵⁷¹. Sino a tale data, dunque, alle procedure d'insolvenza transfrontaliera sarà applicabile ancora la vecchia disciplina.

⁵⁷⁰ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla procedura d'insolvenza, in GUCE n. L 160, del 30 giugno 2000, p. 1.

⁵⁷¹ Regolamento (UE) n. 848/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure d'insolvenza (Rifusione), in *GUUE*, L 141, del 5 giugno 2015, p. 19. Il regolamento è entrato in vigore il 26 giugno 2015 ed, ai sensi dell'art. 91, abroga il precedente regolamento. In deroga a tale disposizione, però, il regolamento n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di insolvenza che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono state aperte prima del 26 giugno 2017 (art. 84 del *Recast*). Vi sono delle norme applicabili prima del 26 giugno 2017, quali quelle che disciplinano le informazioni che gli Stati dovranno fornire alla Commissione circa il diritto fallimentare nazionale; ma ve ne sono altre che sono applicabili successivamente a tale data, come quelle relative alla disciplina sui registri fallimentari e sulla interconnessione tra essi a livello europeo. In dottrina: R. BORK, *Principles of Cross Border Insolvency Law*, Oxford, 2017; G. MC CORMACK, A. KEAY, S. BROWN, *European Insolvency Law-Reform and Harmonization*, Cheltenham/Northampton, 2017; B. ARMELI, *Le procedure di insolvenza nella disciplina europea*, Milano, 2016; R. BORK, K. VAN ZWIETEN (eds.), *Commentary on the European Insolvency Regulation*, Oxford 2016; G. MOSS, I. FLETCHER, S. ISAACS, *The EU Regulation on Insolvency Proceedings*, 3rd Ed., Oxford, 2016; C. LISANTI, L. SAUTONIE-LAGUIONIE (dir.), *Règlement UE n. 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité*, Paris, 2015; B. WESSELS, G.-J. BOON, *Cross-Border Insolvency Law: International Instruments and Commentary*, Alphen, 2nd ed., 2015; F. JAULT-SESEKE, D. ROBINE (dir.), *Le nouveau règlement insolvabilité: quelles évolutions?*, Paris, 2015; Tra le opere minori si vedano: G. MINNE, F. FAYOT, *Les principales innovations du nouveau règlement relatif aux procédures d'insolvabilité*, in *Jour. dr. eur.*, n. 1/2016, pp. 2 ss.; A. LEANDRO, *Le procedure concorsuali transfrontaliere*, in A. JORIO, B. SASSANI (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali*, Milano, 2016, pp. 860 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *La revisione del regolamento sulle procedure di insolvenza. Il coordinamento tra procedure di insolvenza basato sulla prevalenza della procedura principale nel regolamento (UE) n. 2015/848 di rifusione*, in www.sidiblog.org del 18 gennaio 2016; R. AMEY, *Reform to the European Insolvency Regulation*, in *Int. Corp. Rescue*, n. 4/2015 pp. 205 ss.; R. DAMMANN, M. MENJUCQ, P. ROUSSEL-GALLE, *Le nouveau règlement européen sur les procédures d'insolvabilité*, in *Rev. proc. coll.*, n. 4/2015, Etude 2; B. D. DAWSON, *The Problem of Local Methods in Cross-Border Insolvencies*, reperibile in www.iiiglobal.org, 2015; P. DE CESARI, *Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi d'impresa*, in *Il Fall.*, n. 10/2015, pp. 1026 ss.; H. F. ESSER, *Reform of the EU Regulation, Part I*, in *ABI Jour.*, March 2015, pp. 38 ss.; F. GARCIMARTÍN, *The situs of shares, financial instruments and claims in the Insolvency Regulation Recast: seeds of a future EU instrument on rights in rem?*, in *IPRax* 2015, pp. 489 ss.; L. PANZIANI, *L'insolvenza in europa: uno sguardo d'insieme*, in *Il Fall.*, n. 10/2015, pp. 1013 ss. Sui lavori di revisione si vedano: S. BARIATTI, P. J. OMAR (a cura di), *The Grand Project: Reform of the European Insolvency Regulation*, *INSOL Europe*, Nottingham-Paris, 2014; A. LEANDRO, *Amending the European Insolvency Regulation to Strengthen Main Proceedings*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 2/2014, pp. 317 ss.; P. FAZZINI, M. WINKLER, *La proposta di modifica del regolamento sulle procedure di insolvenza*, in *Dir. comm. int.*, n. 1/2013, pp. 141 ss.; O. EIDENMÜLLER, *A New Framework for Business Restructuring in Europe: The EU Commission's Proposals for a Reform of the European Insolvency Regulation and Beyond*, in *Maastricht Jour.*, n. 1/2013, pp. 133 ss.; S. L. BUFFORD, *Revision of the European Union Regulation on Insolvency Proceedings — Recommendations*, in *Int. Insolv. Law Rev.*, 2012, 341 ss.; ID., *Improving the Revision of the European Union Regulation on Insolvency*, reperibile in www.iiiglobal.org.

Una brevissima precisazione è d'obbligo. Com'è evidente, tra i regolamenti settoriali sin qui analizzati, il *Recast* dell'insolvenza è l'unico ad essere stato adottato successivamente al regolamento n. 1215/2012 che detta la disciplina generale in materia civile e commerciale, pertanto, è l'unico a richiamare direttamente le norme di quest'ultimo.

Ci si rende immediatamente conto che nell'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del *Recast* e la sua piena applicabilità, il regime transitorio crea, come vedremo, non pochi problemi di raccordo tra il vecchio ed il nuovo regolamento. Si pensi, ad esempio, ad una procedura principale aperta sotto il vigore del regolamento n. 1346/2000 alla quale segua una procedura secondaria sottoposta al regolamento 2015/848 ad alla difficoltà di applicare sia le nuove disposizioni che mirano a garantire coerenza ed efficienza nel rapporto tra le due procedure sia quelle che consentono di rifiutare o posticipare l'apertura della procedura secondaria. Questa è solo una delle tante problematiche che si pongono. Per coerenza di scelta espositiva in questa sede saranno considerate soltanto quelle relative al regime della «circolazione» delle decisioni, operando un raccordo tra vecchio e nuovo sistema.

In linea generale, una procedura concorsuale ha carattere transfrontaliero quando l'attività del debitore si estende oltre i confini di un singolo Stato e, di conseguenza, la massa attiva e passiva è dislocata in più Stati.

Il carattere prevalentemente processuale delle situazioni giuridiche che emergono all'interno di una procedura d'insolvenza fa sì che esse debbano sottostare alle norme dello Stato del foro in ossequio al principio di territorialità della legge processuale, che impone di regolare il processo secondo il diritto dello Stato in cui esso si svolge. Una siffatta impostazione, per il vero, non esclude che vi siano dei limiti all'applicabilità della *lex fori* allorquando siffatte situazioni giuridiche abbiano natura sostanziale e presentino elementi di transnazionalità.

Invero, per le procedure straniere in materia fallimentare, i problemi di maggiore interesse consistono, da un lato, nella determinazione delle condizioni di efficacia nello Stato richiesto e, dall'altro, nella disciplina dei conseguenti effetti. Per quanto concerne il primo profilo, esso certamente risente dell'atteggiamento generale assunto dagli ordinamenti statali circa l'efficacia delle sentenze straniere. Ammessa, poi, l'efficacia della decisione che apre la (o che deriva dalla) procedura straniera, natura e tipo di effetti riconosciuti risentono nuovamente della differenza tra effetti processuali ed effetti sostanziali.

Ciò posto, in linea generale, l'obiettivo primario della *Refonte* è quello di migliorare e rafforzare l'efficienza della gestione di un'insolvenza transfrontaliera allo scopo di proteggere lo Spazio giudiziario europeo dagli effetti distorsivi di una crisi d'impresa. A ben vedere, il *Recast* si innesta in uno scenario di grande attenzione per le politiche dell'Unione per la materia fallimentare non solo sul terreno, proprio del reg. 1346/2000, del diritto internazionale privato, ma anche su quello sostanziale: tali politiche risentono delle modifiche attuate (o in corso) negli ordinamenti statali anche sulla base dell'adesione alla Legge Modello UNCITRAL (nozione, tipologia di procedura, natura dei debitori che vi sottostanno) e predispongono un percorso, sia pur blando, di ravvicinamento delle legislazioni nazionali⁵⁷².

Nella nuova prospettiva, la liquidazione del patrimonio non rappresenta più il fine principale della procedura d'insolvenza, bensì una mera opzione. Le finalità prioritarie diventano, infatti, il risanamento e la ristrutturazione, nonché la prosecuzione dell'attività d'impresa al fine di promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile. In altre parole, la composizione e la gestione della crisi d'impresa dovrebbero attribuire al debitore una «seconda possibilità» senza con ciò pregiudicare i diritti dei creditori e dei terzi⁵⁷³. A ciò va aggiunto l'obiettivo di codificare taluni principi affermati dalla Corte di giustizia nell'interpretazione delle norme del regolamento n. 1346/2000.

In definitiva, gli obiettivi principali del *Recast* si concretizzano: nell'apertura del nuovo regolamento a procedure ibride ed alla ristrutturazione di impresa in stato di pre-insolvenza, nonché a procedure di remissione o di adeguamento del debito privato⁵⁷⁴; nella determinazione, in modo più chiaro, delle regole sulla giurisdizione, soprattutto per contenere gli effetti distorsivi del *forum shopping*; nel miglioramento dei rapporti tra procedura principale e procedure secondarie; nel rafforzare e nel rendere obbligatorio il regime di pubblicità delle procedure, soprattutto con riguardo alla decisione di apertura e,

⁵⁷² Si vedano, in proposito, Comunicazioni della Commissione europea, *L'Atto per il mercato unico II*, (COM(2012) 573 del 3 ottobre 2012) e *Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all'insolvenza* (COM (2012) 742 del 12 dicembre 2012), nonché la più recente raccomandazione della stessa Commissione del 12 marzo 2014 (2014/135(UE)). Sull'evoluzione delle politiche legislative in materia di crisi di impresa nonché, come esempio per gli ordinamenti interni, le modifiche introdotte di recente nell'ordinamento italiano come ad esempio quelle da ultimo disposte dal D. L. 83/2015 a proposito dei mezzi di sostegno della continuità aziendale in caso di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione dei debiti.

⁵⁷³ Così si esprime il considerando n. 10.

⁵⁷⁴ L'ambito del nuovo regolamento coprirà anche procedure aperte nei confronti di debitori non professionisti (per esempio, i consumatori); poiché esso prevede un regime di pubblicità circa le procedure e i soggetti coinvolti è stato necessario introdurre anche disposizioni sulla protezione dei dati personali. Ad esempio si vedano gli artt. 78-83 e il considerando n. 80, il quale statuisce, in deroga al regime generale di pubblicità, che gli Stati membri potranno escludere dai registri fallimentari informazioni relative alle persone non esercenti attività imprenditoriale o professionale indipendente.

di conseguenza, nell'agevolare l'insinuazione dei crediti i cui titolari hanno sede e/o residenza in Stati membri diversi da quello di apertura; nel disciplinare l'insolvenza di gruppo. Solo marginalmente il regolamento n. 2015/848 si occupa del diritto applicabile e ciò in quanto l'attuale normativa non ha sollevato, almeno sinora, problemi applicativi che meritassero modifiche di ampio respiro⁵⁷⁵.

2. Il riconoscimento e la nozione di «apertura della decisione principale»

Per quanto concerne, più specificamente, la «circolazione» transfrontaliera delle decisioni in tema di insolvenza, occorre distinguere tra «circolazione» della decisione come atto giurisdizionale e «circolazione» degli effetti sostanziali, i quali discendono, a seconda dei casi, dalla *lex concursus*, da norme di Stati diversi da quelli di apertura, oppure da norme materiali del regolamento (ciò vale per entrambi i regolamenti).

Partiamo innanzitutto dalla decisione di apertura della procedura d'insolvenza: essa è riconosciuta in tutti gli Stati membri destinatari del regolamento non appena produce effetti nello Stato del foro.

In entrambi i regolamenti il sistema del riconoscimento delle decisioni relative alle procedure di insolvenza è integralmente incentrato sul principio dell'automatico ed immediato riconoscimento delle decisioni emesse negli altri Stati membri, il quale è, a sua volta, espressione della fiducia reciproca tra i fori dei vari Stati membri⁵⁷⁶.

Al riguardo, la disposizione fondamentale, titolata con estrema chiarezza «principio», è l'art. 19, par. 1, del regolamento n. 1346/2000⁵⁷⁷, che stabilisce: «*la decisione di apertura della procedura d'insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell'art. 3 è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura*».

Come si può ben vedere, il regolamento non fa distinzione di disciplina tra procedura principale e procedura secondaria, pertanto, la norma si applica anche alla decisione di apertura della procedura secondaria. Tale articolo include anche le decisioni relative all'apertura, allo svolgimento ed alla chiusura della procedura di insolvenza⁵⁷⁸ che rientra nel suo ambito di applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con la procedura di insolvenza, ovverosia le decisioni che derivano direttamente dalla (o sono

⁵⁷⁵ A. LEANDRO, *Le procedure concorsuali transfrontaliere*, in A. JORIO, B. SASSANI, *op. cit.*, pp. 860 ss.

⁵⁷⁶ In tal senso si è espressa la Corte di giustizia nella sentenza del 2 maggio 2006, causa C-341/04, *Eurofood ISFC Ltd*. In particolare, si legga il par. 39; si veda, altresì, Corte di giustizia, sentenza del 21 gennaio 2010, causa C-444/07, *MG Probud Gdynia sp. z o.o.*, par. 27 ss.

⁵⁷⁷ A tale articolo corrisponde l'art. 16 del regolamento n. 1346/2000.

⁵⁷⁸ Vi rientra anche la procedura di concordato.

strettamente connesse alla) procedura, nonché i provvedimenti conservativi emanati dopo la decisione di apertura.

Invero, il riconoscimento automatico – poggiando sul principio di reciproca fiducia tra gli Stati dell'Unione europea – ha come conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato membro di apertura della procedura prevede per la stessa, si estendono in egual misura agli altri Stati membri. Proprio in virtù di siffatta fiducia i motivi del mancato riconoscimento sono ridotti al minimo necessario e consistono, sostanzialmente, nella contrarietà all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali ed alle libertà fondamentali sancite dalle costituzioni degli Stati membri⁵⁷⁹.

Peraltro, qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito. Anche le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza e le procedure di composizione approvate sono riconosciute senza altra formalità negli altri Stati membri. La medesima regola si applica alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e ad essa sono strettamente connesse, nonché alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi adottati dopo la domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o ad essa collegati.

Fondamentale, in proposito, è l'individuazione della nozione di «decisione di apertura della procedura» e di «nomina dell'amministratore di apertura della procedura». Il nuovo testo, infatti, non si riferisce più alla figura del curatore, bensì a quella dell'amministratore della procedura. Pertanto, ai sensi dell'art. 2, n. 7), per «*decisione di apertura della procedura d'insolvenza*», si intende «*i) la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura*» e «*ii) la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza*».

Invero, la sostituzione della figura del «curatore» con quella di «amministratore della procedura»⁵⁸⁰ è da ricondurre all'inclusione, nel campo di applicazione del

⁵⁷⁹ Art. 33 del regolamento n. 2015/848.

⁵⁸⁰ Si tratta di una nozione più articolata rispetto a quella di curatore rinvenibile nel regolamento n. 1346/2000, rinviandola, comunque, all'elenco dell'allegato B. la nozione comprende (art. 2, n. 5) qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo provvisorio, sia di verificare ed ammettere i crediti fatti valere nelle procedure di insolvenza; rappresentare l'interesse collettivo dei creditori; amministrare in tutto o in parte i beni dei quali il debitore è stato spossessato; liquidare i beni oppure sorvegliare la gestione degli affari del debitore. Per quanto concerne l'Italia, nell'allegato B rientrano le figure di : curatore, commissario giudiziale, commissario straordinario, commissario liquidatore, liquidatore giudiziale, professionista nominato dal tribunale, organismo di composizione della crisi nella procedura di sovraindebitamento del consumatore, liquidatore.

regolamento, di procedure ibride, di accordi di ristrutturazione⁵⁸¹, di procedure provvisorie che anticipano l'insolvenza, nonché di procedure destinate al sovraindebitamento del consumatore⁵⁸², di talchè lo spossessamento e la nomina di un curatore non costituiranno più requisiti di applicabilità del regolamento⁵⁸³.

Invero, siffatta «apertura» del regolamento⁵⁸⁴ rende riduttivo l'uso del termine «curatore» quando occorre riferirsi al soggetto che gestisce l'insolvenza, risultando preferibile l'uso di espressioni più rappresentative di funzioni gestionali⁵⁸⁵.

A ben vedere, l'art. 2 offre una nozione autonoma di «momento di apertura della procedura di insolvenza» considerando avviata una procedura al momento in cui la decisione di apertura comincia a produrre i propri effetti, e ciò vale anche nel caso di decisione non definitiva. Occorre osservare che la formulazione di tale nozione autonoma risente in modo chiaro della pronuncia della Corte di giustizia nel noto caso *Eurofood*⁵⁸⁶. In tale sentenza la Corte di giustizia ha affermato che una misura a carattere conservativo e provvisorio (come, in quel caso, la nomina del *provisional liquidator* nei *compulsory winding up proceedings* di diritto irlandese) può equivalere a una «decisione di apertura» se così dispone la legge del foro, anche se altre leggi dispongono diversamente⁵⁸⁷. E

⁵⁸¹ Il considerando n. 16 esclude tuttavia le procedure (di ristrutturazione) che siano disciplinate dal solo diritto societario a prescindere da uno stato di insolvenza del debitore.

⁵⁸² Sul punto il considerando n. 9 così si pronuncia «È opportuno che il presente regolamento si applichi alle procedure di insolvenza che rispettano le condizioni ivi fissate, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. Con riguardo alle procedure nazionali contenute nell'allegato A, si dovrebbe applicare il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell'elenco di cui all'allegato A non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento».

⁵⁸³ La relativa spiegazione è rinvenibile nel considerando n. 10 la cui stesura è il frutto della pregressa giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al regolamento n. 1346/2000. In particolare, ci si riferisce alla sentenza dell'8 novembre 2012, causa C-461/11, *Ulf Kazimierz Radziejewski c. Kronofogdemyndigheten i Stockholm*, par. 23 e 24; alla sentenza del 18 aprile 2013, causa C-247/12, *Meliha Veli Mustafa contro Direktor na fond "Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite" kam Natsionalnia osiguritelnen institut*, par. 36. In dottrina, in particolare sul valore degli allegati per determinare l'ambito materiale di applicazione del regolamento, si veda, per tutti, L. FUMAGALLI, *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 685.

⁵⁸⁴ L'«apertura» del regolamento è estesa più in generale a procedure di salvataggio che non privano il debitore della gestione dei propri beni e affari

⁵⁸⁵ Nella versione inglese si parla, ad esempio, di *insolvency practitioner*, che corrisponde, nella versione italiana, come detto, all'«amministratore delle procedure di insolvenza».

⁵⁸⁶ La società irlandese *Eurofood ISFC Ltd.*, appartenente al gruppo Parmalat, il 27 gennaio 2004 veniva assoggettata davanti al Tribunale di Dublino ad una procedura di insolvenza locale, il *compulsory winding up*. Nel medesimo giorno, su richiesta del creditore istante, il tribunale nominava un curatore (*provisional liquidator*) dichiarando nel contempo che tale procedura retroagiva alla data di nomina del *provisional liquidator*.

⁵⁸⁷ La sentenza *Eurofood* è stata oggetto di critiche da parte della dottrina soprattutto in relazione alla circostanza di aver qualificato la decisione di apertura in modo tale che una misura provvisoria e una misura definitiva, relative alla nomina del curatore e allo spossessamento del debitore, risultano equiparate ai fini della circolazione. Tra i maggiori sostenitori di tale critica, si veda L. BACCAGLINI, *Il caso Eurofood*:

l'eventuale conflitto di qualificazione tra la *lex concursus* e la legge dello Stato richiesto è risolto dalla Corte a favore della prima legge. È da chiedersi, tuttavia, se una decisione considerata come «decisione di apertura» nello Stato d'origine possa «circolare» all'estero anche se, di fatto, essa apre una procedura non conforme ai criteri di applicazione del regolamento⁵⁸⁸, vale a dire la nomina del curatore e la statuizione sullo spossessamento del debitore⁵⁸⁹. A ben vedere, il problema non si pone se la decisione «dichiara» di aprire una delle procedure elencate negli allegati al regolamento, rispetto alle quali l'applicabilità del regolamento stesso è fuori discussione⁵⁹⁰.

In definitiva, dal combinato disposto dell'art. 2 e degli allegati, alla luce del correttivo giurisprudenziale innanzi citato, si ottiene una definizione complessivamente autonoma e completa di procedura di insolvenza, fugando il pericolo di disomogeneità che l'applicazione del regolamento correrebbe se la stessa definizione dipendesse dai vari diritti nazionali. Ne viene che il problema di accertare se la decisione *de qua* sia o no una decisione di apertura riguarda le sole procedure estranee agli allegati A e B, rispetto alle quali sembra doversi accertare la sussistenza dei criteri di applicabilità previsti dall'art. 1 par. 1.

Inoltre, in relazione a queste ultime, la Corte di giustizia, nella sentenza *Ulf Kazimierz Radziejewski* – il cui contenuto è assolutamente trasponibile al *Recast* – ha affermato che il regolamento non si applica a simili procedure⁵⁹¹. Va da sé che la decisione che apre tali procedure è estranea al regolamento. Infine, la nozione di «decisione di apertura» include – secondo la Corte – anche la decisione «finalizzata all'apertura di una procedura» di cui all'allegato A.

3. La priorità della decisione di apertura della procedura d'insolvenza principale in base al principio del riconoscimento automatico

Come innanzi accennato, i principi del riconoscimento automatico e della fiducia reciproca impongono agli Stati di dare corso nel proprio territorio agli effetti della decisione di apertura della procedura di insolvenza pronunciata in uno Stato membro. Ai

giurisdizione e litispendenza nell'insolvenza transfrontaliera, in *Int'l lis*, 2006, pp. 123 ss. Di segno opposto solo le conclusioni cui è giunto M. A. LUPOI, *Conflitti di giurisdizioni e di decisioni nel regolamento sulle procedure d'insolvenza: il caso "Eurofood" e non solo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, pp. 1422 ss., il quale ha ritenuto che la Corte non avrebbe potuto riconoscere che alla *lex fori concursus* la competenza a determinare la natura della decisione di apertura tenuto conto che il regolamento è privo di una nozione autonoma al riguardo.

⁵⁸⁸ Ciò è rimarcato nella sentenza *Eurofood*, par. 54 e 58.

⁵⁸⁹ Sentenza *Eurofood*, par. 46 e 47.

⁵⁹⁰ È evidente come tale considerazione vale anche in relazione al regolamento n. 2015/848.

⁵⁹¹ Sentenza *Ulf Kazimierz Radziejewski*, par. 24.

sensi dell'art. 20, par. 1 del regolamento n. 2015/848 la decisione di apertura della procedura principale produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura. I principi innanzi indicati, nel caso, per l'appunto, di siffatta decisione, impediscono anzitutto di contestare la determinazione del COMI⁵⁹² operata dal foro d'origine. Ciò comporta che i fori degli altri Stati membri potrebbero dichiarare giurisdizione soltanto per aprire una procedura secondaria, purché una dipendenza del debitore si trovi nel loro Stato. È intuibile che simili determinazioni dipendono dalla conoscenza dell'apertura di una procedura (e della relativa natura).

Presupposta, quindi, la natura della decisione e della procedura, gli effetti da riconoscere sono perlopiù determinati dalla legge dello Stato d'apertura⁵⁹³.

Innanzitutto, deve essere individuato il «momento» di apertura della procedura. Ai sensi dell'art. 2, n. 8) tale è il momento in cui «*la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti*». Dalla lettura in combinato disposto, di tale ultimo articolo, degli artt. 7, par. 1 e 20, par. 1⁵⁹⁴ e 19 par. 1⁵⁹⁵, risulta che occorre rivolgersi alla *lex concursus* d'origine per stabilire il momento iniziale di produzione di effetti di una decisione di apertura sia nello Stato del foro sia negli altri Stati membri.

Peraltro, la Corte di giustizia – in una sentenza riguardante l'applicazione del regolamento n. 1346/2000 ma i cui principi in essa enunciati sono trasponibili anche al regolamento n. 2015/848 – ha chiarito che gli effetti dell'apertura non dipendono dalla

⁵⁹² Acronimo inglese di *Centre of Main Interests* (Centro degli interessi principali del debitore). L'art. 3 del regolamento n. 2015/848 offre una nozione autonoma di COMI poco articolata, definendolo come «*il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile a terzi*». Viene mantenuta la presunzione con riguardo alle società ed alle persone giuridiche per le quali, salvo prova contraria, il COMI va localizzato nel Paese in cui il debitore ha la propria sede statutaria. Al fine di ostacolare situazioni di *forum e law shopping*, tale presunzione si applica comunque solo se la sede statutaria non è stata posta in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedurale insolvenza. Nell'art. 3 non viene fatto riferimento ai criteri più elaborati enunciati, per il superamento della presunzione, dalla Corte di giustizia nella sentenza *Interedil*, criteri che vengono richiamati solo nel considerando n. 30 del regolamento rifiuto, ove si riprende quanto affermato dalla Corte, secondo la quale la predetta presunzione «*dovrebbe essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché la gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro*». La definizione offerta dal regolamento appare, dunque, ancora incompleta e non in grado di superare le incertezze sollevate in passato dalla giurisprudenza comunitaria. Viene sicuramente confermato che la nozione di COMI va determinata in base ai criteri della riconoscibilità e dell'abitudine della gestione da parte dei creditori terzi, che devono essere messi in grado di individuare il foro competente per l'apertura di una procedura. Tuttavia, non vi è alcun elemento chiarificatore in merito all'attività economica svolta o al tipo di gestione esercitato.

⁵⁹³ Il riferimento è all'art. 7, par. 1 del regolamento n. 2015/848.

⁵⁹⁴ Ai cui termini «*la decisione di apertura [della procedura principale] produce in ogni altro Stato membro [...] gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura*».

⁵⁹⁵ Per il quale la decisione «*è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato [di apertura]*».

notifica prevista dall'art. 40 del reg. n. 1346/2000 (corrispondente all'art. 54 del reg. n. 2015/848), essendo sufficiente l'apertura in sé, e che la ritardata notifica giustifica soltanto il risarcimento dei danni che eventualmente ne discendono⁵⁹⁶.

Il principio dell'automatico riconoscimento delle decisioni straniere comporta, dunque, in primo luogo, che se in uno Stato membro è aperta una procedura di insolvenza principale, è preclusa qualsiasi possibilità di aprirne una analoga in un altro Stato membro; in secondo luogo, che nel caso in cui oggetto dell'impugnativa sia il provvedimento di ammissione al concordato preventivo, l'emissione di una decisione straniera dichiarativa del fallimento determina il sopravvenuto difetto di interesse; in terzo luogo, che la decisione straniera che incida a qualsiasi titolo su un giudizio pendente in uno Stato membro si atteggia in termini di giudicato esterno.

Il discorso non muta rispetto alla procedura secondaria, posto, da un lato, che l'ambito di applicazione della sua *lex concursus* non differisce, sotto il profilo degli effetti nello Stato di apertura, da quello proprio della legge applicabile alla procedura principale, e, dall'altro, che tali effetti sono suscettibili di contestazione soltanto nello Stato della dipendenza, ivi compreso il relativo momento di produzione, giusta l'ampia e generica formulazione dell'art. 20 par. 2 che parla di «*effetti della procedura*».

Quanto all'effetto di riconoscimento in uno Stato membro diverso da quello di apertura, il secondo paragrafo dell'art. 19 e l'art. 20 del regolamento n. 2015/848 precisano che esso si produce «*fintantoché*» in tale Stato membro non è aperta un'altra procedura prevista dall'art. 3, par. 2 (ossia una procedura secondaria). Si tratta evidentemente di una limitazione del principio del riconoscimento automatico che, tuttavia, non può essere intesa in senso letterale. È ovvio, infatti, che la decisione relativa alla procedura principale continua a produrre effetti, come dimostra, anzi, l'esistenza di una disciplina che è caratterizzata dalla preminenza dell'amministratore della procedura principale sulle procedure secondarie.

⁵⁹⁶ Corte di giustizia, sentenza del 17 marzo 2005, causa C-294/02, *Commissione delle Comunità europee c. AMI Semiconductor Belgium e altri*, in particolare si legga il par. 71. La Commissione aveva convenuto dinanzi alla Corte alcune società con sede in diversi Stati membri avvalendosi della clausola compromissoria inclusa in un contratto di finanziamento che la poneva quale ente finanziatore di un progetto elaborato dalle stesse società. La Commissione aveva agito anche nei confronti di società già sottoposte a procedura di insolvenza. La Corte rigettò il ricorso affermando che l'azione della Commissione urtava con il divieto di azioni individuali imposto dalle leggi applicabili alle procedure di insolvenza in corso. La Commissione cercò di svincolarsi dagli effetti della procedura — senza tuttavia mettere in discussione l'ammissibilità del divieto di azioni individuali — argomentando in base all'art. 40 del regolamento n. 1346/2000 e al fatto che erano trascorsi due mesi tra l'apertura della procedura di insolvenza e la notifica di questa pervenuta. La Corte ritenne invece che «*ai sensi dell'art. 17 n. 1 [corrispondente all'art. 20, par. 1 regolamento n. 2015/848] l'apertura della procedura di insolvenza produce effetti negli altri Stati membri senza che sia necessaria una qualunque notifica ai sensi dell'art. 40 [corrispondente all'art. 54 del reg. n. 2015/848]*».

Il coordinamento tra procedure che, come si può ben vedere, incide sulla disciplina del riconoscimento della decisione di apertura della procedura di insolvenza che, tutto sommato, è rimasta uguale a quella del vecchio regolamento, è stato rafforzato dal regolamento n. 2015/848 soprattutto attraverso il recepimento delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza *Bank Handlowy*⁵⁹⁷. Il nuovo regolamento, infatti, per un verso mantiene innegabilmente fermo lo schema di base del regolamento preesistente,

⁵⁹⁷ Corte di giustizia, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-116/11, *Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak c. Christianapol sp. z o.o.*, nella quale la procedura di insolvenza principale, aperta dai giudici dello Stato membro di localizzazione del centro degli interessi principali del debitore, nella specie la Francia, consisteva in una *procédure de sauvegarde* contemplata dal diritto francese, la quale, esperibile su istanza del debitore che non si trovi in situazione di cessazione dei pagamenti ma che abbia a fronteggiare delle difficoltà economiche che non è in grado di superare autonomamente, è volta per l'appunto alla riorganizzazione dell'attività dell'impresa, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività economica, con il connesso mantenimento dei posti di lavoro, e la riduzione del debito accumulato (par. 16 della motivazione). A fronte dell'apertura di una procedura principale con tali caratteristiche, sorgeva la questione della ammissibilità dell'apertura, su istanza di un creditore, di una procedura secondaria in un altro Stato membro, nella specie la Polonia, dove l'impresa, ritenuta possedere il proprio centro di interessi principali in Francia, aveva la propria sede legale. Ciò considerato che, in base all'art. 3, par. 3, del regolamento n. 1346/2000, la procedura secondaria d'insolvenza deve presentare obbligatoriamente il carattere di procedura di liquidazione, come tale potenzialmente incompatibile con la finalità di riorganizzazione propria della procedura principale. La Corte di giustizia, nel confermare che la *procédure de sauvegarde* contemplata dal diritto francese, pur non presupponendo uno stato di effettiva insolvenza del debitore, deve essere considerata, in quanto rientrante tra le procedure indicate nell'allegato A del regolamento, alla stregua di una procedura di insolvenza per i fini del regolamento, ha affermato che tale carattere proprio della procedura principale non osta in linea di principio all'apertura di una procedura secondaria in un altro Stato membro, benché quest'ultima presenti il carattere di una procedura di liquidazione (parr. 53-58). Al tempo stesso, la Corte ha affermato che i caratteri propri della procedura principale che era stata aperta nel caso di specie, e in particolare il fatto che essa non presupponesse l'accertamento di un definitivo stato di insolvenza del debitore, non comportavano alcuna eccezione alla regola per la quale il giudice che apra una procedura secondaria non può pronunciarsi sull'insolvenza del debitore nei confronti del quale sia stata aperta una procedura d'insolvenza principale in un altro Stato membro (parr. 68-72). La Corte ha ritenuto che i potenziali problemi di compatibilità dell'apertura di una procedura secondaria di liquidazione con il perseguimento degli obiettivi di riorganizzazione dell'impresa propri di una procedura principale che presenti i caratteri della *procédure de sauvegarde* del diritto francese debbano essere affrontati a livello di coordinamento tra le diverse procedure, richiamando in proposito il ruolo d'impulso precipuo conferito all'amministratore della procedura d'insolvenza principale dalle norme degli articoli 33 e 34 del regolamento n. 1346/2000. Tali norme prevedono che, su istanza di quest'ultimo, il giudice che ha aperto la procedura secondaria debba sospendere in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la prestazione di idonee garanzie per i creditori della procedura secondaria, e possa anche, sempre su istanza del curatore della procedura principale, chiudere la procedura secondaria ove la legge applicabile a quest'ultima procedura ne preveda la chiusura senza fare luogo a liquidazione, in presenza di un piano di risanamento, quale nel caso di specie era stato adottato nell'ambito della procedura principale, ovvero di un concordato od altra misura analoga. La Corte ha affermato che, nel dare applicazione a tali disposizioni, il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza secondaria debba tenere conto degli obiettivi perseguiti dalla procedura d'insolvenza principale e, in un'ottica di salvaguardia dell'effetto utile del regolamento, avere riguardo alle finalità perseguite da quest'ultimo, che la Corte identifica con la promozione di un funzionamento efficiente delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, che presuppone un efficace coordinamento tra le procedure d'insolvenza principale e secondaria, basato sulla prevalenza della procedura principale (par. 62 della motivazione). Del pari, si veda, Corte di giustizia, sentenza del 19 febbraio 2009, causa C-339/07, *Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, c. Deko Marty Belgium NV*; sentenza del 4 settembre 2014, causa C-157/13, *Nickel & Goeldner Spedition GmbH c. «Kintra» UAB*; sentenza del 4 dicembre 2014, causa C-295/13, *H, in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH, c. H. K.*

nel senso di prevedere all'art. 3, par. 1, l'apertura della procedura principale di insolvenza da parte dei giudici dello Stato membro in cui è localizzato il centro degli interessi principali del debitore, e, all'art. 3, par. 2, l'apertura di una procedura territoriale da parte dei giudici degli altri Stati membri in cui il debitore abbia una propria dipendenza, con effetti limitati ai beni del debitore presenti nel territorio di tale Stato membro, procedura la quale, in base al par. 3, se aperta successivamente alla procedura d'insolvenza principale di cui al par. 1, presenterà il carattere di procedura secondaria d'insolvenza, Ciò ugualmente avverrà nelle limitate ipotesi in cui, in base al par. 4, la procedura territoriale sia aperta anteriormente alla procedura d'insolvenza principale, a partire dal momento in cui quest'ultima verrà aperta.

In particolare, il regolamento prevede che la decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura, fermo restando che tale riconoscimento non osta all'apertura di una procedura secondaria da parte del giudice di un altro Stato membro, i cui effetti non possono essere contestati negli altri Stati membri. Invero, ai sensi dell'art. 19 del regolamento, una volta che un giudice di uno Stato membro abbia aperto la procedura d'insolvenza principale ritenendo localizzato nel proprio Stato membro il centro degli interessi principali del debitore, i giudici di tutti gli altri Stati membri sono tenuti a riconoscere tale decisione e possono soltanto aprire, ricorrendone i presupposti, una procedura secondaria d'insolvenza⁵⁹⁸.

Acclarato siffatto principio, ci si chiede, ora, se una decisione di apertura possa dar luogo, nello Stato richiesto, anche ad effetti non previsti dalla *lex concursus* dello Stato di origine. È evidente che non si tratta di una questione “qualitativa”, atteso che, come si è visto, il principio del riconoscimento automatico postula la produzione di effetti della decisione di origine quali che siano gli effetti di una corrispondente decisione dello Stato richiesto. Non si pongono, in verità, problemi nemmeno da un punto di vista “quantitativo”, in quanto all'art. 21, par. 3 (corrispondente all'art. 18, par. 3, reg. 1346/2000) il quale consente all'amministratore della procedura (che nel reg. 1346/2000 era indicato come curatore) di esercitare tutti i poteri attribuitigli dalla *lex concursus*, se si tratta di procedura principale, o dal regolamento, se si tratta di procedura secondaria, rispettando «*la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire, in particolare le modalità di liquidazione dei beni*». Inoltre, «*tali poteri non possono includere l'impiego di*

⁵⁹⁸ In tal senso, F. MARONGIU BUONAIUTI, *La revisione del regolamento sulle procedure di insolvenza*, op. cit., in www.sidiblog.org del 18 gennaio 2016.

mezzi coercitivi, il diritto di decidere su una controversia o una lite». Se, dunque, il regolamento subordina l'esercizio dei poteri dell'amministratore della procedura al rispetto della *lex loci* – salvo vietare il ricorso a «mezzi coercitivi» e la possibilità «*di decidere [...] una controversia o una lite*» – l'amministratore dovrebbe poter esercitare tutti gli altri poteri previsti dalla stessa legge. Ammessa, in definitiva, l'eventualità di una differenza quantitativa tra effetti della procedura previsti dalla *lex concursus* ed effetti della procedura previsti dalla legge di altri Stati membri, preme precisare che essa può consistere in un ampliamento degli effetti poiché il principio del riconoscimento automatico impone che almeno gli effetti prodotti nello Stato di apertura siano pedissequamente riproposti negli altri Stati, a meno che non operino, come appena visto, restrizioni dettate dal regolamento o, come a breve si vedrà, i limiti sanciti dall'art. 33 (corrispondente all'art. 26 del regolamento n. 1346/2000)⁵⁹⁹.

4. Riconoscimento e carattere esecutivo delle decisioni diverse da quella di apertura.

Di notevole intensità e portata è l'art. 32 del *Recast*, il quale, da un lato definisce la semplificazione delle modalità di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni diverse da quelle di apertura di cui all'art. 19 del regolamento, dall'altro, rinvia per la disciplina ai principi del regolamento n. 1215/2012⁶⁰⁰.

L'art. 32, par. 1 completa il principio di cui all'art. 19 e aggiunge che l'esecuzione delle decisioni che regolano lo svolgimento della procedura e che ne dettano la chiusura, le procedure di composizione, le decisioni che derivano direttamente dalla procedura e che le sono strettamente connesse, nonché i provvedimenti conservativi di supporto all'apertura, beneficiano dello stesso principio di riconoscimento automatico.

La norma relativa a quest'ultima categoria di decisioni va letta in combinato disposto con il considerando n. 36 che attribuisce ai giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza la facoltà di imporre l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura.

Per quanto concerne il regime dell'esecuzione il par. 1 dell'art. 32 rinvia agli «*articoli da 39 a 44 e da 47 a 57, del regolamento (UE) n. 1215/2012*», che significa che tali decisioni saranno riconosciute ed eseguite come ogni altra decisione in materia civile e

⁵⁹⁹ A. LEANDRO, *Le procedure concorsuali transfrontaliere*, op. cit., pp. 840 ss.

⁶⁰⁰ Per un completo commento all'articolo, si veda V. LEGRAND, *Article 32. Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions*, in C. LISANTI, L. SAUTONIE-LAGUIONIE (dir.), *Règlement UE n. 2015/848 du 20 mai 2015*, op. cit., pp. 212 ss.

commerciale senza la necessità di ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato richiesto. Ai sensi del regolamento n. 1215/2012, come si è visto nel secondo capitolo della prima parte di questo lavoro, ciò che «circola» è l'efficacia esecutiva attribuita alla decisione dell'ordinamento di origine e l'esecuzione avviene secondo le norme procedurali dello Stato richiesto.

Il nuovo regolamento sull'insolvenza è attento ad escludere, però, il richiamo agli artt. 45 e 46 del regolamento Bruxelles I *bis*, in quanto, come si vedrà di qui a breve, in tale materia il limite ostativo al riconoscimento ed all'esecuzione è costituito dall'ordine pubblico.

Il nuovo art. 32 riprende parzialmente l'art. 25 del regolamento n. 1346/2000. Innanzitutto, al primo paragrafo, la procedura di «concordato» è stata sostituita dalle «procedure di composizione». Tale variazione è espressione dell'apertura dell'ambito operativo del regolamento alle procedure volte alla composizione della crisi d'impresa, atteso che il regolamento rifiuto non richiede l'insolvenza quale requisito per ricomprendere le procedure nel suo alveo operativo ma è volto a privilegiare soluzioni intese alla conservazione dell'impresa. Inoltre, il vecchio art. 25 comprendeva un terzo paragrafo che prevedeva due cause di non riconoscimento: ovverosia, la limitazione della libertà personale e del segreto postale. Orbene, atteso il carattere ridondante di tale disposizione, in considerazione che già è previsto un articolo specifico che disciplina i limiti ostativi al riconoscimento ed all'esecuzione, si è ritenuto opportuno eliminarla.

5. L'ordine pubblico come limite alla «circolazione» delle decisioni

L'art. 33 del *Recast* non ha apportato modifiche all'art. 26 del regolamento n. 1346/2000, pertanto il riconoscimento della procedura o l'esecuzione di una decisione possono essere rifiutati se contrastano con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, nello specifico con i suoi principi fondamentali, i diritti e le libertà personali previsti dalla Costituzione.

Come si è avuto modo di vedere, l'ambito dell'ordine pubblico comprende sia i principi fondamentali propri di un ordinamento sia quelli rivenienti dal diritto internazionale e dell'Unione europea. L'ordine pubblico opera in via eccezionale tenuto conto che esso impedisce la «circolazione» delle decisioni nello spazio giudiziario europeo e, pertanto, deroga ai principi del riconoscimento automatico e della mutua fiducia⁶⁰¹. Ciò spiega perché l'art. 33 circoscrive il funzionamento dell'ordine pubblico ai casi in cui il

⁶⁰¹ Tra la copiosa giurisprudenza sul punto, val la pena menzionare anche in tale materia la sentenza *Eurofood, cit.*, parr. 62 ss.; la sentenza *Krombach, cit.*, parr. 19 ss.

contrasto degli effetti di decisione e procedura sia palese, concependolo, peraltro, come un limite facoltativo a disposizione dello Stato richiesto. Infatti, ciascuno Stato ha la facoltà di determinare liberamente il contenuto dell'ordine pubblico.

Ne deriva che una procedura considerata in alcuni Stati membri compatibile con l'ordine pubblico possa non esserlo per altri, e che, di conseguenza, il trattamento riservato all'efficacia della procedura può variare a seconda dello Stato richiesto. Ciò genera incertezze e disomogeneità in fase applicativa del regolamento tenuto conto che, qualora la «procedura» non fosse riconosciuta, lo Stato richiesto potrebbe aprirne un'altra⁶⁰².

Quanto ai contenuti dell'ordine pubblico, le considerazioni da affrontare in questa sede sono del tutto in linea con quanto detto per gli altri ambiti disciplinari trattati. Anche in tal caso, dunque, particolare menzione meritano i principi desumibili in materia processuale dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tali principi costituiscono il nucleo essenziale del c.d. «ordine pubblico procedurale europeo», innestandosi negli ordinamenti degli Stati membri come contenuto speciale dell'ordine pubblico internazionale⁶⁰³.

Un principio di indubbia rilevanza è il principio del contraddittorio, nonché i corollari attinenti al diritto di difesa. Tali principi e corollari hanno ancora maggiore importanza in tale regolamento poiché, come si è visto, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze non soggiacciono ad alcun controllo intermedio volto ad accertare i «requisiti» di riconoscimento e di esecuzione, pertanto, la violazione di siffatti principi è dunque suscettibile di accertamento soltanto attraverso il limite dell'ordine pubblico. Peraltro, siffatti principi assurgono, in base all'art. 33, a parametro di valutazione dell'intera procedura.

Il regolamento precisa che il contrasto con l'ordine pubblico deve essere «palese». Vale, pertanto, anche in materia di insolvenza quanto affermato dalla Corte di giustizia nell'ormai troppe volte richiamato caso *Eurofood*. In particolare, anche nelle procedure disciplinate dal regolamento in commento «*il diritto a ottenere comunicazione degli atti del procedimento, e più in generale il diritto di essere sentiti [...] occupano un posto preminente nell'organizzazione e nello svolgimento di un processo equo*», ancorchè,

⁶⁰² Chiaramente solo a condizione che l'ordinamento interno lo preveda.

⁶⁰³ Per più ampie considerazioni sul punto si veda, F. SALERNO, *La cooperazione giudiziaria in materia civile*, in G. STROZZI, *Il diritto dell'Unione europea. Parte speciale*, Torino, 2015, pp. 463 ss.

«nell'ambito della procedura di insolvenza, il diritto dei creditori o dei loro rappresentanti di partecipare alla procedura nel rispetto del principio della parità tra le parti riveste un'importanza peculiare»; e che «ogni restrizione di tale diritto deve essere adeguatamente giustificata e corredata di garanzie procedurali che assicurino ai soggetti interessati da una tale procedura l'effettiva possibilità di contestare i provvedimenti [...]»⁶⁰⁴. È vero, in definitiva, che «uno Stato membro può rifiutarsi [...] di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale a essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura»⁶⁰⁵. Ma è altrettanto vero che lo Stato richiesto dovrà valutare siffatte incompatibilità sulla base dell'insieme delle circostanze nelle quali il processo si è svolto nello Stato d'origine piuttosto che sulla base di un'applicazione pedissequa e formale delle modalità attraverso le quali il contraddittorio ha luogo ed è garantito nel proprio ordinamento.

⁶⁰⁴ Sentenza *Eurofood*, cit., par. 66.

⁶⁰⁵ Sentenza *Eurofood*, cit., par. 67.

PROFILI CONCLUSIVI

Come anticipato in premessa, a conclusione di tale percorso di indagine, tirare le somme, si profila sempre l'operazione più ardua.

Il compito si connota di particolare difficoltà con riferimento alla peculiarità e alla trasversalità del tema trattato nel presente lavoro. Ciò per una serie di motivi che impediscono l'elaborazione di conclusioni organiche e che risiedono innanzitutto nelle caratteristiche proprie della disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni nella materia civile e commerciale.

Com'è noto e come si è avuto modo di vedere attraverso l'analisi delle disposizioni degli atti vincolanti e disciplinanti tutta la materia (sia *stricto sensu* che in senso lato) il processo di integrazione sovranazionale, volendo assicurare condizioni uniformi di certezza del diritto alla libertà di «circolazione» delle decisioni, ha eroso largamente la sovranità statale. Inoltre, la tendenziale uniformità dei criteri di giurisdizione (che per la scelta del tema non sono stati analizzati) degli Stati membri coniugata con i vincoli, stabiliti dai Trattati, di cooperazione orizzontale, ha determinato l'insorgere, nello Spazio giudiziario europeo, di un'idea di «equivalenza» delle relative decisioni, che consente di prescindere dalla vecchia procedura di delibazione.

Nello specifico, in tutti i regolamenti oggetto di disamina (compreso la Proposta della Commissione di modifica del regolamento Bruxelles II *bis*) l'obiettivo della «libertà di circolazione» delle decisioni – sebbene con intensità diversa – viene perseguita non attraverso norme processuali uniformi (come è avvenuto nei regolamenti n. 1896/2006 e 861/2007) bensì accettando le diverse realtà giuridiche dei singoli Stati membri.

L'accertamento del c.d. merito processuale posto in essere dalle pertinenti norme regolamentari esaminate e che coprono tutta la materia civile e commerciale (dalla disciplina generale a quella settoriale) oscilla tra una logica «dualista» ed una concezione «monista» di «libera circolazione». Com'è intuibile, il «dualismo» si concretizza nell'esistenza di un nucleo irriducibile di sovranità processuale dello Stato richiesto il quale deve comunque esprimere la propria volontà affinché la decisione straniera abbia piena efficacia esecutiva nel proprio ordinamento tanto da non poter, in alcun modo, assumere una formale ed automatica equiparazione della decisione straniera (provvisoriamente) esecutiva nell'ordinamento di origine al titolo esecutivo del foro richiesto. Come si è visto, ciò accade nel regolamento n. 2201/2003 per quanto concerne le decisioni inerenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla responsabilità genitoriale; è altresì presente nel regolamento n. 650/2012 che disciplina le successioni

transfrontaliere laddove – con non poca sorpresa, a parere di chi scrive – la procedura intermedia per la «circolazione» delle decisioni viene introdotta nei recentissimi regolamenti n. 2016/1103 e n. 2016/1104 disciplinanti i regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner delle unioni registrate.

La preferenza del legislatore europeo a far prevalere il regime monista, volto ad eliminare l'esame preventivo delle condizioni riconducibili al c.d. merito processuale, si manifesta, per la prima volta, per le decisioni inerenti aspetti estremamente delicati del diritto di famiglia, quali il diritto di visita ed il ritorno del minore, per i quali la celerità dell'esecuzione della decisione è un elemento imprescindibile per la tutela dell'interesse superiore del minore stesso.

La lettura monista del regime di «circolazione» si rinviene, altresì, nell'art. 26 del regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, sebbene limitatamente agli Stati membri vincolati dal Protocollo dell'Aja del 2007, nei termini innanzi delineati. Tale indirizzo trova, però, la sua massima espressione – in quanto viene ripreso e generalizzato a tutta la materia civile e commerciale – nel regolamento Bruxelles I *bis* e, successivamente nel settore dell'insolvenza transfrontaliera.

Come si è più volte avuto modo di constatare nel corso di tale lavoro, il modello del regolamento n. 1215/2012 (sin dal suo diretto predecessore, il n. 44/2001) si riverbera nell'intero ordinamento dell'Unione europea condizionando anche gli altri atti che, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, disciplinano il regime dell'efficacia transfrontaliera delle decisioni, con richiami specifici alla normativa precedente delineata sin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. Ad esempio, l'indicazione, investe essenzialmente il regolamento n. 1346/2000 in materia di insolvenza, il cui art. 25 rinvia formalmente alla Convenzione. Il nuovo regolamento n. 2015/848, che dal prossimo giugno sostituirà quest'ultimo regolamento, espressamente richiama il Bruxelles I *bis* soprattutto in tema di «circolazione» allorché all'art. 32 afferma che il riconoscimento e l'esecuzione delle «altre decisioni» rispetto a quelle di apertura della procedura di insolvenza avvengono secondo le norme di cui al regolamento generale, attuando così quell'assetto progressivamente monista di «circolazione» delle decisioni nello Spazio giudiziario europeo.

A questo punto, alla luce di siffatto quadro normativo, viene spontaneo chiedersi perché regolamenti come quelli che disciplinano i regimi patrimoniali o quello in materia di successioni prevedano ancora la procedura intermedia dinanzi all'autorità giurisdizionale preposta nello Stato richiesto, nonostante si tratti, almeno per i primi, di

regolamenti di recente adozione e, soprattutto, successivi alla *Refonte* della generale materia civile e commerciale.

La domanda, certamente non è di pronta soluzione, ma una plausibile risposta si rinviene, a sommosso parere di chi scrive, non solo e non tanto nella particolarità e delicatezza delle materie in cui i regolamenti n. 650/2012, n. 2016/1103 e n. 2016/1104 si inseriscono, ma nella circostanza che essi, a differenza della disciplina dell'insolvenza, non presentano una precedente regolamentazione di diritto uniforme nell'Unione europea. Prima della loro adozione, infatti, soprattutto per quanto concerne gli ultimi due regolamenti citati, i rapporti patrimoniali tra coniugi non erano soggetti ad alcuna armonizzazione; si ricordi, peraltro, che la Proposta della Commissione europea del 2011 non è stata trasfusa in un atto vincolante ed i successivi negoziati, come visto, sono stati abbandonati. Infatti, tali due regolamenti sono il frutto di una cooperazione rafforzata attuata solamente tra alcuni, e non tutti, gli Stati dell'Unione europea. Dunque, sono tangibili le resistenze di questi ultimi nel cedere sovranità processuale in siffatta materia, nonostante l'intento espressamente dichiarato, nel corso dei lavori, di lasciare intatti tutti gli istituti di base del matrimonio e delle unioni registrate. Peraltro, in relazione a queste ultime, non è da poco ricordare che non tutti gli Stati attribuiscono valore giuridico a tali unioni. È evidente, dunque, che in un tale contesto, non era semplice fare «accettare» agli Stati membri l'eliminazione di qualsivoglia controllo preventivo sul merito processuale da parte dello Stato richiesto che deve riconoscere efficacia giuridica ad un provvedimento proveniente dall'ordinamento straniero.

Del resto la Commissione nelle rispettive proposte di regolamento nulla dice in relazione al mantenimento del regime dualista di «circolazione» ma, lascia soltanto intravedere la possibilità che in una fase successiva si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (*exequatur*), «*dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nelle materie connesse*», in particolare nell'ambito del regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (Bruxelles II *bis*). Questo soprattutto alla luce della possibilità che la Proposta di rifusione del regolamento n. 2201/2003 possa essere interamente accolta nelle forme predisposte dalla Commissione, soprattutto per quanto concerne il superamento dell'*exequatur*.

Diverso, invece, è il sostrato sul quale si è impiantato il regolamento n. 2015/848, essendo esso il frutto di quindici anni di applicazione del vecchio regolamento n. 1346/2000 e soprattutto degli interventi interpretativi e correttivi della Corte di giustizia. La giurisprudenza di quest'ultima, infatti, ha evidenziato luci ed ombre di un sistema che, tuttavia, ha ben funzionato ed è proprio la sua attività pretoria che ne ha ispirato le modifiche apportate dal *Recast*. Infatti, in un settore in cui si era raggiunto un livello piuttosto elevato di reciproca fiducia tra gli Stati, i tempi sono apparsi maturi per una definitiva abolizione della procedura di *exequatur*.

Del pari, i tempi sembrano piuttosto maturi per addivenire allo stesso risultato in materia di diritto di famiglia, almeno per le materie coperte dal regolamento n. 2201/2203 laddove, come visto, la Proposta della Commissione sembra foriera di buone notizie per quanto riguarda la definitiva eliminazione di interposizioni all'efficacia esecutiva delle decisioni in tutti i settori di tale materia. Anche qui il raggiungimento di siffatto risultato proverrebbe dall'esperienza maturata in anni di applicazione delle disposizioni vincolanti che ne hanno messo in evidenza, sempre attraverso le indicazioni fornite dai Giudici di Lussemburgo, le distorsioni ed i punti di forza di una materia estremamente delicata.

In ultimo, è di interesse evidenziare che in tutti i settori esaminati, siano essi disciplinati da regolamenti che prevedono la procedura intermedia di *exequatur*, sia da quelli in cui si è optato per la sua definitiva abolizione, anche con riguardo all'efficacia esecutiva delle decisioni, si è comunque garantito il controllo sul c.d. merito processuale.

È evidente, che la «libera circolazione» delle decisioni comporta che l'ordinamento del foro richiesto subisca diverse forme di compressione, in quanto il prodotto giudiziario dei singoli Stati membri deve confrontarsi con l'esigenza di garantire la «libera circolazione» dello stesso. Per durezza, così, e per certi versi viene rafforzato, il quadro complessivo delle condizioni ostative all'efficacia della decisione straniera.

Invero, il perdurare delle stesse serve anche – benché non solo – a presidiare il rispetto dei valori essenziali dello Stato richiesto. A tal fine, come si è avuto modo di vedere, in tutti gli ambiti esaminati, riveste un ruolo tuttora determinante il limite dell'ordine pubblico – che in alcuni regolamenti è rimasto l'unico limite – suscettibile di essere valorizzato proprio per la difesa dei valori fondamentali dello Stato richiesto, di natura tanto sostanziale che processuale.

Non va sottaciuto, infatti, che il ricorso al limite dell'ordine pubblico – come la Corte ha sostenuto sin dal caso *Renault* – deve essere residuale e soprattutto esso «non può essere invocato per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica

applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se gli fosse stata sottoposta la controversia». Così come non sembra tuttavia agevole cogliere in che modo l'ovvio principio secondo cui l'ordine pubblico si può invocare solo in circostanze eccezionali ed a tutela di principi particolarmente significativi ed irrinunciabili possa contribuire a rispettare il divieto di riesame nel merito. Quest'ultimo, infatti, è un principio autonomo e attinente le modalità della verifica del contrasto con l'ordine pubblico, che impone di limitarsi ad un controllo «esterno» della decisione straniera, relativo agli effetti del riconoscimento o dell'esecuzione e non esteso alla verifica della correttezza dell'iter logico seguito dal giudice, o alla mera divergenza fra le norme applicate e quelle del foro. In altri termini non pare sussistere un legame causale diretto fra divieto di revisione nel merito e limitazione del controllo ai casi di manifesta violazione di un principio essenziale.

Più in generale, però, a sommosso parere di chi scrive, non si può non evidenziare che, comunque, persiste – come pure attestano le altre condizioni – una sfera essenziale di sovranità processuale degli Stati membri che continua a limitare la «circolazione» (anche esecutiva) delle decisioni tra gli stessi. In effetti, proprio la mancata armonizzazione materiale preserva un nucleo fondamentale dello Stato al rispetto dei propri valori endo-processuali, tenendo conto, in un processo di osmosi, anche dei vincoli processuali che derivano da norme internazionali, soprattutto dall'art. 6 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ne è un chiaro esempio la più volte menzionata sentenza *Krombach* in cui la Corte ha fondato la conclusione nel senso dell'opponibilità dell'ordine pubblico per la violazione del diritto alla difesa, osservando come ciò fosse conforme con «*i diritti fondamentali [facenti] parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza*». Per adempiere al compito di garantire l'osservanza dei diritti fondamentali, e in particolare del «*principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo*», la Corte «*si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) riveste, a questo proposito, un significato particolare*». A stretto rigore, la Corte ha affermato esclusivamente che gli Stati membri possono opporre l'ordine pubblico quando ciò risulti conforme ai canoni dell'equo processo, quali derivanti dalle esigenze di tutela dei diritti dell'uomo sanciti a livello europeo e pattizio. Tuttavia, la Corte ha da sempre

avallato la conclusione secondo cui è possibile individuare nell'equo processo un principio di ordine pubblico «comunitario» ed, in particolare, del c.d. ordine pubblico processuale. Tale principio, pertanto, è reso «*comune (...) agli ordinamenti nazionali*», ed è «*vincolante*» anche se non contemplato, espressamente o implicitamente, nelle rispettive norme. Da un punto di vista tecnico, la messa in opera dell'ordine pubblico «comunitario» avviene per il tramite della sua incorporazione nell'ordine pubblico degli Stati membri, analogamente a quanto si è osservato in relazione all'integrazione di altri principi di origine internazionale nell'ordine pubblico del foro (si pensi, ad esempio, all'effetto diretto del diritto europeo nell'ordinamento interno). Ovviamente, ciò non significa che l'ordine pubblico europeo non mantenga una propria autonomia rispetto all'ordine pubblico interno, né tantomeno ciò significa che un ordinamento nazionale può ignorare la categoria dell'ordine pubblico ai sensi del diritto internazionale privato e processuale, atteso che, in caso contrario, l'ordine pubblico «comunitario» non potrebbe operare.

Nello stesso regolamento n. 1215/2012, invero, la natura «automatica» del riconoscimento dei vincoli regolamentari previsti da una decisione straniera adottata da un giudice di uno Stato dell'U.E., non implica che essa sia sottratta a qualsiasi controllo giudiziario, ma solamente che detto controllo abbia carattere eventuale, successivo e non costitutivo. Esso si configura, per l'appunto, solo nella misura in cui l'efficacia della sentenza straniera o delle situazioni giuridiche da queste affermate siano contestate da una delle parti, ovvero messe in dubbio in un procedimento nell'ambito del quale ne vengono invocati gli effetti.

Pertanto, se da un lato il risultato cui è pervenuto il regolamento n. 1215/2012 – così come il regolamento n. 2015/848 e come potrebbe accadere con la rifusione del regolamento n. 2201/2003 – costituisce un'ulteriore tappa del processo di integrazione europea nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, dall'altro si è ritenuto comunque necessario garantire il controllo sul merito processuale – sebbene in un momento successivo – da parte dello Stato richiesto, al fine non solo di garantire la tutela dei diritti fondamentali posti a presidio del suo ordinamento, ma anche e soprattutto per vincere la resistenza degli Stati a cedere parte della propria sovranità processuale.

In definitiva, le tecniche del riconoscimento e dell'esecuzione «automatica», essendo sorrette dall'acquisita equivalenza tra i sistemi processuali degli Stati membri e da un forte grado di sussidiarietà funzionale del loro diritto nazionale, si dimostrano lo strumento più radicale per realizzare l'obiettivo preminente dell'equivalenza di tutela nello Spazio giudiziario europeo. È per tale ragione che è di pregnante importanza che lo stesso

risultato raggiunto nella generale disciplina della materia civile e commerciale si estenda anche a quei regimi settoriali ancora vincolati dall'*exequatur*. Infatti, con il mantenimento delle condizioni ostative si garantirebbe, comunque, allo Stato richiesto di poter efficacemente tutelare il complesso dei propri valori fondamentali.

BIBLIOGRAFIA

AL MUREDEN E., *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Fam. e Dir.*, 2014, pp. 466 ss.

ÁLVAREZ GONZÁLEZ S., RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ I., *La ley aplicable a los pactos sucesorios en la Propuesta de Reglamento sobre sucesiones*, in *Vv. AA., Estudios sobre ley aplicable a la sucesión mortis causa*, Santiago de Compostela, 2013

AMEY R., *Reform to the European Insolvency Regulation*, in *Int. Corp. Rescue*, n. 4/2015 pp. 205 ss.

ANCEL B., MUIR WATT H., *Aliments sans frontières. Le règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Rev. crit.*, n. 3/2010, pp. 457 ss.

ARMELI B., *Le procedure di insolvenza nella disciplina europea*, Milano, 2016

BAILEY-HARRIS R., *Enforcement and variation of orders under the maintenance regulation: are our judges and legislators E.U. law compliant*, in *Int. Fam. Law Jour.*, n. 3/2015, pp. 252 ss.

BARATTA R., *Diritto privato internazionale*, Milano, 2010

BAREL B., ARMELLINI S., *Diritto internazionale privato. Manuale breve*, Milano, 2015

BARIATTI S., *I nuovi criteri di competenza per le società estere e la loro incidenza sull'applicazione dei regolamenti europeo n. 44/2001 e n. 1215/2012*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1, 2015, pp. 31 ss.

BARIATTI S., OMAR P. J. (a cura di), *The Grand Project: Reform of the European Insolvency Regulation, INSOL Europe*, Nottingham-Paris, 2014

BARIATTI S., VIARENGO I., VILLATA C. F. (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia civile e commerciale e di famiglia*, Padova, 2016

ID. (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007

BARNES M., *EU maintenance: whatever happened to direct enforcement?*, in *Int. Fam. Law*, 2014, pp. 175 ss.

BARRIERE-BROUSSE I., *La révision du règlement Bruxelles II "bis": 1ère partie. Perspectives communautaires sur les désunions internationales*, Paris, 2008

BARUFFI M.C., *Maintenance Obligations Towards Children in European Regulations*, in *PARISI N., FUMAGALLI MERAVIGLIA M., SANTINI A., RINOLDI D. (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta*, Napoli, 2011, pp. 21 ss.

ID., *Dalla proposta della Commissione al Regolamento 4/2009: riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni verso i minori*, in *ROSSI L. S., BARONCINI E. (a cura*

di), *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli. Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, Napoli, 2010, pp. 307 ss.

ID., *Il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori: l'Unione europea e gli Stati Uniti a confronto*, in VENTURINI G., BARIATTI S. (a cura di), *Liber Fausto Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Milano, 2009, pp. 39 ss.

BARUFFI M. C., CAFARI PANICO R. (a cura di) in *Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni*, Padova, 2009

BASEDOW J., *The Law of Open Societies – Private Ordering and Private Regulation of Intentional Relations*, Boston, 2013

BERAUDO J.-P., *Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Jour. dr. Int.*, n. 3/2013, pp.741 ss.

BERGQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. (eds.), *EU regulation on succession and wills: commentary*, München, 2015

BERGSON I., *The death of the torpedo action? The practical operation of the Recast's reforms to enhance the protection for exclusive jurisdiction agreements within the European Union*, in *J. Priv. Int. Law.*, n. 1/2015, p. 27

BIAGIONI G. (a cura di), *Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giudiziario europeo*, Torino, 2015

ID., *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 4/2011, pp. 971 ss.

ID., *Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori. Commento al Reg. CE 2201/2003*, in *Riv. dir. int.*, 2004, pp. 1029 ss.

ID., *Interferenze tra provvedimenti provvisori o cautelari e decisioni di merito nella Convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2002, pp. 711 ss.

BIAVATI P., *La realizzazione dello Spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del Programma di Stoccolma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 1/2013, pp. 185 ss.

ID., *Judicial cooperation in Europe: is exequatur still necessary?*, in *Int. Jour. Proc. Law*, n. 2/2011, pp. 403 ss.

BONOMI A., WAUTELET P., (a cura di), *Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, Milano, 2015

- BONOMI A., *Il regolamento europeo sulle successioni*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, pp. 293 ss.
- ID., *Successions internationales: conflits de lois et de juridictions*, in *Recueil des cours*, Vol. 350, 2010, pp. 364 ss.
- ID., *The Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2008, pp. 339 ss.
- ID., *Preliminary draft Protocol on the law applicable to maintenance obligation – Explanatory Report*, Doc. Prel. n. 33, agosto 2007
- ID., *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 338
- BORK R., *Principles of Cross Border Insolvency Law*, Oxford, 2017
- BORK R., VAN ZWIETEN K. (eds.), *Commentary on the European Insolvency Regulation*, Oxford 2016
- BRIGGS A., *Civil Jurisdiction and Judgments*, 6th ed., Abingdon (Oxon), 2015
- BUFFORD S. L., *Improving the Revision of the European Union Regulation on Insolvency*, reperibile in www.iiiglobal.org
- ID., *Revision of the European Union Regulation on Insolvency Proceedings – Recommendations*, in *Int. Insolv. Law Rev.*, 2012, 341 ss.
- CADET F., *Le nouveau règlement Bruxelles I ou l'itinéraire d'un enfant gâté*, in *Jour. dr. Int.*, n. 3/2013, pp. 765 ss.
- CALVO CARAVACA A. L., CARRASCOSA GONZÁLEZ J., *Medidas provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-bis*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 2, 2015, pp. 114 ss.
- ID., *Derecho internacional privado*, Madrid, 13^a ed., Granada, 2012, vol.
- CALVO CARAVACA A. L., DAVÌ A., MANSEL H. P., (eds.), *The EU Succession Regulation – A Commentary*, Cambridge, 2016
- CAMPEIS G., DE PAULI A., *Brevi riflessioni su talune peculiarità processuali del nuovo Regolamento CE (n. 2201/2003) relativo alla competenza, al riconoscimento, all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*, in www.judicium.it
- CAMPUZANO DÍAZ B., *Las normas de competencia sudicia internacional del Reglamento 1215/2012 y los demandados domiciliados fuera de la UE: Análisis de la reforma*, in *Rev. Electr. Est. Int.*, n. 1/2014, pp. 1 ss.
- CAPPONI B., SASSANI B., STORTO A., TISCINI R. (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Utet, 2014,, pp. 193 ss.

CARBONE S. M., *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del Regolamento (UE) 1215/2012*, in *Dir. comm. int.*, 2013, pp. 651 ss.

CARBONE S. M., QUEIROLO I., *Diritto di famiglia e Unione europea*, Torino, 2011

CARBONE S. M., TUO C. E., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016

ID., *Non-EU States and Brussels I: New Rules and some Solutions for Old Problems*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1/2015, pp. 5 ss.

CARPANETO L., *On the Recast of the Brussels II-bis Regulation's Regime on Parental Responsibility: Few Proposals de jure condendo*, in QUEIROLO I., HEIDERHOFF B., (eds.), *Party Autonomy in European Private (and) International Law*, Tome I, Roma, 2015, pp. 247 ss.

CARRASCOSA GONZÁLEZ J., *El Reglamento sucesorio europeo 650/2012, de 4 de julio: análisis crítico*, Granada, 2014

CASTELLANETA M., LEANDRO A., *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, pp. 1051 ss.

CEBRIÁN SALVAT M. A., *Los will substitutes y el reglamento sucesorio europeo*, in *Cuad. der. trans.*, n. 1/2016, pp. 318, ss.

CHALAS C., *L'affaire Ferrexpo: baptême anglais puor l'effet des artiche 22, 27 et 28 du règlement Bruxelles I*, in *Revue crit. dr. int. priv.*, 2013, pp. 356 ss.

CHEVALIER P., *L'execution des decisions juridictionnelles étrangères hors espace judiciaire européen: état des lieux de la jurisprudence*, in *Rev. Gén. Dr. Int. Pub.*, n. 3/2013, pp. 505 ss.

CONSOLO C., *Il nuovo rito sommario (a cognizione piena) per il giudizio di accertamento dell'efficacia delle sentenze straniere dopo il d. lgs. n. 150/2011*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, pp. 513 ss.

CORNELOUP S. (dir.), *Droit européen du divorce*, in *Université de Bourgogne (Dijon). Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux (CREDIMI)*, Paris, 2013

CORNETTE F., JAULT-SESEKE F., PARISOT V., *Le règlement n. 1215/2012 du 12 décembre 2012, portant refonte du règlement n° 44/2001 concernant les décisions en matière civile et commerciale: les espoirs déçus*, in *L.P.A.*, n. 211/2013, p. 12

CORRAO M. E., *Il diritto internazionale privato e processuale europeo in materia di obbligazioni alimentari*, in *Cuad. der. trans.*, n. 1/2011, pp. 118 ss.

CUNIBERTI G., *La réforme du règlement Bruxelles I*, in *Dr. et proc.*, n. 2/2013, pp. 26 ss.

CUBEDDU M. G., *Accordi sull'affidamento dei figli, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti urgenti*, in *Riv. notariato*, n. 1/2010, pp. 5 ss.

CUBEDDU M. G., *La "responsabilità genitoriale" e i trasferimenti di residenza*, in *Fam., per. e succ.*, 2007, pp. 677 ss.

D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel regolamento n. 1215/2012*, in C. BESSO, G. FRUS, G. RAMPAZZI (a cura di), *Trasformazioni e riforme del processo civile*, Zanichelli, Bologna, 2015

ID., *Giudizio di separazione e domanda concernente la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli stabilmente residenti in un altro Stato membro*, in *La nuova giur. Civ. comm.*, n. 10/2014, parte prima, pp. 957 ss.

ID., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.*, n. 4-5/2013, pp. 1044 ss.

ID., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Giappichelli, Torino, 2007

DAMMANN R., MENJUCQ M., ROUSSEL-GALLE P., *Le nouveau règlement européen sur les procédures d'insolvabilité*, in *Rev. proc. coll.*, n. 4/2015, Etude 2

DANIELE L., *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela giurisdizionale. Competenze*, 5^a ed., Milano, 2014

DAVÌ A., ZANOBETTI A., *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014

ID., *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, in *Cuad. der. trans.*, n. 5/ 2013, pp. 5 ss.

D'AVOUT L., *La refonte du règlement Bruxelles I (règlement UE n° 1215/2012)*, in *Dalloz Rev.*, 2013, pp. 1014 ss.

ID., *Faut-il supprimer l'exequatur dans le contentieux transfrontière en Europe? Questionnement à propos des projets de revision du règlement Bruxelles I*, in *Dr. proc.*, 2010 supplément au n° 10-L'effectivité du recouvrement des crances en Europe, pp. 68 ss.

DAWSON B. D., *The Problem of Local Methods in Cross-Border Insolvencies*, reperibile in www.iiiglobal.org, 2015

DE CESARI P., *Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi d'impresa*, in *Il Fall.*, n. 10/2015, pp. 1026 ss.

ID., *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino, 2011

DE CRISTOFARO M., *The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense*, in *Int. Jour. Proc. Law*, n. 2/2011

- DEIXLER-HÜBNER A., SCHAUER M., (Hrsg.), *Kommentar zur EU-Erbrechtsverordnung*, Wien, 2015
- DE MAESTRI M. E., *La proroga di giurisdizione nel nuovo regolamento Ue n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Dir. comm. int.*, n. 3/2014, pp. 577 ss.
- DEUMIER P., LAAZOUZI M., TREPPOZ E., *Le règlement Bruxelles I bis et la géométrie dans l'espace*, in *Rev. dr. civ.*, 2013, pp. 1037 ss.
- DICKINSON A., *Provisional measures in the «Brussels I» review: disturbing the status quo?*, in *Jour. Priv. Int. Law*, n. 6/2010, pp. 128 ss.
- DICKINSON A., LEIN E. (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015
- DI NAPOLI E., *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II bis*, in www.aldricus.com del 17 luglio 2016
- DISTEFANO M., *Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori*, Milano, 2012
- DÖRNER H., *Il certificato successorio europeo da un punto di vista tedesco. Disposizioni attuative e questioni aperte*, in *Contr. Imp./Europa*, n. 2/2015, pp. 424 ss.
- DUPRÈ L., *Enforcement of child maintenance in the EU: an English lawyer's perspective – Part 1 – the history of reciprocal enforcement between England and Wales, the EU and the rest of the world*, in *Int. Fam. Law*, pp. 264 ss.
- EIDENMÜLLER O., *A New Framework for Business Restructuring in Europe: The EU Commission's Proposals for a Reform of the European Insolvency Regulation and Beyond*, in *Maastricht Jour.*, n. 1/2013, pp. 133 ss.
- ESSER H. F., *Reform of the EU Regulation, Part I*, in *ABI Jour.*, March 2015, pp. 38 ss.
- FARINA M., *Per una prima lettura del "regolamento Bruxelles I bis": il nuovo regime in tema di esecutività delle sentenze straniere*, consultabile all'indirizzo <http://aldricus.com/2013/01/13farina-exequatur/#more-5537>
- FAZZINI P., WINKLER M., *La proposta di modifica del regolamento sulle procedure di insolvenza*, in *Dir. comm. int.*, n. 1/2013, pp. 141 ss.
- FERACI O., *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuad. der. transnaz.*, n. 2/2013, pp. 291 ss.
- ID., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012
- ID., *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni?*, in *Riv. dir. int.*, 2011, pp. 832 ss.

ID., *Riconoscimento ed esecuzione all'estero dei provvedimenti provvisori in materia familiare: alcune riflessioni sulla sentenza Parrucke*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, pp. 107 ss.

FERRARI F., RAGNO F., *Cross-border Litigation in Europe: the Brussels I Recast Regulation as a Panacea?*, Milano, 2016

FONGARO E., *L'anticipation successorale à l'épreuve du «règlement successions»*, *Journ. Dr. Int.*, n. 2/2014, pp. 477 ss.

FRANZINA P., *Litispendenza e connessione tra Stati membri e Stati terzi nel regolamento Bruxelles I bis*, in *Dir. comm. int.*, n. 3/2014, pp. 621 ss.

ID., *Lis Pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, pp. 31 ss.

FRANZINA P., LEANDRO A. (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa. Consiglio nazionale del notariato*, Milano, 2013

FONGARO E., *Le droit européen des obligations elimantaires*, in *Eur. Comp. Law Rev.*, 2014, pp. 357 ss.

FUMAGALLI L., *Il sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale e il regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni. Spazi residui per la legge interna?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 4/2015, pp. 786 ss.

FUMAGALLI L., *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 685 ss.

GALLANT E., *Le nouveau droit international privé alimentaire de l'Union: du sur-mesure pour les plaideurs*, in *Europe*, n. 2/2012, pp. 4 ss.

GARCIMARTÍN F., *The situs of shares, financial instruments and claims in the Insolvency Regulation Recast: seeds of a future EU instrument on rights in rem?*, in *IPRax* 2015, pp. 489 ss.

ID., *Provisional and protective measures in the Recast Regulation*, in *Year. Priv. Int. Law*, 2014/2015, pp. 57 ss.

GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe. Matières civile et commerciale*, 5^e éd., Paris, 2015

ID., *La refonte du Règlement Bruxelles I*, in M. DOUCHY-PUDOT, E. GUINCHARD (dir.) *La justice civile européenne en marche*, Parigi, 2012, pp. 21 ss.

GAUDEMET-TALLON H., KESSEDIAN C., *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *RTD eur*, 2013, pp. 435 ss.

- GIACALONE G., *Il riconoscimento delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari nel regolamento n. 2201/2003*, relazione all'incontro di studio del CSM sul tema "Procedura civile e regolamenti comunitari" tenutosi a Roma il 9/10 luglio 2009
- GILLIES L. E., *Creation of subsidiary jurisdiction rules in the recast of Brussels I: back to the drawing board?*, in *Jour. Priv. Int. Law*, vol. 3/2012
- GRASSO G., *La controversia in "materia di obbligazioni alimentari" nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della cassazione. Nota a ordinanza della Cassazione civile, sez. un., del 1° ottobre 2009 n. 21053*, in *Fam. e dir.*, 2010, pp. 822 ss.
- GUALCO E., RISSO G., *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel regolamento Bruxelles I bis*, in *ibidem*, pp. 637 ss.
- GUARNIERI M. L., *La circolazione delle sentenze di condanna alla luce del regolamento n. 1215/2012. Sistemi di esecuzione e riconoscimento a confronto*, in *Ordines*, n. 2/2015, pp. 156 ss.
- GUINCHARD E. (dir.), *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruxelles, 2014
- ID., *Espace judiciaire civil européen (15 mai 2010-15 novembre 2010)*, in *Riv. trim. dr. eur.*, oct.-déc.2010, pp. 927 ss.
- HAY P., *Notes on the European Union's Brussels-I « Recast » Regulation*, in *The European Legal Forum*, n. 1/2013, pp. 1 ss.
- HARDING M., *The harmonisation of private International law in Europe: taking the character out of famili law*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2011, pp. 203 ss
- HARTLEY T. C., *The Brussels I Regulation and Arbitration*, in *Inter. Comp. Law Quart.*, n. 1/2014, pp. 1 ss.
- ID., *Choice of Court Agreements and the New Brussels I Regulation*, in *Law Quart. Rev.*, 2013, pp. 312ss.
- HESS B., *The Brussels I Regulation: Recent case law of the Court of Justice and the Commission's proposed recast*, in *CML Rev.*, n. 3/2012, pp. 1075 ss.
- HESS B., PFEIFFER T., SCHLOSSER P. (Eds.), *The Brussels I Regulation 44/2001. Application and enforcement in the EU*, Monaco, 2008
- HONORATI C., *La prassi italiana sul ritorno del minore sottratto ai sensi dell'art. 11 par. 8 del regolamento Bruxelles II-bis*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 2/2015, pp. 275 ss.
- ID., *Sottrazione internazionale di minori e diritti fondamentali*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1/2013, pp. 5 ss.
- ID., *Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II: la nozione di residenza abituale (Parte prima e Parte seconda)*, in *Stud. iur.*, 2012, pp. 24 ss. e pp. 162 ss.

ID., *Provisional measures and the recast of Brussels I regulation: a missed opportunity for a better ruling*, in *Riv. Dir. Int. priv. e proc.*, 2012, pp. 525 ss.

ID., *Parrucker I e II ed il regime speciale dei provvedimenti provvisori e cautelari a tutela dei minori*, in *Int'l Lis*, 2011, pp. 66 ss.

HOVAGUIMIAN P., *The enforcement of foreign judgments under Brussels I bis: false alarms and real concerns*, in *Jour. Priv. Int. Law*, n. 2/2015, pp. 212 ss.

IGLESIAS BUIGUES J. L., PALAO MORENO G., (dirs.), *Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012*, Valencia, 2015

JAULT-SESEKE F., ROBINE D. (dir.), *Le nouveau règlement insolvabilité: quelles évolutions?*, Paris, 2015

KESSEDIAN C., *Le règlement «Bruxelles I révisé»: Much ado about... what?*, in *Europe*, n. 3/2013, étude 3

KEYES M., MARSHALL B.A., *Jurisdiction agreements: exclusive, optional and asymmetrical*, in *J. Priv. Int. Law*, 2015, pp. 341 ss.

KHAIRALLAH G., REVILLARD M. (dirs.), *Droit européen des successions internationales (Le Règlement du 4 juillet 2012)*, Paris, 2013

KRAMER X. E., *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-bis Regulation: Toward a New Balance between Mutual Trust and National Control over Fundamental Right*, in *Neth. Int. Law Rev.*, n. 3/2013, pp. 343 ss.

ID., *Abolition of Exequatur under the Brussels I Regulation: Effecting and Protecting Right in the European Judicial Area*, in *Ned. Int. priv.*, 2011, pp. 633 ss.

LAGARDE P., *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, in *Contr. Imp./Europa*, n. 2/2015, pp. 405 ss.

ID., *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Rev. crit. dr. int. priv.*, n. 4/2012, pp. 691 ss.

LA MATTINA A., CELLERINO C., *L'arbitrato e il nuovo regolamento (Ue) 1215/2012: vecchie questioni e nuovi problemi aperti*, in *ibidem*, pp. 551 ss.

LEANDRO A., *L'equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1/2016, pp. 22 ss.

ID., *Le procedure concorsuali transfrontaliere*, in JORIO A., SASSANI B. (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali*, Milano, 2016, pp. 860 ss.

- ID., *Towards a New Interface Between Brussels I and Arbitration?*, in *Journ. Int. Disp. Sett.*, n. 1/2015, pp. 1 ss.
- ID., *Amending the European Insolvency Regulation to Strengthen Main Proceedings*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 2/2014, pp. 317 ss.
- ID., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Giusto processo civ.*, n. 2/2013, n. 583
- LEFÈVRE F., VAN DER HAEGEN O., *Arbitration and Brussels I Regulation: before and after West Tankers*, in FLAMÉE M., LAMBRECHT P. (eds.), *Hommage à Guy Keutgen pour son action de promotion de l'arbitrage*, a cura di, Bruylant, 2012, pp. 285 ss.
- LEGRAND V., *Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en matière civile et commerciale dans l'espace communautaire: quels changements en 2015?*, in *LPA*, n. 4/2015, pp. 7 ss.
- LISANTI C., SAUTONIE-LAGUIONIE L. (dir.), *Règlement UE n. 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité*, Paris, 2015
- LOPES PEGNA O., *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Riv. dir. int.*, n. 4/2013, pp. 1206 ss.
- ID., *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Cedam, Padova, 2009
- LUPOI M. A. (a cura di), *Trattato della separazione e divorzio*, Bologna, 2015
- ID., *La sottrazione internazionale di minori: gli aspetti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pp. 111 ss.
- ID., *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 4/2013, pp. 1429 ss.
- ID., *Gli aspetti processuali della sottrazione internazionale di minori: il rapporto tra il regolamento UE n. 2201 del 2003 e convenzione dell'Aja del 1980*, in www.judicium.it del 16 ottobre 2012
- ID., *Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*, in TARUFFO M., VARANO V. (a cura di), *Manuale di diritto processuale europeo*, Torino, 2011, pp. 107 ss.
- ID., *Conflitti di giurisdizioni e di decisioni nel regolamento sulle procedure d'insolvenza: il caso "Eurofood" e non solo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, pp. 1422 ss.

- ID., *Bruxelles II: new rules for transnational matrimonial disputes*, in F. CARPI, M. A. LUPOI, (a cura di), *Essays on transnational and comparative civil procedure*, Torino, 2001, pp. 107 ss.
- LOKIN P. A. M., *Choice-of-law rules in the European Regulation on succession: a familiar system for the Netherlands?*, in *ZVglRWiss*, n. 1/2015, pp. 75 ss
- MAGNUS U., MANKOWSKI P. (dir.), *Brussels I bis Regulation*, 4 Auf., München, 2016
- ID. (eds), *Brussels II bis Regulation*, München, 2012
- MALATESTA A. (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano, 2016
- ID., *La Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e il suo contributo all'unificazione del diritto internazionale privato: recenti sviluppi e prospettive future*, in VELLANO M. (a cura di), *Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche. L'avenir des organisations internationales. Perspectives juridiques*, XIX Convegno SIDI, Courmayeur 26-28 giugno 2014, Napoli, 2015, pp. 487 ss.
- ID., *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: verso un ampliamento dell'arbitration exclusion*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 1/2014, pp. 20 ss.
- MARINO S., *Il difficile coordinamento delle fonti nella cooperazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari*, in *Contr. e impr./Europa*, n. 1/2010, pp. 363 ss.
- ID., *Il nuovo regolamento comunitario sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di obbligazioni alimentari*, in *Nuova Giur. Civ. comm.*, 2009, pp. 599 ss.
- MARMISSE D'ABBADIE D'ARRAST A., *Le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012*, in *RTD com.*, 2013, pp. 377ss.
- MARONGIU BUONAIUTI F., *La revisione del regolamento sulle procedure di insolvenza. Il coordinamento tra procedure di insolvenza basato sulla prevalenza della procedura principale nel regolamento (UE) n. 2015/848 di rifusione*, in www.sidiblog.org del 18 gennaio 2016
- ID., *Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation*, in *Yearbook Priv. Int. Law*, vol. XV, 2014, pp. 897 ss.
- ID., *Per una prima lettura del regolamento "Bruxelles I bis": il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa*, in www.aldricus.com del 19 dicembre 2012
- ID., *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008
- MARTONE A., *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 e la "codificazione" europea della disciplina in materia di obbligazioni alimentari*, in *Dir. Com. Scambi Int.*, n. 2/2012, pp. 319 ss.
- MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European*

Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Successions and the Creation of a European Certificate of Succession, RabelsZ, 2010, p. 656 ss.

MC CORMACK G., KEAY A., BROWN S., *European Insolvency Law-Reform and Harmonization*, Cheltenham/Northampton, 2017

MELLONE M., *La proposta della Commissione di modifica del regolamento europeo sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia familiare: verso il regolamento Bruxelles II ter*, in www.eurojus.it del 1 agosto 2016

MERLIN E., *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005

MINNE G., FAYOT F., *Les principales innovations du nouveau règlement relatif aux procédures d'insolvabilité*, in *Jour. dr. eur.*, n. 1/2016, pp. 2 ss.

MOLÈ R., *Il regolamento CE n. 2201/2003 (bruxelles II bis): i criteri di riparto della giurisdizione e la disciplina della sottrazione internazionale dei minori*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2012, pp. 366 ss.

MOSCONI F., *Europa, famiglia e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, n. 2/2008, p. 347

MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte generale e obbligazioni*, settima edizione, Milano, 2015

MOSCONI F., CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, IV edizione, Milano, 2007, p. 312

MOSS G., FLETCHER I., ISAACS S., *The EU Regulation on Insolvency Proceedings*, 3rd Ed., Oxford, 2016

MUIR-WATT H., *commento alla sentenza della Cour de cassation del 30 giugno 2004*, in *Rev. crit. dr. Int. priv.*, 2004, pp. 818 ss.

NASCIMBENE B., *Divorzio, diritto internazionale privato e dell'Unione europea*, Milano, 2011

NIELSEN P. A., *The New Brussels I Regulation*, in *CML Rev.*, n. 2/2013, pp. 503 ss.

NISI N., *L'esecuzione transfrontaliera delle astreintes alla luce del regolamento (CE) 2201/2003 c. d. Bruxelles II bis*, in *Cuad. der. trans.*, n. 2/2016, pp. 679 ss.

ID., *I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis*, in *Cuad. Der. Trans.*, n. 1/2015, pp. 128 ss.

NÍ SHÚILLEABHÁIN M., *Cross-border divorce law: Brussels II bis*, Oxford, 2010

NOURISSAT C., *Refonte du règlement «Bruxelles I»: Much ado about nothing...*, in *Procédures*, n. 3/2013, alerte 26

NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. DIP* n. 1/2013, p. 1 ss.

- OBERHAMMER P., *The Abolition of Exequatur*, in *IPrax*, n. 3/2010, pp. 197 ss.
- PANZIANI L., *L'insolvenza in europa: uno sguardo d'insieme*, in *Il Fall.*, n. 10/2015, pp. 1013 ss.
- PATTI S., *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Contr. Imp./Europa*, n. 2/2015, pp. 466 ss.
- PAULINO PEREIRA F., *La coopération judiciaire en matière civile dans l'Union européenne: balance et perspectives*, in *Rev. crit. DIP*, n. 1/2010, pp. 99 ss.
- PENASA L., *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del Reg. n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Int'l Lis*, n. 3-4/2013, pp. 120 ss.
- PERARO C., LOPES A. I., CHATEAU C., *Brussels Iia. Towards a review (2): main recommendations from external experts to the European Parliament - Briefing / Legal Affairs*, in *European Parliament. Directorate-General for Internal Policies of the Union*, Bruxelles, 2016
- PESCE F., *Protection of the So-Called Weak Parties in the New Brussels I Recast*, in I. QUEIROLO, B. HEIDERHOFF, (Eds.), *Party Autonomy in European Private (and) International Law*, Tome I, Roma, 2015, pp. 125 ss.
- ID., *La tutela dei cd. Contraenti deboli nel nuovo regolamento Ue n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Dir. comm. int.*, n. 3/2014, pp. 579 ss.
- PESCE F., *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Roma 2013
- PERREAU SAUSSINE L., *Le nouveau règlement européen "successions internationales": un équilibre délicat entre juridique et judiciaire*, in *Eur.*, n. 1/2013, pp. 6 ss.
- PIERRE-MAURICE S., *La nouvelle action en refus d'exécution d'un jugement européen : entre simplicité, équilibre et stratégie*, in *Dalloz Rev.*, n.12/2015, pp. 692 ss.
- ID., *La libre circulation des actes notariés en matière civile et commerciale-Explication en schémas du règlement européen n° 1215/2012*, in *Deffrénois*, n.1/ 2014, pp. 450 ss.
- POCAR F., VIARENGO I., VILLATA F. C. (eds.) *Recasting Brussels I*, Padova, 2012.
- POCAR F., VIARENGO I., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, pp. 805 ss.
- QUEIROLO I., SCHIANO DI PEPE L., *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, 3^a ed., Torino, 2014
- RAUSCHER T. (Hrsg.), *Europäisches Zivilprozess-und Kollisionsrecht: Brüssel Iia-VO, 4 Auf.*, Monaco, 2015

- RIVA I., *Il certificato successorio europeo. Tutela e vicende acquisitive*, Napoli, 2017
- ROMITO A. M., *La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali*, Bari, 2015
- J.-F. SAGAUT, *La refonte du règlement Bruxelles I et l'exécution de l'acte authentique - «Et bien, circulez maintenant!», in Defrénois*, n. 2/2013, pp. 83 ss.
- SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, Vicenza, 2015
- ID., *Il “sistema Bruxelles I” verso un regime “monista” di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuad. der. trans.*, n. 2/2015, pp. 5 ss.
- ID., *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, in *Riv. dir. int.*, n. 4/2013, pp. 1185 ss.
- ID., *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Riv. dir. inter. priv. proc.*, 2011, pp. 895 ss.
- SALZANO A., *Sui rapporti intercorrenti (e sulle reciproche implicazioni) tra il c.d. Regolamento di Bruxelles II bis e la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori: per una maggiore, effettiva tutela*, in *Il Dir. fam. e pers.*, 2012, pp. 102 ss.
- SÁNCHEZ LORENZO S., *El nuevo sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones en el Reglamento (UE) 1215/2012 («Bruselas I bis»)*, in *La Ley-U. E.*, 2015, pp. 5 ss.
- SCARAFONI S., (a cura di) *Il processo civile e la normativa comunitaria*, Milano, 2012
- SCHLOSSER P., *The Abolition of Exequatur Proceedings – Including Public Policy Review?*, in *Iprax*, 2010, pp. 102, ss.
- SILVESTRI C., *Recasting Brussels I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 2/2013, pp. 677 ss.
- SKERL J. K., *European Public Policy (with an emphasis on “Exequatur” proceedings)*, in *Jour. of Priv. Int. Law*, 2011, pp. 461 ss.
- STRNAD J., *Determining the existence of consent for choice-of-court agreements under the Brussels I-bis Regulation*, in *The Eur. Leg. For.*, n. 5-6/2014, pp.113 ss.
- STROZZI G., *Il diritto dell'Unione europea. Parte speciale*, Torino, 2015
- TARUFFO M., VARANO V. (a cura di), *Manuale di diritto processuale europeo*, Torino, 2011
- TOMASI L., *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea*, 2007

TONOLO S., *La sottrazione dei minori nel diritto processuale civile europeo: il regolamento Bruxelles II bis e la convenzione dell’Aja del 1980 a confronto*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2011, pp. 81 ss.

TUO C. E., *Armonia delle decisioni e ordine pubblico* in *Studi int. eur.*, n. 3/2013, pp. 507ss.

ID., *La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, 2012

TYZACK W., *Variation of orders under the maintenance regulation: a nod to substantive harmonisation?*, in *Int. Fam. Law Jour.*, n. 3/2015, pp. 258 ss.

VASSALLI DI DACHENHAUSEN T., *Qualche considerazione sull’autonomia delle parti nel regolamento comunitario 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Dir. comm. int.*, 2012, pp. 361 ss.

ID., *Obblighi alimentari nella famiglia*, in G. FERRANDO (dir.), *Il nuovo diritto di famiglia, vol. I, Matrimonio, separazione e divorzio*, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 1155 ss.

VELLETTI M., *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari: - entrata in vigore, - ambito di applicazione e definizioni, - determinazione della legge applicabile, - analisi del Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari*, in *Incontro di studio sul tema: “Gli strumenti sovranazionali in materia di famiglia”*, CSM – Ufficio per gli incontri di studio, Roma, 12 - 14 maggio 2010 Ergife Palace Hotel

VELLETTI M., CALO E., BOULANGER D., *La discipline européenne du divorce*, in *La Semaine Jur.*, 13 maggio 2011, n. 19, p. 1160 ss.

VERON P., *Le règlement (UE) n° 542/2014 modifiant le règlement «Bruxelles I (refonte)» «en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la Jurisdiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux»*, in *Procéd.* n. 5/2015, pp. 4 ss.

VIARENGO I., *Sulla disciplina degli obblighi alimentari nella famiglia e dei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, n. 4/2015, pp. 823 ss.

ID., *La disciplina comunitaria delle obbligazioni alimentari e il rapporto con la nuova normativa convenzionale*, in S. M. CARBONE, I. QUEIROLO (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, 2008, pp. 355 ss.

VILLATA F. C., *Art. 81 – Sez. 13 (Regolamento 4/2009)*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (Dir.), *Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea*, Milano, 2^a ed., 2014

ID., *L’attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I*, Cedam, Padova, 2012

ID., *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. int.*, 2011, pp. 731 ss.

WAUTELET P., *Les procédures concurrentes en Europe : les innovations du Règlement 1215/2012*, in [Revue@dipr.be](http://www.dipr.be) 2015/1, pp. 148 ss.

WAUTELET P., GOOSSENS E., *Le certificat successoral européen – Perspective belge*, in *ibidem*, n. 2/2015, pp. 434 ss.

WESSELS B., BOON G.-J., *Cross-Border Insolvency Law: International Instruments and Commentary*, Alphen, 2nd ed., 2015

WURMNEST W., *International Jurisdiction in competition damages cases under the Brussels I Regulations: CDC Hydrogen Peroxide*, in *CML Rev.*, n. 1/2016, pp. 225 ss.

ZIINO S., *La giurisdizione nelle cause tra coniugi secondo la normativa europea*, in *Civ. Proc. Law Rev.*, n. 1/2014, pp. 71 ss.